

374.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	21909	SPERANZA: Norma integrativa dell'articolo 53 del codice penale (3532);	
Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del regolamento) . . .	21909	PICCOLI ed altri: Provvedimenti per la repressione della criminalità (3561);	
Disegni di legge:		GIOMO ed altri: Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere (3641);	
(Approvazione in Commissione) . . .	21909	ALMIRANTE ed altri: Fermo di polizia (3686)	21909
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	21986, 22030	PRESIDENTE	21909, 21916, 21925, 21968, 22003 22009, 22010, 22012, 22017, 22018, 22019
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	22033	ACCREMAN	21929, 21934, 21996, 21999
(Trasmissione dal Senato)	21987	BENEDETTI	21921
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (3659);			
CARIGLIA ed altri: Norme sulla tutela preventiva della sicurezza pubblica (3381);			

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

	PAG.		PAG.
BIANCO	21921, 22020	SPERANZA	21942
BOLDRIN, <i>Relatore per la II Commis-</i> <i>sione</i>	21924, 21925, 21986	STEFANELLI	21932, 21933, 22018
BOZZI	22019	TRIPODI GIROLAMO	22011
CARIGLIA	21924, 22034		
CITTADINI	21994	Disegno di legge di ratifica (Approvazione):	
COCCIA	21937, 21987	Ratifica ed esecuzione dei protocolli	
DEL PENNINO	22023	adottati a Lussemburgo il 3 giugno	
DE MARTINO	22031	1971, attributivi di competenza alla	
DE MARZIO	21942, 21946, 21951, 21952, 21974	corte di giustizia delle Comunità	
DE SABBATA	21965, 21969, 21970, 21972, 21996, 22016, 22017	europee per l'interpretazione della	
DONELLI	21950, 21951	convenzione del 29 febbraio 1968 sul	
FELISETTI	22006	reciproco riconoscimento delle socie-	
FLAMIGNI	21978	tà e delle persone giuridiche e della	
FRANCHI	21934, 21946, 21971, 21980, 22018	convenzione del 27 settembre 1968	
IPERICO	22009, 22010	sulla competenza giurisdizionale e	
MAGNANI NOYA MARIA	21940, 21942	sull'esecuzione delle decisioni in ma-	
MALAGODI	22021	teria civile e commerciale (<i>appro-</i>	
MALAGUGINI	21924, 21927, 21928, 21943, 22006, 22011, 22018	<i>vato dal Senato</i>) (3432)	22044
MANCO	21910, 21923, 21928, 21938, 21982, 21997, 22003		
MASULLO	22020	Proposte di legge:	
MAZZOLA, <i>Relatore per la IV Commis-</i> <i>sione</i>	21916, 21929, 21934, 21941, 21951, 21968, 21969, 21970, 21973, 21980, 21985, 21988, 21993, 21997, 22000, 22008, 22010, 22011, 22017, 22018	(<i>Annunzio</i>)	21909, 21936, 22010
NATTA	22024	(<i>Assegnazione a Commissione in sede</i>	
PAZZAGLIA	21974, 22012, 22028	<i>referente</i>)	21986
PERANTUONO	21984, 21985	(<i>Proposta di assegnazione a Commis-</i>	
PICCOLI	22036	<i>sione in sede legislativa</i>)	22033
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e</i> <i>giustizia</i>	21922, 21925, 21936, 21941, 21951, 21969, 21971, 21974, 21981, 21985, 21986, 21988, 21993, 21997, 22000, 22008, 22010, 22011, 22017, 22020	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	22046
REGGIANI	22020	Consigli regionali (Trasmissione di docu-	
SIGNORILE	21923, 21933, 21934, 21968	<i>menti</i>)	21909
SPAGNOLI	21917, 21927, 21975, 22009	Domande di autorizzazione a procedere in	
		giudizio (Annunzio)	21987, 22031
		Sostituzione di un commissario	21936
		Votazioni segrete mediante procedimento elet-	
		tronico	21925, 21943, 21981, 21988, 22000, 22013
		Votazioni segrete mediante procedimento elet-	
		tronico di disegni di legge	22041, 22044
		Ordine del giorno della prossima seduta	22046

La seduta comincia alle 9,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Mitterdorfer è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BARDELLI ed altri: « Rifiinanziamento delle leggi relative alla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi » (3737);

ORLANDO e COLUCCI: « Riconoscimento della qualifica di perseguitato razziale » (3738).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la XIII Commissione (Lavoro) nella seduta di ieri, in sede legislativa, ha approvato il seguente progetto di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari » (*approvato dalla XI Commissione del Senato*) (3674), *con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge*; ROBERTI ed altri: « Norme per l'aumento degli assegni familiari » (3526).

**Trasmissione di documenti
da consigli regionali.**

PRESIDENTE. Nel mese di aprile sono stati trasmessi ordini del giorno, provvedimenti, mozioni e risoluzioni dei consigli re-

gionali del Lazio, della Toscana, del Veneto, dell'Abruzzo, della Puglia e dell'Emilia-Romagna.

Tali documenti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti per materia e sono a disposizione dei deputati presso il Servizio rapporti con i consigli e le giunte regionali.

**Dichiarazione di urgenza
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, ha chiesto la dichiarazione di urgenza per il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario in favore del CIVIS » (3692).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (3659); e delle concorrenti proposte di legge Cariglia ed altri (3381), Speranza (3532), Piccoli ed altri (3561), Giomo ed altri (3641) e Almirante ed altri (3686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Cariglia ed altri, Speranza, Piccoli ed altri, Giomo ed altri, Almirante ed altri.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, né sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Parlerò sull'articolo 1 per quanto concerne il suo contenuto così come è stato prospettato dal disegno di legge ed anche per quanto concerne le modifiche che il mio gruppo ha proposto a tale articolo. Il mio discorso sarà pertanto non brevissimo — ma breve — e comprenderà tutti i giudizi critici che esprimiamo nei confronti dell'articolo fondamentale del disegno di legge in esame ed i giudizi di conseguenza favorevoli e di sostegno che esprimiamo nei confronti delle correzioni che vorremmo apportarvi.

Signor Presidente, il Comitato dei nove ha terminato la sua riunione ieri sera molto tardi, compiendo un lavoro approfondito. Ma questa mattina non eravamo in possesso, se non entrando in aula al momento dell'inizio del presente dibattito, degli emendamenti definitivi al testo della legge quali erano stati compilati dalla Commissione nel corso della seduta notturna di ieri. Ella consentirà pertanto che, pur avendo partecipato ai lavori del Comitato dei nove e avendo dato solo uno sguardo sommario a tali emendamenti, io cerchi di fare delle considerazioni non dico improvvisate, ma comunque immediate al testo della legge sulla quale, ancora alla fine dei lavori di ieri sera, non eravamo tutti d'accordo. È evidente che un deputato deve essere messo in condizione di conoscere, almeno qualche minuto prima di intervenire nel dibattito, la formulazione letterale delle disposizioni da discutere. Non si tratta di un'accusa, per carità; semmai, è un'accusa nei confronti di me stesso, che non ho forse avuto lo scrupolo di giungere, questa mattina, con sufficiente tempestività.

L'iter del provvedimento in discussione, signor Presidente, è apparso veramente travagliato e drammatico, con comprensibili riflessi, anche sul piano della elaborazione concettuale delle singole disposizioni: mi riferisco in particolare ad alcuni rilievi che poi svolgerò relativamente alla formulazione del testo articolato, anche per quanto concerne quell'aspetto, squisitamente tecnico, che non

dovrebbe coinvolgere la sostanza politica del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prestare attenzione all'oratore.

MANCO. Mentre sto parlando, gli onorevoli relatori sono occupati in altre faccende; quanto ai ministri, l'onorevole Oronzo Reale presta attenzione alle mie parole, ma non così l'onorevole Gui.

Riprendendo il mio discorso, dirò che una prima annotazione critica riguarda la eccessiva preoccupazione di dare a questo provvedimento, nella sua norma introduttiva (l'articolo 1), una ben definita colorazione, che si traduce in una altrettanto definita caratterizzazione politica. È l'unico punto di convergenza tra i partiti della maggioranza, i quali fino alla serata di ieri erano ancora all'affannosa ricerca di un accordo, che probabilmente non è stato raggiunto neppure in questo momento: per cui, forse anche adesso essi vanno macerandosi per trovare un punto di convergenza, sul terreno di un antifascismo stolido e rozzo, incompatibile con quel livello di cultura giuridica che non può dissociarsi da nessuna seria concezione politica. L'eccessiva preoccupazione di imprimere una certa caratterizzazione politica ha deformato il provvedimento anche e soprattutto sotto il profilo tecnico.

Desidero ora, signor Presidente, compiere una sorta di esame comparativo tra il testo, così come era stato originariamente formulato (allo stato grezzo, cioè, ma già presumibilmente sulla base di un accordo raggiunto tra i partiti di maggioranza), e le correzioni che sono state poi apportate, durante i successivi approfondimenti, all'articolo 1. Tale articolo, in sostanza, definiva il concetto giuridico in base al quale, per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, la libertà provvisoria non può essere concessa nella ipotesi in cui sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Il significato di tale statuizione, che poi costituiva la sostanza innovativa della legge, era il seguente: finalmente (dico « finalmente » per le ragioni che esporrò in breve) la cosiddetta legge Valpreda doveva considerarsi superata. In un momento di particolare recrudescenza criminale in Italia, sia di carattere politico sia comune, quella legge ha infatti rimesso alla discrezione, molte volte discriminatoria e faziosa, del magistrato la possibilità di concedere o meno la libertà provvisoria, intralciando spesso l'attività preventi-

va e repressiva nei confronti dei reati più gravi.

È tanto vero che la cosiddetta legge Valpreda, in base alla originaria formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, veniva giuridicamente a cadere, che proprio attorno a questo punto si sono articolati molti degli interventi dei colleghi dei vari gruppi, tra cui l'onorevole Felisetti e l'onorevole Bozzi. Tutti i deputati che hanno partecipato al dibattito svoltosi intorno all'articolo 1 si sono preoccupati di stabilire che la legge Valpreda non poteva farsi caducare con un nuovo disegno di legge contrastante con i concetti essenziali che stanno alla base della riforma del codice di procedura penale.

In altre parole, contro l'abrogazione della legge Valpreda ci si serviva dei principi fondamentali del nuovo codice, i quali consentono al magistrato di concedere la libertà provvisoria per qualunque tipo di reato e sulla base di elementi giuridici e processuali che nulla avrebbero a che fare con la natura del reato o con la misura della pena edittale.

Il ministro di grazia e giustizia ha tentato di opporsi a questa impostazione offrendo una giustificazione che poteva apparire illogica dal punto di vista del rapporto intercorrente tra questa legge e il futuro codice di procedura penale, ma che è una giustificazione politica precaria e provvisoria, poiché collega questa legge al momento particolarmente difficile e drammatico che vive oggi il nostro paese. E si è così finito per affermare esplicitamente che questa legge avrebbe avuto una efficacia comunque limitata fino al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Che fine ha fatto questa giustificazione dell'onorevole ministro guardasigilli? Per ora, signor Presidente, faccio solo una questione di principio; vedremo poi come questi principi si articolino nella legge. In ogni caso, non esiste alcuna legge che non abbia un suo presupposto in determinati principi.

Ebbene, il principio secondo cui l'abrogazione della legge Valpreda dovrebbe risultare sospesa fino al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è stato completamente obliterato dal ministro di grazia e giustizia, il quale, ripiegando, in questo caso, più sul suo intelletto di uomo politico che su quello di giurista, si è adeguato ad un accordo sui principi frutto di certe prese di posizione dei partiti della maggioranza.

Io posso accettare l'idea che si raggiungano accordi sulla tecnica di una legge, magari

con un lieve spostamento o sfumatura anche di posizioni concettuali o di principi; ma in questo caso i partiti della maggioranza — e soprattutto il ministro guardasigilli, che doveva essere il difensore supremo della legge e quindi dei relativi principi informativi — hanno completamente ceduto di fronte al loro rovesciamento totale.

Perché? Perché in questo momento la legge Valpreda non esiste più come principio. Vero è che abbiamo avuto prove nefaste circa la manipolazione fatta di questa legge; vero è che, con una solennità sconcertante, è stato affermato, di fronte alle Commissioni riunite, al Comitato dei nove e anche in questa Assemblea, che la legge Valpreda fu voluta soltanto per fare giustizia di una situazione processuale che aveva particolarmente colpito la pubblica opinione; per fare, cioè, giustizia della giustizia dei magistrati. Devo confessare che io ero orientato a ritenere che, così agendo, il Parlamento avrebbe potuto commettere un reato, varando una legge in cui potevano ravvisarsi gli estremi dell'interesse privato in atti di ufficio.

Infatti, nel momento in cui un Parlamento serio (come si suppone che dovrebbe essere il nostro) vara una legge che ha una destinazione personale (qualunque sia il suo fine di sostanziale giustizia, se essa non si rivolge alla generalità dei cittadini che si trovano in una stessa condizione ma ha solo un oggetto particolare e specifico), se anziché dal Parlamento una cosa simile fosse stata fatta da un magistrato o da un qualsiasi cittadino è certo che ci troveremmo sicuramente di fronte ad un reato previsto dal nostro codice penale, e cioè al reato di interesse privato in atti di ufficio. Sta di fatto che la legge Valpreda viene oggi abrogata, se è vero che l'emendamento concordato dalla maggioranza non inizia più affermando che per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge la libertà provvisoria non è ammessa nei casi per i quali è obbligatorio il mandato di cattura (che sarebbe un principio generale), ma dice il contrario e cioè che, per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa solo relativamente a determinati reati; viene quindi fatta una elencazione di reati gravi per i quali è previsto il mandato di cattura obbligatorio, ma non si può concedere la libertà provvisoria, omettendo altri reati, anche gravi, per i quali il mandato di cattura conser-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

va la sua obbligatorietà, ma, guarda caso, può essere concessa la libertà provvisoria.

Non occorre essere profondi conoscitori del codice penale per ricordare perfettamente, onorevoli relatori, i molti reati che voi avete esplicitamente, con un colpo di spugna, eliminato. Non mi preoccupa questa vostra decisione, perché essa investe un problema di merito e di opinabilità; ognuno può ritenere di poter modificare un codice secondo le proprie opinioni, ma mi preme stabilire la differenza abissale che esiste tra la prima e la seconda impostazione. Infatti, e concludo su questo punto, mentre con la vostra prima impostazione negavate la libertà provvisoria per tutti i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, voi oggi con la seconda impostazione consentite una discriminazione all'interno di quella serie di reati, ammantando il giudice, eliminando e riducendo la discrezionalità del magistrato in favore della quale vi siete sempre battuti, e contro la quale invece io mi sono sempre battuto ritenendo che il magistrato dovesse essere vincolato a precisi principi di diritto e a norme positive di legge. Avete, in sostanza, ridotto la casistica entro la quale prevedere o non prevedere il mandato di cattura, eliminando altri gravi reati nei confronti dei quali il magistrato può decidere in maniera diversa, e cioè concedendo la libertà provvisoria. Siamo su questo punto perfettamente d'accordo.

Quando ci siamo accinti ad approfondire il contenuto di questo emendamento della maggioranza, frutto non certo di un vero e proprio studio, ma di sollecitazioni più o meno provenienti — vorrei usare un termine non offensivo — da nevrosi antifascista della maggioranza, che doveva costituire la copertura anche alle formule più rozze dal punto di vista giuridico (occorreva infatti inserire questa specie di discriminante di un antifascismo raccolto ovunque, in qualunque modo si fosse articolato, in qualunque maniera avesse potuto esprimersi, anche attraverso formule teoriche, astratte, concettuali ed immaginifiche, senza alcun rapporto con la realtà), in quanto era necessario inserire la parola « antifascismo » per rabberciare e rattoppare una maggioranza che faceva acqua da tutte le parti; quando ci siamo accinti ad esaminare questo emendamento, dicevo, abbiamo riscontrato che vi sono compresi i reati previsti dall'articolo 276 e dall'articolo 283, che concernono l'attentato contro la Costituzione dello Stato (ahimé, quante « grida » contro di noi perché avevamo presentato modestamente ed

umilmente un emendamento con il quale chiedevamo che non venisse concessa la libertà provvisoria nei confronti dei reati di attentato verso lo Stato!). Noi avevamo presentato un emendamento proprio a questo scopo; lo stesso concetto è contenuto nell'emendamento della maggioranza, ma in modo diluito, accompagnandosi a qualche altra cosa che doveva compensare questa volontà punitiva che non era sicuramente di gradimento delle sinistre; la guerra civile prevista dall'articolo 286: ecco la difesa del codice Rocco, ieri definito dall'onorevole Malagugini come cosa imponente e importante. Nel corso della riunione del Comitato dei nove, l'onorevole Malagugini affermava ieri che il ministro guardasigilli Rocco era una persona di notevole intelligenza e di notevole cultura giuridica, anche se — e questo lo ha affermato anche l'onorevole Reale in altri momenti, e di ciò probabilmente è convinto — di quella intelligenza e di quella cultura giuridica...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chi lo può negare!

MANCO. Anche se, dicevo, di quella intelligenza e di quella cultura giuridica si vuole oggi usufruire in senso perfettamente antitetico alla *ratio* che stava alla base del codice Rocco. Lo strumento fascista era lo strumento giuridico di uno Stato totalitario, di un certo tipo di società: esso viene ereditato in termini precisi, perfetti e ortodossi da uno Stato democratico che, guarda caso, lo applica solo nei confronti di una parte politica. Questo principio di ordine giuridico è aberrante, signor Presidente. Ella, che è stato un antifascista rispettato in Italia e nel mondo per le sue idee, se avesse occupato il posto di guardasigilli, non avrebbe mai fatto storture giuridiche siffatte, si sarebbe guardato bene dall'ereditare la legislazione fascista, che era la legislazione di uno Stato totalitario, di uno Stato a partito unico, per applicarla in un regime democratico, rivendicando quel principio in uno Stato libero per farne oggetto di persecuzione solo una parte politica.

Signor Presidente, vorrei dire che questo discorso non è il discorso dell'antifascista vero, civile, intelligente, colto, ma è il discorso dell'antifascista basso, rozzo e fazioso; è il discorso dell'antifascista che deve inserire dappertutto un certo tipo di antifascismo, usando questa polvere nei confronti del-

l'opinione pubblica per varare non una legge dello Stato, ma un accordo di maggioranza. Siete voi che difendete oggi l'articolo 272 e l'articolo 283 del codice penale Rocco, non siamo noi, perché la legge che state varando serve solo contro di noi, contro coloro i quali dovrebbero esserne i difensori. E forse questa una forma di ritorsione, di nemesi? Definilela voi dal punto di vista filosofico. La democrazia prende atto, signor Presidente, di queste forme di nemesi che non appartengono alla obiettività storica, bensì ad una cattiva, maligna, faziosa volontà di ritorsione umana, parlamentare e governativa.

Signor Presidente, c'è tutta una serie di reati che dobbiamo prendere in considerazione: quello previsto dall'articolo 430 del codice penale (disastro ferroviario), quelli previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti) — reati gravissimi! — quello previsto dall'articolo 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari); il reato previsto dall'articolo 628 (rapina aggravata); c'è inoltre, l'estorsione aggravata, il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Si tratta di un *dulcis in fundo*, non all'inizio, signor Presidente. Chiediamoci anche il motivo della collocazione di questa legge. Quanto sarebbe stato meglio che si fosse usata una maggiore lealtà, che purtroppo non appartiene al costume politico di questa maggioranza, introducendo questa legge con un cappello antifascista, che avesse spiegato qualche cosa alla pubblica opinione che deve esserne l'unico giudice! La pubblica opinione non è sconcertata, ma reagisce, perché possiede una intelligenza naturale; l'uomo della strada si rende conto che in Italia non esiste altro che l'antifascismo! Signor Presidente, mi perdoni la digressione, che concludo subito: vi sarà probabilmente, non so in riferimento a quale articolo, un emendamento, sul quale forse torneranno i comunisti — e mi auguro che non vorranno insistere per la dignità intellettuale di ognuno di loro — con il quale si chiederà che un reato comune che abbia una coloritura politica fascista venga punito con una pena superiore di due terzi, doppia o tripla rispetto alla pena ordinaria. Dicevo ieri scherzando all'onorevole Malagugini che questo significa che se io danneggio la sua macchina, vengo punito con sei anni di reclusione, mentre se lui danneggia la mia viene punito con 15 giorni di reclusione; e lui scherzando ha ribattuto che personalmente non sarebbe stato punito con 15 giorni di reclusione, ma con

20 o 25. Si tratta di un reato comune che acquista una natura politica a seconda del soggetto che lo compie; un reato comune che, ad esempio, solo per il fatto che è commesso da me, viene giudicato diversamente rispetto allo stesso reato commesso da altri. Questo può anche essere un motivo di merito.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Ma siamo all'articolo 1!

MANCO. Questo non mi interessa! Lei scherza su queste cose, onorevole Mazzola. Io la ho sempre ritenuta un giovane molto intelligente e molto preparato, e non vorrei che queste battute scherzose facessero passare in secondo piano certe situazioni rispetto alle quali è in gioco il destino dello Stato e del cittadino italiano. Io potrei anche essere onorato di questo tipo di legge, perché potrebbe significare che tutto ciò che io faccio, signor Presidente (e sono felice di rivolgermi a lei, che ha vissuto e vive intensamente la vita politica), deve avere all'interno della mia coscienza e della mia intelligenza una sostanza preminentemente politica; fascismo o antifascismo, non ha importanza, ma tutto ciò che io faccio, secondo questa legge, non può che essere interpretato alla luce del fine che io intendo raggiungere. Quando mi ritiro a casa, quindi, io intendo ritirarmi a casa perché sono un fascista che si ritira a casa; quando vado a discutere un processo in un tribunale, lo discuto con la toga non dell'avvocato, ma del fascista; quando inciampo in un sasso, inciampo perché da fascista non vedo il sasso. Tutta l'attività umana di un dato soggetto, lor signori la vedono in chiave fascista; ed in conseguenza di questa diagnosi politica che mi può pure onorare dal punto di vista delle mie idee e delle mie concezioni, voi agite da un punto di vista persecutorio, anche se dite di voler semplicemente applicare una norma di legge.

Andiamo avanti con l'esame della legge, e con l'emendamento proposto all'articolo 1, dalla Commissione. *Dulcis in fundo*, e non come introduzione all'articolo 1, si parla in questo emendamento « dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 e qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti ». Questo emendamento deve essere interpretato in senso letterale; non vorrei, signor Presidente, che il mio studio e il mio approfondimento finiscano con il servire ai miei egregi contraddittori per modificare *in peius* la legge.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. È meglio non insistere.

MANCO. Allora discutiamo sulla base di questa legge; ma non ci facciamo illusioni, perché i colleghi non sono così sprovveduti e così inavvertitamente incapaci di leggere o di pensare le leggi. E poi abbiamo anche bisogno di una nostra onestà personale, intellettuale, per dire le cose come stanno, non come vorremmo che fossero. Cosa significa tutta questa manovra e questa manipolazione politica? Si applica la legge, si studia la legge per cercare di trarne il significato, di individuarne gli obiettivi; ma c'è anche una soddisfazione intellettuale per coloro che partecipano alla elaborazione di un testo legislativo. Io non sono abituato alle manipolazioni di bassa cucina politica. Vediamo quale è la realtà, anche perché, ci sarà sicuramente, onorevoli colleghi relatori, un tentativo da parte comunista, nei confronti del quale dovrete esprimere il vostro giudizio. Poiché la legge Scelba, nei suoi articoli 1 e 2 prevede una sanzione penale che va da tre a dieci anni, e poiché fin dal 1955, se non erro, con la « novella » del collega del ministro Reale e suo conterraneo, l'onorevole Di Pietro ormai scomparso da tanti anni, il Ministero di grazia e giustizia sembra destinato ad una intellettuale « landa delle Puglie », ricca di intelligenze e di cultura giuridica...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Così, c'è pure la probabilità che arrivi lei!

MANCO. Non ci arriverò mai, onorevole ministro della giustizia! Anche perché loro riterranno che se io dovessi arrivare al Ministero di grazia e giustizia, non sarebbe più necessario il Parlamento. È vero? Lo sta a dimostrare il fatto che avete fatto una legge che usa tutti i metodi per non farci mai arrivare, non dico al Ministero, ma nemmeno ad un posto in più nella Commissione.

La legge Scelba negli articoli 1 e 2 prevede una pena che va da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni. Come avevo già detto la legge Valpreda risulta ancora vigente come pure risulta che la libertà provvisoria non può essere concessa per alcuni reati — guarda caso — che vanno fino all'ergastolo e che partono da un minimo di 5, 6 e 7 anni, non meno. Non si è fatta alcuna eccezione per altri tipi di reato, anche gravi, che potrebbero comportare da parte del magistrato la negazione della libertà provvisoria,

sia pure giungendo a pene diverse da quelle previste per la strage o per i reati contro l'incolumità personale. L'unica eccezione per un reato che va da tre a dieci anni e per cui il magistrato non ha alcuna possibilità di decidere secondo coscienza è la ricostituzione del partito fascista.

Noti bene, onorevole Presidente, che chi fa i processi sa perfettamente che un processo si muove sulla base dell'industria del reato, sa — anche lei onorevole ministro della giustizia è un avvocato — che sul piano dell'indizio del reato, prima che si giunga ad una contestazione formale già la macchina processuale si muove e scattano determinate esigenze di carattere istruttorio. Ebbene il magistrato, appena si accorge che qualcuno è indiziato del reato di ricostituzione del partito fascista, lo deve arrestare indipendentemente dall'esito e dallo sviluppo del processo stesso. Ciò significa che tutto il nuovo codice di procedura penale che ha avuto — *de iure condendo* — una riforma e una interruzione sul piano della criminalità comune per quanto concerne i gravi reati cui assistiamo, subisce una interruzione per quanto riguarda la criminalità politica solo in relazione alla presunta, non effettiva, attività di perseguimento delle finalità antidemocratiche del fascismo. Per fortuna abbiamo una giurisprudenza che dà torto al Parlamento. Io che non sono mai stato un appassionato estimatore dei magistrati e che ho sempre cercato di approfondire il rapporto tra potere politico, potere giudiziario e potere esecutivo, sono confortato ed incoraggiato dal fatto che non tutti i magistrati si presteranno a questo strazio che il Parlamento fa dei principi fondamentali del diritto e della civiltà giuridica. È un delitto di opinione, signor Presidente, perché il perseguimento delle finalità politiche del fascismo non si realizza solo in attività concrete secondo la volontà di lor signori — non secondo la volontà del magistrato, ma secondo la volontà di lor signori! — ma dovrebbe realizzarsi solo nelle opinioni dette, diffuse, sentite, al punto tale (e, qui, *risum teneatis*: è il caso di usare questa frase ironica) che in un certo emendamento si scorgeva il reato di apologia del fascismo nei confronti di colui il quale comunque faceva l'esaltazione delle persone del passato regime. Poi, vi era un'aggiunta, in cui si diceva: il reato è aggravato se la esaltazione viene fatta in luogo pubblico o aperto al pubblico. Sicché, in casa mia, a mio figlio non posso dire, per esempio, « evviva Mussolini »? Chi me lo dovrebbe proibire? Dunque, non dovrei fare un'af-

fermazione del genere a mio figlio o a mia moglie? Sono impedito dal fare l'esaltazione di quel che pare a me? A questo punto giunge la democrazia liberale? È stata corretta, questa aggiunta, subito dopo (*Interruzione del relatore Mazzola*).

Caro onorevole Mazzola, che discorso è? La avete corretta perché siete stati ignoranti o perché siete stati presi dalla volontà faziosa e persecutoria? Io ho il dovere e il diritto di leggere, nei limiti del possibile, nella vostra anima e nella vostra mente. Voi, messi al corrente di un errore macroscopico, dal punto di vista giuridico, avete fatto marcia indietro dinanzi ad una vera e propria stupidità giuridica. Infatti, come si fa a scoprire se, in casa mia, faccio l'esaltazione del fascismo o metto i quadri che piacciono a me? Chi lo può scoprire? Io mi chiudo in casa mia e faccio quello che voglio, senza farlo vedere al pubblico. Sarò pur libero di fare ciò che voglio, in casa mia! Non credo che la democrazia dell'onorevole Oronzo Reale giunga anche nei pressi delle mie stanze, nei pressi della mia abitazione. Non credo che possa giungere a tanto!

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma scusi, ella polemizza contro emendamenti che non sono stati accettati dalla Commissione!

MANCO. Come sarebbe a dire? Non dica sciocchezze, onorevole ministro! Questi emendamenti sono stati presentati! Ella non può affermare il falso! Che poi ve li siate rimangiati, questo è un altro discorso.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chi sono questi « voi »?

MANCO. Io sto dicendo che gli emendamenti sono stati presentati, e ve li posso anche leggere. A fronte di una mia contestazione, di ordine tecnico e non politico, finalmente vi siete resi conto delle stupidaggini che facevate e siete tornati indietro. Ma la vostra faziosità era arrivata al punto di voler spiare anche nelle case della gente, per vedere quale proclama, quale esaltazione o quale propaganda politica si faccia. È il colmo, signor Presidente, dell'assurdità politica.

A questo punto viene inserita la legge Scelba, che rimane. Esiste una chiara volontà di rabberciatura politica, signor Presidente. Non è più il caso di ripetere questo concetto, visto che lo farà — come è suo dovere e diritto — il presidente del nostro gruppo

parlamentare per quanto riguarda gli articoli che più direttamente si riferiscono al contenuto della legge, e lo farà in rappresentanza di tutto il gruppo, con la responsabilità politica che su di lui incombe e che è sicuramente maggiore di quella che incombe su di me. Comunque, onorevole De Marzio, quello che andremo a verificare negli articoli 7 ed 8, che impegneranno il suo intervento, lo comincio già a scorgere, a toccare con mano, nell'articolo 1. Si tratta di una forma graduale, in ascesa, di persecuzione che parte dall'articolo 1 e va avanti, precisandosi poi sia pure con fatica e con affanno! Signor Presidente, mi accingo a concludere, perché mi rendo conto di aver impegnato forse molto tempo. Desidero tuttavia avanzare delle annotazioni tecniche, squisitamente tecniche, questa volta, all'onorevole ministro guardasigilli — mio conterraneo — perché voglia prendere atto, oltre che delle affermazioni che già ho fatto, anche delle due « perle » finali contenute nell'articolo 1 del nuovo testo di legge.

È detto, in questo articolo: « La libertà provvisoria non può altresì essere concessa: a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato » (è stato, questo, una specie di accordo; anche se in maniera molto rozza, siamo arrivati tutti a questo incontro) « di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura; b) se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più reati non colposi della stessa indole ». Mi rifiuto di pensare che un qualsiasi modesto giurista, quale io sono, possa accettare un principio siffatto nel quale è data per scontata la responsabilità di una persona sottoposta a procedimento penale, o che abbia la ventura di essere sottoposta a più procedimenti penali, usufruendo di un trattamento contrario (una discriminazione politica, quindi, nei confronti del cittadino che ha la ventura di subire solo un procedimento penale). Va bene, invece, per l'imputato condannato per altro reato colposo della stessa indole.

Signor Presidente, meglio di me l'onorevole De Marzio dichiarerà il nostro voto su questo disegno di legge. Voteremo a favore del provvedimento non certo per senso di dispetto, perché non credo che i dispetti, per lo meno dalla nostra parte politica, abbiano diritto di cittadinanza nel Parlamento italiano; voteremo a favore del disegno di legge perché affronta un problema pericoloso per

la nostra società; perché ha un contenuto di difesa e, quindi, di maggiore punizione per i reati più gravi. Voteremo a favore del presente disegno di legge anche se contiene norme prettamente, particolarmente ed unicamente rivolte contro di noi: ma questo non ci interessa.

Signor Presidente della Camera, sia chiaro questo discorso, perché su di esso avvengono interruzioni continue, spesso scherzose, ma a volte serie. Mi rivolgo a lei perché so che persona è: ella deve concedermi la soddisfazione di rivolgermi a lei che, da quell'altra parte della barricata, ha un pensiero genuino ed ideale, per stabilire un principio fondamentale. Quali sono gli obbiettivi che intendete perseguire con questo articolo 1? Un obbiettivo di natura sociale e di opinione, ed un altro di natura particolare nei nostri confronti.

Cominciamo dall'obbieto di natura particolare nei nostri confronti. Cosa intendete raggiungere, nei nostri confronti, forse che si squalifichino le matrici? Non lo otterrete mai, non è possibile. La dimensione dell'uomo civile, dell'uomo serio che pensa ed intende restare nell'ambito costituzionale, non può essere compromessa e soppressa con legge. Nemmeno per sogno! Volete distruggerci le immagini sulle quali abbiamo iniziato l'apprendistato culturale di giovani, di fanciulli, di ragazzi, di uomini adulti? Nessuno ci riuscirà. Anche con decine di provvedimenti come questo, non si giungerà a sconvolgere lo spirito e la civiltà dell'intelletto di ognuno di noi: è uno scopo irraggiungibile. Per contro, otterrete un indurimento, signor Presidente, un maggior rigore del nostro cervello e della nostra anima. Otterrete un maggiore approfondimento, una presa di coscienza di questa democrazia che, al controllo comparativo storico, è nulla. Faccio questioni non apologetiche o di archi storici, ma di una storia intesa come continuità e civiltà di un popolo, che appartiene a tutti e non solo a me. A lei appartiene il fascismo, signor Presidente, a me appartiene l'antifascismo, in senso contrastante, in senso negativo, in senso positivo: tutto fa parte di una civiltà, di una continuità che rappresenta la vita del nostro popolo.

L'altro obbiettivo che volete raggiungere, è forse quello del rasserenamento della pubblica opinione? Ritenete che l'opinione pubblica possa essere conformata ed addomesticata con questo tipo di disegno di legge? Ritenete che la pubblica opinione, alla vigilia della campagna elettorale, possa essere am-

maestrata e manipolata da lor signori con questo tipo di disegno di legge? Il popolo italiano che voi avete esaltato per certi momenti persecutori della storia, rimane sempre lo stesso popolo che va esaltato per altri momenti persecutori della storia: quelli potevano essere momenti persecutori bellici, fisici, mentali o di altro tipo. Questi sono momenti persecutori dal punto di vista della libertà del cittadino.

Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso questa possibilità di intervenire in una problematica che trascende anche i confini ed i limiti tecnici del disegno di legge. Avrete una risposta non da noi, che approviamo il provvedimento ma che diremo « no » dal punto di vista storico e delle nostre responsabilità, nei confronti di questi due punti del disegno di legge. Avrete una risposta dal popolo italiano che ritenete di rappresentare ma che invece non rappresentate nel profondo della sua civiltà e della sua storia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché di tanto in tanto giungono alla Presidenza emendamenti e subemendamenti della Commissione, che la Presidenza non è in grado di portare tempestivamente a conoscenza dei gruppi parlamentari e dei deputati, invito la Commissione ad operare più ordinatamente, per consentire un regolare svolgimento dei lavori della Camera.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, non si tratta di emendamenti di sostanza, in alcuni casi si tratta soltanto di modificazioni formali.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzola, ella sa meglio di me che talvolta un punto o una virgola cambiano sostanzialmente il significato di un articolo. Non è importante quindi specificare che si tratti di emendamenti non sostanziali perché per la Presidenza tutto è sostanziale. Poiché io debbo far conoscere a tutti i deputati gli emendamenti e i subemendamenti che vengono presentati, è necessario che essi mi pervengano in tempo utile.

FRANCHI. Nemmeno il « Comitato dei nove » è a conoscenza degli emendamenti che sono stati presentati.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, sono soltanto due gli emendamenti che la Commissione deve ancora presentare.

PRESIDENTE. La prego, onorevole relatore, di farli pervenire al più presto alla Presidenza.

È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi stiamo esaminando uno dei punti più rilevanti di questo disegno di legge, punto che, pur avendo già formato oggetto di ampio dibattito, non è stato, a nostro avviso, sufficientemente valutato dalle varie parti politiche che compongono la maggioranza, soprattutto per quanto concerne le ragioni di principio e le implicazioni concrete della pratica abrogazione della cosiddetta « legge Valpreda » prevista dall'articolo 1 del disegno di legge. Non v'è dubbio che l'abrogazione di una legge varata dal Parlamento meno di tre anni fa — per la quale si affermò che non ci si riferiva al caso concreto, anche se un caso concreto aveva dato origine alla modificazione di norme del codice di procedura penale ritenute antiquate, anacronistiche, ingiuste e inumane — costituisca un fatto eccezionale. Ricordo un suo intervento particolarmente impegnato, onorevole Dell'Andro; ricordo gli interventi di altri colleghi i quali affermarono l'opportunità di muoversi verso il superamento di preclusioni e di restrizioni fino allora sancite e di inaugurare un indirizzo nuovo che consentisse al magistrato quel margine di discrezionalità che lunghi anni di esperienza avevano palesato come necessario.

Se io fossi stato un po' più maligno, a questo punto mi sarei preso la soddisfazione di riportare le dichiarazioni, non dico trionfalistiche, ma di esaltazione, che l'allora guardasigilli, onorevole Gonella, ebbe a fare a conclusione dell'esame di quella legge. Certamente, quindi, è abbastanza eccezionale e anomalo che una legge varata non in occasione di una situazione particolare, ma per l'affermazione di un principio di carattere generale (tanto generale da essere recepito nella riforma generale del codice di procedura penale), venga cancellata a due anni e mezzo di distanza dalla sua approvazione. Ricordiamo che la legge fu votata da tutti i settori dell'arco costituzionale, con dichiarazioni conformi ed unanimi per riaffermare la validità di un principio di civiltà che veniva sancito.

Nel momento in cui si ritiene, a due anni e mezzo di distanza, di tornare indietro e di cancellare una legge approvata dal Parlamento con tanti suffragi e con così ampio consenso, sulla scorta di dichiarazioni di così

largo respiro fatte dal Governo e da tutti i partiti della maggioranza e dell'opposizione di sinistra; nel momento in cui si torna indietro rispetto ai principi contenuti nella riforma del codice di procedura penale (pure varata dal Parlamento e in corso di elaborazione definitiva da parte delle commissioni ministeriali), si doveva certamente richiedere, per una ragione di serietà, che tale iniziativa venisse adeguatamente giustificata da parte di chi la presentava. Nel momento in cui si dava luogo a quella che durante i lavori delle Commissioni ho definito una legislazione « schizofrenica », occorre quanto meno che si desse una giustificazione fondata su reali dati di fatto, su situazioni concrete, che persuadessero circa la necessità di compiere un atto così anomalo ed eccezionale, come quello della cancellazione di una legge approvata due anni e mezzo fa, come quello, sostanzialmente, di una deroga profonda rispetto ad una legge di delegazione che abbiamo approvato un anno fa e i cui testi delegati entreranno in vigore fra otto mesi.

Questo abbiamo continuato a sollecitare dal Governo e dal relatore, da tutti coloro che si sono schierati a favore di questa modificazione. Che cos'è in sostanza — domandiamo ancora una volta — che giustifica questo atto anomalo ed eccezionale? Che cosa legittima questo fatto così straordinario, per cui il Parlamento fa macchina indietro rispetto ad una decisione già presa? L'unica risposta che si è data, contenuta nella relazione che accompagna il provvedimento in esame e ribadita ripetutamente dal relatore Mazza e dallo stesso ministro guardasigilli, è che si sarebbero riscontrate smagliature in sede di applicazione concreta di quella legge, nel senso che la più ampia discrezionalità affidata al magistrato nella concessione della libertà provvisoria in determinate situazioni non sarebbe stata ben governata dai magistrati stessi, i quali avrebbero concesso la libertà provvisoria in casi in cui ciò non era giustificato, ponendo in libertà una serie di persone che non meritavano tale beneficio. Si sarebbe in tal modo incentivata la criminalità, poiché le persone così rimesse in libertà figurerebbero all'origine di ulteriori episodi di criminalità.

Questa è stata la giustificazione. Era dunque naturale che noi chiedessimo dati, cifre, elementi precisi. Era chiaro che, nel momento in cui si metteva in discussione il buon uso o il cattivo uso del potere discrezionale concesso al magistrato, nel momento in cui questa iniziativa legislativa finiva col confi-

gurarsi come un elemento di condanna dell'operato della magistratura — alla quale, onorevoli colleghi, meno di un anno fa abbiamo confermato l'orientamento a riconoscerle ampi poteri discrezionali in tema di sospensione condizionale della pena, in tema di recidiva facoltativa, in tema di bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti —, nel momento in cui, dopo avere dato questi ampi poteri discrezionali, oggi ci si propone di ritornare indietro e togliere alla magistratura questo potere discrezionale con l'argomento che non ne sarebbe stato fatto buon uso, ebbene, è fondamentale, è necessario in questo momento, perché il Parlamento operi con serietà, con senso di responsabilità, rendendosi conto anche della delicatezza dei rapporti con la magistratura, che vengano forniti elementi certi e precisi affinché il Parlamento stesso possa decidere liberamente e con pieno senso di responsabilità.

Ed invece, onorevoli colleghi, su questo punto non vi è stata alcuna risposta. Si sono continuate a ripetere frasi generiche, che si riportano a situazioni emotive, ad affermazioni apodittiche: davanti alle Commissioni, l'onorevole Mazzola si riferiva continuamente a stati d'animo che addirittura troverebbero una loro espressione in una determinata produzione cinematografica. Ma tutto questo non mi può in nessun modo convincere del fatto che, nel caso specifico, la magistratura abbia fatto realmente un cattivo uso del potere discrezionale a lei affidato e che da questo cattivo uso del potere discrezionale sia derivato in realtà un incentivo alla criminalità, una spinta alla commissione di determinati reati.

Ecco perché, già per questa ragione di principio, credo che non si potesse così facilmente, così superficialmente — me lo si consenta, signor Presidente — rimettere in discussione una legge votata due anni e mezzo fa dal Parlamento, con così ampi consensi, con tanto respiro, anche di carattere ideale, e non si potesse ritornare indietro rispetto a quella stessa riforma del codice di procedura penale che fra otto mesi diverrà operante.

Noi vi chiediamo ancora una volta su questo punto qualche cosa di più. Onorevole ministro, ella ci deve dire concretamente perché si deve arrivare a questa conclusione, e ci deve dire concretamente quali e quanti sono i casi in cui la norma precedente ha trovato cattiva applicazione. Non possiamo affidarci soltanto alle impressioni o agli stati d'animo. Ed ella ce lo deve dire, onorevole ministro, perché noi abbiamo la sensazione che di que-

sto ella personalmente sia talmente poco convinto che a suo tempo, quando si pose una prima volta il tema di una ripresa in esame della presente questione, il Governo col tramite suo, come ministro di grazia e giustizia, propose una soluzione ben diversa da questa; ella presentò col disegno di legge n. 3562, poi ritirato, una soluzione che apportava ritocchi in tema di libertà provvisoria nei casi di mandato di cattura obbligatorio, ma in termini assai diversi, in termini la cui accettabilità anche dalla nostra parte politica è dimostrata dal fatto che noi in questa occasione abbiamo presentato un emendamento che segue la soluzione che ella aveva allora prospettato.

Che cosa è accaduto, quali fatti nuovi, quali situazioni nuove sono intervenute tra il momento in cui ella aveva prospettato questa soluzione e il momento in cui quella proposta è stata ritirata e sostituita dalla nuova versione che oggi ci troviamo ad esaminare?

Ecco la ragione di principio per cui noi, su questo punto, riteniamo che il Parlamento debba pronunciarsi con pieno senso di responsabilità. Ed è tanto vero che questo senso di responsabilità comincia a crescere e a farsi luce, che la stessa maggioranza si è dovuta fare carico delle osservazioni e dei rilievi che noi abbiamo mosso e, direi, anche dei giudizi severi e critici che noi abbiamo avanzato nel corso della discussione nelle Commissioni e nel corso del dibattito in Assemblea; la stessa maggioranza si è dovuta fare carico di questa situazione, e su questo punto, che sembrava intangibile secondo gli accordi di Governo, si è dovuta riaprire la discussione e il Governo ha dovuto acconsentire ad una soluzione diversa rispetto a quella prospettata precedentemente. Cosicché, onorevoli colleghi, abbiamo veramente...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è contento di questo?

SPAGNOLI. È certamente un successo, onorevole Reale. Io non ne sono completamente soddisfatto, ma indubbiamente ciò costituisce un passo avanti rispetto alla situazione *quo ante*. Però mi consenta, onorevole ministro, di rilevare come sia almeno strana questa situazione che vede il Governo, nel giro di due mesi, assumere tre posizioni: una prima posizione, che era quella testimoniata nel precedente disegno di legge Reale; una seconda, venuta sulla spinta delle pressioni del segretario della democrazia cristiana; e una terza che finalmente si affaccia dopo un

ripensamento di saggezza emerso dal dibattito che noi abbiamo provocato.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Come fa ad essere sicuro che la spinta fosse quella ?

SPAGNOLI. Tuttavia, signor ministro, anche se apprezziamo la migliore formulazione contenuta nel nuovo emendamento presentato dalle Commissioni ci sembra pur sempre che i principi di fondo avrebbero dovuto essere rispettati. Non sappiamo come si possa procedere legiferando in questo modo: nel giro di due anni, su una materia così delicata come quella della libertà personale, si adottano due o tre soluzioni diverse. Non vi è dubbio che fra otto mesi si avrà l'avvento del nuovo codice di procedura penale. Quale soluzione sarà adottata? Cambieremo la legge di delegazione? Torneremo ai vecchi principi? Continuerà ad essere adottata la soluzione che voi proponete ora? È grave questa incertezza su principi di fondo che riguardano la libertà personale, cioè uno degli aspetti più discussi, più aspri, più contesi, più delicati della materia penale.

Non vi è dubbio, signor ministro, che la nuova versione sia più accettabile, o meno criticabile, di quella prospettata prima, che era divenuta uno dei punti più oscuri, più inammissibili, più contraddittorii e ingiusti di questo disegno di legge. È certamente un passo avanti. Però, nel momento in cui avete voluto fare questo passo avanti, lo avete fatto ancora una volta secondo un certo costume, un certo indirizzo, che è largamente testimoniato in questo disegno di legge: quello della confusione, dell'imprecisione, della contraddittorietà. Basti pensare che non solo si è fatta un'elencazione (e questo è un fatto positivo) dei casi in cui non è consentita la concessione della libertà provvisoria (e tra questi casi in seguito ad una nostra precisa presa di posizione, sono state inserite anche le più gravi violazioni della legge Scelba); ma, nel momento in cui avete fatto questo, avete contornato l'emendamento con una serie di altri marchingegni che renderanno oltremodo complessa e difficile l'applicazione di questo principio. Vorrei ricordare soltanto, a proposito dell'emendamento delle Commissioni, un punto che assume aspetti davvero contraddittori e incomprensibili. Secondo tale emendamento, la libertà provvisoria non può essere concessa, non solo se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria

concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura (e questo va benissimo, perché risponde a quanto chiediamo anche noi col nostro emendamento), ma neppure in una serie di altre ipotesi che — me lo consenta, onorevole ministro — sono contraddittorie e confuse. Infatti, alla lettera b) è previsto che non si possa concedere la libertà provvisoria se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più reati non colposi della stessa indole. Onorevole Mazzola, le domando come sia possibile condurre accertamenti, a tale effetto, in tutte le procure della Repubblica. Si rifletta un po' su questi argomenti. Se una persona è imputata di un reato che comporta il mandato di cattura obbligatorio, ma per il quale è prevista la possibilità della libertà provvisoria, quale accertamento compio, io, procuratore della Repubblica o io, giudice istruttore, al quale sia stata rivolta istanza di libertà provvisoria? Dove vado ad accertare l'esistenza di questi altri procedimenti per sapere se posso o no accogliere eventualmente l'istanza?

Si parla, poi, di « reati della stessa indole ». C'è dunque il problema di sapere quali sono i reati della stessa indole; e debbo svolgere ricerche in tutte le procure, in tutti gli uffici di istruzione, in tutti i tribunali, in tutte le preture, in tutte le corti di appello, alla Cassazione, per conoscere quali sono i reati eventualmente pendenti a carico dell'interessato e appurare in caso affermativo se sono della stessa indole. Ma allora la libertà provvisoria quando mai verrà concessa? Che tipo di accertamenti occorre fare e a chi è possibile affidarli? Occorre riflettere su tutto questo; non possiamo fare leggi in questo modo. È impensabile una soluzione di questo tipo! Vi rendete conto — si rende conto chiunque abbia un minimo di esperienza giudiziaria — della difficoltà di accertamenti del genere di quelli di cui si discute? Gli unici accertamenti seri che si possono fare — ed anche di questo tutti sono a conoscenza — sono quelli relativi a precedenti penali, ma per condanne passate in giudicato. Ripeto, dove vado a « pescare » i procedimenti pendenti, come li individuo, come li colgo? E tutto questo incide — si badi bene — sul problema della libertà personale. Non soltanto i tempi del processo si allungheranno perché l'istanza di libertà provvisoria avanzata sarà decisa soltanto quando gli accertamenti di cui sopra saranno stati ultimati; ma tutte le istanze di libertà provvi-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

soria, onorevoli colleghi, dovranno essere sottoposte al vaglio in questione, dal momento che dovranno essere fatti accertamenti non solo per il tipo di reato commesso, non solo per cercare di sapere se colui che ha avanzato l'istanza è in stato di libertà provvisoria per un altro reato che comporta il mandato di cattura, se quest'ultimo è stato condannato con sentenza passata in giudicato (il che, per lo meno, potrebbe risultare dal certificato penale), ma si dovrà accertare anche se l'interessato ha pendente un qualsiasi altro procedimento per reato della stessa indole, in qualsivoglia parte d'Italia!

Onorevoli colleghi, riflettiamo su tutto ciò, nel momento in cui ci si propone di dar vita a norme che incidono sulle libertà personali.

Ecco la ragione per la quale ritengo che la posizione più giusta sia ancora quella di rinunziare a cancellare la « legge Valpreda »; che questa sia una posizione giusta, coerente e limpida, che non rinnega criteri che noi abbiamo ritenuto validi, che si conforma a principi di civiltà rispetto ai quali non dobbiamo tornare indietro. Potremmo tornare indietro, soltanto qualora ci fosse dimostrato, nel modo più chiaro, e non con accuse generiche, che la magistratura non ha fatto il suo dovere. Solo in questo caso sarebbe legittimo e giusto tornare indietro. Ripeto, non con accuse generiche, non con spinte emotive. Questa è la linea di fondo, la linea più giusta, la linea più coerente. Il Parlamento ha a suo tempo legiferato in piena coscienza; se deve legiferare in direzione contraria, si dimostri la necessità di farlo!

In ogni caso, in materia, la nostra posizione è di principio ed è assolutamente irrinunciabile. Tutto questo pur dando atto che il nostro sforzo a qualcosa è servito, ha aperto delle breccie, ha creato dei ripensamenti, ha suscitato delle rimediazioni. Ancora una volta, però, queste ultime, che potevano essere limpide, si sono oscurate e confuse, sono state rese contraddittorie, di modo che il testo che ci viene presentato è tuttora tale da offrire un così largo margine di contraddizioni e confusioni, che permane la sua pericolosità per la libertà personale dell'indiziato.

E in tal senso, signor Presidente, che noi riaffermiamo il nostro principio, pur — ripeto — dando atto al Governo di aver fatto un passo avanti, che per altro non ci basta. La soluzione più valida è ancora quella che abbiamo varato due anni e mezzo fa, che questo Parlamento ha varato, a confutazione della quale nulla ci è stato detto di solido, di serio,

di valido, di responsabile, che ci possa aver sia pur lontanamente convinto a tornare indietro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 col seguente:

L'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

ART. 277.

(Facoltà di concedere e revocare la libertà provvisoria).

« All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria.

Nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura, la libertà provvisoria può essere concessa solo quando non vi sia pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova ovvero quando, in base ad elementi specifici desunti dalle modalità del fatto e della personalità dell'imputato, la custodia preventiva non risulta indispensabile per impedire che l'imputato si dia alla fuga o commetta delitti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nell'ordinanza che concede la libertà provvisoria il giudice sottopone sempre l'imputato ad uno o più fra gli obblighi previsti nel primo capoverso dell'articolo 282 del codice di procedura penale ovvero all'obbligo di presentarsi periodicamente all'ufficio di polizia giudiziaria previsto dal capoverso dell'articolo 284 del codice di procedura penale.

Se interviene condanna di primo grado o in grado d'appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio e risulti che l'imputato si sia dato o stia per darsi alla fuga ovvero abbia commesso delitto della stessa indole, il giudice può ordinare con la sentenza, la revoca della libertà provvisoria concessa nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura.

Nel valutare la personalità dell'imputato per la decisione di cui ai commi precedenti occorre tenere in particolare considerazione i precedenti giudiziari e la concessione della libertà provvisoria della quale egli abbia già goduto in altro procedimento ancorché non definito ».

1. 5.

Bianco.

L'onorevole Bianco ha facoltà di svolgerlo.

BIANCO. La presentazione da parte del Governo e della Commissione di un emendamento che accoglie, sia pure parzialmente, la sostanza di quello da me presentato, mi induce a non insistere. Mi era sembrato che non si dovesse, sia pure in una legge particolare come quella al nostro esame, inserire una disposizione troppo contraddittoria a quanto il Parlamento aveva deliberato negli anni precedenti. Le ragioni esposte in sede di Commissione, dove era già stato presentato l'emendamento, e la discussione successivamente sviluppatasi, in Commissione come in aula, credo abbiano dato ampia ragione ai motivi che hanno suggerito la presentazione dell'emendamento stesso. L'accoglimento, nella sostanza, di quest'ultimo nella modifica proposta dalla Commissione e dal Governo, mi induce a ritirarlo.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Spagnoli 1. 2 è stata chiesta del gruppo comunista la votazione a scrutinio segreto. Poiché tale votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma dell'articolo 1.

1. 2. **Spagnoli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

Sostituire il primo comma dell'articolo 1, con il seguente:

Per i reati commessi successivamente alla data d'entrata in vigore della presente legge, per i quali è obbligatoria l'emissione dell'ordine o del mandato di cattura, la libertà provvisoria non può essere concessa all'imputato che abbia già goduto di tale beneficio in altro procedimento non definito per un reato non colposo punibile in misura non inferiore nel massimo ad anni 6 di reclusione.

1. 3. **Spagnoli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono,**

Riela, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

Al secondo comma dell'articolo 1, sopprimere le parole: nei casi in cui è consentita.

1. 4. **Spagnoli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

BENEDETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Annuncio anzitutto che il gruppo comunista fa proprio l'emendamento Bianco 1. 5, al quale il presentatore ha testé dichiarato di rinunciare.

La materia richiamata dagli emendamenti che mi accingo a svolgere è stata già ampiamente discussa dal nostro gruppo, in sede di Commissione, negli interventi dei colleghi Malagugini e Spagnoli; pertanto in questa sede cercherò soltanto di cogliere le linee essenziali di fondo alle quali i nostri emendamenti si richiamano.

Praticamente, nell'originaria e finora non modificata né ritrattata stesura dell'articolo 1 del disegno di legge, ci troviamo di fronte ad una proposta di ritorno al sistema precedente: il diniego, preconstituito, della libertà provvisoria nel caso in cui sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. Con l'emendamento soppressivo del primo comma intendiamo manifestare il nostro profondo dissenso rispetto ad un sistema meccanicistico che privilegia indubbiamente l'allarme sociale, preconstituisce criteri astratti di valutazione e in ultima analisi passa sulla testa del protagonista — reale o presunto — del reato e dello stesso magistrato che è chiamato ad accertarlo. Questo, del resto, risulta chiaramente dalla relazione degli onorevoli Mazzola e Boldrin, precisamente nel punto in cui si dice che la proposta risponde all'esigenza di porre un deterrente alla consumazione dei più gravi delitti. Qui c'è una scelta, inaccet-

tabile per noi, di politica penale; perché in sostanza si dice che quello che conta è la norma, nella sua astrattezza, nella sua genericità, nella sua violazione, comunque avvenuta. Quindi, tutto il discorso sulla nuova linea di politica penale, sulla personalizzazione del diritto penale, è un discorso che viene messo in quarantena.

Ora ci si pone un quesito: siamo di fronte ad una abrogazione temporanea, come lascia intendere la previsione dell'articolo 28? Ricordo che in Commissione l'onorevole ministro guardasigilli dichiarò con molta fermezza che, se si fossero avuti dubbi sui reali contenuti dell'articolo 28, da rapportare indubbiamente anche alle previsioni dell'articolo 1, egli sarebbe stato disposto anche a cancellare qualche frase più o meno felice della relazione al disegno di legge.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma lei non ha sentito quel che ho detto in aula?

BENEDETTI. Onorevole ministro, stavo appunto per darle atto...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'è niente da cancellare.

BENEDETTI. Forse ella, onorevole ministro, non ha sentito, almeno nella parte iniziale, quello che stavo dicendo. Le stavo dando atto, appunto, della fermezza con la quale lei aveva voluto affermare questo principio; e ora, appunto per questo, vorrei chiederle, con riferimento anche alle cose che sono state dette da lei ieri, nella sua replica al termine della discussione sulle linee generali, se resta valida l'affermazione da lei resa nel momento in cui riferendosi alla cosiddetta legge Valpreda, ed espressamente al collega Malagugini che aveva sollevato il problema, dice che la legge nacque dall'esigenza di superare un caso processuale anomalo che tanto aveva interessato la pubblica opinione.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le do subito questo chiarimento. Nel nuovo codice di procedura penale non si accoglie la legge « Valpreda » perché non esiste il mandato di cattura obbligatorio. Quindi siamo in una situazione diversa. Il giorno che entrerà in vigore quella, evidentemente si caducherà questa.

BENEDETTI. Questo chiarimento molto esplicito del quale prendiamo atto, onorevole ministro, non può indurci però a deflettere

dalla linea che ci siamo imposti con i nostri emendamenti.

Innanzitutto c'è stata una domanda, anch'essa molto puntuale, alla quale una risposta è venuta soltanto in termini estremamente generici. Ogni legge ha necessità di un periodo di sperimentazione: c'è stata una sperimentazione negativa tale che possa giustificare il primo comma dell'articolo 1? Noi pensiamo che questo sia il punto politico di fondo che costituisce la ragione vera dei nostri emendamenti. Vi è poi il rapporto con l'ordine giudiziario, lo stimolo che l'ordine giudiziario deve trarre ad operare per il consolidamento del sistema democratico e che deve trarre, nella sua autonomia, da un quadro politico generale. Ora, è fuor di dubbio, che il disegno di legge si muove in un quadro di sospetto verso certi settori della magistratura (non è il caso che io richiami altre previsioni che costituiscono oggetto di nostri emendamenti) o quanto meno di diffidenza, come emerge anche dalla formulazione dell'articolo 1, con il quale sostanzialmente si disconosce al magistrato ogni capacità di attenta e severa valutazione del caso concreto quale esso sia. Questo ci sembra il dato di fondo essenziale che va in direzione contraria a quella responsabilizzazione del magistrato che è in ogni caso e sempre il presupposto per una gestione adeguata di ogni legge, che è pur rimessa in misura notevole all'ordine giudiziario, e che oggi è più che mai necessaria perché la magistratura possa realizzare, in tutta la sua intensità, il suo impegno costituzionale di difesa e di consolidamento dell'ordine democratico. Ecco perché noi riteniamo una scelta di fondo non rinunciabile questa assunzione di responsabilità che appunto con il nostro emendamento soppressivo e con gli altri tendiamo a sollecitare e a realizzare nel terreno di un quadro politico generale che non va mai dimenticato, pur nella considerazione dell'autonomia dell'ordine giudiziario.

Questa la ragione dei nostri emendamenti. Ci si obietta la precostituzione di alcuni casi tassativi elencati, come emerge dagli emendamenti presentati dalla Commissione. È già un discorso — lo ha detto poco fa il collega Spagnoli — che prende atto di quella che è stata la ragione sostanziale della nostra battaglia. Ma ci sono poi al fondo ulteriori innovazioni che finiscono per vanificare questo regime, sia pure di eccezionalità e di temporaneità, che viene circoscritto a ben determinate ipotesi criminose. Pertanto noi riteniamo molto più valida la scelta limitata e collegata alla particolare gravità del reato

qualificata dal massimo di pena che emerge dall'emendamento Spagnoli 1. 3.

Pertanto insistiamo per la votazione dei nostri emendamenti e dell'emendamento Bianco 1. 5 che abbiamo fatto nostro (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

1. 1. De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloi, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vido-vich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

MANCO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, *con le parole:* per i seguenti reati: omicidio consumato e tentato; attentato contro il Presidente della Repubblica (276 CP); attentato contro la Costituzione dello Stato (283 CP); insurrezione armata contro i poteri dello Stato (284 CP); devastazione, saccheggio e strage (285 CP); guerra civile (286 CP); banda armata (306 CP); strage (422 CP); disastro ferroviario o pericolo di disastro ferroviario (430-431 CP); attentato alla sicurezza dei trasporti (432 CP commi primo e terzo); epidemia (438 CP); avvelenamento di acqua (439 CP); rapina aggravata; estorsione aggravata; sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, articoli 1, 2 e 4; qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti.

1. 6. Piccoli, Signorile, Ferri Mario, Cariglia, Mammi, Mariotti, Lombardi Riccardo, Balzamo, Zagari, Felisetti, Spinelli, Magnani Noya Maria, Achilli.

SIGNORILE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORILE. Le motivazioni che ci hanno indotto a presentare, all'articolo 1, un emendamento esplicativo dei reati per i quali non deve essere concessa la libertà provvisoria, sono di natura giuridica e politica insieme. Le motivazioni politiche sono state ampiamente illustrate negli interventi svolti nel corso della discussione sulle linee generali, e nelle repliche del relatore Mazzola e del ministro di grazia e giustizia. La caratterizzazione antifascista che è il fondamentale motivo ispiratore del presente emendamento è già stata sottolineata. Io desidero, a mia volta, ribadire in primo luogo la necessità, in un momento in cui l'elemento fascista è il dato che acuisce maggiormente, nel paese, i rischi e i pericoli per l'ordine democratico, di questa riaffermazione; ma debbo anche sottolineare, che pur in presenza di forti riserve in un importante settore della pubblica opinione in merito ad ogni provvedimento limitativo della facoltà di concedere la libertà provvisoria, l'esplicazione dei reati in relazione ai quali tale limitazione può essere ammessa rappresenta il tentativo di contrapporre all'ondata di criminalità dilagante un intervento dello Stato coerente e consapevole, e quindi può giustificare questo tipo di intervento legislativo.

Vorrei brevemente sottolineare come lo emendamento in esame valga ad impostare un discorso che deve trovare nelle disposizioni di cui all'articolo 3 — come poi dirò — un adeguato complemento, nel quadro di una visione coerente d'un più rigoroso intervento dello Stato a repressione dei delitti previsti dalla « legge Scelba », che configura non soltanto il fascismo consapevole e dichiarato, ma anche quello sotterraneo e nascosto che, nella sua caratterizzazione di violenza, di apologia, di continua esaltazione e di consapevole uso degli strumenti ideologici del passato regime, costituisce nel nostro paese uno degli elementi di maggiore ambiguità.

Concludendo, debbo richiamarmi alla sostanziale accettazione che di questo emendamento è stata fatta dagli altri gruppi della maggioranza e dal ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La libertà provvisoria non può essere concessa se l'imputato ne abbia già goduto in altro procedimento non definito per un reato

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

della stessa indole oppure se sia sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più reati della stessa indole o sia stato condannato per altro reato sempre della stessa indole.

1. 7. **Piccoli, Felisetti, Cariglia, Mammi.**

CARIGLIA. Rinunziamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la libertà provvisoria non è ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio e strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione o partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 420 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, all'epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previste dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, alla estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione previsto dall'articolo 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa:

a) se l'imputato di delitto per il quale è obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di libertà provvisoria concessagli in al-

tro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;

b) se l'imputato è sottoposto ad altri procedimenti penali, a piede libero, per più reati non colposi della stessa indole;

c) se l'imputato è stato condannato per altro reato non colposo della stessa indole.

1. 8. **La Commissione.**

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento delle Commissioni 1. 8:

Sopprimere la lettera b) del secondo comma.

0. 1. 8. 1. **Malagugini, Spagnoli, Coccia, Accreman, De Sabbata, Donelli, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana.**

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgerlo.

MALAGUGINI. Posso esimermi da una dettagliata illustrazione del nostro subemendamento, in quanto il suo criterio ispiratore è stato esposto con chiarezza dal collega Spagnoli nel suo intervento, e concerne l'inopportunità di stabilire il divieto della concessione della libertà provvisoria per l'imputato colpito da mandato di cattura il quale sia contestualmente sottoposto ad altro procedimento penale. Alle osservazioni formulate dal collega vorrei aggiungere un rilievo critico riferito alla disposizione di cui alla lettera b) dell'emendamento delle Commissioni 1. 8, lettera di cui appunto chiediamo la soppressione. Non si comprende bene, cioè, se i reati non colposi la cui imputazione non consente al soggetto già sottoposto ad altro procedimento penale di fruire della libertà provvisoria debbano essere della stessa indole del reato per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, o possa trattarsi di reati che abbiano, tra loro, la medesima indole, ma indole diversa rispetto a quella del reato principale.

Per queste ragioni noi chiediamo che venga accolto il nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti all'articolo 1?

BOLDRIN, *Relatore per la II Commissione.* L'emendamento Bianco 1. 5 è stato ritirato...

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato però fatto proprio dal gruppo comunista. La prego pertanto, onorevole relatore, di esprimere in merito il suo parere.

BOLDRIN, Relatore per la II Commissione. Il parere è contrario, come per tutti gli altri emendamenti ad eccezione degli emendamenti Piccoli, che ritengo assorbiti dall'emendamento delle Commissioni, sul quale insisto. Non accetto il subemendamento Malagugini.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Non ho molte cose da dire, signor Presidente, visto che le rilevanti questioni sollevate, soprattutto dagli oratori comunisti e dall'onorevole Manco, a proposito di questi emendamenti, ineriscono, in realtà, a tutto il corpo della legge e sono quindi state ampiamente trattate in sede di discussione sulle linee generali.

Non ho quindi nulla da aggiungere a quanto ho dichiarato in sede di replica, anche a proposito della vicenda di questo articolo 1 e dei motivi per i quali la primitiva posizione del Governo, tradottasi a suo tempo nel disegno di legge n. 3562, è stata in un primo momento riveduta nella formulazione del nuovo disegno di legge e poi ancora modificata con l'emendamento 1. 8, riavvicinandola alla proposta originale.

Sono pertanto favorevole all'emendamento delle Commissioni 1. 8 ed esprimo parere negativo su tutti gli altri emendamenti presentati (salvo gli emendamenti Piccoli, assorbiti), così come sul subemendamento Malagugini all'emendamento 1. 8.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che sull'emendamento Spagnoli 1. 2 è stata chiesta dal gruppo comunista la votazione per scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, ricordando che l'emendamento non è accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	482
Maggioranza	242
Voti favorevoli	200
Voti contrari	282

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Becciu
Abelli	Belci
Accreman	Bellotti
Achilli	Belluscio
Aiardi	Belussi Ernesta
Alesi	Bemporad
Alessandrini	Benedetti
Aliverti	Benedikter
Allegri	Berlinguer Giovanni
Allera	Berloffa
Allocca	Bernardi
Alpino	Bernini
Amadei	Bersani
Amadeo	Bertè
Amodio	Biagioni
Andreoni	Biamonte
Andreotti	Bianchi Alfredo
Angrisani	Bianco
Anselmi Tina	Biasini
Antonozzi	Bignardi
Armani	Bini
Arnaud	Birindelli
Artali	Bisignani
Ascari Raccagni	Bodrato
Assante	Boffardi Ines
Astolfi Maruzza	Bogi
Averardi	Boldrin
Azzaro	Bonalumi
Baccalini	Bonifazi
Badini Confalonieri	Borghì
Baldassari	Borra
Baldassi	Bortolani
Baldi	Bortot
Ballardini	Bottarelli
Ballarin	Bottari
Balzamo	Bova
Bandiera	Bozzi
Barba	Brandi
Barca	Bressani
Bardelli	Brini
Bardotti	Bubbico
Bargellini	Bucciarelli Ducci
Bartolini	Buffone
Baslini	Busetto
Bassi	Buttafuoco
Bastianelli	Buzzi
Battino-Vittorelli	Buzzoni
Beccaria	Cabras

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Caiati	D'Alessio	Fracanzani	Lo Bello
Gaiazza	Dall'Armellina	Fracchia	Lodi Adriana
Caldoro	Dal Maso	Franchi	Lombardi Giovanni
Calvetti	Dal Sasso	Frasca	Enrico
Canepa	Damico	Frau	Lombardi Riccardo
Canestrari	D'Angelo	Froio	Lo Porto
Capponi Bentivegna	D'Aniello	Furia	Lospinoso Severini
Carla	d'Aquino	Fusaro	Luraschi
Capra	D'Arezzo	Galasso	Macchiavelli
Carenini	D'Auria	Galli	Maggioni
Cariglia	de Carneri	Galloni	Magliano
Carrà	de' Cocci	Galluzzi	Magnani Noya Maria
Carta	Degan	Gambolato	Magri
Caruso	Del Duca	Garbi	Malagodi
Casapieri Quagliotti	Delfino	Gargani	Malagugini
Carmen	Dell'Andro	Gargano	Malfatti
Cassanmagnago	De Lorenzo	Gasco	Mammi
Cerretti Maria Luisa	Del Pennino	Gaspari	Mancinelli
Castelli	De Maria	Gastone	Mancini Antonio
Castellucci	De Marzio	Gava	Mancini Vincenzo
Castiglione	de Meo	Genovesi	Manco
Cataldo	de Michieli Vitturi	Gerolimetto	Mancuso
Catanzariti	De Sabbata	Giannantoni	Mantella
Catella	de Vidovich	Giannini	Marchetti
Cavaliere	Di Giannantonio	Giomo	Mariotti
Ceravolo	Di Giesi	Giovanardi	Marocco
Cerra	Di Gioia	Giovannini	Marras
Cerri	Di Giulio	Girardin	Martelli
Cervone	Di Marino	Giudiceandrea	Martini Maria Eletta
Cesaroni	Di Puccio	Gramegna	Marzotto Caotorta
Chanoux	Di Vagno	Grassi Bertazzi	Masciadri
Chiarante	Donelli	Guadalupi	Masullo
Chiovini Cecilia	Drago	Guarra	Mattarelli
Ciacci	Dulbecco	Guglielmino	Matteini
Ciaffi	Durand de la Penne	Gui	Mazzarino
Ciai Tivelli Anna	Elkan	Gullotti	Mazzarrino
Maria	Esposito	Ianniello	Mazzola
Ciccardini	Evangelisti	Ingrao	Mazzotta
Cirillo	Fabbri Seroni	Innocenti	Mendola Giuseppa
Cittadini	Adriana	Iotti Leonilde	Menichino
Ciuffini	Faenzi	Iozzelli	Merli
Coccia	Federici	Iperico	Miceli Salvatore
Cocco Maria	Felici	Ippolito	Miceli Vincenzo
Colombo Vittorino	Felisetti	Isgro	Micheli Pietro
Colucci	Ferioli	Jacazzi	Mignani
Compagna	Ferrari	Korach	Milani
Conte	Ferrari-Aggradi	La Bella	Miotti Carli Amalia
Corà	Ferri Mario	La Loggia	Mirate
Corghi	Ferri Mauro	Lamanna	Miroglia
Cortese	Fibbi Giulietta	La Marca	Misasi
Corti	Finelli	Lapenta	Molè
Cossiga	Fioret	La Torre	Monti Maurizio
Costamagna	Fioriello	Lattanzio	Morini
Cottone	Flamigni	Lavagnoli	Moro Dino
Craxi	Fontana	Leonardi	Mosca
Cristofori	Fortuna	Lima	Musotto
Cuminetti	Foscarini	Lindner	Napolitano
D'Alema	Foschi	Lizzero	Natali

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Natta	Rende
Negrari	Restivo
Niccolai Cesarino	Riccio Pietro
Niccoli	Riccio Stefano
Noberasco	Riela
Nucci	Riga Grazia
Olivi	Righetti
Orlandi	Rognoni
Orsini	Rosati
Palumbo	Ruffini
Pandolfi	Russo Carlo
Pani	Russo Ferdinando
Papa	Russo Quirino
Pascariello	Russo Vincenzo
Patriarca	Sabbatini
Pavone	Salizzoni
Pazzaglia	Sandomenico
Pedini	Sandri
Peggio	Sangalli
Pegoraro	Santagati
Pellegatta Maria	Santuz
Pellicani Giovanni	Sanza
Pellizzari	Savoldi
Pennacchini	Sboarina
Perantuono	Sbriziolo De Felice
Perrone	Eirene
Petronio	Scalfaro
Petrucci	Scarlato
Pezzati	Schiavon
Picchioni	Scipioni
Piccinelli	Scutari
Picciotto	Sedati
Piccoli	Segre
Piccone	Semeraro
Pisanu	Serrentino
Pisicchio	Servadei
Pisoni	Servello
Pistillo	Sgarbi Bompani
Pochetti	Luciana
Pompei	Sgarlata
Postal	Signorile
Prandini	Simonacci
Prearo	Sinesio
Preti	Sisto
Principe	Skerk
Pucci	Sobrero
Pumilia	Spadola
Quaranta	Spagnoli
Quilleri	Speranza
Raffaelli	Spinelli
Raicich	Spitella
Rampa	Stefanelli
Rauci	Stella
Rausa	Storchi
Rauti	Sullo
Reale Giuseppe	Talassi Giorgi Renata
Reale Oronzo	Tamini
Reichlin	Tanassi

Tani	Vaghi
Tantalo	Vagli Rosalia
Tarabini	Valensise
Tedeschi	Valiante
Terraroli	Vania
Tesini	Vecchiarelli
Tessari	Venegoni
Tocco	Venturoli
Todros	Vespignani
Tortorella Giuseppe	Vetere
Tozzi Condivi	Villa
Traina	Vincelli
Trantino	Vitale
Traversa	Volpe
Tremaglia	Zaffanella
Tripodi Antonino	Zagari
Tripodi Girolamo	Zamberletti
Triva	Zanibelli
Trombadori	Zanini
Truzzi	Zolla
Turnaturi	Zoppetti
Urso Giacinto	Zoppi
Urso Salvatore	Zurlo

Sono in missione:

Bologna	Mitterdorfer
Cattaneo Petrini	Radi
Giannina	Vetrone

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 5, ritirato dall'onorevole Bianco e fatto proprio dall'onorevole Benedetti.

(È respinto).

Onorevole Spagnoli, mantiene il suo emendamento 1. 3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo ?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Malagugini, mantiene il suo subemendamento, non accettato dalle Commissioni né dal Governo ?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento delle Commissioni 1. 8, accettato dal Governo.

MANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Chiedo che l'emendamento delle Commissioni, sostitutivo di tutto l'articolo 1 del disegno di legge, venga votato per divisione, nel senso di votare prima la parte fino alle parole: « articolo 630 del codice penale »; quindi le parole: « ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 »; e infine la parte residua.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Manco.

Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento delle Commissioni 1. 8, sino alle parole: « articolo 630 del codice penale » comprese.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento delle Commissioni 1. 8, consistente nelle parole: « ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 ».

(È approvata).

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento delle Commissioni 1. 8.

(È approvata).

Dichiaro assorbiti da queste votazioni gli emendamenti Piccoli 1. 6 e 1. 7.

Onorevole Spagnoli, o altro firmatario, mantiene l'emendamento 1. 4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

MALAGUGINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, Segretario, legge:

« Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o

sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunciare alla sospensione dell'attività processuale ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

ARMANI, Segretario, legge:

« L'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplosive. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

In ogni caso il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo aver avuto comunque conoscenza del fermo, provvede in qualsiasi momento, ove se ne ravvisi l'opportunità, alle indagini di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232 ».

Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 ».

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, vorrei chiederle se ritenga opportuno concedere una sospensione della seduta per consentire al « Comitato dei nove » di riunirsi ed esaminare gli emendamenti presentati ultimamente. Ieri sera abbiamo lavorato fino a mezzanotte, ma ora siamo in presenza di emendamenti presentati questa mattina. Confido che per il loro esame non sarà necessario soverchio tempo.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 3 l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia la relazione al disegno di legge del Governo sia quella delle Commissioni riunite danno atto che l'articolo 3 di questo provvedimento è uno degli articoli caratterizzanti e qualificanti la legge stessa. Si dice per esempio nella relazione delle Commissioni riunite che « l'ampliamento dell'operatività del fermo giudiziario regolamentata in questo articolo rappresenta uno dei punti più importanti del presente disegno di legge ed anche uno di quelli su cui vi è stata maggiore discussione ». Proprio in quella discussione il nostro gruppo ha presentato una serie di emendamenti, che furono valutati, nell'ambito delle Commissioni riunite, come di notevole valore e significato, tali che, dopo la nostra illustrazione e disamina in quella sede, sia i relatori sia il ministro di grazia e giustizia pregarono il gruppo comunista di ritirarli per consentire una valutazione delle

rilevanti questioni sollevate in vista dell'eventuale possibilità di migliorare l'articolo 3 proprio nel senso da noi richiesto. « Il gruppo comunista » — ne dà atto la stessa relazione — « si è fatto portatore nel dibattito presso le Commissioni di preoccupazioni relative all'esigenza di limitare, sia pure in modo non sostanziale, la portata del fermo proponendo un emendamento correttivo; l'emendamento è stato per altro ritirato dopo la dichiarazione di disponibilità del ministro di grazia e giustizia ad approfondire in Assemblea l'argomento ».

Ora noi siamo qui per parlare brevemente su questo articolo, poiché vorremmo che questa meditazione nuova e questo approfondimento, che l'onorevole ministro ci preannunciò nelle Commissioni, cominciassero a dare i loro frutti, poiché è questo il momento di raccogliarli.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non a torto la relazione al disegno di legge afferma che l'articolo 3 è uno dei più qualificanti, perché regola in maniera nuova il fermo giudiziario, o fermo di indiziati di reato. Vorrei rammentare agli onorevoli colleghi la differenza che esiste tra fermo giudiziario ed arresto in flagranza di reato. Non si tratta, qui, di regolare in maniera nuova l'arresto in flagranza di reato. Conosciamo tutti l'importanza che ha l'arresto nella flagranza del reato; sappiamo come la flagranza del reato, nella maggior parte dei casi, rechi con sé prove sempre difficilmente discutibili, sempre difficilmente contestabili; e non è di questo che vogliamo parlare. L'articolo 3, però, vuole regolamentare in maniera nuova il fermo giudiziario, che, nel nostro codice di procedura penale, è un istituto — possiamo ben dirlo — di carattere eccezionale. Si tratta di un fermo di polizia giudiziaria che consente ad ufficiali ed agenti della polizia di fermare un cittadino anche fuori dei casi di flagranza, quando risultino a suo carico gravi indizi di responsabilità per un gravissimo reato, e vi sia il sospetto che il cittadino voglia darsi alla fuga.

Questa norma (come ha rilevato il collega Malagugini in sede di discussione sulle linee generali due giorni fa) fu ritenuta eccezionale addirittura dal legislatore fascista nel 1930. E si capisce l'eccezionalità di questa norma: che la forza pubblica, la polizia giudiziaria, abbia il compito dell'arresto o del fermo in flagranza di reato, è un principio che tutti gli ordinamenti ammettono; ma tutti gli ordinamenti dichiarano (e, oggi, la nostra Costituzione a chiarissime lettere) che a parte

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

questo caso la privazione della libertà personale del cittadino è compito del magistrato, nei casi appositi stabiliti dalla legge: non mai della polizia; eccezionalmente, della polizia. Come, ripeto, lo stesso legislatore del 1930 ritenne eccezionale questo istituto. Si disse cioè allora che, fuori del caso di flagranza, spettava al magistrato emettere ordini di cattura, mai alla forza pubblica; tuttavia la forza pubblica poteva essere qualificata al fermo anche fuori della flagranza solo in particolarissimi casi, che erano quelli — ripeto — di un gravissimo sospetto a carico di un cittadino ritenuto responsabile di gravissimi reati, e per il quale vi fosse la fondata opinione che stesse per darsi alla fuga.

Infatti, onorevoli colleghi, il testo di legge del 1930, ancora oggi sostanzialmente vigente, afferma che, fuori della flagranza, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono arrestare chi sia gravemente indiziato di un reato — badate bene — per cui sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura a norma di legge. Si tratta dunque, quanto alle fattispecie per le quali, nella legge vigente, è possibile il fermo fuori di flagranza da parte della polizia giudiziaria, di reati che si contano sulla punta delle dita, o giù di lì.

L'articolo 3, onorevoli colleghi, stabilisce un ampliamento straordinariamente grave, un ampliamento eccezionale dei casi nei quali la polizia giudiziaria dovrebbe poter operare il fermo di cittadini non colti in flagranza di reato; e stabilisce innanzitutto che, per operare il fermo giudiziario, non occorrerebbero più — come pur voleva il legislatore del 1930 — gravi indizi di responsabilità, ma basterebbero « sufficienti » indizi di responsabilità. Di più: l'ambito nel quale il fermo di polizia giudiziaria potrebbe operare non è più e non è solo quello dei reati a mandato di cattura obbligatorio, come è ora nella nostra legge, ma vi dovrebbero ricadere (secondo il disegno di legge in discussione) tutti i reati che sono puniti con un massimo di pena di sei anni di reclusione o più.

Onorevoli colleghi, consentite ora delle considerazioni ginnasiali a questo proposito. Se il fermo di polizia giudiziaria può essere consentito per gli indiziati di tutti i reati puniti con pena massima della reclusione da sei anni in su, va da sé che quasi tutti i reati previsti dal codice penale sono oggetto di questa norma e di questa misura.

Restano esclusi praticamente i reati di competenza del pretore, e qualche altro reato: quasi tutti i reati di competenza del tribunale o della corte d'assise risultano compresi.

Onorevoli colleghi, l'estensione è grave, ed i criteri per dar luogo al fermo giudiziario sono stati nettamente peggiorati. Che significa enunciare, come fa il testo in esame, che la polizia, anche fuori dei casi di flagranza, può fermare i cittadini che siano non più « gravemente », come è attualmente previsto, bensì sufficientemente indiziati di reità? Significa invitare la polizia a buttarsi dietro le spalle le garanzie a proposito degli indizi di reato, che fino ad oggi dovevano avere un certo peso. Dire alla polizia che oggi, per arrestare, non occorre più che sussistano gravi indizi, ma bastano indizi ritenuti sufficienti, significa dire alla polizia giudiziaria: il potere che ti conferiamo di arrestare i cittadini è centuplicato rispetto a quello fino ad oggi da te posseduto. Ecco il significato, onorevoli colleghi, di questo articolo 3: è un significato molto grave, onorevole ministro, perché nel momento in cui la legge attuale dice alla polizia giudiziaria che essa può arrestare fuori dei casi di flagranza, ma solo quando si tratti di gravissimi reati che comportano il mandato di cattura, e solo quando sussistano gravi indizi di reità, tale norma vigente ha come sua *ratio* una necessaria correlazione: semmai, potrà essere il magistrato a valutare la sufficienza delle prove per emettere il mandato di cattura. Dare alla polizia giudiziaria il potere di arrestare fuori dei casi di flagranza comporta che essa abbia presente il parametro dei gravi indizi, proprio perché l'esperienza insegna che ciò che la polizia giudiziaria giudica un indizio, molte volte si rivela un semplice sospetto, una volta che il caso sia stato portato all'attenzione del magistrato.

Nel disegno di legge in discussione non solo viene straordinariamente ampliata l'area in cui sarà possibile fermare il cittadino anche fuori dei casi oggi previsti, ma si restringe altresì la garanzia del cittadino: non occorrono più gravi sospetti di un gravissimo reato per procedere al fermo, bensì bastano sufficienti sospetti, e può trattarsi praticamente di tutti i reati per cui è competente il tribunale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa estensione dell'area di operatività della norma, questa restrizione delle garanzie poste a tutela del cittadino, debbono indurci ad una seria riflessione. Dobbiamo riflettere oggi ancora di più, su una norma come questa, perché in virtù dell'articolo 27 della Costituzione sappiamo come il cittadino non possa essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Caso mai, si sarebbe do-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

vuto rivedere il testo attuale alla luce del dettato di codesto articolo della Costituzione, e non muoversi in direzione contraria, come mostra di fare il disegno di legge in esame.

Si potrebbe obiettare che, aumentando la delinquenza politica neofascista e comune, è saggio che aumentino anche i casi di arresto fuori della flagranza. Orbene, noi comunisti abbiamo presentato un emendamento a questo articolo 3, signor Presidente, che offre la possibilità di procedere all'arresto fuori dei casi di flagranza per tutti i reati previsti dalla legge n. 645 del 1952, la cosiddetta « legge Scelba ». Questo emendamento attualmente pare superato per il voto intervenuto sull'articolo 1 del disegno di legge, che ha sancito il mandato obbligatorio di cattura per questo tipo di reati. Si potrebbe allora dire per i reati comuni? Che in fin dei conti si tratta di colpevoli? Ma non è così, signor Presidente, onorevoli colleghi. Si è in presenza non di colpevoli, bensì di indiziati, tanto più labilmente indiziati in quanto con questa innovazione, fuori dei casi di flagranza, la legge non pretenderebbe più gravi, bensì si contenterebbe di sufficienti indizi.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, è veramente legittimo il sospetto che quella che viene proposta sia una norma di comodo, una norma demagogica. Infatti, quando la possibilità di arresto fuori dei casi di flagranza viene allargata in presenza non solo di gravi indizi, ma anche di indizi sufficienti, non è il colpevole che viene punito, bensì il cittadino eventualmente innocente che vede restringersi le proprie garanzie. Tutte le volte, cioè, che si dà alla polizia la possibilità di arrestare con minori garanzie per il cittadino che può risultare innocente. Vale perciò la pena di ricordare — come è stato più volte fatto nel corso della discussione sulle linee generali — che oggi il numero dei reati dei quali non si scopre l'autore oscilla intorno al 60 per cento di quelli denunciati, o forse più. Tra gli autori dei restanti reati, un numero che varia fra la metà e un terzo viene assolto dal magistrato nel corso del giudizio. Ed allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, che cosa vi proponete attraverso l'articolo 3 del disegno di legge? Voi volete dire all'opinione pubblica: non siamo in condizione nemmeno di individuare i possibili autori del 60 per cento dei reati commessi; arrestiamo, allora, e mandiamo in galera i presunti autori di tutti gli altri reati, gravi o meno gravi che siano! Ecco l'illegalità, in senso generale, di una norma siffatta; ecco

l'immoralità, sotto il profilo della politica penale! Dal momento che non si riescono ad individuare gli autori di un gran numero di reati, si mandano in carcere gli autori — o presunti tali — dei reati minori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo in presenza di un ampliamento straordinariamente grave della portata della norma. Vale la pena di ricordare, a conclusione di questo mio intervento, che questo fermo di polizia giudiziaria, nelle intenzioni del ministro proponente, dovrebbe sostituire un altro tipo di fermo di polizia, che si sapeva il Parlamento non avrebbe approvato. Cito testualmente ciò che affermano gli onorevoli Mazzola e Boldrin nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame: « Come infatti è noto » (sembra questo un dato politico di generale cognizione) « tale articolo » (e cioè l'articolo 3) « rappresenta il risultato di un punto di incontro tra le forze della maggioranza di Governo che non si erano trovate d'accordo sulla proposta del « fermo di polizia ». Dunque, signor Presidente, che questo ampliamento eccezionale dei poteri di polizia in caso di fermo giudiziario debba essere l'equivalente o il sostitutivo del fermo di polizia che taluni, nell'ambito della maggioranza governativa, volevano istituire, lo dicono i relatori. Giudichiamo pertanto le loro parole, che rivelano le loro intenzioni: una parte della maggioranza di Governo, che intendeva proporre un nuovo fermo di polizia, si è scontrata anticipatamente con la volontà dichiarata, soprattutto dell'opposizione di sinistra — che, come già in passato, non avrebbe consentito che venisse varato un fermo indiscriminato di polizia — e ha allora ripiegato su un ampliamento enorme dell'area d'applicazione del fermo giudiziario. Ho colto ieri, durante la replica del relatore Mazzola una sua obiezione ad un oratore del nostro gruppo, con la quale il relatore specificava trattarsi di fermo repressivo e non di fermo preventivo.

Occorre intendersi: per poter discriminare tra fase preventiva e fase di repressione si deve dare per presupposta la commissione del reato. Si tratta, evidentemente, di vedere qual è la ragionevole verosimiglianza che il presupposto ricorra, e in ciò vi è una serie di gradini, sicché ampliare straordinariamente il potere di prevenire in senso repressivo sulla base del mero sospetto che un reato sia stato commesso significa autorizzare a concludere che si tratta di una norma di carattere preventivo gabelata come una norma di carattere repressivo. Tutte le volte

in cui la prova del reato è labile, la prova non c'è, ma vi è un semplice sospetto di reato, e tuttavia si ammette l'arresto in base a questo semplice presupposto, siamo in presenza, quali che siano le parole di una norma preventiva e non di una norma repressiva.

A noi pare, signor Presidente, che si tratti di una norma di straordinaria gravità, che non rappresenta — come è scritto nella relazione — uno dei punti più « qualificanti » del disegno di legge, ma una delle sue tacce più gravi sotto il profilo delle libertà del cittadino, che sono costituzionalmente garantite. Anche se non abbiamo la garanzia che si introduca una modificazione *in toto* su questo punto, vorremmo far riflettere l'onorevole ministro sugli impegni assunti in sede di Commissioni riunite. Credo, onorevole ministro, che da parte sua non dovrebbe esservi alcuna obiezione ad accettare che i « gravi indizi », cui fa riferimento la legge attuale, per operare il fermo fuori dei casi di flagranza, rimangano « gravi indizi » e non siano sminuiti, come propone il disegno di legge in esame, a semplici indizi, che non sono altro che sospetti.

Ritenendo noi l'articolo 3 non uno dei più importanti, come sostiene la maggioranza, ma uno dei più pericolosi, chiediamo che la riserva esplicita avanzata dal ministro della giustizia davanti alle Commissioni sia sciolta stamane nel senso voluto, crediamo, dalla stragrande maggioranza del popolo italiano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea, sostituire il primo periodo con il seguente:

Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni di reclusione ovvero dei delitti di detenzione o porto di armi da guerra o tipo guerra, compresi i fucili a canna mozza, delle munizioni destinate alle predette armi o di materie esplodenti; nonché dei reati previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

3. 1. Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela,

Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

STEFANELLI. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni dell'opposizione di parte comunista all'odierno testo dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione sono state ampiamente e partitamente illustrate, prima in sede di Commissioni, quindi in aula, con gli interventi lucidi e coerenti dell'onorevole Malagugini e dell'onorevole Accreman. Si tratta, come abbiamo già precisato e denunciato, di una pericolosa modificazione dell'istituto del fermo giudiziario, che, andando ben oltre la stessa formulazione dell'articolo 238 del codice Rocco, estende i poteri discrezionali di polizia fino a delegare a questa (fuori dei casi di flagranza) il potere di fermare persone che si presumono coinvolte in reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 6 anni ovvero in delitti di detenzione o porto di armi da guerra.

Il fermo è ancorato nel disegno di legge a due precise condizioni: al « sospetto di fuga », non altrimenti qualificato e quindi assolutamente estendibile a pressoché tutti gli eventuali indiziati; al « sufficiente indizio » di delitto, che comporta un'ulteriore valutazione oltremodo dilatabile e incontrollabile circa la possibilità del coinvolgimento di persone anche assolutamente estranee ai fatti delittuosi per i quali si vuole procedere.

La genericità di siffatti presupposti e la possibilità che vi possano essere obiettive spinte — sulla base di disposizioni apparentemente orientate verso il rigore dell'intervento repressivo — ad indagini superficiali o lacunose, inducono a ritenere che, pure in presenza dell'odierna grave situazione dell'ordine pubblico, da tutti riconosciuta, sia necessario meglio qualificare i presupposti del fermo.

Queste preoccupazioni, del resto, non vengono soltanto da parte nostra, ma sono state esplicitamente riconosciute dagli stessi relatori al disegno di legge, i quali hanno sottolineato come questo articolo sia il punto d'incontro tra esigenze contrastanti delle forze di maggioranza e quindi costituisca un approdo

lungamente e diversamente discusso. Alle osservazioni già formulate su questo punto dall'onorevole Accreman aggiungo che è da ritenere che, proprio perché si è pervenuti attraverso una lunga mediazione alla formulazione proposta, l'articolo in oggetto non possa essere e non sia in effetti scevro da imperfezioni o da lacune. Ne è prova il fatto che nella stessa relazione si è ritenuto di fare espresso riferimento all'emendamento comunista, qualificato come « correttivo » (non già dunque respinto come incompatibile), e si è fatto rinvio all'Assemblea per la definizione dell'argomento — con il che si è ritenuto che aggiustamenti e modificazioni fossero necessari obiettivamente — definizione che noi auspichiamo positiva, nel senso non già di una ingiustificata limitazione dei poteri di intervento degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, bensì in quello della precisazione, e quindi qualificazione, di tali poteri.

In poche parole, l'emendamento propone che il fermo possa essere operato soltanto in presenza di due condizioni: innanzitutto che vi sia sospetto di fuga, non già però generico ed incontrollabile, come nel disegno di legge in esame, ma « fondato », vale a dire suffragato da elementi di indagine e di valutazione in ordine alla personalità dell'indiziato, al suo comportamento, alle caratteristiche stesse del reato, alle connessioni esistenti tra l'inquisito e gli ambienti di criminalità fascista o comune nei quali il medesimo abbia operato od operi; in secondo luogo, non si può procedere ad una limitazione della libertà personale sulla base di semplici « sufficienti indizi » (come è detto nel testo del disegno di legge), per di più in via di accertamento precario e con riferimento ad indagini non ancora concluse e non ancora confrontatesi con gli elementi di difesa adducibili dall'indiziato. Quanto meno — e proprio in relazione ad una situazione transitoria, quale è quella nella quale il paese da tempo si dibatte per effetto dell'assenza di un coerente disegno governativo di difesa delle istituzioni, della Costituzione e della democrazia — si deve prefigurare una situazione nella quale gli indizi non siano puramente e semplicemente « sufficienti », ma siano « gravi » — come si prevede nell'emendamento in oggetto e come già si prevedeva nel testo Rocco — vale a dire concorrenti, coerenti e, per quel che consentono indagini preliminari e perciò lacunose, precisi. Certamente, siffatti aggiustamenti non possono essere considerati come « definitivi », di un istituto così delicato, nel quale si possono incontrare, ma anche pericolosamente scontrare, i

poteri d'intervento dello Stato con i diritti civili di libertà del cittadino.

Il tema, già definito in sede parlamentare con l'approvazione della legge di delegazione per il nuovo codice di procedura penale, non può essere rimesso in discussione su punti chiave della riforma. Quell'indirizzo, lungamente dibattuto e meditato, ed approvato — si badi bene — dalla grande maggioranza dell'Assemblea, è la strada sulla quale abbiamo deciso di procedere con fermezza e coerenza, superata l'attuale congiuntura, con l'apporto, non tanto e non soltanto degli strumenti legislativi straordinari che in maniera caotica e contraddittoria sono stati proposti negli ultimi tempi al Parlamento, ma della ferma, unitaria e popolare risposta che — come ha ricordato anche ieri sera il ministro di grazia e giustizia — il paese ha dato e saprà dare a tutti gli attacchi alla democrazia e alle istituzioni repubblicane. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire, nell'emendamento Accreman 3. 1, le parole: non inferiore nel massimo a 6 anni di reclusione, *con le parole:* non inferiore nel massimo a 10 anni di reclusione.
0. 3. 1. 1. **Accreman, Triva, Vagli Rosalia, Vitali, Stefanelli, Mendola Giuseppa.**

L'onorevole Accreman ha facoltà di illustrarlo.

STEFANELLI. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo alinea, dopo le parole: materie esplodenti, *aggiungere le seguenti:* Il fermo può essere disposto per i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, articoli 1, 2 e 4.
3. 2. **Signorile, Balzamo, Mariotti, Felisetti, Spinelli, Achilli, Magnani Noya Maria, Ferri Mario, Lombardi Riccardo, Zagari.**

L'onorevole Signorile ha facoltà di svolgerlo.

SIGNORILE. Signor Presidente, questo emendamento all'articolo 3 è la prosecuzione politica e logica dell'emendamento all'articolo 1, già fatto proprio dal Governo e dalle Commissioni e già votato. Quindi mi rifaccio alla precedente illustrazione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Le Commissioni accettano la prima parte dell'emendamento Accreman 3. 1, fino alle parole: « sospetto di fuga » comprese. Non accettano invece la parte residua di tale emendamento, il subemendamento Accreman 0. 3. 1. 1 e l'emendamento Signorile 3. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere del relatore. Preciso, affinché non esistano equivoci, che proprio di questo abbiamo parlato nelle Commissioni, dimostrando disponibilità ad accettare l'aggettivo: « fondato », riferito alla parola « sospetto ». Non è vero che noi abbiamo affermato essere questo lo strumento per introdurre con parole diverse il fermo di polizia. Abbiamo sostenuto che, con la legge sulle armi improprie, con quella che autorizza l'interrogatorio immediato dell'arrestato e con la legge in esame, che utilizza il fermo giudiziario già esistente nel codice penale, abbiamo svuotato le ragioni per le quali veniva sostenuto il fermo di polizia, al quale eravamo contrari per le ragioni già altre volte esposte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Accreman 3. 1, fino alle parole: « sospetto di fuga », comprese, accettata dalle Commissioni e dal Governo.

(È approvata).

Onorevole Accreman, mantiene la residua parte dell'emendamento 3. 1 e il suo relativo subemendamento, non accettati dalle Commissioni né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Accreman 0. 3. 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento Accreman 3. 1.

(È respinta).

Onorevole Signorile, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

SIGNORILE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nel corso di operazioni di polizia e ove ricorrano condizioni di necessità e urgenza gli ufficiali e agenti di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi o di strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento e presenza, in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 4 l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, devo dirvi che il nostro gruppo non si faceva troppe illusioni ed immaginava che il provvedimento in esame avrebbe finito per eludere il punto fondamentale riguardante l'ordine pubblico. Abbiamo appena ascoltato quale sia l'atteggiamento del partito comunista in materia di fermo giudiziario: e si tratta di un fermo che non è il fermo di polizia del quale per lunghi mesi si sono interessati stampa e opinione pubblica. Al riguardo devo anzi aggiungere che noi, signor Presidente, abbiamo esaminato le proposte di legge presentate dalle altre parti politiche sul problema in questione (credo anzi che non sarebbe del tutto inutile ricordare i dibattiti che si sono svolti sulla delicata questione del fermo di polizia, ri-

tenuto uno degli strumenti fondamentali per prevenire e reprimere la delinquenza comune e la delinquenza politica). Ebbene, nel gennaio 1975, con proposta di legge n. 3381, a firma degli onorevoli Cariglia, Reggiani ed altri, « Norme sulla tutela preventiva della sicurezza pubblica », il gruppo socialdemocratico, con un articolo unico che abbiamo quasi integralmente riprodotto nell'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 01, ha sostenuto un determinato principio. Mi permetto di richiamare tutto ciò soprattutto all'attenzione del gruppo del PSDI, poiché sappiamo benissimo che i presentatori di quel progetto di legge credevano allora, e credono oggi, nella validità dello strumento in questione; sappiamo altresì per quali motivi di compromesso con il partito comunista, su pressioni del partito socialista, le cose siano giunte al punto in cui sono oggi. Siamo arrivati al punto di dover assistere alla distribuzione di emendamenti (sui quali si è intrattenuto a lungo l'onorevole Manco) che, gabellati come espressione della Commissione (anche se riprodotti sulla carta intestata del gruppo del PSI), sono in realtà frutto di accordo tra il partito socialista ed il partito comunista.

Dicevano i firmatari della proposta di legge presentata dal gruppo socialdemocratico che essa era « ...stata dettata dalla inderogabile esigenza di porre un freno al dilagare delle azioni criminose che, specialmente nel decorso anno, tanto allarme hanno suscitato nella pubblica opinione, per i lutti che hanno causato e per il continuo pericolo cui è sottoposta la generalità dei cittadini di ogni ceto e categoria sociale ».

« Siamo convinti » — proseguiva la relazione al progetto di legge di cui sopra — « che la classe politica, oltre che preoccuparsi delle dimensioni assunte da questo fenomeno, debba predisporre norme legislative idonee a debellare la criminalità, che costituisce anche una sfida ed un attentato alle istituzioni dello Stato democratico nato dalla Resistenza. A nostro avviso, uno degli strumenti più idonei, anche se più delicati, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e delle istituzioni è rappresentato dal fermo di polizia, da non confondere con il fermo di polizia giudiziaria, già disciplinato dagli articoli 238 e 238-bis del vigente codice di procedura penale ». La relazione faceva, poi, espresso riferimento ad un disegno di legge approvato dal Senato nel corso della quarta legislatura, che prevedeva il fermo di polizia, ed al disegno di legge n. 760 presentato nell'altro ramo del Parlamento, nel gennaio 1973, da un Gover-

no di centro-sinistra. Per una parte politica della maggioranza governativa, quindi, il fermo di polizia rappresenta uno degli strumenti più idonei, anche se più delicati, per la tutela dell'ordine pubblico.

Onorevoli colleghi, si tratta, in ogni caso, di temi che costituiscono gli aspetti più qualificanti — o squalificanti — del provvedimento in esame. In ordine a tali argomenti (da qui a poco concentreremo la nostra attenzione su un altro di essi) è messa alla prova la reale volontà politica del Governo e della stessa maggioranza, di combattere con tutti i mezzi idonei la delinquenza comune e politica. Se si vuole che al provvedimento in esame non si debba persino cambiare il titolo, poiché quelle delle quali stiamo discutendo non sono più norme per la tutela dell'ordine pubblico, ma sono diventate norme per la tutela dell'ordine pubblico contro i fascisti (anzi, contro persone ritenute tali, ovviamente secondo le etichette che pone il partito comunista); se si vuole — dicevo — che questo provvedimento acquisti davvero il contenuto di un progetto di legge per la tutela dell'ordine pubblico, occorre compiere determinate scelte. E noi poniamo alla prova tutte le forze politiche, in materia di tutela dell'ordine pubblico, riproponendo integralmente l'articolo unico della proposta di legge presentata dal gruppo del PSDI per il fermo di polizia, al quale noi attribuiamo il valore di una misura preventiva contro la criminalità.

Per venire incontro a quella pressione dolorosa di opinione pubblica, sgomenta di fronte al continuo manifestarsi di tragedie spesso purtroppo sanguinose, vogliamo dare ad un Governo — al quale noi non abbiamo concesso una briciola di fiducia — uno strumento che possa consentire alle forze dell'ordine di prevenire il delitto e nello stesso tempo ponga il cittadino, con le debite garanzie, in condizione di essere poi subito affidato nelle mani del magistrato. Ci rendiamo conto quale sia lo scotto che anche noi potremmo essere chiamati a pagare, dando in mano ad un Governo che ignora la giustizia e conosce i metodi e i sistemi della persecuzione uno strumento siffatto. In tal modo, però, mettiamo anche alla prova le forze politiche del Parlamento italiano.

Il nostro articolo aggiuntivo contiene norme che consentono la prevenzione e quindi la possibilità di fermare persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere uno o più

delitti o costituiscano grave e concreta minaccia — grave e concreta — alla sicurezza pubblica. È evidente che non ci si rimette all'arbitrio delle forze dell'ordine: queste, di fronte a fatti obiettivamente accertabili, possono procedere al fermo.

Per quanto riguarda le garanzie, il magistrato deve essere immediatamente informato e comunque non oltre le 24 ore; e nelle 24 ore successive il magistrato deve sciogliere la riserva, deve cioè convalidare o meno il fermo. Quindi, la norma c'è; ora si vedrà chi vuole davvero fornire alle forze dell'ordine questo strumento efficacissimo per la prevenzione del delitto politico e comune e chi, invece, pur parlando della necessità di tutelare l'ordine pubblico, nella sostanza non vuole che esso sia tutelato affinché la pace torni a regnare in mezzo al nostro popolo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 14,20.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LAURICELLA ed altri: « Nuove norme circa la misura dei contributi costanti trentacinquennali da concedersi in applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 » (3739);

CANESTRARI ed altri: « Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri » (3740);

BELLUSCIO ed altri: « Miglioramenti del trattamento di pensione in favore degli appartenenti ai corpi di polizia » (3741);

CIRILLO ed altri: « Provvedimenti a favore delle popolazioni dei comuni della Campania colpiti dalle calamità naturali del dicembre 1974 » (3742);

RENDE: « Proroga degli articoli 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardanti l'inqua-

dramento nei ruoli dirigenziali e la promozione a direttore di divisione » (3743);

FLAMIGNI ed altri: « Attribuzione della quota pensionabile dell'indennità mensile di istituto al personale in quiescenza delle forze di polizia » (3744).

Saranno stampate e distribuite.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio il deputato Lapenta, in sostituzione del deputato Bernardi, dimissionario.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma col seguente:

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

4. 4.

L'onorevole rappresentante del Governo intende illustrarlo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo considero svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

In casi eccezionali di necessità e di urgenza e quando non è possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono procedere, nel corso di operazioni di polizia, oltre che all'identificazione all'immediata perquisizione

sul posto delle persone la cui presenza e il cui atteggiamento, in relazione alle specifiche circostanze di tempo, di luogo o di situazione, facciano sospettare che esse celino sulla propria persona o comunque trasportino armi, esplosivi o strumenti di effrazione.

La perquisizione può essere effettuata all'esclusivo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, con le modalità a ciò strettamente necessarie, e può estendersi, per le medesime finalità, al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone su indicate per giungere sul posto.

4. 5. **Benedetti, Accreman, Vetrano, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

COCCIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. Più che dare ragione del nostro emendamento che — dichiaro subito — ritireremo, desidero spiegare le ragioni dell'atteggiamento che noi intendiamo ora assumere con il ritiro del nostro emendamento e con la decisione del gruppo comunista di votare a favore dell'emendamento presentato dal Governo.

Questa decisione, tuttavia, non può non essere accompagnata da una motivazione del nostro atteggiamento e delle ragioni che ci hanno indotto a maturare questa volontà politica.

Ricordiamo a tutti i colleghi come l'articolo 4, nel suo testo originario, abbia costituito uno dei punti più dibattuti del disegno di legge in esame, uno dei punti sui quali più vivo è stato l'allarme dell'opinione pubblica democratica, della stampa e dei gruppi politici. Vogliamo ricordare ai colleghi della maggioranza come ferma sia stata la nostra posizione di ripulsa e di dissenso profondo, rispetto all'impostazione originaria di questo articolo. Vogliamo ricordare ancora ai colleghi di parte democristiana che essi si permisero il lusso di irridere al nostro grido di allarme rispetto ad una formulazione originaria che violava profondamente il principio della inviolabilità della libertà personale contenuto nell'articolo 13 della Costituzione.

Pertanto, partendo dalla denuncia di questa norma per quello che essa originariamente rappresentava in termini di limitazione alla libertà personale, come norma puramente preventiva, fondata essenzialmente sul sospetto, priva di ogni controllo, aperta ad ogni forma di arbitrio ed alla più indiscriminata possibilità, dunque, di pervenire a identificazioni arbitrarie, a perquisizioni effettuate senza giustificazione alcuna ed in qualsiasi occasione, a fermi arbitrari, a « retate » di persone e di gruppi, noi abbiamo voluto ribadire senza equivoci l'essenza profondamente illiberale ed al limite dei principi contenuti nell'articolo 13 del patto che unisce i cittadini di questa Repubblica. Ed è sulla base di questa nostra denuncia che abbiamo affermato, altrettanto responsabilmente, nel corso degli interventi svolti dai rappresentanti del nostro gruppo in sede di discussione sulle linee generali, ed in particolare in quello del collega Malagugini, che, pur consci dei problemi posti dall'introduzione di un simile istituto, illiberale nella sua configurazione originaria, noi comunisti purtuttavia avvertivamo la necessità di ricavare, comunque, un istituto che, pur comportando una parziale restrizione delle libertà individuali, si potesse a tutela della libertà di tutti i cittadini e dei loro beni, nell'ambito della Costituzione repubblicana.

A tal proposito indicammo, già nel corso della discussione svoltasi nelle Commissioni riunite interni e giustizia, come si potesse pervenire ad una nuova formulazione della norma, a condizione che se ne stabilisse il carattere di eccezionalità ed urgenza, prevenendone l'applicazione nei soli casi di impossibilità di un tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria. L'istituto della perquisizione doveva inoltre essere unicamente finalizzato alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, ed infine l'espletamento della perquisizione stessa doveva essere effettuato esclusivamente *in loco* (e non già in carcere o in questura), con la garanzia rappresentata dalla redazione del verbale, e dalla conseguente possibilità di controllo da parte dell'autorità giudiziaria. Intorno a questi criteri si è realizzato, nel corso del serrato confronto svoltosi prima nelle Commissioni e poi in sede di Comitato dei nove (fino alla sua ultima riunione) un progressivo avvicinamento tanto da pervenire ad un totale recepimento delle esigenze e delle preoccupazioni da noi prospettate. Alla luce di questo successo, il gruppo comunista dichiara con fermezza e chiarezza di aderire all'emendamento 4. 4.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

presentato dal Governo, che rispecchia fedelmente l'impostazione da noi sostenuta come condizione necessaria per dar vita ad un simile istituto. Con tali motivazioni, annunciamo il ritiro del nostro emendamento ed il voto favorevole a quello del Governo. Ma non possiamo tacere sul fatto che, se attorno a questo punto, tanto tormentato e dibattuto, la ragione ha infine prevalso, diverso è invece stato l'atteggiamento — torniamo a denunciarlo — che il Governo ha assunto in merito agli articoli 1 e 3, sui quali era pure possibile trovare un punto di accordo su aspetti altrettanto decisivi che coinvolgono il rispetto della democrazia e della libertà individuale dei cittadini. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi o di strumenti di effrazione.

4. 1. **De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milla, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Al terzo comma, sopprimere le parole: su apposito modulo.

4. 2. **De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milla, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In casi eccezionali di necessità ed urgenza gli ufficiali e gli agenti di polizia, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica moralità, possono procedere al fermo di chi rifiuta di fornire la prova della propria identità personale.

4. 3. **De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milla, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

MANCO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Il concetto contenuto nell'emendamento De Marzio 4. 1 ha già formato oggetto di esame nel corso della discussione sulle linee generali. Cercherò ora di chiarire ulteriormente tale concetto, di natura essenzialmente tecnica, in merito al quale saremo grati al ministro se vorrà esprimere il suo parere. Il testo originario dell'articolo 4, non modificato su questo punto dall'emendamento del Governo, afferma che la perquisizione può esser compiuta al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi od altri analoghi strumenti. Vorrei rappresentare al ministro di grazia e giustizia il caso di un ufficiale di polizia che, avvicinata una persona ed effettuatane la perquisizione per accertare se possedeva armi, scopre la presenza di droga: questi non potrà spossessarne la persona perquisita, non rientrando l'accertamento della detenzione della droga fra le finalità per cui è concesso di procedere all'atto di perquisizione.

FRANCHI. Sarebbe irrituale!

Vedo che l'onorevole ministro fa degli strani gesti: non deve farli, onorevole Oronzo Reale!

MANCO. Ella, onorevole ministro può fare questi gesti nei confronti delle persone che conoscono il diritto come lei. ma non —

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

mi perdoni — delle persone che lo conoscono un po' meglio di lei. Cerchi di essere più corretto! Questi gesti lei non può farli a me. Li faccia a chi conosce il diritto come lei e non a chi lo conosce un po' meglio di lei.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei sta sognando. Sta provocando.

MANCO. E lei, con quei gesti, a fare il provocatore. Ormai il suo è diventato un atteggiamento abituale. Cerchi di essere più corretto. Non è questo il modo per sfuggire le questioni più importanti.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Io stavo soltanto parlando con il sottosegretario. Il suo, piuttosto, è ormai un atteggiamento abituale.

MANCO. Se vuole, posso chiederle scusa e chiudere l'incidente. Ma rimane il fatto che se lei non mi provocava, non avrei risposto in quel modo. Io sono sempre disposto a fare ammenda delle mie colpe, sempre che ci siano.

Stavo dicendo che alla mia osservazione il ministro potrebbe replicare che, se anche un agente compie una perquisizione per cercare armi, ma trova altri corpi di reato, si instaura ugualmente un procedimento penale e quindi quel corpo di reato può sempre essere sequestrato.

Al che, però, a mia volta replico che quell'agente deve redigere un processo verbale di sequestro che, se non è sostenuto dai motivi che lo hanno determinato (in questo caso, trovare armi), non è valido.

Mi spiego: se io, imputato, riesco a provare che il tuo scopo di trovare armi non era valido — tanto è vero che armi non ne sono state trovate — il corpo di reato diverso dall'arma che mi è stato trovato addosso non può più essere soggetto ad una procedura e quindi, a un sequestro.

Ecco perché noi chiediamo di sopprimere le parole « al solo fine di », per allargare le maglie del comportamento della polizia, affinché questa possa cercare tutto, sempre che vi sia un adeguato sospetto. Speriamo che la Camera non voglia incappare in questo grosso equivoco di carattere giuridico.

Con l'emendamento De Marzio 4. 2 chiediamo di sopprimere tutte le parole relative all'« apposito modulo », per una semplice questione di correttezza di terminologia giuridica.

Cosa significa, infatti, parlare di modulo? Il processo verbale di sequestro e di perquisizione non può che essere quello già previsto dal codice: non si tratta certo del processo verbale redatto da un agente della polizia stradale per un'infrazione circolatoria. Cerchiamo dunque di usare, quanto meno, una corretta terminologia.

Infine, con l'emendamento De Marzio 4. 3, cerchiamo, ancora una volta, di allargare le possibilità di azione della polizia, richiedendo che si possa giungere al fermo in casi eccezionali di necessità e di urgenza, anche solo di chi rifiuti di fornire la prova della propria identità personale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, quando ricorrono eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 573, allorché si accerta che tengono una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, fa fondatamente ritenere che stanno per commettere uno o più reati punibili con la pena della reclusione, ovvero che costituiscono grave e concreta minaccia alla sicurezza pubblica.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre i fermati immediatamente in carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia immediata e comunque non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicati il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto e le ragioni dello stesso.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, senza ritardo, a cura dello stesso uf-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

ficiale con il consenso del fermato, ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede alla convalida di fermo entro ventiquattro ore dalla comunicazione quando accerta che sussistono le condizioni che lo legittimano; se il fermo non è convalidato, il fermato viene immediatamente rilasciato.

In nessun caso, comunque, il fermo può essere protratto oltre le quarantotto ore dal suo inizio.

La convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

Quando nel corso degli accertamenti emergono nei confronti delle persone fermate indizi di reato, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 238 del codice di procedura penale e successive modificazioni.

4. 01. De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloj, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Questo articolo aggiuntivo è da ritenersi già svolto nell'intervento dell'onorevole Franchi sull'articolo 4.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: non appaiono giustificabili, con le seguenti: faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere uno dei delitti di cui all'articolo 1.

4. 6. Signorile, Lombardi Riccardo, Achilli, Ballardini, Magnani Noya Maria, Castiglione.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Signorile 4. 6:

« Nell'emendamento 4. 6 sostituire le parole: che stiano per commettere uno dei delitti di cui all'articolo 1, con le seguenti: che ne siano in possesso ».

0. 4. 6. 1. Signorile, Lombardi Riccardo, Achilli, Balzamo, Ballardini, Magnani Noya Maria, Castiglione, Felisetti, Caldoro, Canepa.

MAGNANI NOYA MARIA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNANI NOYA MARIA. Desidero soltanto sottolineare come questo articolo 4 sia stato effettivamente modificato in modo profondo e come l'attuale formulazione risulti certamente più accettabile di quella contenuta nell'originale disegno del Governo.

Riteniamo però che, poiché la Costituzione stabilisce l'invulnerabilità della libertà personale, ogni norma che incida su questo fondamentale diritto soggettivo debba essere estremamente precisa nei suoi contenuti, in modo da non dar luogo a possibilità di equivoci o di abusi.

Alla mia parte politica sembra che l'espressione « non appaiono giustificabili » faccia riferimento a semplici sospetti e possa quindi essere fonte di equivoci o di arbitri.

Che cosa significa, riferito alla presenza in un certo luogo o all'atteggiamento, il fatto che tale atteggiamento o tale presenza non appaiono giustificabili? quali parametri, quali riscontri precisi vi potrebbero essere perché questa presenza e questo atteggiamento diventino giustificabili? L'espressione che noi proponiamo nell'emendamento Signorile 4. 6, integrato dal subemendamento successivamente presentato tende a restringere l'applicazione di questa norma che, essendo eccezionale, deve avere dei contenuti estremamente delimitati e precisi. Noi riteniamo cioè che la perquisizione debba essere possibile non quando vi siano atteggiamenti o presenze putativamente non giustificabili, ma soltanto quando vi siano dei fondati motivi per ritenere che la persona sia in possesso di armi. Soltanto in questo senso, cioè nella fondata ipotesi che la persona si trovi in possesso di armi, riteniamo di poter ammettere la perquisizione, mentre non riteniamo di poterla ammettere nell'ambito

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

estremamente labile ed impreciso della semplice presenza fisica e dei modi di manifestarsi dell'atteggiamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 4?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Benedetti 4. 5; parere favorevole all'emendamento del Governo 4.4; parere contrario all'emendamento De Marzio 4. 1; parere contrario all'emendamento Signorile 4. 6 ed al *sub-emendamento* Signorile 0. 4. 6. 1 perché esso modifica la *ratio* che è alla base della norma proposta dal Governo, in quanto la ingiustificabilità della presenza in un determinato luogo (ad esempio, nei pressi di un edificio) in rapporto a specifiche circostanze è cosa diversa dal fondato sospetto che abbiano delle armi, e rappresenta il necessario anche se non unico presupposto dell'ipotesi del possesso di armi, alla cui verifica è preordinato il potere di identificazione e di perquisizione previsto dalla norma. Parere contrario anche sugli emendamenti De Marzio 4. 2, 4. 3 e 4. 01. anche perché quest'ultimo ripropone sostanzialmente il fermo di polizia.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il parere del Governo coincide con quello espresso dal relatore su tutti gli emendamenti restrittivi della possibilità di applicazione della perquisizione, che il testo del Governo — che, come è stato riconosciuto, ha tenuto conto di alcune perplessità ed ha quindi dato buona soddisfazione alle esigenze che ne venivano tratte — debba essere considerato tranquillizzante e quindi non abbia bisogno di modificazioni, neanche di quella proposta con l'emendamento Signorile 4. 6, testé illustrato dall'onorevole Magnani Noya Maria.

Se sostituissimo il nostro testo con altre norme più rigorose, praticamente noi non correggeremmo o restringeremmo, ma vanificheremmo lo scopo e la portata di questo articolo così come lo abbiamo emendato. Debbo ripetere a questo proposito, onorevoli colleghi presentatori di questo emendamento, una osservazione che credo di avere già fatto durante la discussione sulle linee generali. Mi riferisco al fatto che non comprendo — e spero che non mi attribuirete una sensibi-

lità minore di quanta ne abbiate voi rispetto ai problemi della tutela della libertà e della dignità individuale che può essere offesa da una perquisizione — il perché della enorme importanza attribuita all'ipotesi di una perquisizione volta alla ricerca di armi o esplosivi o strumenti di effrazione, quando tale perquisizione può al massimo comportare per i cittadini che innocentemente ne fossero vittime un incomodo, una scocciatura, consentitemi questa parola.

Come ho già detto nella mia replica, in tutti gli aeroporti del mondo, e soprattutto dove non esistono strumenti elettrici di controllo e le operazioni di controllo devono essere compiute manualmente, i cittadini che vogliono prendere l'aereo vengono sottoposti a perquisizione, in considerazione dell'ipotesi che essi possano essere degli attentatori. Che cosa subiscono questi cittadini? Essi subiscono un incomodo, una seccatura, un intralcio, una perdita di tempo. Tuttavia, non mi pare che su questo punto siano mai state sollevate gravi questioni di carattere politico negli altri paesi e neanche in Italia. Pertanto, pur partendo da una base di sensibilità che spero identica alla vostra non mi rendo conto — ripeto — dell'ansietà che tale norma produce in voi.

Ritengo che il Governo e la Commissione che ha fatto proprio il testo si siano fatti carico interamente di fondate preoccupazioni e ritengo, pertanto, che il testo debba essere approvato così com'è.

Per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 4. 1, caro all'onorevole Manco che lo ha illustrato e che mi ha posto delle domande, devo dire innanzitutto che non sono affatto preoccupato di tali domande. Qual è lo elemento che rende legittima la perquisizione? Non certo il risultato di essa, perché in tal caso ogni perquisizione che non pervenisse alla scoperta di corpi di reato sarebbe illegittima. In realtà la perquisizione è legittimata dal fatto che l'agente la compie perseguendo il fine di scoprire qualche cosa; se poi egli non scopre nulla, o scopre una cosa diversa da quella che cercava, ciò non rende illegittima la perquisizione, perché essa ha ubbidito al fine per il quale la legge la aveva consentita. Non bisogna perciò confondere il fine con il risultato. La perquisizione è sempre giustificata dal fine. Non credo che occorra altro per rispondere al quesito posto dall'onorevole Manco. Per questi motivi sono contrario all'emendamento De Marzio 4. 1.

Per quanto concerne l'emendamento De Marzio 4. 2, ricordo che la questione inerente

al modulo è stata ampiamente discussa in sede di Commissioni riunite giustizia ed interni. Perché è stato introdotto il modulo? Il primo testo stabiliva che il verbale della perquisizione dovesse essere trasmesso alla autorità giudiziaria entro 48 ore e poi dovesse essere consegnato all'inquisito. Siccome è stato richiesto che l'inquisito avesse immediatamente copia di questo rapporto, senza essere costretto a ricercarlo in chi sa quale ufficio dopo 24 o 48 ore, abbiamo introdotto questa norma, che può essere poco elegante, che introduce uno strumento nuovo nella legislazione, che però non è la fine del mondo. Quando la perquisizione è negativa, in questo modulo basta aggiungere poche parole, per precisare che non si è trovato nulla; se la perquisizione fosse positiva, allora esso si trasforma in un verbale di contestazione di reato, con tutte le conseguenze che questo fatto comporta. Non mi pare quindi che questo strumento, anche se anomalo, nuovo, singolare, o come meglio lo volete chiamare, possa suscitare motivo di scandalo.

Parere contrario devo esprimere anche per quanto riguarda l'emendamento De Marzio 4. 3, che prevede un caso di fermo; noi abbiamo stabilito che si può procedere all'identificazione, mentre con l'emendamento si tende a prevedere un particolare caso di fermo. E così sono contrario all'articolo aggiuntivo De Marzio 4. 0. 1, con il quale si prevede tutta una normativa relativa al fermo di polizia, in relazione al quale abbiamo precisato in varie occasioni le ragioni per cui non ritenevamo di poterlo adottare. In particolare, dirò che tra queste ragioni si trova anche quella secondo cui il fermo di polizia deve ritenersi ormai svuotato di contenuto, date le norme, assai più consone al nostro ordinamento giuridico, che avevamo individuato. In conclusione esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, associandomi quindi alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, ella ha espresso il parere sull'emendamento Signorile 4. 6, nonché sul subemendamento 0. 4. 6. 1 dello stesso onorevole Signorile?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Ho espresso il mio parere sullo emendamento Signorile 4. 6. Per quanto riguarda il subemendamento Signorile 0. 4. 6. 1 mi pare che bene abbia detto il relatore circa il fatto che la sostituzione di quelle parole svia il concetto posto nell'articolo. Esprimo quindi parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché l'emendamento Benedetti è stato ritirato, pongo in votazione l'emendamento del Governo 4. 4 accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo? Debbo con l'occasione avvertirla, e ciò che sto per dire vale anche per i presentatori dell'emendamento Signorile 4. 6 e relativo subemendamento, che queste proposte di modifica al primo comma dell'articolo 4 vanno ora riferite al nuovo testo del comma stesso adottato a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo.

DE MARZIO. Prendo atto delle sue precisazioni, signor Presidente, facendo presente, a mia volta, che l'emendamento da me proposto — che dichiaro di mantenere — deve conseguentemente intendersi soppressivo anche della parola « esplosivi » contenuta nel nuovo testo del primo comma dell'articolo 4 adottato a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 4. 1.

(È respinto).

Onorevole Maria Magnani Noya, mantiene l'emendamento Signorile 4. 6 nel testo modificato dal subemendamento Signorile 0. 4. 6. 1, di ambedue i quali ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNANI NOYA MARIA. Sì, signor Presidente.

SPERANZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZA. Il mio gruppo esprime opinione contraria all'approvazione dell'emendamento Signorile 4. 6 e del subemendamento 0. 4. 6. 1, invitando la Camera a riflettere attentamente sul significato della normativa che si vuole introdurre con l'articolo 4. Che sia necessario nella grave e delicata situazione determinatasi nel paese a seguito dell'aumento della criminalità, soprattutto politica, controllare coloro i quali in troppe occasioni hanno

attentato alla pace ed alla sicurezza pubblica; che sia necessario, insomma, attribuire alle forze di polizia alcuni poteri, in assenza dei quali invano si chiede che vengano stroncate certe trame e certe organizzazioni, che venga impedita la commissione di taluni delitti, è perfettamente inutile affermarlo se non si riconosce che nel presente momento politico e nella presente congiuntura sociale sono indispensabili misure che in altre condizioni non avremmo richiesto. Se non ci si rende conto di tutto questo, non si capisce la motivazione che sta alla base dell'articolo 4.

La mia parte politica ha a cuore, come e più degli altri, la tutela della libertà e della dignità dei cittadini, come ha testé ricordato il ministro guardasigilli. Tuttavia, nessuno si meraviglia che durante manifestazioni e comizi organizzati da partiti politici vi siano persone addette ai servizi di sicurezza di questi stessi partiti che, sia pure con cortesia di forma, di fatto perquisiscono i cittadini che partecipano a tali manifestazioni. Se non ci si meraviglia di questo, cioè dell'autotutela che i partiti politici di sinistra vogliono assicurare a se stessi, non ci si può meravigliare di una facoltà simile concessa alla polizia, della quale fino a questo momento in Italia, certamente non si è avuto e non si ha motivo di ritenere che abbia commesso delle prevaricazioni. La polizia, soprattutto nelle condizioni psicologiche di oggi, non può essere accusata di essere una forza prevaricatrice dei diritti dei cittadini. Direi, anzi, che, assai spesso, troviamo timidezza e preoccupazione dinanzi a certe esigenze, che pur si manifestano. Dunque, come meravigliarsi se noi chiediamo che la polizia possa perquisire? E come è giustificata la richiesta di una serie di condizionamenti, di limitazioni, che imporrebbero al singolo agente — prima di compiere un atto spesso da eseguirsi con immediatezza ed a scampo di incorrere nei rigori dell'articolo 609 del codice penale (perquisizione e ispezioni personali arbitrarie) — di fare un complicato esame della situazione per assicurarsi che nella fattispecie concorrano tutti i requisiti di legge, soprattutto se questi siano fissati in maniera così complessa e restrittiva da renderne difficile l'accertamento alle capacità di un modesto agente di pubblica sicurezza? Perché vogliamo, onorevoli colleghi, mettere le forze dell'ordine in questa situazione di difficoltà quando — vivaddio — siamo in uno Stato democratico, in cui esiste un Governo che risponde dinanzi al Parlamento del comportamento delle forze dell'ordine, ovvero garantisce della rispondenza delle forze

dell'ordine a quei criteri e a quei metodi di comportamento che sono essenziali in uno Stato libero ed in uno Stato democratico com'è il nostro? Credo che un atto di fiducia nelle forze dell'ordine, nel Governo democratico, nella forza e nella presenza di questo Parlamento, dobbiamo compierlo; pertanto, crediamo sia ingiustificato rendere ulteriormente difficile un compito già di per sé gravoso e rischioso, non soltanto dal punto di vista della personale incolumità, ma anche dal punto di vista della personale responsabilità dinanzi alla legge. (*Applausi al centro*).

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. La mia sarà una dichiarazione di voto brevissima, signor Presidente, quasi telegrafica. Annuncio che il nostro gruppo darà voto favorevole a questo emendamento, che riproduce — con delle semplici variazioni di parole, ma non di sostanza — il contenuto dell'emendamento da noi presentato a questo articolo 4. Ciò secondo una linea che vuole ravvisare anche in questa modificazione della normativa proposta, non uno svuotamento dello strumento della perquisizione, nei confronti del quale abbiamo assunto un chiaro atteggiamento di responsabilità, bensì esclusivamente una specificazione nei riguardi delle forze dell'ordine, circa l'uso che di questo medesimo strumento deve essere fatto.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Signorile 4. 6, nel testo modificato dal successivo subemendamento Signorile 0. 4. 6. 1 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dal deputato Mariotti, a nome del gruppo socialista.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Signorile 4. 6, nel testo modificato dal subemendamento Signorile 0. 4. 6. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	480
Maggioranza	241
Voti favorevoli	222
Voti contrari	258

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Becciu	Gaiazza	Damico
Abelli	Belci	Calvetti	D'Angelo
Accreman	Bellotti	Canepa	D'Aniello
Achilli	Belluscio	Canestrari	d'Aquino
Aiardi	Belussi Ernesta	Capponi Bentivegna	D'Auria
Alessandrini	Bemporad	Carla	de Carneri
Aliverti	Benedetti	Capra	Degan
Allegri	Berlinguer Giovanni	Caradonna	Del Duca
Allera	Berloffa	Cariglia	Delfino
Allocca	Bernardi	Carrà	Dell'Andro
Alpino	Bernini	Carri	De Lorenzo
Altissimo	Bersani	Carta	Del Pennino
Amadei	Bertè	Caruso	De Maria
Amadeo	Biagioni	Casapieri Quagliotti	De Marzio
Amendola	Biamonte	Carmen	de Meo
Amodio	Bianchi Alfredo	Cassanmagnago	de Michieli Vitturi
Anderlini	Bianchi Fortunato	Cerretti Maria Luisa	De Sabbata
Andreoni	Biasini	Castelli	de Vidovich
Andreotti	Bignardi	Castellucci	Di Giannantonio
Angelini	Bini	Castiglione	Di Gioia
Anselmi Tina	Bisignani	Cataldo	Di Giulio
Antoniozzi	Bodrato	Catanzariti	Di Leo
Armani	Boffardi Ines	Catella	Di Marino
Armato	Bogi	Ceravolo	di Nardo
Artali	Boldrin	Cerra	Di Puccio
Ascari Raccagni	Boldrini	Cerri	Donat-Cattin
Assante	Bollati	Cervone	Donelli
Astolfi Maruzza	Bonalumi	Cesaroni	Dulbecco
Averardi	Bonifazi	Cetrullo	Elkan
Baccalini	Borghi	Chanoux	Erminero
Baldassari	Borra	Chiarante	Esposito
Baldassi	Borromeo D'Adda	Chiovini Cecilia	Evangelisti
Baldi	Bortolani	Ciacci	Fabbri Seroni
Ballarín	Bortot	Ciai Trivelli Anna	Adriana
Bandiera	Bottarelli	Maria	Faenzi
Barba	Bottari	Ciccardini	Fagone
Barbi	Bova	Cirillo	Federici
Barca	Brandi	Cittadini	Felisetti
Bardelli	Bressani	Ciuffini	Ferioli
Bardotti	Brini	Coccia	Ferrari
Bargellini	Bubbico	Cocco Maria	Ferrari-Aggradi
Bartolini	Bucciarelli Ducci	Colombo Emilio	Ferri Mauro
Baslini	Busetto	Colombo Vittorino	Fibbi Giulietta
Bassi	Buttafuoco	Compagna	Finelli
Bastianelli	Buzzi	Conte	Fioret
Battaglia	Buzzoni	Corà	Fioriello
Battino-Vittorelli	Cabras	Corghi	Flamigni
Beccaria	Caiati	Cortese	Fontana
		Cossiga	Fortuna
		Costamagna	Foscarini
		Cottone	Foschi
		Cristofori	Fracanzani
		Cuminetti	Fracchia
		Cusumano	Frauchi
		D'Alema	Frasca
		D'Alessio	Froio
		Dall'Armellina	Furia
		Dal Maso	Fusaro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Galasso	Lombardi Riccardo	Niccoli	Riga Grazia
Galli	Lo Porto	Nicosia	Righetti
Galloni	Lospinoso Severini	Noberasco	Rizzi
Galluzzi	Lucchesi	Nucci	Rognoni
Gambolato	Lucifredi	Olivi	Romualdi
Garbi	Lupis	Orlandi	Rosati
Gargani	Luraschi	Orsini	Ruffini
Gargano	Macchiavelli	Padula	Rumor
Gasco	Maggioni	Palumbo	Russo Carlo
Gaspari	Magliano	Pandolfi	Russo Ferdinando
Gastone	Magnani Noya Maria	Pani	Russo Quirino
Gava	Malagodi	Papa	Sabbatini
Genovesi	Malagugini	Pascariello	Salizzoni
Gerolimetto	Malfatti	Pavone	Salvi
Giannantoni	Mammi	Pazzaglia	Sandomenico
Giannini	Mancinelli	Pedini	Sandri
Giglia	Mancini Antonio	Peggio	Santagati
Gioia	Mancini Vincenzo	Pegoraro	Santuz
Giomo	Manco	Pellegatta Maria	Sanza
Giordano	Mancuso	Pellicani Giovanni	Savoldi
Giovannini	Marchio	Pellizzari	Sboarina
Girardin	Marocco	Pennacchini	Sbriziolo De Felice
Giudiceandrea	Marras	Perantuono	Eirene
Gramegna	Martelli	Petronio	Scalfaro
Granelli	Martini Maria Eletta	Pica	Scarlato
Grassi Bertazzi	Marzotto Caotorta	Piccinelli	Scipioni
Guadalupi	Maschiella	Picciotto	Scotti
Guarra	Masciadri	Piccoli	Scutari
Guerrini	Masullo	Piccone	Sedati
Guglielmino	Matta	Pirola	Segre
Gui	Mattarelli	Pisanu	Semeraro
Gullotti	Matteini	Pisicchio	Serrentino
Ianniello	Mazzarino	Pisoni	Servadei
Ingrao	Mazzola	Pistillo	Servello
Iotti Leonilde	Mendola Giuseppa	Pochetti	Sgarbi Bompani
Iozzelli	Menichino	Pompei	Luciana
Iperico	Merli	Postal	Sgarlata
Ippolito	Meucci	Prandini	Signorile
Isgrò	Miceli Salvatore	Prearo	Simonacci
Jacazzi	Miceli Vincenzo	Preti	Sinesio
Korach	Micheli Pietro	Principe	Sisto
La Bella	Mignani	Pumilia	Skerk
La Malfa Giorgio	Milani	Quaranta	Sobrero
Lamanna	Miotti Carli Amalia	Quilleri	Spadola
La Marca	Mirate	Radi	Spagnoli
Lapenta	Miroglio	Raffaelli	Speranza
La Torre	Misasi	Raicich	Spinelli
Lattanzio	Molè	Rampa	Spitella
Lavagnoli	Monti Maurizio	Raucci	Stefanelli
Lenoci	Morini	Rausa	Stella
Leonardi	Moro Dino	Reale Giuseppe	Storchi
Lettieri	Musotto	Reale Oronzo	Talassi Giorgi Renata
Lindner	Napolitano	Rende	Tamini
Lizzero	Natali	Restivo	Tanassi
Lobianco	Natta	Revelli	Tani
Lodi Adriana	Negrari	Riccio Pietro	Tantalo
Lombardi Giovanni	Niccolai Cesarino	Riccio Stefano	Tarabini
Enrico	Niccolai Giuseppe	Riela	Tedeschi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Terraroli	Vagli Rosalia
Tesi	Valensise
Tesini	Valiante
Tessari	Vania
Tocco	Vecchiarelli
Todros	Venegoni
Tortorella Giuseppe	Venturini
Tozzi Condivi	Venturoli
Traina	Vespignani
Trantino	Vetere
Traversa	Villa
Tremaglia	Vitali
Tripodi Antonino	Volpe
Tripodi Girolamo	Zaccagnini
Triva	Zaffanella
Trombadori	Zamberletti
Truzzi	Zanibelli
Turchi	Zanini
Turnaturi	Zolla
Urso Giacinto	Zoppetti
Urso Salvatore	Zoppi
Vaghi	Zurlo

Sono in missione:

Bologna	Mitterdorfer
Cattaneo Petrini	Vetrone
Giannina	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole De Marzio mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo modificato dall'emendamento del Governo precedentemente approvato.

(È approvato).

Onorevole De Marzio mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« È vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 5 l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so di osare troppo, ma vorrei domandare un minimo di cortese attenzione all'Assemblea o, meglio, a quello che dell'Assemblea resterà tra poco: è proprio dalla disattenzione e dalla disinformazione che nascono poi gli equivoci.

L'articolo in esame costituisce uno dei punti caratterizzanti e qualificanti del disegno di legge in esame (se, naturalmente, le cose andranno in un certo modo; in caso contrario, si tratterebbe di uno dei punti squalificanti), attraverso il quale noi tentiamo con proposte concrete e precise che non so con quali motivazioni potranno essere respinte, di fornire allo Stato uno strumento legislativo idoneo a stroncare la violenza, quella senza aggettivi, quella comune, quella politica e, più particolarmente, quella criminale politica. Se, dunque, respingerete le nostre proposte, quando vi diremo che questa non è una legge idonea a reprimere e a prevenire, non so in che modo ci potrete rispondere.

L'articolo 5 è stato introdotto a seguito dell'accettazione di una proposta avanzata nel corso del dibattito in Commissione dal relatore, onorevole Boldrin, e recepisce, in parte, un suggerimento avanzato dal nostro gruppo attraverso il quale noi chiedevamo qualcosa di più: chiedevamo cioè che il comportamento previsto dall'articolo 5 fosse punito come un delitto, con la multa e la reclusione. È stata invece approvata la minor pena dell'arresto e dell'ammenda; ma è stata comunque introdotta una delle poche norme che

possono consentire di prevenire la violenza. Essa stabilisce che è vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto. Si tratta del famoso articolo dei « caschi », di quelle bardature e attrezzature, cioè, che denotano una particolare tendenza alla violenza, dal momento che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona. Chi, infatti, partecipa ad una manifestazione con il casco o con il volto coperto? Chi vuole arrivare allo scontro violento o chi vuol dimostrare di essere preparato ad affrontare lo scontro portato da altri. Si tratta sempre, comunque, di una predisposizione spirituale alla violenza. Noi siamo tuttavia lieti di questa innovazione, perché sappiamo che i tutori dell'ordine, quando vedranno partire dalla sede di una sezione un gruppo di « guerriglieri » bardati per affrontare una manifestazione di piazza, non solo potranno, ma dovranno intervenire, arrestando i responsabili.

E sufficiente tutto ciò? Questa è la domanda che ci poniamo, perché il disegno di legge in esame costituisce, effettivamente, un banco di prova. C'è infatti chi vuol reprimere davvero la violenza, chi vuole restituire un significato all'ordine pubblico e chi, invece, vuole approvare questo provvedimento soltanto per far finta di avere inasprito, fino all'aberrazione, fino al ridicolo, le norme della ben nota « legge Scelba ». Basti ricordare i paradossi emersi in sede di Comitato dei nove, il quale, per fortuna, poi ha apportato qualche correzione! Siamo di fronte ad un regime che annaspa, siamo di fronte ad un regime che dopo 30 anni di libertà e di democrazia è terrorizzato dal saluto romano di un qualsiasi ragazzotto. Questo è il paradosso del disegno di legge in esame, questa è la debolezza di questo regime, il quale, non potendo vantare buone opere, non potendo garantire la libertà e l'ordine nella giustizia, si riduce in uno stato di ridicolo con l'inasprimento delle pene in quella materia.

GUARRA. Bisogna dare efficacia retroattiva alla norma, così anche il ministro Gui verrà arrestato!

FRANCHI. Qual è un'altra manifestazione di soggetti particolarmente predisposti alla violenza? L'uso delle aste delle bandiere. Signor Presidente, i nostri colleghi Tassi e Bollati sanno cosa voglia dire l'asta di una bandiera sulla testa: 12 o 14 punti, 3 ope-

razioni! Vogliamo impedire che la gente vada alle manifestazioni con le aste di bandiera? Le bandierine poi sono piccole, mentre le aste sono enormi, sono delle travi che piombano al momento opportuno sulla testa delle persone. Una legge le ha già definite armi improprie, ma tali vengono riconosciute solo dopo aver spaccato la testa di qualcuno, non prima.

Vi è proprio bisogno di andare alle manifestazioni con la bandiera? In caso positivo, oggi esistono materiali leggeri (come i tubi di plastica vuoti), che, anche se sono in mano ad un delinquente, non recano danni. Al limite, sarei favorevole a che la gente porti la bandiera, ma preciserei che occorre che questa venga sorrelta con le mani, senza aste di nessun genere. In tal caso, non vi sarebbe più bisogno di agenti armati in servizio nelle manifestazioni: basterebbero infatti gli sfollagente regolamentari per garantire l'ordine pubblico, quando il teppista, l'antagonista non ha più un'arma impropria nelle mani. Noi proponiamo con un apposito emendamento, il 5. 2, di proibire l'uso delle cosiddette aste, che poi mandano all'ospedale e possono uccidere, come hanno recentemente ucciso, persone innocenti presenti ad una manifestazione, cui vogliono partecipare in civiltà e in assoluta libertà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

FRANCHI. Vi chiediamo quindi di integrare questo provvidenziale articolo 5 con il nostro emendamento 5. 2, che proibisce a tutti (senza guardare in faccia nessuno) di andare a pubbliche manifestazioni politiche con aste di bandiera, già riconosciute armi improprie da una legge in vigore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci rimettiamo al senso di responsabilità di tutti perché venga accolto questo nostro emendamento, che recherebbe anche sollievo alle forze dell'ordine.

Vi è qualcosa di più da dire. Noi ci siamo permessi di riprodurre, traducendola letteralmente, una parte della ormai famosa legge *anti-casseurs* che in Francia ha restituito l'ordine alle piazze, ha riportato nella libertà e nella civiltà il settore dell'ordine pubblico. Eppure in Commissione e in seno al Comitato dei nove ci siamo sentiti respingere per ben due volte, non so con quali motivazioni, anche questo emendamento relativo alle aste delle bandiere. Ora noi con gli articoli ag-

giuntivi 5. 01 e 5. 02 ci permettiamo o, meglio, abbiamo la fierezza di offrire un altro validissimo strumento per prevenire la delinquenza sia politica che comune. Chi partecipa ad una riunione illegittima o legittimamente vietata, chi partecipa in serenità di coscienza ad una manifestazione o chi vuol parteciparvi con spirito civile, se si accorge che nel corso della riunione si compiono violenze, che cosa fa? Se ne va. Il nostro articolo aggiuntivo prevede appunto che chi partecipa ad una riunione ritenendola legittima, se si accorge che la riunione è illegittima perché non è mai stata autorizzata oppure si accorge che nella riunione, che nel frattempo è stata proibita, è in atto la violenza (si bastona, si picchia), ha l'obbligo di abbandonarla perché non è più lecito parteciparvi. E che l'accoglimento di questa nostra proposta sia necessario è dimostrato dal fatto che troppo spesso si è sentito dire: « io ero lì per caso; mi avevano invitato, ma non credevo che sarebbero state messe in atto delle violenze ». Approvando questo articolo aggiuntivo non sarà più possibile addurre certe giustificazioni, perché chi partecipa alla riunione potrà credere che la stessa non sia violenta fino al momento in cui non vede con i propri occhi lo scatenarsi della violenza. Soltanto fino a quel momento io, Stato, potrò crederci; non lo potrò più fare dal momento in cui tu, partecipante, avendo visto esercitare la violenza, continui a partecipare alla riunione: da quel momento anche tu sarai responsabile.

Questo è un modo dunque, onorevoli colleghi, per prevenire la violenza e per invitare la gente a tenere gli occhi aperti. Quante riunioni, quante manifestazioni si spopolerebbero rapidamente se venisse approvata una norma di questo genere che, ripeto, in Francia ha dato risultati preziosi!

Anche gli istigatori e gli organizzatori della riunione illegittima in questo modo verrebbero fermati. Noi vogliamo ammettere la buona fede di chi ha organizzato legittimamente una manifestazione. Se però improvvisamente, anche non per colpa dell'organizzatore, esplose la violenza, l'organizzatore ha il dovere di sciogliere la riunione; se non la scioglie, è punito con una pena ancora più grave, perché vuol dire che voleva la violenza, che fittiziamente intendeva mascherare di legittimità la manifestazione, ma che in realtà voleva la violenza. Inoltre con il nostro articolo aggiuntivo stabiliamo che quando nel corso della riunione vengono commessi determinati delitti, si applichino pene più gravi.

Ma nell'articolo aggiuntivo 5. 01 vi è soprattutto una norma che noi riteniamo « preziosa ». A tutte le parti politiche noi diciamo che non è possibile sopportare la presenza, l'azione dell'agente provocatore che riguarda noi tutti (può essere il mascalzone pagato non si sa da chi, dall'avversario politico o da altri), dell'agente provocatore che si intromette nella pacifica e civile riunione e, intromettendosi, commette violenza o sobilla alla violenza. Noi dobbiamo stroncare, eliminare questa schiera ignobile di agenti provocatori. Perché non dovremmo essere d'accordo su questo, dato che tutte le parti politiche possono subire l'attacco ignobile di un agente provocatore ed essere poi chiamate politicamente, moralmente e giudiziariamente a rispondere per l'azione di un agente provocatore? Vogliamo colpirli, gli agenti provocatori? Noi ve ne offriamo la possibilità con questo nostro articolo aggiuntivo che, ripeto, abbiamo preso di peso dalla legislazione francese dove tanti buoni frutti ha dato. In esso infatti stabiliamo che chi si intromette in qualsiasi riunione allo scopo di commettere o di far commettere in danno dei partecipanti alla riunione un determinato delitto, è punito con pene severe.

Anche l'articolo aggiuntivo 5. 02 è tratto dalla legge francese *anti-casseurs*. In tale articolo aggiuntivo si prevede l'aumento delle pene stabilite dall'articolo aggiuntivo 5. 01 quando i delitti sono commessi in danno dei pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi. Tante volte il discorso è stato portato sull'uso legittimo delle armi da parte delle forze dell'ordine, e questo discorso lo faremo tra poco noi e lo faranno a fondo i comunisti. Ma se noi portassimo la gente in piazza senza armi proprie e improprie, e se inasprissimo le pene, mettendo i magistrati in condizione di colpire chi alza il dito contro le forze dell'ordine, quante cose potremmo risolvere anche sul piano dell'uso legittimo delle armi da parte della polizia, e quanto più tranquilli potremmo stare, perché le forze dell'ordine troverebbero ben altri strumenti di tutela che non la bocca del proprio mitra per difendere non dico la propria esistenza, ma la società che questo incarico ha dato loro! L'opinione pubblica, il bandito, il delinquente politico e comune, devono sapere che, se mettono le mani sulle forze dell'ordine, andranno incontro a pene gravi, e non usciranno presto dalla galera.

Vogliamo approvare queste norme? Contro chi esse si rivolgono? Contro i delinquenti, e non c'è bisogno di sapere quali sono, se sono di più i rossi, i gialli o i neri; contro tutti

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

coloro che, con la loro mancanza assoluta di principi, coinvolgono forze politiche serie, che odiano la violenza e vogliono vivere in civiltà, che hanno idee e principi tali da affrontare con serenità lo scontro politico sul piano della civiltà e della dialettica delle idee.

Vogliamo davvero mettervi alla prova: non so con quali argomenti riuscirete a respingere le nostre proposte, che sono riprese dalle norme di un paese vicino e civilissimo, che non le ha fatte contro il fascismo o l'antifascismo, ma contro i teppisti e i delinquenti, e che hanno dato ottimi frutti. Pensiamo che, se la Camera avrà non dico il coraggio, ma la volontà politica di approvare queste norme, avrà dimostrato di volere concretamente una legge per prevenire e reprimere la violenza e per restituire all'ordine pubblico il suo significato e il suo valore. Ritengo di avere così illustrato anche l'emendamento De Marzio 5. 2 e gli articoli aggiuntivi De Marzio 5. 01 e 5. 02 (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento e gli articoli aggiuntivi testé illustrati dall'onorevole Franchi sono i seguenti:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

È vietato partecipare alle manifestazioni di cui al comma precedente con ogni oggetto che sia comunque atto ad offendere; striscioni, bandiere, cartelli, drappi, stendardi, possono essere inastati solo con tubi di materiale plastico completamente cavi e lo spessore del tubo non può essere superiore a 2 millimetri.

5. 2. De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vido-vich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolò, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Dopo l'articolo 5 aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

Chiunque, pur avendo conoscenza che, nel corso di una riunione illegittima o legittima-

mente vietata dall'autorità amministrativa competente, sono in atto violenze e minacce, continua a partecipare alla riunione è punito, per ciò solo, con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.

Gli istigatori o gli organizzatori della riunione illegittima o legittimamente vietata che, a conoscenza delle violenze e delle minacce, non impartiscono l'ordine di allontanamento ai presenti, sono puniti, per ciò solo, con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Qualora nel corso della riunione venga commesso uno o più dei seguenti delitti: lesione personale grave o gravissima, omicidio volontario, preterintenzionale o colposo, strage, rissa, incendio, danneggiamento seguito da incendio, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, furto, danneggiamento, devastazione o saccheggio, violenza privata e sequestro di persona, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un terzo.

Chiunque in qualsiasi riunione, si introduce allo scopo di commettere o di fare commettere in danno dei partecipanti alla riunione ovvero da parte di questi ultimi o di terzi uno dei delitti indicati nel comma precedente, è punito, per ciò solo, con la pena da uno a tre anni di reclusione.

5. 01. De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vido-vich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolò, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

ART. 5-ter:

Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate quando, nel corso delle riunioni, sono commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.

Chiunque è punito per i reati previsti dall'articolo precedente risponde solidalmente

dei danni arrecati dagli autori materiali dei reati.

5. 02. De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Nicolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

E stato altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

È vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico indossando, senza giustificato motivo, caschi protettivi ovvero con il volto coperto in modo da impedire o rendere particolarmente difficoltoso il riconoscimento della persona.

5. 1. Donelli, De Sabbata, Dulbecco, Faenzi, Flaminio, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.

L'onorevole Donelli ha facoltà di svolgerlo.

DONELLI. Il nostro emendamento, signor Presidente, propone di modificare il primo comma dell'articolo 5 poiché riteniamo che esso, così come è stato presentato nella proposta governativa, possa facilitare eccessi contro la libertà del cittadino e anche conseguenze che rasantano l'assurdo. Proponiamo, pertanto, da una parte di rendere più chiara la interpretazione della disposizione, con la quale in linea di principio concordiamo, che vieta di indossare caschi protettivi a chi prende parte a manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, e dall'altra di rendere applicabile la norma che fa divieto di partecipare alle medesime manifestazioni con il volto coperto

in tutto o in parte, senza incorrere in restrizioni assurde verso coloro che non hanno alcuna intenzione di nascondere la propria identità.

Per quanto riguarda i caschi protettivi, la norma contenuta nell'articolo 5 finisce per mettere sullo stesso piano, e quindi per colpire con le stesse sanzioni, coloro che partecipano alle manifestazioni, spesso in gruppi organizzati, come i neofascisti, con il chiaro intendimento di provocare violenza, e perciò stesso indossano caschi protettivi come mezzi di difesa personale (e costoro vanno certamente colpiti), e coloro che, invece, vi partecipano individualmente, e che per ragioni comprensibili potrebbero portare con sé un casco protettivo, come può essere il caso di colui che raggiunge il luogo della manifestazione con la propria motocicletta. Non dimentichiamo, infatti, che in questi giorni è in discussione un disegno di legge che fa obbligo ai motociclisti di indossare il casco protettivo.

Analogamente, ciò vale per la disposizione che punisce coloro che partecipano alle manifestazioni con il volto coperto, tanto più quando si stabilisce che la sanzione è comminata anche nel caso in cui si ricorra a coprire il volto in parte, con qualunque mezzo. Ebbene, onorevoli colleghi, qual è l'interpretazione di questa disposizione? Cosa significa « di qualunque mezzo »? Al limite, dico che può essere anche inteso — e così può intendere l'agente di pubblica sicurezza più zelante — che il cittadino che usa gli occhiali scuri da sole nel corso di manifestazioni potrebbe incappare nei rigori della legge. E ciò sarebbe assurdo. Un altro esempio potrebbe essere quello relativo al cittadino che nella stagione invernale si copre il mento con una sciarpa, per ripararsi dal freddo. La norma, quindi, deve essere di guida all'agente di pubblica sicurezza che la deve applicare, in modo che siano scongiurate indiscriminate repressioni. Ma così non è e così non sarà possibile con il testo al nostro esame.

Ad evitare quindi possibili ed inammissibili restrizioni nei confronti di coloro che pacificamente partecipano a manifestazioni, ad evitare che si finiscano per limitare i diritti di libertà personale costituzionalmente garantiti, proponiamo di sostituire il primo comma dell'articolo 5 con la dizione di cui al nostro emendamento 5. 1, precisante che il divieto di indossare caschi protettivi e di partecipare a manifestazioni con il viso coperto vale quando non esista giustificato motivo per adottare siffatto comportamento.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Parere negativo all'emendamento Donelli 5. 1, poiché la *ratio* della norma cui detto emendamento si riferisce è di tutta evidenza. Quindi, i problemi appena sollevati dall'onorevole Donelli non sono rilevanti. Non vi è dubbio che non vale il discorso testé fatto in ordine ai caschi, poiché il motociclista dovrà, per effetto della legge citata, portare il casco quando va in motocicletta e non quando partecipa a manifestazioni. Lo stesso discorso vale nei confronti di chi porti occhiali da sole o sciarpe: un conto è che li indossi, chiaramente, per proteggere gli occhi o per ripararsi dal freddo, un conto è che occhiali e sciarpa siano indossati in guisa tale da impedire o da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. E tutto questo è chiaramente detto nell'articolo. Non esiste, dunque, alcun problema interpretativo. Ribadisco, quindi, il mio parere contrario.

Parere contrario anche all'emendamento De Marzio 5. 2, poiché il discorso che porta avanti detta proposta di modifica andava, semmai, fatto in riferimento alla legge sulle armi, recentemente approvata. In essa, tra l'altro, è già previsto quanto si tende ad introdurre con l'emendamento stesso (in ordine alle aste di bandiera, eccetera). All'uso di tali armi improprie fa già riferimento la legge in questione.

Infine, parere contrario agli articoli aggiuntivi 5. 01 e 5. 02 che ripropongono le norme della legge *anti-casseurs*, poiché pur essendo, in linea teorica, tali norme suscettibili di un approfondimento, non mi pare che esse possano trovare collocazione nell'ambito della legge al nostro esame ed in relazione ai problemi che essa affronta.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, sia per le conclusioni, sia per le motivazioni con le quali egli ha giustificato queste ultime. Sono quindi anch'io contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Donelli, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DONELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo articolo aggiuntivo 5. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 6 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, Segretario, legge:

« Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.

Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.

Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle di-

rezioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per la distruzione.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 7 l'onorevole De Marzio. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima che avesse inizio la seduta un amico giornalista mi ha fornito il testo di un comunicato diramato dall'ufficio stampa di Palazzo Chigi. Ne do lettura: « In relazione alla decisione del Movimento sociale italiano di dare voto favorevole al disegno di legge sull'ordine pubblico, da parte della Presidenza del Consiglio si riconferma il signifi-

ficato antifascista della legge in discussione e le finalità di difesa dell'ordine democratico e repubblicano che esso persegue. Il voto del partito di estrema destra ha un evidente carattere strumentale e di disturbo, ma esso non può alterare né il valore del provvedimento né l'indirizzo schiettamente democratico che i quattro partiti della maggioranza hanno accolto nell'impostazione programmatica che si va realizzando con la nuova legislazione in corso di approvazione e con l'intera attività del Governo ».

Prima di iniziare il mio intervento, ho l'obbligo di commentare questo comunicato, il quale riconferma il significato antifascista che il Governo è stato costretto a dare a questa legge. Osservo che le norme che danno carattere antifascista a questa legge non erano contenute nel progetto preparato dalla democrazia cristiana. Osservo che il fatto che il Governo confessi che questa legge ha significato antifascista conferma le nostre accuse, e cioè che il Governo, per potere ottenere dai comunisti una polemica meno dura e per poter ottenere l'assenso socialista al passaggio di certi articoli, ha ceduto ad essi su richieste che non riguardano il nostro partito — che non ha nulla da temere da norme di questo genere — e che si riferiscono invece alla esigenza dei socialisti e dei comunisti a che in questa legge venisse affermata la tesi che la violenza politica di destra è la sola violenza pericolosa ed eversiva.

Tale tesi è in contrasto con la realtà. La democrazia cristiana ne risponderà all'opinione pubblica, opinione pubblica che non chiedeva alla democrazia cristiana una legge antifascista, ma una legge che concedesse alla polizia mezzi più efficaci e prevedesse pene più severe per combattere il crimine. Chiedeva una legge caratterizzata dalla idoneità a intimidire i rapinatori e gli scippatori, non i giovani convinti che il saluto romano non sia una sfida all'ordine e alla legge. Una interpretazione estensiva delle norme fasciste permetterebbe di mandare in galera milioni di italiani che dicono che si stava meglio ieri: lo dicono, non per nostalgia autoritaria ed odio verso gli ordinamenti liberi, ma per il disgusto dato da una politica di equivoci e di inganni, che in Parlamento e nel paese si estrinseca in quotidiani compromessi con i comunisti — laddove il segretario della democrazia cristiana dice « no » al compromesso storico — con una gestione del potere fatta di abusi, di inefficienze, di corruzione clientelare, di rappresaglie minacciate e di rappresaglie effettuate, di sopraffazione e di cedi-

menti. Lo dicono atterriti dalla audacia dei criminali, umiliati nel vedere le strade delle loro città affollate di lenoni e di prostitute, che sono comunque meno abbiette di certi giornalisti, perché vendono i corpi e non le coscienze.

Il comunicato di Palazzo Chigi dice che il voto favorevole del nostro partito ha un evidente carattere strumentale. Strumentale rispetto a che, onorevole Moro? Noi potremmo allora dire che è strumentale questa vostra legge messa in cantiere quattro mesi prima delle elezioni; non è strumentale, invece, il nostro voto nei confronti di una legge che prevede pene più severe nei confronti della criminalità, perché noi da quattro anni ne invochiamo una siffatta. Il nostro voto è quindi coerente a tale richiesta.

Dice ancora il comunicato che il nostro voto è di disturbo. Chi disturbiamo? Disturbiamo i socialisti, che saranno accusati dai « gruppettari » di aver votato la legge che ha potuto essere approvata da noi. Disturbiamo l'onorevole Moro, perché teme il malcontento dei socialisti e dei comunisti per non essere riusciti a creare una legge più antifascista e così poco anticrimine e, quindi, tale da non meritare il nostro voto favorevole. Ma noi stiamo qui proprio per disturbare i socialisti e l'onorevole Moro!

Dice ancora il comunicato di Palazzo Chigi che il voto del nostro partito non può alterare il valore del provvedimento nell'indirizzo schiettamente democratico. Ma le norme che avete inserito nel disegno di legge sono democratiche? Ho detto che le norme antifasciste non ci riguardano: ciò non toglie che non possiamo ritenere democratiche norme che distinguano le violenze non per il loro grado criminoso, ma per il colore politico dei loro autori. Non sono democratiche quelle norme che condannano la ricostituzione di un partito che si ispira ad una ideologia contraria alla libertà, e ammettono la possibilità di partiti che si riferiscono ad ideologie ugualmente contrarie alla libertà.

Ci è stato detto che l'onorevole Moro a fine seduta dovrebbe — su richiesta sempre del partito socialista (che padrone esigente il partito socialista!) — venire in aula e fare una dichiarazione per riconfermare la caratterizzazione antifascista di questa legge. Se l'onorevole Moro calcola che la sua dichiarazione ci determinerà a dare voto contrario, si sbaglia di molto. E allora, se ha deciso di venire solo per raggiungere questo obiettivo, si può evitare questa fatica, e andarsene tranquillamente al cinema. Noi, quale che sarà la

sua dichiarazione, voteremo a favore di questa legge. Perché, anche se questa legge contenesse una sola norma capace di combattere il crimine, noi la voteremo, data la gravità della situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese! (*Applausi a destra*).

Se i nostri voti dovessero risultare determinanti per l'approvazione (ma non mi pare che il Presidente del Consiglio abbia da temere questa eventualità) e l'onorevole Moro si sentisse perciò « inquinato », potrà regolarci come si regolò in un caso analogo il Presidente del Consiglio Zoli: dette le dimissioni. Ma perché mai poi l'onorevole Moro dovrebbe considerare inquinanti i nostri voti? L'onorevole Moro non è più quello che era ieri, e nemmeno noi siamo più quelli che eravamo ieri. L'onorevole Moro è partito da spiagge autoritarie ed è giunto ad approdi di libertà — anche noi, partiti da spiagge autoritarie, siamo giunti ad approdi di libertà —; l'onorevole Moro si è avvicinato alle aree della sinistra totalitaria!

Dato che noi riteniamo che, per difendere la libertà, bisogna stare lontani dai comunisti, non ce la sentivamo di chiedergli di accettare i nostri voti in nome dei comuni sbocchi di libertà. E allora gli chiediamo di accettarli in nome delle comuni origini! (*Applausi a destra — Commenti — Proteste al centro*). Parlando di comuni origini, ho detto il vero e non penso possa essere provato il contrario.

PATRIARCA. Ma non fatemi ridere! (*Proteste del deputato Franchi*).

NICCOLAI GIUSEPPE. Lasciatelo perdere!

DE MARZIO. Ognuno è libero di ridere. L'onorevole Moro è libero di piangere, perché votiamo a favore di questo disegno di legge ed il nostro collega è libero di ridere, e non ha l'obbligo di farcene sapere i motivi.

Passo ad illustrare le motivazioni della nostra opposizione all'articolo 7. Le stesse motivazioni valgono per la nostra opposizione all'articolo 8. Questi due articoli propongono modifiche alla legge Scelba: l'articolo 7 precisa una nuova configurazione del reato di ricostituzione del partito fascista, in base alla prefissazione di nuove circostanze; l'articolo 8, quale risulta modificato in seguito agli emendamenti concordati in seno al Comitato dei nove, non stabilisce più, come faceva originariamente, il minimo della pena per i reati di apologia del fascismo, bensì il massimo. Non avremmo ragione di sottolineare partico-

larmente la nostra opposizione a questi due articoli. Essa dipende dal significato politico dell'inserimento dei due articoli nel disegno di legge in esame. Se non vi fosse tale significato, in riferimento al solo contenuto dei due articoli avrei detto, come dico, che essi sono iniqui, come la legge Scelba che modificano, iniqua perché non legge di protezione della democrazia, ma legge di persecuzione di una opinione, in quanto mentre si condanna la ricostituzione di un partito ispirato ad una ideologia liberticida, si ammette l'esistenza di partiti ispirati a ideologie contrarie alla libertà, per lo meno in eguale misura.

Avremmo affermato, come affermo oggi, che le disposizioni della legge Scelba, sia nella versione originaria, sia in quella che risulterà dopo l'approvazione degli articoli 7 e 8 di questo disegno di legge, non riguardano assolutamente il nostro partito così come è definito per le posizioni ideali, per le sue posizioni politiche e per la sua azione politica, posizioni tutte ancorate al rispetto del principio di libertà. Qualcuno potrebbe obiettare che noi, anni fa, non usavamo il linguaggio di oggi. Ma io ricordo che il primo congresso del MSI, il primo congresso, si preoccupò di escludere che il partito avesse propositi di restaurazione. Sbaglia quindi l'onorevole Scalfaro quando ci attribuisce una matrice fascista. Se l'onorevole Scalfaro si vuole riferire alle origini fasciste dei singoli, indubbiamente ha ragione (*Commenti all'estrema sinistra*), ma allora questo discorso vale anche per la democrazia cristiana, vale anche, se me lo consentite, per il partito comunista (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

TROMBADORI. Siete la repubblica di Salò! Quelle origini sono vostre e soltanto vostre!

FRANCHI. Lo vada a dire a Fanti! (*Commenti a destra e all'estrema sinistra*).

DE MARZIO. Ho detto che quel discorso vale anche per altri partiti: noi potremmo a tutti documentare quanto dico, con un elenco completo di parlamentari ed esponenti di partiti antifascisti che furono fascisti: alcuni di essi, con libri ed articoli, esaltarono il fascismo. Tali elementi oggi si trovano su posizioni diverse e chiedono di essere qualificati per esse. Anche noi dobbiamo essere qualificati in base alle posizioni attuali: noi vi siamo giunti attraverso un processo difficile e sofferto. Nel corso di questo processo, abbiamo capito che l'accettazione del prin-

cipio di libertà ci imponeva in tutti i settori — quello della dottrina e quello dei programmi — di adottare posizioni conformi, per costituire una destra politica, i cui valori, coordinati al principio di libertà, acquistavano nuovo vigore. Comprendemmo che talune posizioni di ieri dovevano essere adeguate alle nostre nuove caratterizzazioni. Certo, altri sono stati più fortunati di noi: sappiamo di metamorfosi molto rapide. Ci meravigliò a suo tempo sapere di uomini (alcuni dei quali oggi ricoprono posizioni di rilievo) che la sera del 25 luglio 1943 riuscirono a convincersi della falsità di opinioni che consideravano vere all'alba dello stesso giorno. Noi siamo stati molto aiutati a portare avanti il nostro processo dalle reazioni cui ci costringeva la polemica accanita e faziosa dei nostri avversari. Quando l'intolleranza dei nostri avversari ci spingeva a reclamare il diritto al rispetto delle nostre idee e posizioni politiche, comprendevamo anche di avere l'obbligo di essere tolleranti nei confronti degli altri; così come chiedevamo che gli altri lo fossero verso di noi.

Il suffragio popolare ci portò in Parlamento: invocammo tale titolo contro coloro che pretendevano che non dovessimo essere considerati uguali agli altri membri del Parlamento. Ci rendemmo contemporaneamente conto che il consenso era l'unico titolo per entrare in Parlamento, l'unico titolo per esercitare il potere e che questo andava esercitato in modo che altri potesse tentare di procurarsi la maggioranza dei consensi per essere a sua volta in grado di esercitare il potere.

Avversari caratterizzati da una ostilità passionale qualche volta dissero che non avevamo diritto a stare in Parlamento e che dovevamo essere rinchiusi nel ghetto dei vinti. Chiedendo, in nome della pacificazione nazionale, ai vincitori di abbandonare la loro arroganza, avvertimmo anche che per portare il nostro contributo alla pacificazione dovevamo liberarci dal rancore dei vinti.

A queste convinzioni lontane ci siamo riferiti quando decidemmo di accettare il cortese invito fattoci dal Presidente della Camera di partecipare alla celebrazione del trentennale della Resistenza. Sapevamo che sarebbero state pronunciate parole che ci avrebbero offeso e umiliato. Sapevamo che sarebbero state pronunciate parole che avrebbero potuto risvegliare vecchi sdegni e vecchi dolori, ma ritenemmo ugualmente di dover partecipare, capendo che la nostra presenza a quella cerimonia, qualunque cosa

fosse stata detta, avrebbe tolto ad essa il carattere di conferma dell'attualità degli odii e delle divisioni della guerra civile. Per questo il partito comunista ha fatto in modo che quella cerimonia non avesse più luogo: e così, a ricordare la Resistenza, si sono riuniti nella sala della Lupa i rappresentanti di parte per una esaltazione di parte.

Il partito comunista, subordinando al prioritario interesse nazionale della pacificazione ragioni di parte, vuole perpetuare quel passato. Il partito comunista ha bisogno che vi sia un fascismo perché solo così può sostenere che, per combatterlo, tutti i partiti antifascisti devono rimanere uniti. Ha bisogno che ci sia un fascismo perché ci sia un fronte antifascista. Ha bisogno di rappresentare come sempre presente l'esistenza di un pericolo fascista per tenere in vita i comitati unitari antifascisti nei quali nessuno può contestargli il diritto ad un ruolo di guida. Il partito comunista, con il pretesto e la lotta antifascista, è riuscito a spostare sempre più a sinistra la situazione politica italiana e a rendere i tempi maturi per l'effettuazione del compromesso storico. E dopo i « no al compromesso storico », i comunisti hanno capito che per rendere impossibile l'attuazione della politica implicita in quel « no », dovevano più che mai sostenere che nella vita politica italiana, oltre che le divisioni di tendenza determinate dalle diversità d'opinione, ve n'è una fondamentale di carattere permanente, quella sorta trentadue anni fa, quando l'Italia patì il dramma angoscioso della guerra civile.

Sono noti i temi che svilupperà la propaganda democristiana durante la prossima campagna elettorale: ordine pubblico, rapporti con i comunisti, trent'anni di libertà. Non abbiamo nessuna preoccupazione a confrontarci con la democrazia cristiana su questi temi, ma la inviteremo al confronto su un altro tema: quello della pacificazione nazionale. Chiederemo alla democrazia cristiana se trova nazionalmente utile e moralmente lecito che artificiosamente vengano mantenuti in vita le antitesi, gli odi e le divisioni della guerra civile. Chiederemo alla democrazia cristiana di indicarci dove oggi sia il fascismo che insidia gli ordinamenti di libertà e che richiede, per fronteggiarlo, il mantenimento del fronte antifascista. La democrazia cristiana non potrà dirci che il fascismo siamo noi ! C'è una legge, fatta proprio dalla democrazia cristiana, che dà al magistrato la facoltà di dichiarare se vi sono elementi in un partito che autorizzano a con-

siderarlo come una ricostituzione del partito fascista. Non può farlo, perché non ha diritto a mettere in pubblico l'irrevocabilità delle nostre scelte del principio di libertà e del pluralismo politico e sociale: scelte che costituiscono un dato politico convalidato l'8 maggio del 1972 da 3 milioni di elettori. Ma ammesso che noi rappresentiamo il superstito o il rinato fascismo, la democrazia cristiana dovrà dirci se giudica che, per combattere un partito che ha 3 milioni di voti, sia necessario lo schieramento unitario di tutti gli altri partiti. Se non sia convinta che tale schieramento unitario, mentre non è riuscito a indebolire il nostro partito, elettoralmente ha favorito lo svolgimento e i piani politici del partito comunista.

Gli elettori italiani avranno diritto di dubitare sulla sincerità del « no al compromesso storico » da parte di un partito che non è riuscito a liquidare il compromesso stipulato con il partito comunista durante la guerra civile. I democristiani certamente diranno agli elettori: non date i voti al Movimento sociale italiano-destra nazionale perché sono voti che non possiamo utilizzare. Molti elettori, tuttavia, forse molti più di quanti voi non pensiate (e molti di essi nel 1972 erano ancora nell'area democristiana), penseranno: perché dovremmo punire il Movimento sociale italiano-destra nazionale, che mette a disposizione della democrazia cristiana i suoi voti per resistere alle pressioni, ai ricatti, alle minacce comuniste intese a snaturare certe leggi utili ai fini della risoluzione di problemi di interesse nazionale? Analogamente, molti italiani si chiederanno: per quale ragione dovremmo premiare una democrazia cristiana che ci chiede i voti in nome della resistenza al comunismo, quando quella stessa democrazia cristiana, per paura del comunismo, non accetta e non utilizza i voti della destra nazionale?

Ho parlato precedentemente della posizione dei comunisti nei confronti della pacificazione nazionale, dei comitati antifascisti, delle ragioni per cui i comunisti vogliono il perpetuarsi di certe divisioni. Rendetevi conto che la trappola antifascista l'hanno costruita per voi, e che essa sta funzionando da anni perfettamente, tanto è vero che voi non siete liberi di utilizzare i nostri voti. Non credo che non possa esistere, una volta, una circostanza in cui voi non sareste felici di poter resistere a certe pressioni, mentre siete obbligati a subire tutti i danni dei nostri voti, quando questi convergono con quelli comunisti. Questa trappola funziona a vostro danno, e funzio-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

nerebbe ancora molto a lungo se da parte nostra non ci fosse una posizione di coraggio che non c'è da parte democristiana. Noi ci auguriamo che il nostro coraggio possa riuscire a stimolare anche voi.

Chiedo scusa della lunga digressione, alla quale sono stato spinto dal ricordo delle nostre posizioni di allora, quando sentimmo il dovere, ai fini della pacificazione, di chiedere che gli altri abbandonassero l'alterigia e la tracotanza dei vincitori, sentendo noi il dovere di abbandonare il sentimento di rancore dei vinti.

Riprendendo il mio discorso, ricordo che una volta l'onorevole Rumor, allora Presidente del Consiglio, disse a noi: « Noi » (si riferiva alla maggioranza) « ci distinguiamo da voi per il diverso giudizio sul passato ». L'onorevole Rumor non poté fare a meno di riconoscere che le nostre caratterizzazioni erano quelle che derivavano dalle nostre deliberazioni congressuali, dalle deliberazioni degli organi direttivi. Egli riconosceva, cioè, da parte nostra, l'accettazione di certe scelte, l'accettazione inequivocabile e permanente della libertà, del pluralismo politico e sociale, della competizione politica basata sul confronto delle opinioni prima davanti al paese e poi nel Parlamento. Non potete dubitare di questo.

Con quella frase, l'onorevole Rumor voleva probabilmente dire: voi non condannate quel passato come lo condanniamo noi. Noi 40 anni fa facemmo delle scelte per motivi onorevoli, in relazione alla situazione dell'Italia di allora, al clima culturale, al clima morale, in relazione agli influssi che ognuno di noi riceveva da quel clima. Facemmo tali scelte in riferimento alle circostanze di fatto esistenti, e in primo luogo in riferimento al consenso molto vasto che veniva dalla popolazione italiana. Non ci si può chiedere di condannare quello che abbiamo fatto 40 anni fa. Se facessimo quella condanna, noi non condanneremmo quella esperienza, ma squalificheremmo noi stessi dal punto di vista morale e dal punto di vista della dignità. Noi — e questo ci basta — abbiamo intellettualmente superato quel passato. La condanna sarebbe troppo facile. Sapete chi è facile alle condanne? Gli uomini che nel passato dettero adesioni opportunistiche, e analoghe adesioni opportunistiche hanno dato attualmente, sarebbero oggi ben solleciti nell'obbedire all'ordine di condanna, e perché? Perché obbedendo all'ordine di condanna, essi hanno la possibilità di rendere fruttuosa la nuova adesione. Noi non abbiamo questo bisogno.

È più facile condannare: più difficile è capire. E noi cerchiamo di capire le ragioni delle nostre adesioni e del nostro consenso, e cerchiamo di capire soprattutto le ragioni del consenso di tanti italiani.

Alla televisione, intervenendo in un dibattito sull'ultimo libro di Renzo De Felice, l'onorevole Amendola ha detto che il fascismo, fin dal principio, ebbe il consenso popolare, ed ha aggiunto che aveva l'appoggio della monarchia, delle forze armate e della Chiesa. Il nostro consenso è il consenso dei tre milioni dei nostri elettori; la Chiesa non ci dà segni di particolare benevolenza, noi non abbiamo alcun cardinale con il quale scambiare opinioni. Le forze armate? Generali non ne conosciamo (*Commenti all'estrema sinistra*), e nemmeno capitani.

Una voce all'estrema sinistra. E ammiragli?

DE MARZIO. L'onorevole Andreotti si trova nei guai per avere conosciuto capitani: oggi i giornali dicono che il capitano La Bruna ha ricevuto il mandato di comparizione. Infine non abbiamo alcun rapporto, salvo quelli protocollari, con la Presidenza della Repubblica. Se noi fossimo il rinato fascismo o il superstite fascismo, avrebbe ragione chi ha scritto che il fascismo oggi è una sovrastruttura senza strutture; e si capisce perché i comunisti, dalle colonne de *l'Unità*, sostengono il contrario: hanno interesse a sostenere il contrario!

Ad ogni modo — come dicevo — quando noi rifiutiamo una certa condanna, questo non deve essere interpretato come una posizione poco chiara nei confronti delle idee che oggi professiamo, ma deve essere accettato come un rispetto della scelta che noi in buona fede, onorevolmente, compimmo.

Detto questo, a proposito della legge Scelba, devo dire che per queste ragioni, per questa nostra caratterizzazione la legge Scelba non ci riguarda nella maniera più assoluta, pur avendo il diritto — come dico — di giudicarla iniqua. E per concludere questo capitolo, qualcuno mi potrebbe dire che quanto io dico è in contrasto con il fatto che c'è stato un magistrato il quale ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il segretario del mio partito per il reato di ricostituzione del partito fascista. Questo magistrato era chiuso per un odio maniacale — esistono anche queste posizioni quando si tratta di dare giudizi su di noi — alla comprensione delle più elementari verità. Quel magistrato, forzando

l'interpretazione della legge Scelba, ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Almirante; dopo di che è avvenuto che una legge che da 20 anni stava in letargo è stata arbitrariamente, abusivamente, indebitamente utilizzata contro di noi. E tra tutte le utilizzazioni possibili, è stata scelta la più grave. Allora, devo dire che dopo di ciò non solo quella legge non ci riguarda, in quanto le nostre caratterizzazioni politiche ed ideali ci mettono al coperto, ma non ci interessa più: più danni di quelli già fatti, non possiamo ricevere. L'onorevole Almirante si trova di fronte al magistrato di Roma. Ed io ricordo come quella vicenda si svolse alla Camera: ad un certo punto i comunisti, nel mese di aprile — mi pare — sollecitati da *Il Manifesto* chiesero che la Giunta per le autorizzazioni a procedere si occupasse rapidamente del caso Almirante. Molto probabilmente ci sarebbe stato un rinvio, se il direttivo del gruppo democristiano non avesse ricevuto un pressante invito — pressante invito in nome degli impegni antifascisti della democrazia cristiana — dal Presidente del Consiglio del tempo — di un Governo centrista — onorevole Giulio Andreotti, il quale in tal modo iniziò la sua carriera di sicofante, erigendosi poi in un ruolo più clamoroso, con l'invio dei rapporti a giudici amici, e per i quali fu arrestato il generale Miceli. Ora Miceli è uscito dal carcere. Nessuno tuttavia è riuscito a capire quali sono i fatti criminosi che gli sono stati addebitati. Forse lo capiremo dopo che il giudice avrà interrogato il capitano La Bruna. L'incartamento processuale che riguarda l'onorevole Almirante, incartamento assai voluminoso, è ancora presso l'archivio della procura di Roma. Quando uscirà da quegli archivi si saprà che non c'è un solo elemento non dico di prova, ma di indizio per poter accusare il segretario del nostro partito di aver ricostituito il partito fascista. Dopo aver detto ciò, concludo sulla legge Scelba e desidero dichiarare quali sono le ragioni per cui sottolineiamo la nostra opposizione a queste norme che, per altro, si riferiscono ad una legge che non ci riguarda. Le ragioni sono di carattere politico.

L'onorevole Oronzo Reale ieri ha dato delle spiegazioni tecniche accettabili per giustificare le modifiche alla legge Scelba. Ma il punto non è questo: è un altro. L'inserimento di queste norme in un disegno di legge per l'ordine pubblico, inserimento che rappresenta un'aggiunta rispetto alla originaria proposta della democrazia cristiana, che cosa vuole ottenere? Si è voluto che in una legge vi

fossero norme che permettessero di affermare che il pericolo eversivo e la violenza pericolosa sono solamente di destra. Si è voluto, insomma, che questa tesi fosse ratificata da un voto del Parlamento. Ora, perché il Governo ha ceduto e perché socialisti e comunisti hanno voluto questo? Lo hanno voluto forse in funzione persecutoria nei nostri confronti? Non credo, anche perché questa legge non funzionerebbe dal punto di vista persecutorio. Lo avranno voluto per ragioni che non sappiamo.

L'onorevole Almirante ha parlato dei rapporti tra il partito socialista e i gruppi della sinistra extraparlamentare. Egli mi è sembrato scandalizzato di questi rapporti, mentre io li trovo del tutto naturali. Un partito come quello socialista (i suoi uomini, dal punto di vista personale, sono simpaticissimi) così scombinato, così imprevedibile e così irrazionale nelle sue deliberazioni (un partito il quale, ogni giorno di più, aumenta la sua ansia liberatoria e che di giorno aspira a posizioni di sottogoverno, mentre di notte fa rivolte popolari intese a distruggere tutto per creare una nuova società in cui ci sia un nuovo costume ed una nuova libertà) non mi stupisce perché tiene rapporti con i gruppi extraparlamentari. Per questa ragione comprendiamo l'imbarazzo del partito socialista nel votare questa legge. Per votarla (e non la potevano non votare, poiché non avevano interesse in questo momento a mettere in crisi la maggioranza ed a far cadere il Governo) hanno voluto la caratterizzazione antifascista. E ciò mette nei guai la democrazia cristiana.

Ma i gruppi della sinistra extraparlamentare non sono molto soddisfatti del fatto che in questa legge sia contenuto il bollo antifascista. Per i comunisti il discorso è diverso dal punto di vista dei rapporti con i gruppi extraparlamentari, ma è uguale dal punto di vista delle preoccupazioni. Quello comunista è un partito inserito nella comunità dei paesi socialisti guidati dalla Russia sovietica ed è il più grosso partito comunista dell'occidente europeo. Indubbiamente questo partito non può non sentire le responsabilità che gli derivano da queste due posizioni. Quindi, il partito comunista non stringe facilmente rapporti con gruppi avventurosi, molti dei quali non si sa nemmeno da chi siano guidati, in nome di chi e per quali ragioni agiscano. Inoltre, esiste una vecchia tradizione di antipatia dei comunisti per l'anarchismo, per lo spontaneismo, per tutte le posizioni radicali e libertarie. Si dice che Lenin odiasse più i socialrivoluzionari di quanto non odiasse i

borghesi e gli aristocratici (*Interruzione del deputato Romualdi*).

Sono d'accordo. Con gli anarchici, i comunisti ebbero la mano dura a Barcellona. L'onorevole Romualdi ha detto: « Non gli si potrebbe dar torto ». Sicuro! Indipendentemente dal giudizio morale che si può dare sulla persecuzione contro i socialrivoluzionari, è indubitato che se Lenin non avesse messo da parte i socialrivoluzionari, molto probabilmente non avrebbe potuto fondare una dittatura che dura, ormai, da più di cinquanta anni; e se gli anarchici non avessero perduto terreno in Spagna e a Barcellona, molto probabilmente ci sarebbe stata prima la vittoria franchista.

I comunisti preferirebbero che alla loro sinistra non ci fosse nessuno; però, ci sono i gruppi della sinistra extraparlamentare, e se ne deve tenere conto. Allora, il partito comunista come poteva essere accontentato? Con la caratterizzazione antifascista di questa legge? Se questo provvedimento afferma che la violenza più pericolosa e grave è quella di destra, in tal modo voi venite privilegiati, e quasi messi in una posizione che vi renderà fra poco possibile l'inserimento nell'arco costituzionale.

Questa mattina si è accesa una curiosa gara tra socialisti e comunisti. Sembra che gli articoli 7 e 8 siano stati ottenuti dai comunisti da parte dell'onorevole Moro; i socialisti erano, allora, in imbarazzo: che diamo, noi, agli extraparlamentari di sinistra? Pertanto, hanno chiesto le note modifiche all'articolo 1. Ma non basta ancora, perché — come ho detto all'inizio — il partito socialista ha chiesto all'onorevole Moro di venire in aula, alla fine, a fare una dichiarazione antifascista. Naturalmente, sia il ministro Reale sia i relatori negheranno che queste norme siano state introdotte nel provvedimento per le ragioni che ho detto. Le ragioni ce le diranno i relatori, affermando: abbiamo introdotto queste norme particolari nei confronti di quella violenza perché è indubitato che la violenza di destra è la più pericolosa. Ebbene, questa è un'affermazione, ma bisogna provarla. Vediamo, allora, se è vera.

Esiste una violenza di destra. Vi sono stati numerosi episodi di assalti a sedi di altri partiti, di aggressioni, di risse; talvolta si è addirittura scatenata la furia omicida, come è avvenuto recentemente a Milano, dove un povero giovane ha perduto la vita. Alcuni di questi violenti provengono dalle nostre file. Se ne andarono perché non erano d'accordo con la politica del cosiddetto « doppio-

petto ». Altri, invece, sono stati mandati via, perché istigavano a contestare la politica della destra nazionale e apparivano dominati dalla convinzione che un partito duro o intransigente dovesse anche essere un partito violento. Ci mise soprattutto in sospetto il fatto che in molte manifestazioni costoro istigassero allo scontro con la polizia. Non abbiamo potuto avere prove; avemmo però il sospetto che si trattasse di provocatori infiltrati nelle nostre file o dai funzionari politicizzati dipendenti dall'onorevole Taviani o addirittura da un partito avversario.

Violenza di destra. È corretto dire « violenza di destra »? Corretto, se ci si riferisce alle dichiarazioni che fanno questi violenti; corretto, anche se ci si riferisce a certe impostazioni. Però, bisogna anche dire che si tratta quasi sempre di interpretazioni arbitrarie ed aberranti di dottrine di destra, che si tratta molte volte di gente che è vittima della propaganda avversaria che, generalizzando arbitrariamente quanto si è verificato in un periodo storico, afferma che ogni posizione di destra è una posizione di violenza, e che non ci può essere la destra senza la violenza. Dal *Corriere della Sera*, due anni fa, appresi la notizia che alcuni giovani di destra (destra extraparlamentare), una volta arrestati, avevano dichiarato che essi si rifacevano ad una posizione culturale nietzschiana, in nome della quale ritenevano che l'uomo superiore avesse il diritto di essere violento. Poco tempo dopo seppi, da persone che conoscevano gli interessati, che il livello di istruzione di essi era tale da rendere appena verosimile l'ipotesi che avessero potuto apprendere le teorie nietzschiane leggendo le avventure dei *supermen* sui giornali a fumetti. Cautela, dunque, con la colorazione e le qualifiche di destra! Vero è che esiste una violenza dei nostri giovani, anche di giovani del « Fronte della gioventù ». Noi condanniamo tutte le violenze, come le condannate voi. (*Commenti all'estrema sinistra*). L'onorevole Servello non è un violento, non ha mai bastonato nessuno. (*Si ride all'estrema sinistra*).

Si registrano risse davanti alle scuole, nelle strade della città per contrasti scoppiati nelle scuole. Chi conosce la situazione esistente nelle scuole italiane, comprende come non sia assolutamente pensabile che non vi siano reazioni a quella dittatura dei gruppi extraparlamentari di sinistra vigente nelle scuole italiane. Nella maggioranza di queste, la legge dello Stato non è valida: la sola legge valida è quella della sinistra extraparlamentare. Vi sono tribunali che emettono

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

sentenze come quella in forza della quale uno studente non può frequentare la scuola per un certo numero di mesi, ovvero non può frequentarla più, in quanto sospetto di simpatie di destra. Per esempio, vi sono studenti che pretendono dal proprio preside che non vengano concesse aule per le assemblee a studenti sospetti di orientamento verso la destra. La maggior parte dei professori mostra di non vedere e non sentire; non pochi professori appoggiano questa posizione dittatoriale della sinistra extraparlamentare: si chiamano professori marxisti, seguaci di quella dottrina marxista ormai in voga nelle scuole. Non me ne meraviglio. Ricordo anni in cui tutti i direttori didattici, tutti i professori erano diventati gentiliani, nessuno escluso. In Italia l'atto puro era diventato un dogma; siccome Gentile sentiva molto le affiliazioni intellettuali, finiva con l'avvantaggiare i suoi discepoli. Ben lo sanno illustri antifascisti come Codignola ed Omodeo, del quale basta leggere il carteggio per avere le prove a questo riguardo. Comunque, si trattava delle suggestioni derivanti da un personaggio come Gentile, uno dei maggiori ingegni speculativi, filosofo di alto livello (è forse questa un'apologia, onorevole ministro Reale). Si tratta di un filosofo che non si limitò a ripetere le teorie hegeliane, ma ad esse diede sviluppi arditissimi. Questo lo dice una persona che, o per tendenza congeniale al suo temperamento, o per casuali incontri, trovò maestri dai quali apprese modeste cognizioni ispirate alla filosofia tomistica; e fu proprio così che io ed altri riuscimmo a sfuggire alle fascinose suggestioni gentiliane.

Chi sono oggi gli autori che indottrinano i professori? Sono quelli imposti dagli alunni, sono gli autori della casa editrice Feltrinelli che voi conoscete bene. Per la maggior parte sono eretici. Tra essi figurano buoni interpreti, qualche buon polemista, ma niente altro. Nella scuola italiana queste sono le posizioni di grande livello culturale. Da queste posizioni di livello culturale si passa poi alla dittatura dei « tirannelli » della sinistra extraparlamentare. Poiché il ministro Gui è assente, io prego il ministro Reale, il quale da giorni e con molta pazienza e diligenza assiste a questo dibattito, di volergli riferire — se non chiedo troppo — quanto sto per dire. Avrei preferito parlare in sua presenza; può darsi tuttavia che il ministro dell'interno abbia da seguire qualcosa di più importante della legge sull'ordine pubblico... L'onorevole Gui sa bene qual è la situazione

nelle scuole italiane. È stato mai invitato, da provveditori, da professori, a provvedere? Ancora: nelle scuole la sinistra extraparlamentare domina, ed è presente altresì nel mondo del lavoro, nelle fabbriche, nella « triplice sindacale »; suoi esponenti hanno posti di grande rilievo soprattutto nella CISL. Quali sono le sue parole d'ordine? Trasformare ogni sciopero in sommossa e ogni sommossa in rivoluzione. Gli esponenti della sinistra extraparlamentare sono altresì padroni della strada e possono fare quello che vogliono. Poiché dopo il 15 giugno avrà luogo un dibattito sull'ordine pubblico, io pregherò il ministro Gui di dirci quanti cortei e quanti comizi hanno fatto, nei primi tre mesi di quest'anno, i gruppi della sinistra extraparlamentare, malgrado non fosse intervenuta alcuna autorizzazione o, addirittura, fossero stati vietati. Chiederemo al ministro Gui di dirci quante volte la polizia è intervenuta per impedire la consumazione di un reato, quante denunce siano state presentate per azioni di questo genere. Sfilano per le strade della città, con i volti coperti da fazzoletti, a scopo intimidatorio, per dare la sensazione alla gente che, non solo nelle scuole, ma anche nelle piazze, sono loro a dettar legge (tant'è vero che la legge che vale per gli altri non vale per loro). Essi non sono tenuti a rispettare, come gli altri cittadini, i divieti legali e, per di più, possono impedire agli altri di esercitare i loro diritti.

Dal 1970 ad oggi, in molte città italiane, i nostri comizi sono stati sistematicamente disturbati dagli extraparlamentari di sinistra e solo raramente la polizia è intervenuta. Talvolta, anzi, essa li ha lasciati passare, come è accaduto all'onorevole Almirante a Genova, ove il povero Venturini è morto, colpito alla testa da una bottiglia lanciata da costoro, perché la polizia aveva permesso che si avvicinassero al palco. In altre città — come per esempio a Trento — essi hanno addirittura occupato la piazza ove si doveva svolgere un nostro comizio, per impedirne l'inizio, e la polizia non solo non è intervenuta, ma anzi ha vietato il comizio per ragioni di ordine pubblico. Di conseguenza, se costoro comandano nelle scuole, se nelle fabbriche lanciano parole d'ordine di sommossa, se dominano nelle strade, come fate a dire (e in nome di quale realtà) che la violenza più grave, più pericolosa, più aggressiva è quella di destra? Sarà senz'altro quella di sinistra, se non altro per il numero di coloro che partecipano alle manifestazioni.

Il ministro Gui, assente, avrà sentito parlare di quanto, da tempo, avviene nelle caserme: vengono organizzati comitati di soldati — basta leggere i giornali di « Lotta continua » e di « Avanguardia operaia » per averne le prove — allo scopo di individuare i motivi di contestazione nei confronti degli ordini dati dagli ufficiali. I soldati vengono fatti sfilare per dimostrare al popolo italiano che, ormai, anche le forze armate sono disfatte, e si dà vita a manifestazioni politiche veramente sediziose. Si tratta di manifestazioni politiche veramente sediziose, nel corso delle quali i soldati sono circondati da elementi che gridano: « soldati oggi, militi della rivoluzione domani ». Il solo fatto di tale iniziativa, onorevole Gui, indica il suo carattere eversivo: non vi è bisogno di altre prove. Se taluno tenta di disgregare le forze armate e di creare nelle stesse situazioni di disordine, è chiaro che compie una iniziativa di carattere eversivo. E non solo nei confronti di questi gruppi si usa larghissima tolleranza. Il Parlamento dovrebbe avere vergogna di privilegiare questi gruppi rispetto alla destra extraparlamentare. Si dà inoltre a questi gruppi possibilità che forse nemmeno a partiti di Governo si dovrebbero dare.

Recentemente, a Roma, vi è stato un raduno nazionale di « Lotta continua ». Gli aderenti sono affluiti da tutta Italia con treni speciali; lo scopo era di esaltare il regime portoghese dei militari filocomunisti e dei comunisti filomilitari, di osannare questi militari, i quali hanno avuto, dopo l'abbandono delle colonie, l'intelligenza di capire che se non uscivano dalla caserma per insediarsi nei ministeri, sarebbero dovuti uscire dalle caserme per andare in pensione. Da tale punto di vista è ineccepibile l'intelligenza di questi ufficiali. Onorevole Gui, a noi si negano i permessi per comizi e per cortei! Potremmo noi fare un raduno nazionale per esprimere solidarietà alle popolazioni del Vietnam del Sud, che hanno visto il loro territorio occupato da truppe straniere, che instaureranno un regime comunista che esse non volevano? No, perché il partito comunista impedirebbe al ministro Gui di dare un permesso del genere! Vi rendete conto che non è sostenibile l'affermazione che la violenza di destra è la più pericolosa? I fatti di tutti i giorni lo provano! E siete tanto sicuri di questo che siete ricorsi all'aiuto dei sofismi. L'onorevole Gui, giorni fa, ha detto: il fascismo è condannato dalla Costituzione, quindi la violenza fascista è anticostituzionale, quindi eversiva, quindi la più pericolosa.

Onorevoli colleghi, nessuno può fare il miracolo di costringere i fatti ad adeguarsi alla Costituzione. Nessuno può dire ai fatti, per rispetto della Costituzione, di diventare più piccoli o più grandi. È impossibile: bisogna cercare di adeguare la Costituzione ai fatti, nel senso di estendere la condanna pronunciata nei confronti del fascismo, in quanto ideologia totalitaria, a tutte le ideologie totalitarie antilibertarie. Nell'antica Grecia, coloro che insegnavano l'arte del ragionamento ingannevole, avrebbero citato tale sofisma come esempio di brutto sofisma. Si dice: il fascismo è violenza, quindi la violenza è fascista. Poiché l'equazione fascismo-violenza viene fondata non su dati contingenti, ma su dati permanenti, ho il diritto di applicarla alla violenza di tutti i tempi e di tutti i luoghi.

Il primo fascista, allora, fu Caino, ma Dio in quella occasione non si comportò da antifascista, perché non giustificò preventivamente la rappresaglia determinata da reazioni emotive (come disse l'onorevole Gui a proposito dei fatti di Milano), ma disse che Caino non doveva essere ucciso e che chi ucciderà Caino subirà una vendetta sette volte maggiore. Così si comportò il Signore Iddio in quella occasione.

Ma andiamo avanti e vediamo altri antifascisti celebri. Antifascisti celebri furono, per esempio, coloro che guidavano le popolazioni greche e romane durante le risse cittadine. Fu indubbiamente fascista Bruto, perché non è vero che Bruto uccise Cesare perché aspirava alla libertà; no, aspirava alla restaurazione dei privilegi della propria casta. Ed anche Cesare fu fascista; mi pare che fece sgozzare trentamila Galli; ce ne volle di tempo per sgozzare trentamila Galli! Ed ancora, andiamo avanti con altri fascisti. Fascisti furono sicuramente Oliviero Cromwell, Marat, Robespierre, Danton, tutti quanti fascisti; ma fascistissima, benché santa, fu l'Inquisizione. I padri domenicani, i quali, per difendere la purezza della fede contro gli eretici, erano addetti alle indagini e ai giudizi, avevano la facoltà di assolversi tra di loro in relazione alla possibilità che avessero commesso abusi. I nostri ministri non possono assolvere nessuno, anzi non possono ottenere l'assoluzione; i nostri ministri credo che abbiano fatto un accordo tra di loro, cioè di non considerare abusi tutti gli abusi eventualmente commessi contro di noi. Ma stiamo scherzando? Riferiamoci all'ultimo sessantennio di storia. Che cosa troviamo? Quando si ha violenza politica? Si ha violen-

za politica nel caso di violenza diretta a distruggere un regime di libertà e di violenza diretta a conservare un regime di tirannide. Primo esempio di violenza politica: Russia sovietica. Allora il bolscevismo non distrusse il regime autocratico, distrusse un regime di democrazia parlamentare di cui il massimo esponente era il socialista democratico Kerenskij. Poi i regimi di violenza dilagarono in tutta Europa. Lenin irrideva alla democrazia borghese, al feticcio della libertà, al pietismo umanitario che impediva di comprendere le necessità rivoluzionarie del terrore.

Qual è la forma, anzi la caratterizzazione che in tutti i paesi assunse il regime di violenza? Fu il totalitarismo; tutti totalitari. Ma vi è un diverso grado di intensità. Il totalitarismo integrale lo si trova in Russia, perché? Perché la sola area di verità esistente era l'area di verità statale (l'individualismo non aveva altro a disposizione), perché la repressione durò più a lungo e fu più grave, più crudele, e due volte arrivò ai limiti del terrore, la prima volta contro i nemici della causa proletaria, la seconda volta contro i traditori della causa proletaria, ed ancora perché furono distrutte tutte le libertà.

In Italia vi fu un regime di violenza politica totalitaria, però indubbiamente di grado meno intenso perché vi era l'area statale delle verità politiche, ma a disposizione degli individui vi erano gli ambiti autonomi religiosi, morali, letterari, artistici, perché la repressione non fu né dura né lunga ed infine perché, se furono distrutte le libertà politiche, rimasero le libertà civili.

Allora come fate a dire — ma veramente questo è un disonorevole sofisma; dovrete vergognarvi di dire cose di questo genere — che il fascismo ha un solo movente, la violenza, e che la violenza è solamente fascista? Non è vero, tutta la storia d'Europa vi dice il contrario; ed anche i fatti recenti. Guardate a questi.

La violenza è violenza, condannatela perché violenza, oppure, se volete qualificarla, qualificate la in riferimento alle ispirazioni politiche che professano o che si ha il diritto di pensare abbiano coloro i quali hanno compiuto la violenza. Non ci si venga a dire, quando si scoprono organizzazioni di « gentiluomini » terroristi (NAP, Brigate Rosse) che l'etichetta esteriore è, sì, rossa, aggiungendo tuttavia: « No, guardate che la bandiera rossa è una bandiera di copertura », ed il signore che se ne intende riesce a scorgere, dietro il rosso di quella bandiera, il volto bieco e minaccioso della violenza nera.

Questo è disonorevole. Non è questione di disonestà intellettuale, è questione di idiozia. Non si possono dire cose di questo genere. In nessun paese del mondo sarebbe permesso fare affermazioni di questo genere.

Ed allora, visto che da parte della maggioranza e del Governo non si può sostenere che la violenza di destra è la più pericolosa e la più crudele, che non si può sostenere che questa violenza mette in maggiore pericolo le istituzioni, che non si può sostenere che l'unica violenza è quella fascista, c'è un discorso a cui ricorrono i nostri avversari, che è quello delle trame nere e del terrorismo. Essi credono che con questo discorso riusciranno a chiuderci la bocca. Il primo che fece questo discorso, naturalmente, fu l'onorevole Taviani, e non poteva essere che lui. Quando l'onorevole Taviani e il prefetto Zanda-Loy assunsero il loro incarico, fummo costretti a rimpiangere l'onorevole Restivo e il prefetto Vicari. Quando l'onorevole Restivo era ministro dell'interno, usava in ogni occasione la formula degli opposti estremismi. Noi reagivamo, perché ci sembrava che, parlando di opposti estremismi, indicasse il MSI come uno degli estremisti opposti; ma da galantuomo egli ci disse un giorno che, quando parlava di neofascismo, intendeva parlare degli extraparlamentari di destra. L'onorevole Taviani, invece, un giorno annunciò solennemente che le trame nere avevano finalità eversive, che avevano il disegno di sovvertire le istituzioni dello Stato e che si servivano del terrorismo per attuare un piano per portare avanti la strategia della tensione; che, infine, questo terrorismo era sempre di marca fascista.

Benissimo. In questo paese un ministro dell'interno può affermare quello che vuole senza dare prove. Se un altro cittadino avesse fatto affermazioni del genere senza poi fornire prove, sarebbe stato denunciato per lo meno per propalazione di notizie false e tendenziose. Invece, l'onorevole Taviani è rimasto al suo posto.

Dopo di che l'onorevole Gui è stato sul punto di farci rimpiangere l'onorevole Taviani, ciò che proprio non vorremmo. Egli aveva esordito assumendo posizioni equilibrate. Poi, un certo giorno, asserì che la violenza di sinistra è una violenza spicciola e che invece la violenza di destra è di grossa taglia. Violenza spicciola? Onorevole Bollati, ella deve sapere che le spranghe di ferro che le ruppero le mani erano maneggiate da una persona che esercitava violenza spicciola. Violenza spicciola che è quella che ha fatto sì

che il povero Ramelli restasse per 47 giorni in agonia in una corsia di ospedale, per morire poi due giorni fa a Milano. Violenza spicciola, veramente, è stata quella dalla quale ha avuto il cranio fracassato Mersi, quella per cui ha avuto il cranio fracassato il nostro consigliere Biglia, il segretario della CISNAL, eccetera.

Io non credo, onorevole Gui, che i genitori di Ramelli, nell'apprendere che ella ha definito violenza spicciola quella che ha mandato all'altro mondo il loro figlio, abbiano avuto motivo di consolazione, come non credo che i genitori del giovane antifascista ucciso a Milano possano rammaricarsi di meno pensando che, secondo il ministro dell'interno, la violenza che ha ucciso il loro figlio è violenza di grosso taglio.

Ma a proposito del terrorismo l'onorevole Gui ha detto anche altro: ripetendo quanto aveva detto Taviani, ha affermato che le trame eversive sono sempre di marca fascista, si avvalgono di mezzi di terrorismo per fini eversivi, nel quadro di una strategia della tensione volta a sovvertire gli ordinamenti democratici. Sulla base di che cosa fa questa affermazione? Vediamo i fatti, vediamo quali siano stati gli episodi terroristici più gravi verificatisi in Italia. Piazza Fontana: il processo non si fa ancora. Nell'ultima fase istruttoria, il giudice D'Ambrosio ha interrogato ufficiali delle forze armate, e anche qualcuno che, in passato, aveva ricoperto importanti incarichi. Riteniamo che si sia trattato di una forzatura di certi indizi per poter creare una montatura a danno dell'esercito e screditare ancora queste forze armate, già screditate dall'onorevole Andreotti che mandò in galera Miceli, già indebolite dalla distruzione dei servizi segreti. Ma, se fosse vero ciò che ha individuato D'Ambrosio, non dovrete venire, signori miei, a vedere nei nostri dintorni; andate a cercare verso altre aree, in altri siti, in altre località! Noi non abbiamo mai avuto rapporti con i grossi comandi delle forze armate.

Altro episodio, quello di Brescia. Vi è un articolo de *Il Popolo* del 10 aprile. Lo ha letto, onorevole ministro dell'interno? Tale articolo afferma che alla base di quell'attentato terroristico esisteva una faida locale. Abbiamo letto che coloro che avrebbero commesso tale orribile crimine terroristico sarebbero elementi privi di un qualsiasi colore politico, che appartenevano alla vita locale. Ma ricordate, onorevoli colleghi, cosa accadde nei giorni di Brescia? Ricordate come furono accolti l'onorevole Rumor ed il Presidente

Leone? Contro di noi, che cosa non fu fatto! Nel corso dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna, in ogni paese vi erano gruppi che cercavano di contestarci, di non farci parlare. E poi c'è qualcuno che dice che la strategia della tensione favorisce noi! Dopo ogni episodio di questo genere, più pesanti discriminazioni, maggiore isolamento politico, divieto di nostri comizi; ci si impediva di svolgere la nostra attività propagandistica. Ma non si vergognano coloro che in quei giorni hanno pronunciato in questa Camera discorsi gravi, nei quali si adombrano addirittura nostre responsabilità per quel crimine? Non si vergognano di aver mosso accuse così pesanti in rapporto ad un fatto così grave? Quando, poi, i fatti dimostrano che nulla esisteva. Siate cauti per l'avvenire!

Altra strage, quella dell'*Italicus*. Onorevole Gui, per le stragi avvenute da quando ella è ministro dell'interno, sa tutto; per le stragi vecchie, niente. Non può, quindi, dare al riguardo lumi ai magistrati. Per l'*Italicus*, dunque, non si sa niente.

Giorni fa, un tratto della ferrovia Firenze-Bologna è stato divelto. Poche ore dopo che la notizia era pervenuta al ministro dell'interno, l'onorevole Gui ha detto: si tratta di un attentato di chiara marca fascista. Ella è un galantuomo, onorevole ministro, però deve dirci quali sono gli elementi che le permettono di definire un attentato di « chiara marca fascista ». Per dare una definizione, occorrono degli elementi. Ella deve anche dirci, e dimostrarci, se detti elementi di « chiara marca fascista » erano presenti su quel tratto di binario della Firenze-Bologna. Non può continuare a fare affermazioni di questo genere, di tanta gravità, e poi il giorno dopo tacere, come fosse nulla. No! Ella dovrà venire in Parlamento a chiarire quello che ha detto, a darci conto delle sue gravi affermazioni.

Ella, come il suo predecessore, ha affermato che in Italia è in atto una congiura con finalità eversive, la quale pone in atto piani per portare avanti la strategia della tensione, al fine di distruggere gli ordinamenti democratici. Parliamoci chiaro. Come può avvenire tutto questo?

Ad un certo momento, la strategia della tensione viene portata avanti in modo tale da creare condizioni che permettono di poter rovesciare i liberi ordinamenti. Ci vuole qualcuno, però, per farlo: bisogna occupare i ministeri, le centrali elettriche, bisogna mandare in galera i ministri (e questa sarebbe l'unica cosa vantaggiosa). Bisogna, però, far-

lo tutto questo. Ed allora, onorevole ministro, poiché ella e l'onorevole Taviani da molti anni vanno ripetendo tutto ciò, lo sa o non lo sa quali sono le truppe, quali i partiti politici che hanno al seguito masse popolari che si preparano a fare questo? Non lo sapete? Ed allora tacete. E se non lo sapete, dovremmo sospettare il peggio, che si tratti, cioè, di basse invenzioni propagandistiche. Se, invece, lo sapete e tacete, delle due è vera l'una: o state zitti perché non volete parlare, ed allora vi è qualche vostro amico implicato; o tacete perché non potete parlare, ed allora esiste qualcuno più forte di voi che può imporvi il silenzio. Ma basta con questa ignobile speculazione! (*Applausi a destra*).

Lei, signor ministro, da oggi in poi potrà parlare di attentati di marca fascista (che comunque speriamo non abbiano più a verificarsi) soltanto se avrà la certezza che il giorno successivo a questa sua affermazione la agenzia ANSA diramerà una di queste due notizie: o che sono stati spiccati un centinaio di mandati di cattura o che l'Italia ha rotto i rapporti diplomatici con uno Stato straniero. Diversamente, ella non può essere più credibile. Vi state ridicolizzando parlando di trame nere, di congiure eversive e di strategia della tensione, quando poi dimostrate di non saper niente, di non riuscire a individuare né gli esecutori né i mandanti. Parlate di un retroterra di appoggi politici, di aiuti ai centri strategici, ai centri tattici: ma dov'è questo retroterra? Voi sapete tutto, però dimostrate di non saper niente. Ora, non è possibile che continuiate così a lungo a ingannare il paese.

Ora, stia attento, signor ministro; può darsi che qualcosa cominciamo a saperla. Ella ha seguito le vicende dell'efferato delitto di Empoli. Tuti ha ucciso a bruciapelo due agenti di pubblica sicurezza. Ricordo che, in quell'occasione, intervenne nel dibattito l'onorevole Merli, della democrazia cristiana. L'onorevole Merli chiese polemicamente ai comunisti come mai da una città così massicciamente e compattamente comunista qual è Empoli avesse potuto venir fuori un fascista, un fascista fino alla paranoia quale il Tuti. Bene, nessuna meraviglia, onorevole Merli. Dalle società occidentali vengono fuori soltanto intellettuali radicali i quali civettano con i comunisti per far dispetto ai preti, ai generali, agli industriali. I soli anticomunisti intransigenti, coerenti, decisi e che si riferiscono, nel loro anticomunismo, alle tradizioni morali e religiose del loro paese vengono dalla Russia sovietica. Quindi, nessuna meraviglia se da Empoli è venuto fuori il fascista Tuti. Ma è fa-

scista, Tuti? Avete scoperto una cellula di cinque o sei persone; poi, ad un certo momento, si ha notizia dell'arresto, avvenuto a Lucca, di un medico, per il fatto che erano state trovate delle lettere in cui questo medico chiedeva ad alcuni amici soccorso per un camerata bisognoso. L'antiterrorismo dice che il camerata bisognoso era Tuti.

L'onorevole Giuseppe Niccolai le ha rivolto una interrogazione (alla quale io voglio sperare, signor ministro, che lei vorrà con una certa urgenza rispondere) riguardante vari argomenti. Uno di questi è il delitto di Firenze (uccisione del comunista Rodolfo Boschi) per sapere se sia vero che vi erano squadre di antiterrorismo i cui componenti erano vestiti in un certo modo; un altro punto, il più importante, è quello rivolto a sapere se un certo Ercolini Alfredo, arrestato a Lucca insieme con altri giovani facenti parte, secondo l'accusa, di una cellula nera, si sia dileguato; e un altro punto ancora tende a sapere se sia vero che le autorità di vertice dell'antiterrorismo hanno chiamato l'Ercolini dicendogli: questo è il mandato di cattura, qui ci sono 3 milioni se ci dici questo. L'Ercolini ha assicurato che avrebbe detto e poi è scappato.

GUI, *Ministro dell'interno*. Lei sa che il questore ha già smentito! (*Proteste a destra*).

DE MARZIO. Signor ministro, io l'ho conosciuto, quando ella è stato ministro della pubblica istruzione e ministro della difesa, come un uomo di grande obiettività e di grande imparzialità. Evidentemente, l'aria del Ministero dell'interno fa male oppure lei vuole tanto bene all'onorevole Moro che, per compiacere l'onorevole Moro, è costretto ad assumere certi atteggiamenti. Ma io ho il diritto di non crederle. Come posso credere a un ministro il quale, due ore dopo che si è verificato un attentato, afferma trattarsi di un attentato di marca fascista e poi non viene qui a provare che in effetti si tratta di un attentato di marca fascista! Come posso ora crederle quando ella sostiene non esser vero ciò che vado dicendo, quando lei copre gli agenti dell'antiterrorismo? E poi, signor ministro, canagliate di questo genere avvengono anche in altri Stati ad ordinamento libero, ma avvengono in casi eccezionali, cioè per cose che riguardano i supremi interessi nazionali. Da noi, invece, avvengono per piccole e basse ragioni di propaganda e di polemica di parte. Ma soprattutto c'è da dire che altrove le cose le fanno fare meglio: mi ha detto un capitano di pubblica sicurezza che ormai non si riesce

più a reclutare nella malavita i confidenti perché non si fidano della polizia.

Voi, che avete portato le cose fino a questo punto, non potete poi venire a fare queste affermazioni, ma soprattutto non potete accusarci di niente. Siamo noi che dobbiamo accusare voi. Noi non crediamo che i gruppi terroristici siano slegati fra di loro, ma sono quattro anni che durano queste cose e voi non riuscite a venire a capo, non ci dite mai nulla. Siamo noi che dobbiamo chiedere conto a voi del perché lei, onorevole ministro, non fa intervenire la polizia quando i gruppi della sinistra extraparlamentare fanno dei comizi nonostante il divieto; del perché non fa intervenire la polizia quando i gruppi della sinistra extraparlamentare cercano di impedire i nostri comizi. Lei ha polemizzato con l'onorevole Almirante, accusandolo di aver incitato il popolo alla rivolta perché, dopo l'assassinio del giovane greco, aveva affermato: se non ci difendono gli altri, ci difendiamo noi. Ebbene io le dico (e poi dica pure che io incito il popolo alla rivolta) che se lei non fa in modo che noi siamo tutelati dalla forza pubblica durante i nostri comizi, consentendo a noi l'esercizio di diritti garantiti dalla legge, provvederemo noi ad organizzare squadre per la tutela dei nostri diritti. Ma un paese nel quale c'è una polizia privata non esiste più. Lei avrebbe dovuto rispondermi: non c'è ne è bisogno, perché ci sono le forze dell'ordine incaricate di fare il loro dovere. Ma lei ha tollerato che all'università di Milano la libertà di voto fosse assicurata non dalla polizia, ma dagli operai della « triplice sindacale », i quali funzionarono benissimo come surrogati dei poliziotti: se entrava un giovane e qualcuno diceva che era fascista, non lo si faceva votare. Voi non siete in grado di assicurare il diritto di voto nell'università e non siete in grado di assicurare il diritto di voto ai cittadini. Sono accuse, queste, che noi vi facciamo in Parlamento e vi faremo in piazza.

Io ho cercato di indicare il significato politico dell'inserimento di questi due articoli nella legge, che danno la soddisfazione ai socialisti di poter dire (c'è anche il comunicato della Presidenza del Consiglio) che questa è una legge la quale riconosce che la violenza più pericolosa è la violenza eversiva e la violenza di destra. Il senatore Fanfani c'era quando fu effettuato quell'inserimento, come c'era il segretario della socialdemocrazia, onorevole Orlandi (forse era assente, ma c'era l'onorevole Belluscio) e lo ha accettato. Il senatore Fanfani sta dicendo da tem-

po « no » al compromesso storico, « no » all'accordo coi comunisti. Ma che valore ha dire « no » al compromesso storico quando su ogni legge fate i compromessi con il partito comunista? Che vale dire: « resistiamo a livello di comune, resistiamo a livello di regione », quando cedete, e scandalosamente, a livello di Governo?

I giornali hanno affermato che il senatore Fanfani non era soddisfatto dell'iniziativa del Presidente del Consiglio di invitare l'onorevole Berlinguer ad un colloquio vertente - guarda caso - sul problema della tutela dell'ordine pubblico e della legge per combattere la criminalità. Ma come: tutti i giornali avevano detto che il segretario della democrazia cristiana, in seguito alla polemica alimentata dai comunisti contro la sua proposta, avrebbe fatto in modo che il terreno di scontro con i comunisti stessi, durante la campagna elettorale, fosse quello dell'ordine pubblico; e l'onorevole Moro conclude una sorta di compromesso con il partito comunista? Quale scontro, senatore Fanfani! Anche se i comunisti voteranno contro il provvedimento, ciò non avrà alcuna importanza. Quello che conta è che sentiamo già l'atmosfera del compromesso.

È inutile allora ordinare alla delegazione della democrazia cristiana di abbandonare il congresso comunista, in seguito all'esclusione della democrazia cristiana portoghese dal novero dei partiti ammessi a partecipare alle elezioni politiche da svolgere in tale paese. Quel gesto destò larga risonanza in Italia e fu approvato da molti, che lo interpretarono come il segno di una ripresa, da parte della democrazia cristiana, di un atteggiamento energico e deciso. Poi interviene l'onorevole Moro, il quale invita l'onorevole Berlinguer ad un colloquio. Ebbene, a questo punto molti italiani hanno certamente pensato che avrebbero preferito una minore scortesia, da parte del senatore Fanfani, nei confronti del leader comunista portoghese Cunhal, ed una minore cortesia, da parte dell'onorevole Moro, nei confronti dell'onorevole Berlinguer. Ad ogni modo, questa cortesia vi è stata, ed alcuni effetti sono ora di fronte a noi, e sono costituiti dall'inserimento dei due articoli di cui si tratta nel contesto del provvedimento.

Noi riteniamo che tutto ciò sia molto più grave di quanto oggi non si possa immaginare, giacché si collega ad equivoche e sinistre intese da valere per il periodo successivo alla campagna elettorale, quando cioè si accenderà la lotta all'interno della democrazia cristiana ed il partito comunista assume-

rà conseguentemente certe posizioni e darà certi appoggi.

Ma non si tratta soltanto di ciò. Quello che ci preoccupa è questa atmosfera di falsità, di menzogna, di equivoci che si è instaurata in un paese che deve uscire dalla crisi economica e dalla crisi morale in cui è precipitato, che deve combattere la criminalità. Il paese non può fare tutto questo se non riesce a recuperare la chiarezza, a restaurare le norme morali, a ricreare un clima di slancio: tutte condizioni irrealizzabili nella situazione di grave depressione che voi avete creato.

Noi non abbiamo alcuna speranza nei confronti di coloro che dirigono la vita politica del paese. La nostra ultima speranza è riposta nel popolo italiano. Noi confidiamo in una reazione popolare capace di imporre una politica che valga a fare uscire il paese da queste secche di menzogna e di falsità, che sappia restituire alla società italiana le sue speranze e ricreargli le normali condizioni di vita. Noi speriamo che possa instaurarsi una situazione politica idonea a ristabilire un patto di concordia nazionale, affinché, distrutte le forze anticostituzionali, la competizione politica nel nostro paese possa avvenire nel rispetto di queste leggi di concordia. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 7 l'onorevole De Sabbata. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non commetteremo l'errore di pensare che il problema del fascismo si risolva nel nostro paese con un inasprimento delle pene per la riorganizzazione del relativo partito e per i crimini fascisti; con un aggiustamento delle definizioni delle ipotesi delittuose o contravvenzionali. La questione rimane sempre quella della responsabilità di chi guida la vita politica del paese. L'efficacia della lotta alla criminalità fascista è sempre legata all'esistenza di un chiaro e fermo indirizzo di Governo.

Se si voleva, ancora una volta, una prova della necessità di operare una profonda correzione di questa guida politica, essa è stata data dall'intervento, appena concluso, del presidente del gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Ben minori, infatti, sarebbero le sue possibilità di esibizione pseudo-ideologica, di manifestazione di albagia e di profferta politica, se le « trame nere » fossero state colpite,

smascherate in modo più chiaro di quello che conosciamo; se fossero stati messi a nudo i legami che corrono tra le « trame nere » e il partito neofascista, se si fosse dato esito alle procedure che interessano anche tanti parlamentari del gruppo neofascista.

Ma, signor Presidente e onorevole ministro, non commetteremo neppure l'errore contrario di considerare inutile, in questa materia, l'intervento del legislatore. Il legislatore ha oggi il compito di valutare come sono state applicate le norme precedenti, come possono essere corrette, come si intendono fornire indicazioni per un nuovo orientamento politico e offrire uno strumento d'intervento sussidiario ad un indirizzo di Governo rivolto a liberare il paese dalla peste fascista.

Si può ben comprendere come il Movimento sociale italiano-destra nazionale si trincerò dietro una pretesa rozzezza, dietro pretesti tecnici, faccia dell'ironia macabra, manifesti la sua contrarietà verso una simile scelta legislativa. Si può ben comprendere anche il timore (malamente negato e mascherato da atteggiamenti tattici) che lo coglie di fronte alla possibilità che una più ferma difesa della democrazia diventi il carattere distintivo, reale ed efficace di una nuova guida del paese.

Non di rozzezza o di imperfezioni tecniche si tratta, ma di un'applicazione della XII disposizione finale della Costituzione per favorire non solo la proclamazione, ma la concreta attuazione di un impegno di difesa e di attuazione della Costituzione stessa.

È perciò importante che il Parlamento riaffermi solennemente e rafforzi le disposizioni rivolte a reprimere i crimini fascisti; ed è importante che ciò avvenga nel testo di una legge che è rivolta alla tutela dell'ordine pubblico, che deve essere ordine democratico e antifascista. Così, questa legge acquista una qualificazione, una caratterizzazione democratica importante, anche se non sufficiente.

Non possiamo certo nasconderci la scarsa applicazione che in tutti questi anni hanno avuto le norme per la repressione dei crimini fascisti. Il fatto più rilevante è stato lo scioglimento di « Ordine nuovo », ma per il resto queste norme hanno funzionato con gli stessi schemi che presiedono agli insuccessi nell'attività di repressione contro la criminalità comune. Vi è, cioè, un numero notevole di reati compiuti, un numero meno grande di reati denunciati, un numero ancora più ridotto di istruttorie e, infine, un numero esi-

guo di condanne passate in giudicato e poi eseguite.

Questa progressione, riscontrabile per la delinquenza comune, è esasperata per quella fascista, e le responsabilità per questo stato di cose (che è collegato anche al modo in cui funziona la magistratura, ma che sarebbe troppo comodo attribuire soltanto alla magistratura) sono particolarmente gravi perché forme di crimini come quelli commessi a Milano (ma già prima a Reggio Calabria e poi a Savona) hanno dimostrato un disegno organico, che ha uno scopo preciso, con prove di violenza esasperata e concentrata nello spazio e nel tempo contro intere città. Queste prove traggono alimento, quando non incoraggiamento, da un'impunità a volte sfacciata e ripetuta che diviene abitudine, pretesa, intollerabile tracotanza.

Coerenti con le scelte di comportamento che abbiamo adottato in linea generale e nelle specifiche proposte da noi avanzate relativamente a questa vicenda parlamentare, anche a questo proposito assumiamo, con piena consapevolezza, un atteggiamento preciso, e lo sosteniamo con proposte analitiche. Concordiamo, intanto, con il testo dell'articolo 7 che modifica l'articolo 1 della legge Scelba, precisando che anche cinque persone che si colleghino per perseguire finalità antidemocratiche proprie del partito fascista cadono sotto i rigori delle norme penali che attuano la XII disposizione finale della Costituzione.

Riteniamo, però, necessario che anche altre norme della stessa legge siano modificate, e che altre ne siano aggiunte per coprire ipotesi che sono sempre rimaste fuori, non importa qui stabilire se a ragione o a torto, dall'applicazione della legge Scelba. Il quadro complessivo che ne risulta è di affermazione della volontà del Parlamento, di interpretazione e di innovazione legislativa. In particolare, negli emendamenti da noi presentati è previsto un inasprimento delle pene, ma neanche in questo caso cadiamo nell'errore di riconoscere un valore decisivo a questo inasprimento. Però ci sono almeno due ragioni che ci spingono in questo senso. La prima è che ci dev'essere non tanto l'illusione positivista del deterrente, quanto una precisa chiamata di responsabilità, proporzionata alla gravità del crimine compiuto da quanti intendono minare le basi della Costituzione della Repubblica, della convivenza civile e democratica, della libertà e della possibilità stessa di aspirare a combattere per un avvenire migliore che il popolo italiano si

è conquistato con duri sacrifici prima, durante e dopo la Resistenza.

Se la Repubblica vuole difendere le basi della sua indipendenza, della sua unità, della sua democrazia e delle sue prospettive sociali, ha il dovere di dare una risposta adeguata a chi si colloca sul piede dell'aggressione violenta e sopraffattrice, a chi per questo calpesta i diritti dei cittadini fino all'estrema conseguenza dell'assassinio.

L'altra ragione delle nostre proposte è che l'inasprimento delle pene previsto è il completamento di altre misure contenute nel testo in esame, e che riguardano la criminalità politica e comune, con particolare riferimento alle zone di delinquenza nelle quali il crimine comune s'intreccia con quello politico. Se dovesse mancare questo inasprimento delle pene per quanto riguarda i crimini fascisti, la legge assumerebbe un indubbio carattere negativo. Il nuovo testo dell'articolo 2 della legge Scelba che noi proponiamo con l'articolo aggiuntivo 7. 01 configura in modo più preciso le attività illegali, in modo da consentire decisioni giurisprudenziali meno evasive; aggiunge l'ipotesi della partecipazione; precisa l'aggravante dell'armamento; eleva i limiti di pena edittale, che ora sono 3 e 10 anni di reclusione, portandoli a 5 e 12 anni, riducendoli per la semplice partecipazione ed aggravandoli per l'ipotesi di organizzazione armata.

Se ella me lo consente, signor Presidente, vorrei in questa sede fare alcune osservazioni in merito ai nostri emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 8, alcuni dei quali verranno per altro da noi ritirati alla luce degli emendamenti presentati dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Dica pure, onorevole De Sabbata.

DE SABBATA. Con il nuovo testo dell'articolo 4 della legge Scelba (apologia di fascismo) previsto dall'emendamento Tortorella Aldo 8. 1 si colpisce la propaganda rivolta a costituire gruppi fascisti e l'esaltazione del fascismo, che è un modo di quella propaganda. Vi è poi un'altra precisazione, che vuole corrispondere anche ad alcune decisioni della Corte costituzionale, dalla quale il fine accennato è stato espressamente richiamato. Per la pena si è previsto il limite minimo di 6 mesi di reclusione e di 200 mila lire di multa, limite minimo che prima mancava; sono stati lasciati invece inalterati i limiti massimi.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Con l'articolo aggiuntivo 8. 03 si trasforma il reato di manifestazione fascista da contravvenzione a delitto, e, mentre la legge in vigore punisce la fattispecie con l'arresto alternativo alla pena pecuniaria, si propone di applicare la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 200 mila a 500 mila lire. La pubblicità e la stampa sono considerate aggravanti.

Infine — e richiamo l'attenzione su questa proposta — con l'articolo aggiuntivo 8. 04 proponiamo di aggiungere un autonomo articolo che preveda un aggravamento di pena qualora venga commesso un delitto non colposo contro la vita, l'incolumità e la libertà individuale, l'incolumità pubblica, o il delitto di danneggiamento, col fine di affermare le finalità antidemocratiche e i principi del fascismo. Altre aggravanti sono il concorso di più persone, il possesso di armi, certi precedenti penali. Si è obiettato a questa proposta che è arbitrario riferire un aggravamento di pena alle finalità del reo, e si è persino fatto un esempio: si è detto cioè che il fatto di danneggiare una cosa merita una pena commisurata al danno, con criteri di equivalenza. Il riferimento è di una materialità talmente gretta che non merita un particolare impegno nella risposta. Tutto il codice penale, tutto il diritto penale ha un suo cardine fondamentale nel riferimento alla personalità del reo e ai motivi che spingono al delitto. I motivi sono influenti sia come elemento essenziale di molti reati, sia per la misura della pena, sia per le circostanze aggravanti e attenuanti comuni e specifiche.

Perfettamente legittima, quindi, e pienamente rispondente ad una corretta concezione del diritto penale, la norma trova due punti saldi di ancoramento nel carattere antifascista della Costituzione, che legittima l'aggravante, e nel peso che queste forme di criminalità rivestono nel quadro della crisi dell'ordine pubblico. Le aggressioni, le squadrace fasciste, le loro imprese nefande non ricevono oggi da parte della legge quella particolare attenzione che è invece richiesta dalla situazione. Ignoriamo forse come nella capitale della Repubblica, anche se non solo in essa, l'aggressione sia continua e abilmente organizzata, come le squadrace si formano in un quartiere e operino in un altro, come in ogni città siano ormai abituali i comportamenti fascisti — ad esempio la distribuzione di materiale di apologia — che fanno da esca e da pretesto a successivi crimini contro la persona? Si tratta, perciò, di una

norma che ha lo scopo di realizzare una particolare efficacia, sempre, s'intende, nei limiti propri dell'attività repressiva.

Purtroppo, fino a questo momento, il « Comitato dei nove » e il Governo non hanno voluto accogliere questo articolo aggiuntivo, ed anzi si sono espressi in modo — mi si permetta — piuttosto approssimativo.

Sugli altri emendamenti, invece, Governo e Commissioni hanno ricalcato propri emendamenti. Ciò facendo, hanno in qualche modo ridotto alcune ipotesi, alleggerito alcune pene, rifiutato i corredi di procedura previsti nei nostri emendamenti. L'opera del Governo e del « Comitato dei nove » non è pienamente soddisfacente. Emergono tendenze ad adottare due pesi e due misure, tendenze ad esitare di fronte al fascismo. Abbiamo criticato e continuiamo a criticare la tendenza ad imbrigliare la magistratura con norme che ne limitano la discrezionalità sostanziale e processuale, e che proclamano in modo solenne la sfiducia del legislatore nella magistratura. Ma ciò non significa negare i gravi problemi di funzionamento della magistratura; significa chiarire che l'imbrigliamento con metodi da pizzicagnolo o da piccolo burocrate non è un mezzo valido per correggere questa situazione. Tuttavia è assolutamente incomprensibile, o meglio inaccettabile, che l'imbrigliamento cada da una parte sola, non operi più solo quando ci si trova di fronte alla necessità di perseguire i crimini fascisti. Allora ritorna la fiducia nella magistratura e si restituisce discrezionalità alla sua funzione! Forse nella repressione dei reati di carattere fascista la magistratura e gli altri organi dello Stato hanno ottenuto risultati più positivi che nelle altre attività giurisdizionali? È anzi vero proprio il contrario, ed è per questo motivo che la tendenza espressa dal Governo e dal « Comitato dei nove » nel riformulare le nostre proposte non appare giustificata.

Tuttavia, il complesso degli emendamenti presentati dal Governo e dal « Comitato dei nove » conserva un valore politico generale: ed è in considerazione di esso che noi voteremo a favore di quegli emendamenti.

Ritiriamo, pertanto, l'articolo aggiuntivo 7. 01.

Preannuncio altresì il ritiro dell'emendamento Tortorella Aldo 8. 1 e degli articoli aggiuntivi Lodi Faustini Fustini Adriana 8. 02 e Triva 8. 03. Manterremo invece l'articolo aggiuntivo Capponi Bentivegna Carla 8. 04.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 77:

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso (come secondo comma del nuovo testo dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645):

« Nell'ipotesi di cui al precedente comma ed in quelle di cui all'articolo 2 della presente legge si applica il fermo giudiziario di cui all'articolo 238 del codice di procedura penale ».

7. 1.

La Commissione.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Non stupisca la presentazione di questo emendamento dopo che, in occasione dell'esame dell'articolo 3, le Commissioni avevano espresso a maggioranza parere contrario all'emendamento Signorile 3. 2: quel parere era infatti dettato dal giudizio che non fosse quello il punto più idoneo nel quale inserire la previsione, mentre si ritiene più esatto collocarla all'articolo 7. C'è parso cioè che per prevedere l'estensione del fermo giudiziario alle ipotesi più gravi sancite dalla legge Scelba fosse più corretto utilizzare una sede normativa di modificazione del dettato della legge Scelba medesima, che non invece una formulazione da inserire nel testo del codice di procedura penale. Questa è la ragione per cui si propone in questa sede la estensione del fermo giudiziario alle ipotesi degli articoli 1 e 2 della legge Scelba. Questo — lo ripeto — è il significato dell'emendamento in questione.

SIGNORILE. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORILE. Molto brevemente, per sottolineare le cose dette dal relatore Mazzola e per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importanza di questo emendamento, che a parte la questione della sua collocazione — che forse è più giusta in questo articolo — completa in maniera assai rilevante l'emendamento a suo tempo accettato dalle Commissioni e dal Governo all'articolo 1.

Riguardo ad alcune argomentazioni dette poco fa dall'onorevole De Marzio, vorrei dire

che si può disquisire quanto si vuole sulla qualifica di fascista, ma che da questo punto di vista non solo la storia, ma anche l'attualità politica ci fanno capire abbastanza bene che il fascismo è chiaramente individuato in uomini e in forze politiche, anche parlamentari. E da questo punto di vista mi pare assai importante — nella caratterizzazione di questa legge e nello spirito delle dichiarazioni antifasciste che poco fa abbiamo avuto notizia essere state fatte dal Governo (e che io penso verranno riproposte dalla massima autorità di Governo all'interno di questa stessa aula, proprio per dare credibilità e senso a questo tipo di dichiarazioni) — che questo emendamento venga posto in votazione. Mi pare che esso alla luce della motivazione che ne dà l'onorevole Mazzola, considerando la diversa collocazione rispetto alla formulazione del mio precedente emendamento, tenendo conto della modificazione riscontrabile nel confronto sul piano tecnico, possa sfuggire a quelle considerazioni di natura procedurale che ne metterebbero altrimenti in questione la votabilità.

Mi interessava sottolineare questo aspetto proprio perché — lo ripeto — la sanzione della esclusione della libertà provvisoria per i più gravi reati previsti dalla legge Scelba, completata dall'estensione del fermo giudiziario alle medesime ipotesi, serve ad uscire dalla retorica delle affermazioni verbali ed a far compiere un gran passo avanti alla legislazione italiana, e nel caso specifico a questa normativa, nel senso di una ferma e rigorosa volontà antifascista.

PRESIDENTE. Onorevole relatore e onorevole Signorile, richiamo particolarmente la loro attenzione: la Presidenza ha ritenuto di poter ammettere l'illustrazione e la discussione di questo emendamento, nonostante sia stato in precedenza respinto dall'Assemblea l'emendamento Signorile 3. 2, che, sia pure in termini diversi, aveva la stessa portata normativa sostanziale. Ma non può a questo punto, molto chiaramente, non far valere la impossibilità di procedere oltre, e cioè alla votazione. Dichiaro pertanto precluso l'emendamento 7. 1: questo con vivo rincrescimento, e vi prego di prendere atto di questa decisione della Presidenza.

Non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo delle Commissioni.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo 7-bis:

I primi tre commi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia fornendo somme di denaro o altri beni, partiti, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a 10 milioni di lire.

Chiunque partecipi a tali partiti, associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 500 mila a 5 milioni di lire.

Se il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.

L'organizzazione si considera armata anche se le armi sono tenute in luogo di deposito ».

7. 01. De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flaminio, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Saroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuo, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.

DE SABBATA. Come ho già dichiarato nel mio precedente intervento, signor Presidente, ritiriamo questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Le Commissioni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo 7-bis:

I primi tre commi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo - è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a 10 milioni di lire.

Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione

da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a 5 milioni di lire.

Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.

L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi, ovunque siano custoditi ».

7. 02.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo 7-ter:

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo ».

7. 03.

Qual è il parere delle Commissioni su questi articoli aggiuntivi ?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione.* Insistiamo per il nostro articolo aggiuntivo e accettiamo quello del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia.* Raccomando alla Camera l'emendamento del Governo e accetto quello delle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo delle Commissioni 7. 02, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7. 03 del Governo, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

” Chiunque, fuori del caso preveduto dall'articolo 1, pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200 mila a lire 500 mila ” ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque fa propaganda per la costituzione di un partito, di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200 mila a lire 500 mila.

Alla stessa pena soggiace chi in luogo aperto al pubblico o in circoli privati dove vi sia presenza di più persone esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 500 mila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti sono commessi in luogo pubblico o con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti indicati nell'articolo 28, comma secondo, nn. 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni ».

8. 1. **Tortorella Aldo, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuo, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.**

DE SABBATA. Confermo che ritiriamo questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque fa propaganda per la costituzione di un partito, di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200 mila a lire 500 mila.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 500 mila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni ».

8. 2. **Le Commissioni.**

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere, al primo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: di un partito.

0. 8. 2. 1. **Le Commissioni.**

Onorevole relatore, intende illustrarli ?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento, corretto secondo il successivo subemendamento, mira a rafforzare la repressione del delitto di apologia del fascismo, sia quanto alle sanzioni, sia quanto alla previsione delle fattispecie. In particolare, il subemendamento concerne la soppressione della menzione del partito fra le tipologie enumerate nel nuovo testo dell'articolo 4 della legge Scelba, per uniformità con i criteri adottati nelle altre disposizioni di questa parte del provvedimento.

Ne raccomandiamo pertanto alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento e il subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, modificato secondo il subemendamento suddetto, l'emendamento delle Commissioni 8. 2, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo 8-bis:

Dopo l'articolo 269 del codice penale è inserito il seguente articolo 269-bis:

(*Associazioni antidemocratiche*).

« Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige un partito, un'associazione, un movimento, una formazione che siano diretti contro gli istituti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, ovvero minaccia od esalta la violenza come metodo di lotta politica, è punito, qualora ne possa derivare pericolo per le libertà civili o politiche dei cittadini, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Per il solo fatto di partecipare al partito, associazione, movimento o formazione, la pena è della multa fino a lire 300 mila ».

8. 01. De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo nostro articolo aggiuntivo è toccata una sorte un po' strana: e spero non me ne voglia il relatore, onorevole Mazzola,

se la racconto. In sede di Commissioni congiunte, interni e giustizia, il relatore ebbe ad esprimere parere favorevole, anche perché era difficile esprimere un parere diverso, per chiunque ne avesse scorso le poche righe di testo. In sede di « Comitato dei nove », il relatore ha ribadito il parere favorevole, per altro espresso anche dal Governo, dicendo poi che si sarebbe rimesso all'Assemblea.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho detto che ero rimasto perplesso, e che mi sarei rimesso all'Assemblea.

FRANCHI. È esatto. Ella ha detto che si sarebbe rimesso all'Assemblea. In sede di « Comitato dei nove », il relatore ha ribadito il suo parere favorevole. A questo punto, si è mosso il partito comunista con una serie di interventi molto pesanti, non entrando nel merito dell'articolo aggiuntivo, ma sostenendo *tout court* che il relativo contenuto normativo è già compreso nelle esistenti previsioni del codice penale; e l'onorevole Mazzola, dopo queste dichiarazioni, ha ritenuto di esprimere parere contrario all'articolo aggiuntivo. Me ne scuso con il relatore, ma ho dovuto ricordare la breve storia reale della nostra proposta. Noi insistiamo, perché si tratta di un articolo che caratterizzerebbe la legge.

I motivi per i quali il Governo dichiarò che si sarebbe rimesso all'Assemblea e il relatore per la maggioranza si disse favorevole discendono in modo lampante dalle parole dell'emendamento: a parte l'entità delle pene, sulle quali ovviamente si può sempre discutere, è possibile negare il voto ad un emendamento che domanda di reprimere colui che « esalta la violenza come metodo di lotta politica »? È possibile non stabilire una norma penale contro « chiunque promuova, organizzi o costituisca un partito o un'associazione che siano diretti a sovvertire gli istituti fondamentali stabiliti dalla Costituzione »? Lascio a voi la risposta, onorevoli colleghi. Una cosa è pacifica: nel codice penale una disposizione che copra tutto il corrispondente ambito normativo non c'è, perché qui si precisa la condizione « qualora ne possa derivare pericolo per le libertà civili o politiche dei cittadini ».

A parte il fatto che molte volte, nel corso di questo dibattito, nelle Commissioni e nel « Comitato dei nove », è stata fatta questa considerazione: nel codice penale la tal disposizione c'è già, ma un richiamo — esempio ne sarà dato dalla disposizione in tema di uso legittimo delle armi — ed una sottolineatura,

nel quadro di una normativa come la presente diretta a tutelare l'ordine pubblico, non solo non guastano, ma sono doverosi; a parte questo, in questo caso nel codice penale la norma non esiste. Pertanto, con il nostro articolo aggiuntivo chiediamo che vi sia inserita, e ci auguriamo che l'Assemblea si renda conto della responsabilità che si assumerebbe se dovesse respingere una proposta come questa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8:

ART. 8-bis.

Chiunque con parole, gesti o in qualunque modo compie in luogo pubblico o in riunioni aperte al pubblico o in circoli privati di qualsiasi genere ove vi sia riunione di persone, manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di formazioni naziste è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 200 mila a lire 500 mila.

Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi per i promotori e gli organizzatori della manifestazione.

La condanna comporta la privazione dei diritti indicati nell'articolo 28, comma secondo nn. 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.

8. 02. Lodi Faustini Fustini Adriana, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.

ART. 8-ter.

All'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

« Per i reati previsti dall'articolo 2 nonché per i reati previsti dal terzo comma dell'articolo 4 e dal secondo comma dell'articolo 5, è obbligatorio il mandato di cattura. Per tutti gli altri reati previsti dalla presente legge è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Per tutti i reati previsti dalla presente legge si procede con rito direttissimo, anche

fuori dei casi previsti dagli articoli 502 e 503 del codice di procedura penale ».

8. 03. Triva, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.

ART. 8-quater.

Chiunque commette un delitto non colposo contro la vita, l'incolumità e la libertà individuale o contro l'incolumità pubblica, o il delitto di danneggiamento, è punito, se ha agito al fine di affermare le finalità antidemocratiche e i principi propri del fascismo, con la pena per il reato commesso aumentata della metà.

Le pene previste per i singoli reati, aumentate ai sensi del comma precedente, sono ulteriormente aumentate dalla metà a due terzi se il fatto è stato commesso:

1) da tre o più persone in concorso tra loro;

2) da persona che porti indosso un'arma;

3) da persona che sia già stata condannata per uno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dal titolo I del libro II del codice penale o per un reato previsto dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, ovvero per un reato di porto, detenzione, uso di armi e munizioni o materie esplodenti previsto dal codice penale o da leggi speciali.

Nei casi previsti dal comma precedente il mandato di cattura è in ogni caso obbligatorio e si procede col rito direttissimo.

8. 04. Capponi Bentivegna Carla, Accreman, Vetrano, Benedetti, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

DE SABBATA. Come avevo preannunciato, ritiriamo gli articoli aggiuntivi Lodi Faustini Fustini Adriana 8. 02 e Triva 8. 03. Manteniamo invece l'articolo aggiuntivo Capponi Bentivegna Carla 8. 04, che consideriamo già svolto.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Sono testé pervenuti alla Presidenza i seguenti nuovi articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8:

ART. 8-bis.

L'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque con parole, gesti e in qualunque modo compie pubblicamente manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 200 mila a 500 mila lire.

Le pene sono aumentate dalla metà ai due terzi per i promotori e gli organizzatori della manifestazione.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, nn. 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni ».

8. 05.**La Commissione.****ART. 8-ter.**

Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente 5-bis:

« Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria la emissione del mandato di cattura.

Per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 5 della presente legge si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale ».

8. 06.**La Commissione.****ART. 8-quater.**

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa ».

8. 07.**Il Governo.**

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti:

Nell'articolo aggiuntivo 8. 05, sostituire il primo e il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, con il seguente:

« Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del di-

sciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 200 mila a 500 mila lire ».

Nell'articolo aggiuntivo 8. 50, al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sostituire le parole: La condanna comporta, con le parole: Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre.

0. 8. 05. 1.**La Commissione.**

Nell'articolo aggiuntivo 8. 06, sostituire il riferimento all'articolo 5 della legge n. 645, con l'articolo 7.

0. 8. 06. 1.**La Commissione.**

Onorevole relatore, se crede di dover illustrare questa nuova sequela di articoli aggiuntivi e subemendamenti delle Commissioni, ha facoltà di farlo, esprimendo anche il parere sugli altri articoli aggiuntivi.

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Mi limito a qualche rapida delucidazione sui subemendamenti, signor Presidente. Il subemendamento 0. 8. 05. 1 tende a concentrare in senso più preciso la dizione precedentemente adottata con l'articolo aggiuntivo principale. In tal modo, il nuovo testo dell'articolo 5 della legge Scelba comincerebbe così: « Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni » (non più, quindi, dai sei mesi a due anni salvo ammende per i promotori) « e con la multa da 200 mila a 500 mila lire ».

Il subemendamento 0. 8. 05. 2, poi elimina l'automaticità della privazione dei diritti civili e la rimette invece alla discrezionalità del magistrato nel momento in cui pronuncia la sentenza di condanna.

Infine, per il subemendamento 0. 8. 06. 1 presentato dalla Commissione al proprio articolo aggiuntivo 8. 06, l'intenzione della Commissione stessa è di correggere il testo dell'emendamento principale che fa riferimento all'articolo 5 e non al 7 della legge Scelba, il quale ultimo, invece, va corretto nel senso che le nuove disposizioni ne modificano il secondo comma a proposito del giudizio direttissimo. Pertanto l'articolo 5-bis inserito nella legge Scelba sanziona la previsione del mandato di cattura per i reati di cui all'articolo 2, mentre la seconda parte

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

del nostro articolo aggiuntivo, modificato dal subemendamento, dà le nuove norme sul rito direttissimo di cui all'articolo 7, secondo comma, della stessa legge del 1952.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo De Marzio 8. 01, ripeto qui quanto esposto innanzi alle Commissioni e richiamato dall'onorevole Franchi. In effetti, gli articoli 270, 271 e 272 del vigente codice penale sostanzialmente consentono di raggiungere il medesimo obiettivo proposto dalla formulazione di codesto articolo aggiuntivo. Per attenerci ad una seria operazione legislativa, avremmo dovuto abrogare quegli articoli e ristrutturare diversamente l'articolo aggiuntivo. Ritenendo sufficienti gli articoli del codice sopra richiamati, non abbiamo ritenuto di precedere in tal senso. Esprimo pertanto parere negativo su tale articolo aggiuntivo, così come su quello dell'onorevole Carla Capponi Bentivegna ed altri. Accetto invece l'articolo aggiuntivo 8. 07 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Insisto sull'articolo aggiuntivo 8. 07, accetto gli articoli aggiuntivi e subemendamenti delle Commissioni e mi associo per il resto alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti Onorevole De Marzio, mantiene il suo articolo aggiuntivo 8. 01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Carla Capponi Bentivegna, mantiene il suo articolo aggiuntivo 8. 04, non accettato dalle Commissioni né dal Governo ?

CAPPONI BENTIVEGNA CARLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 05. 1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'altro subemendamento delle Commissioni 0. 8. 05, 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo delle Commissioni 8. 05, accettato dal Governo, nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 06. 1 delle Commissioni, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 06 delle Commissioni accettato dal Governo, nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo del Governo 8. 07, accettato dalle Commissioni.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, non possiamo votare un articolo aggiuntivo di cui non conosciamo il testo !

PRESIDENTE. Gli altrui emendamenti ed articoli aggiuntivi sono stati distribuiti in fotocopia, onorevole Pazzaglia.

PAZZAGLIA. A questo settore dell'aula non sono stati distribuiti. Chiedo pertanto che vi si provveda immediatamente.

PRESIDENTE. Ho già dato disposizioni in proposito, onorevole Pazzaglia. Per intanto prego l'onorevole segretario di ridare lettura del testo di questo articolo aggiuntivo 8-*quater* proposto dal Governo.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa » ».

PRESIDENTE. Ricordo ancora che il parere delle Commissioni è favorevole.

Pongo in votazione questo articolo aggiuntivo 8. 07.

(È approvato).

Onorevoli colleghi, per rispetto verso l'Assemblea, rinnovo l'invito a non presentare caoticamente emendamenti all'ultimo momento: gli uffici si trovano in grave difficoltà nel provvedere alla stampa e alla distribuzione dei testi, né io posso porre in votazione emendamenti dei quali non tutti i deputati hanno avuto piena contezza, così che l'oggetto del loro voto non sia chiaro. Vogliate scusare la mia insistenza, ma l'Assemblea va rispettata. Onorevole relatore, avverto che se la Presidenza si vedesse ulteriormente presentare proposte emendative delle Commissioni in modo non tempestivo e organico, suspenderebbe la seduta per permettere di procedere alle operazioni di fotocopia. (*Applausi — Commenti*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Al primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole " o impedire la consumazione dei delitti di strage, attentato ai mezzi pubblici di comunicazione, crollo di costruzioni, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona " ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 9 l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 è certamente uno dei più dibattuti, dei più gravi, dei più pericolosi e dei più preoccupanti dell'intero disegno di legge. Già sulla questione relativa all'uso delle armi il dibattito si è intrattenuto a lungo ed io non posso non richiamare le ampie motivazioni della nostra ferma opposizione a questa norma del disegno di legge, motivazioni già sottolineate dall'onorevole Malagugini e da altri oratori del nostro gruppo. Affinché l'Assemblea abbia motivo di meditazione e di riflessione non è male, prima di accingersi alla votazione di questa norma, ricordare che la stessa relazione al disegno di legge ha affermato che essa è una tra le più delicate ed è tale da comportare complicazioni sulle quali occorre profondamente meditare.

Dobbiamo dire che purtroppo non vi è stata quella riflessione che sembrava annunciarsi sulla base della relazione stessa e che

era stata ripresa dal relatore, onorevole Mazzola, e che poi successivamente aveva pur fatto oggetto di una parte dell'intervento dello stesso ministro guardasigilli. Noi, quindi, riteniamo che sia opportuno, anzi necessario, richiamare ancora una volta all'attenzione dell'Assemblea la gravità e la pericolosità di questa norma che — ricordiamolo — consente di aggiungere all'articolo 53 del codice penale, che regola e disciplina l'uso delle armi da parte della forza pubblica, le pure larghe ipotesi contenute in questo articolo. Queste ipotesi, a loro volta, si aggiungono anche alle norme relative all'adempimento del dovere, allo stato di necessità che quindi consentono già ampiamente, secondo il regime attuale, l'uso delle armi da parte della polizia e in sede di stato di necessità e di adempimento del dovere e per respingere una violenza nei confronti della polizia e, comunque, per impedire genericamente che vengano portati a termine dei reali ipotesi specifiche per le quali è consentito l'uso delle armi, tra l'altro individuando tali ipotesi specifiche in una maniera estremamente vaga e quindi altrettanto pericolosa.

Noi riteniamo che le giustificazioni che sono state date di questa norma sia dal relatore, sia dal ministro guardasigilli, sia da alcuni esponenti della maggioranza nei loro interventi, non abbiano fondamento e siano contraddittorie. Infatti, mentre da un lato si dice che questa norma sarebbe opportuna per intervenire in determinate situazioni, dall'altra si vuole negare la specificità di questa norma sostenendo che in fondo si tratterebbe, né più né meno, che di una esplicitazione di una norma generale, qual è quella prevista dall'articolo 53.

Ciò che noi invece diciamo, al di là di queste formali giustificazioni che sono tanto imbarazzate quanto generiche e prive di fondamento, è che con questa norma di estrema pericolosità, si può instaurare una spirale di violenza in cui si pongono anche in pericolo la vita e la incolumità di cittadini estranei, si possono creare stati di tensione preoccupanti e pericolosi, e che questa norma non ha nessuna ragione specifica dal momento che la possibilità dell'uso delle armi è già ampiamente compresa nelle norme generali del codice penale.

Noi non sappiamo davvero quale possa essere il motivo serio per il quale si vogliono affrontare rischi e pericoli siffatti, per i quali si possono creare spirali di pericolosa violenza e si può attenuare il senso di re-

sponsabilità profondo che le forze dell'ordine hanno sempre avuto nell'uso delle armi. Non comprendiamo per quale motivo si voglia giungere ad una « accentuazione psicologica », sotto questo aspetto, quando già norme di carattere generale consentono che le forze dell'ordine quando possono usare delle armi abbiano questa facoltà.

Ed allora per quale motivo si vuole giungere a formulare questa norma che è certamente una « incentivazione psicologica » tanto più grave dal momento che poi viene collegata con tutta una serie di altre norme le quali vorrebbero in sostanza — almeno fino all'ultima formulazione — considerare benevolmente con un processo particolare, le forze dell'ordine nel caso in cui abbiano usato le armi in maniera non conforme alla legge?

Ecco quindi la gravità di questa norma, onorevoli colleghi. Che significato ha se già esiste una norma del codice penale che lo consente? Qual è lo scopo? Qual è l'obiettivo che ci si ripropone? Per quale motivo si vuole inserire questa situazione con tutto il carico di pericolo e di tensione che comporta? Forse — si dice — per poter avere uno strumento per maggiormente reprimere la criminalità? Ebbene, il collega Malagugini ha detto con molta fermezza che anche in altri Stati, dove l'uso delle armi è consentito assai più liberamente, ciò non ha in nessun modo intaccato la possibilità di un'azione reale e seria nei confronti della criminalità. Il fatto è che non è su questo terreno che si può dare maggiore efficienza alla polizia nel battersi contro il crimine, ma è sul terreno della capacità della prevenzione, senza cercare un'attenuazione del suo senso di responsabilità per quanto riguarda lo strumento estremamente delicato dell'uso delle armi. Come si può pensare con queste norme di potere incidere nella lotta alla criminalità senza instaurare un pericolo per la vita dei cittadini innocenti, come è già accaduto in casi recenti?

L'aspetto più grave di queste norme, onorevoli colleghi, è costituito dalla genericità della loro formulazione. I casi specifici in cui l'uso delle armi può essere consentito sono carichi di pericolo già di per sé. Si afferma che si possono usare le armi per impedire attentati alla sicurezza dei trasporti, ma questa è una formulazione generica.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per impedire attentati ai mezzi pubblici.

SPAGNOLI. Mi chiedo se questo possa significare che si possono usare le armi nel caso in cui venga lanciato, ad esempio, un sasso verso un mezzo pubblico, o venga abbassato il *trolley* ad un tram, o per esempio, al fine di giungere ad un blocco stradale. Quando si parla della possibilità di intervenire con le armi per impedire un sequestro, senza precisare in qualche modo in che cosa consista questo sequestro, almeno nella proporzionalità dell'offesa rispetto al pericolo che ne può derivare, si può arrivare a consentire l'uso delle armi in situazioni che non lo legittimano in alcun modo. Vi sono casi di sequestri generici che sono attentati alla libertà, ma che non creano pericolo per la vita umana: essi potrebbero determinare un uso abnorme delle armi, con conseguenze gravissime e a volte anche letali.

Occorre altresì ricordare che alcuni mesi or sono è stata discussa in Senato una legge il cui primo firmatario era il senatore Bartolomei, e nella quale l'uso delle armi era considerato in maniera diversa, e forse più grave, rispetto a come viene considerato nel testo in esame. Allorché i senatori affrontarono l'esame della legge Bartolomei, fu unanime anche da parte dei senatori della democrazia cristiana la decisione di non prendere in considerazione quella norma, proprio per il carico di pericolosità che essa comportava. La decisione fu talmente unanime che la norma venne stralciata, e la legge Bartolomei, unitamente ad altri provvedimenti di legge, venne approvata in termini del tutto diversi, che non affrontavano la questione dell'uso delle armi, proprio perché si era ritenuto che tale aspetto fosse pericoloso e inaccettabile.

E allora, per quali motivi ciò che due, tre, sei mesi fa apparve ai colleghi del Senato e della Camera pericoloso, assurdo e inammissibile, e che gli stessi presentatori della legge ritennero di espungere dal provvedimento (talché la norma non fu recepita nel dibattito in Commissione e, tanto meno, in aula); per quali motivi, dicevo, tale norma diventa oggi uno dei cardini del provvedimento in esame? Per quale motivo si ritiene di dover superare le legittime e giuste preoccupazioni sul carattere di pericolosità di quella norma, ed oggi la si ripresenta con pervicacia, senza considerare in alcun modo le valutazioni che abbiamo ritenuto di fare e per le quali per noi questo provvedimento diventa veramente inaccettabile?

Ecco, onorevoli colleghi, i motivi per i quali non possiamo, in alcun modo, non sottolineare il momento di delicatezza cui ci ri-

feriamo, e chiedere ai colleghi una meditazione profonda su quanto stiamo varando. Qual è la *ratio* della norma in esame? Si è detto, da una parte, che in qualche modo si dovevano tutelare le forze dell'ordine nel caso di uso delle armi, per evitare che potessero sorgere procedimenti penali nei loro confronti e che quindi, in sostanza, detta norma doveva coprirli o, per lo meno, porli in condizione di minore disagio e imbarazzo. In sostanza, la norma in questione andava collegata con gli articoli dal 20 in avanti.

Per parte nostra, ci siamo anche fatti carico di questo problema e lo abbiamo attuato non già nel senso di distorcere quelle che sono le norme di procedura, quello che è il sistema giuridico vigente, ma nel senso di considerare in modo particolare la posizione dell'agente, per evitare che possa giungergli una comunicazione giudiziaria improvvisa che lo ponga in stato di disagio e di malessere. Ma, al di là di ciò, altre norme che vogliono surrettiziamente raggiungere detta finalità inescano — lo ripeto ancora una volta — un meccanismo pericoloso, una spirale di violenza e di tensione le cui conseguenze possono andare assai più avanti degli obiettivi che si è qui affermato di voler raggiungere.

Né mi può realmente tranquillizzare la giustificazione data dal ministro guardasigilli, allorché afferma che, in sostanza, siccome oggi la polizia spara, con la norma in discussione si tenderebbe sostanzialmente a restringere l'ambito in cui l'uso delle armi è consentito; di conseguenza, la disposizione avrebbe un valore restrittivo o, meglio, specificativo della facoltà di cui trattasi. Ripeto, anche tale giustificazione è profondamente formale, poiché quello che è oggi l'uso delle armi, così come regolato dal codice penale, ha non solo una sua giurisprudenza, ma anche una sua possibilità di valutazione dal punto di vista giuridico; valutazione che verrebbe turbata e alterata da aggiunte e specificazioni che non avrebbero, nella fattispecie, un valore restrittivo, ma semmai di ampliamento.

Né mi convince, onorevole Mazzola, la giustificazione da lei fornita. Comprendiamo che dinanzi a queste nostre critiche, alla nostra posizione negativa in ordine alla norma in esame, vi siano, anche all'interno della maggioranza, ripensamenti e meditazioni. Quanto risposto ieri dall'onorevole relatore, il quale ha affermato che forse ci si può essere accorti che la norma in discussione non è una norma giusta, non è una norma opportuna, non è una norma utile, e che, però, il tornare indietro sarebbe più pericoloso che

il mantenerla, si traduce in una giustificazione profondamente errata. È giustificazione profondamente errata perché è assai più doveroso, da parte nostra, un atto di meditazione che porti a dire che l'uso delle armi è regolato dal codice penale, che esiste da lungo tempo una giurisprudenza in proposito, che vi sono al riguardo precisi orientamenti e che è il caso di continuare a seguire quel che è sempre stato fatto, piuttosto che ricorrere all'aggiunta di norme la cui applicazione oggi è certamente imprevedibile, anzi certamente negativa e pericolosa. Vale — dicevo — più questo atto di coraggio che il mantenere, per una ragione di pigrizia o di insensibilità politica, a tutti i costi una norma, anche quando se ne coglie l'assenza di giustificazioni, la pericolosità.

Per i motivi di cui sopra, onorevoli colleghi, credo si debba giungere all'accettazione del nostro emendamento soppressivo. Ritengo debba, innanzitutto, essere valutata fino in fondo la pericolosità che dall'attuazione della norma di cui sopra può discendere. Ripeto, i problemi che essa vorrebbe risolvere, vanno portati a soluzione in altro modo. Credo che l'onorevole Flamigni, nel momento in cui illustrerà il nostro emendamento, specificherà, anche dal punto di vista delle forze dell'ordine, cosa questa norma può significare; gli stessi rischi che può comportare anche nei confronti di poliziotti che purtroppo non sono istruiti e neppure addestrati e che in queste condizioni si troverebbero ancora di più alla mercé di gente assai più aggressiva e purtroppo assai più spregiudicata nell'azione violenta.

DELFINO. Che ragionamento !

SPAGNOLI. Questo è il punto di fondo sul quale vogliamo richiamare l'attenzione. La sensibilità nostra oggi è diretta al fatto che la lotta alla criminalità deve essere condotta con altri metodi, con maggiore efficacia, con maggiore prontezza, con una efficiente organizzazione delle forze dell'ordine e non certo ritenendo di essersi messa la coscienza in pace per avere inserito una norma di questo genere, così pericolosa, nella legge, le cui conseguenze, cari amici e colleghi, potrebbero essere gravi.

Voglio perciò rassegnare queste considerazioni, che si aggiungono alle altre svolte dall'onorevole Malagugini e da tutto il nostro settore, per invitarvi seriamente, e direi anche coraggiosamente, onorevoli colleghi, a far bene attenzione a non mettere — per una

ragione, a volte, di pigrizia o perché ormai questa norma c'è o perché la si ritiene in qualche modo erratamente qualificante o perché c'è una pressione da parte di un certo oltranzismo, che deve essere emarginato e combattuto, o perché su questo si ritiene di poter dare una certa risposta in un modo errato — a non mettere nella legge una norma siffatta.

Con questa convinzione, onorevoli colleghi, mi auguro che prima del voto ciascuno di noi voglia attentamente valutare che cosa andiamo a votare, tutte le implicazioni e tutta la pericolosità che questa norma contiene. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo:

9. 3. **Flamigni, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Rici, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.**

L'onorevole Flamigni ha facoltà di svolgerlo.

FLAMIGNI. Signor Presidente, il ministro Reale ha ripetutamente dichiarato che l'articolo al nostro esame non allarga l'ambito di applicazione dell'articolo 53 del codice penale in merito ai casi di uso legittimo delle armi. Tutti i casi elencati nell'articolo 9 rientrano — ha detto il ministro — senza bisogno di emendamenti nell'espressione usata dallo stesso articolo 53: quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza.

Ma, se così è, perché poi il Governo si propone di emendare l'articolo 53 del codice penale? E di fronte a quanti, convinti anche delle dichiarazioni del ministro, rilevano la inutilità della norma, il relatore ne sostiene la necessità per ragioni psicologiche, per indurre le forze dell'ordine — così egli ha dichiarato — ad agire senza remore psicologiche.

Ma, nei casi di uso delle armi, l'anteporre i problemi di psicologia è assai pericoloso. Nel fare affidamento sui temperamenti psicologici dei tutori dell'ordine, la sfera di applicazione dell'articolo 53 del codice penale risulterà inevitabilmente ampliata e si andrà a quella pericolosa licenza di uccidere di cui

hanno parlato ieri l'onorevole Malagugini e testé l'onorevole Spagnoli.

Tanto più grave è l'orientamento del Governo in quanto trascura le gravi carenze denunciate dal personale stesso della pubblica sicurezza e dei corpi di polizia in ordine alla istruzione, all'addestramento, all'armamento stesso di cui sono dotate le forze di polizia. Non vi dice nulla il fatto che non solo guardie e sottufficiali ma anche ufficiali del corpo della pubblica sicurezza sostengono che quell'arma che hanno in dotazione, quando prestano servizio di vigilanza davanti alle banche, quel mitragliatore, di cui ha parlato il ministro di grazia e giustizia, che viene affidato agli agenti di polizia, quel mitragliatore — dicono gli ufficiali, gli appuntati, i sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza — non è un'arma idonea nei servizi di sorveglianza, né davanti alle banche né negli altri servizi in luoghi aperti al pubblico?

Non è un'arma idonea per il tiro di precisione, ma è costruita per scopi di guerra e adatta a sprigionare un grande volume di fuoco ad ampia angolatura. Noi abbiamo una pubblica sicurezza armata di armi non idonee ad assolvere ai servizi specifici, che sono quelli di ordine pubblico. Molti agenti, molti sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, tremano, al pensiero di dover usare quell'arma, perché temono di fare strage di innocenti. Al ministro dell'interno non dicono nulla le osservazioni critiche di tanti ufficiali di pubblica sicurezza sulla mancata funzionalità delle scuole di polizia, sul mancato addestramento professionale, compreso lo stesso addestramento all'uso delle armi? Il ministro Reale richiamava ieri la giurisprudenza in merito all'articolo 53 del codice penale. Ma quando mai, nelle scuole di polizia, gli agenti, i sottufficiali di pubblica sicurezza, possono studiare la giurisprudenza se sono impegnati continuamente in servizi di ordine pubblico e i programmi di istruzione non vengono realizzati nemmeno per la quinta parte? Il corso allievi sottufficiali della scuola di Nettuno, che avrebbe dovuto impegnare il personale nello svolgimento di un programma di insegnamento della durata di 6 mesi, ha avuto uno svolgimento scolastico di appena 35 giorni. Lo stesso addestramento all'uso delle armi è assai limitato e antiquato. Esso risponde a vecchi criteri militari che non sono idonei alla preparazione di un moderno poliziotto. A febbraio, durante una esercitazione degli allievi della scuola di pubblica sicurezza di Trieste, due giovani guardie di 19 anni sono ri-

maste gravemente ferite dallo scoppio di una bomba a mano. A che serve l'addestramento all'uso delle bombe a mano? A che serve l'addestramento all'uso delle mitragliatrici pesanti e dei mortai per dei poliziotti che devono tutelare l'ordine pubblico, quando poi viene trascurato l'addestramento al tiro con la pistola e con l'arma che hanno in dotazione in qualità di poliziotti?

La conoscenza dell'arma da fuoco da parte di chi per dovere è obbligato a portarla, e all'occasione servirsene, deve essere completa. Se fare partire un colpo o tirare il grilletto è cosa facile, meno facile è colpire il bersaglio dovuto. A chi continua ad avversare la smilitarizzazione del corpo della guardia di pubblica sicurezza facciamo presente che sono i fatti a dimostrare l'impossibilità di un addestramento funzionale ai compiti di polizia quando si seguono i criteri di istruzione militare. Gli stessi poligoni di tiro creati per l'esercito non sono assolutamente idonei alle esercitazioni della polizia. Non è più possibile proseguire l'addestramento al tiro da fermo contro bersagli fissi, secondo un metodo indicato per colpire l'avversario sul campo di battaglia in formazioni da combattimento. La tecnica di tiro per il poliziotto non richiede poligoni da guerra, ma richiede metodi nuovi, sagome in movimento che appaiono improvvisamente e scompaiono, ricostruzioni di ambienti, tutte cose che servono per la lotta contro la criminalità di oggi.

La cronaca è ricca di casi in cui una palottola destinata alle gomme di un'auto, oppure ad essere indirizzata verso il cielo a scopo intimidatorio, va invece a colpire un ignaro passante. Gli errori nell'uso delle armi da parte delle forze di polizia sono pagati a caro prezzo da vittime innocenti. Il 18 aprile l'errore di un agente di pubblica sicurezza è costato la vita, a Firenze, al nostro compagno Rodolfo Boschi.

Questi fatti non possono non determinare, nelle file delle forze dell'ordine, turbamento, insicurezza, paura di sbagliare. Questi fatti incidono fortemente e negativamente sui rapporti tra polizia e cittadini: rapporti che debbono essere basati sulla reciproca collaborazione e fiducia, se si vuole veramente combattere, con risultati concreti, la criminalità comune e quella fascista.

Quelle che voi chiamate remore psicologiche hanno la loro origine nella scarsa preparazione e qualificazione professionale. Altri sono, perciò, i provvedimenti da adottare per rendere più efficienti le forze dell'or-

dine: e sono misure richieste dallo stesso personale di pubblica sicurezza; le ha indicate nel suo intervento, durante la seduta di ieri, l'onorevole Berlinguer. Si tratta di provvedimenti che riguardano il reclutamento, l'addestramento, la specializzazione, le scuole, e sui quali il Governo è del tutto inadempiente.

È perciò pienamente giustificato il timore di sbagliare, così presente nelle file delle forze di polizia, e che trova la sua motivazione fondamentale nello scarso addestramento. Ecco perché è assai pericoloso assumere oggi una decisione intesa ad introdurre una norma che sollecita a sparare, quando ben altre sono le misure che le forze di polizia chiedono al Governo ed al Parlamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Dopo il secondo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: « È legittimo l'uso delle armi da parte dei soggetti di cui ai commi che precedono quando ciò è necessario per impedire la consumazione dei delitti di strage (articolo 422 del codice penale), attentato alla sicurezza dei trasporti, degli impianti di energia elettrica e del gas e delle pubbliche comunicazioni, crollo di costruzioni od altri disastri dolosi (articoli 432, 433 e 434 del codice penale), omicidio (articolo 575 del codice penale), sequestro di persona (articoli 605 e 630 del codice penale), incendio di edificio (articolo 423, primo comma, del codice penale), danneggiamento di edificio seguito da incendio (articolo 424 del codice penale), disastro ferroviario (articolo 430 del codice penale), rapina a mano armata (articolo 628 del codice penale) ».

9. 1. **De Marzio, Amirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Non nascondo di essere rabbrivito nell'ascoltare l'intervento dell'onorevole Flamigni. Non voglio certo mettere in dubbio la competenza di cui ha dato prova il collega, davvero degna di un ufficiale di artiglieria; mi sono invece domandato che cosa avrebbero provato dei banditi che in ipotesi avessero udito le sue parole. (*Proteste all'estrema sinistra*). L'onorevole Flamigni ha delineato il quadro di una polizia che non sa sparare e, quando spara, uccide povere vittime innocenti. Immaginate cosa proveranno i delinquenti quando sapranno, dalle parole autorevoli di un competente, come è il collega Flamigni, quale sia la situazione delle nostre forze dell'ordine.

In sostanza, il ragionamento che ci è stato e ci viene riproposto è il seguente: poiché i banditi sanno sparare molto bene, e sono dotati di armi di precisione modernissima, mentre i nostri agenti sparano malissimo e dispongono di armi inidonee, è preferibile astenersi dall'ordinare agli agenti di fare uso delle armi. Cosa significa questo? Che bisogna lasciare che i banditi sparino liberamente? Vi sembra un ragionamento logico? E il Governo lascia che si esprimano questi giudizi sulle forze di polizia?

Molte volte, nel corso di parate o di riviste, vengono premiati i tiratori scelti appartenenti alla polizia ed ai carabinieri. Credo che il collega Flamigni conosca il significato dell'espressione « tiratore scelto »: tale è l'agente o il carabiniere che colpisce otto volte, su otto tiri, la sagoma del bersaglio. Le forze dell'ordine dispongono di questi tiratori scelti, i quali, se vengono premiati come tali, evidentemente sono anche dotati di armi idonee.

Non mi sembra quindi che il ragionamento dell'onorevole Flamigni sia valido: a mio modesto avviso, si tratta di un tentativo maledetto per sostenere le proprie tesi. Non è vero che le forze dell'ordine non siano in grado di sparare; soprattutto, non è vero che si richiede questa eccezionale precisione, quando — tra l'altro — la lotta al banditismo si svolge a distanze ravvicinate, spesso corpo a corpo. Bisogna compiangere le vittime innocenti delle sparatorie; ma gli agenti che muoiono, non contano forse?

Per quello che ci riguarda dobbiamo ribadire che la norma sull'uso legittimo delle

armi è già contenuta nel codice penale, e non la stiamo certo scoprendo in questo momento. Qual è allora il significato precipuo della disposizione in esame? È, evidentemente, quello di richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine su alcuni reati di eccezionale gravità, in relazione ai quali occorre maggiore vigilanza e maggiore determinazione nel prevenire e nel reprimere. Tale è il significato della disposizione in esame, la quale tuttavia, a nostro modesto avviso, è incompleta. Il nostro emendamento allarga, perciò, le previsioni.

D'altra parte, oltre a sottolineare il valore psicologico positivo che le norme contenute nel nostro emendamento potrebbero avere sulle forze dell'ordine, che finalmente non si sentiranno più le manette ai polsi, bisogna anche dire che i banditi saprebbero che un loro tentativo di commettere uno di questi delitti atroci, che scuotono così profondamente l'opinione pubblica, potrebbe essere pagato a caro prezzo.

Da un lato, dunque, un deterrente psicologico per i banditi e dall'altro una maggiore serenità spirituale per gli agenti che devono affrontare la malavita in difesa della società e delle istituzioni.

Noi riteniamo però che i reati previsti attualmente nel testo dell'articolo siano pochi. In considerazione di ciò proponiamo di aggiungere, fra gli altri, anche gli attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas e delle comunicazioni, i disastri dolosi previsti dagli articoli 433 e 434 del codice penale, il danneggiamento di edifici a seguito di incendio e il disastro ferroviario.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

« Sostituire le parole: o di impedire, con le seguenti: e comunque di impedire ».

9. 2.

Il Governo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Parere contrario all'emendamento Flamigni 9. 3, per le ragioni già esposte ieri; parere contrario all'emendamento De Marzio 9. 1, per ragioni diametralmente opposte e comunque da me già accennate. Parere favorevole, infine, all'emendamento 9. 2 del Governo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Le mie conclusioni saranno identiche a quelle del relatore. Desidero però anche dire che con la piccola aggiunta proposta dal Governo molte delle esagerate apprensioni manifestate circa un preteso eccessivo ampliamento dell'ambito dell'articolo 53 del codice penale possano ormai considerarsi senza fondamento.

Come ho già ricordato in sede di replica, ci troviamo di fronte a situazioni per le quali già è prevista la possibilità di un intervento armato delle forze dell'ordine. È vero che questo ha consentito all'onorevole Spagnoli di dire che tutto sommato non v'era alcuna necessità di una nuova norma del genere. Io potrei però ritorcere contro di lui questo argomento, dicendo che non si può sostenere contemporaneamente che non v'è bisogno di una norma del genere e poi che si tratta di una misura liberticida: se veramente non ve ne fosse bisogno, vorrebbe tanto più dire che siamo nell'ambito delle norme già esistenti, che sicuramente non sono affatto liberticide.

Nel chiedere, quindi, alla Camera di voler approvare l'emendamento del Governo 9. 2, esprimo parere contrario all'emendamento Flamigni 9. 3 e all'emendamento De Marzio 9. 1, in relazione al quale ultimo posso dire che il numero dei reati previsti dal testo del Governo sembra a noi sufficiente.

PRESIDENTE. Avverto che, sull'emendamento Flamigni 9. 3, è pervenuta alla Presidenza dal gruppo comunista richiesta di votazione per scrutinio segreto.

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Flamigni 9. 3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Votanti	484
Astenuti	1
Maggioranza	243
Voti favorevoli	182
Voti contrari	302

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Beccaria
Abelli	Becciu
Accreman	Belci
Achilli	Bellotti
Alesi	Belussi Ernesta
Alessandrini	Bemporad
Alfano	Benedetti
Aliverti	Berlinguer Giovanni
Allegri	Berloffa
Allera	Bernini
Allocca	Bertè
Almirante	Biagioni
Altissimo	Biamonte
Amadeo	Bianchi Alfredo
Amendola	Bianchi Fortunato
Amodio	Bianco
Anderlini	Bini
Andreoni	Bisignani
Angelini	Bodrato
Anselmi Tina	Boffardi Ines
Armani	Boldrin
Armato	Bollati
Arnaud	Bonalumi
Artali	Bonifazi
Ascari Raccagni	Borghesi
Assante	Borra
Astolfi Maruzza	Borromeo D'Adda
Azzaro	Bortolani
Baccalini	Bortot
Baldassari	Bosco
Baldassi	Bottarelli
Baldi	Bottari
Ballardini	Bova
Ballarin	Bozzi
Balzamo	Brandi
Bandiera	Bressani
Barba	Brini
Barbi	Bubbico
Barca	Bucciarelli Ducci
Bardelli	Buffone
Bardotti	Busetto
Bargellini	Buttafuoco
Bartolini	Buzzi
Baslini	Buzzoni
Bassi	Cabras
Bastianelli	Caiati
Battino-Vittorelli	Caiazza

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Calabrò	D'Alessio	Furia	Lospinoso Severini
Caldoro	Dall'Armellina	Fusaro	Lucchesi
Calvetti	Dal Maso	Galli	Lucifredi
Canepa	Dal Sasso	Galloni	Lupis
Canestrari	Damico	Galluzzi	Luraschi
Capponi Bentivegna	D'Angelo	Gambolato	Macchiavelli
Carla	D'Aniello	Garbi	Maggioni
Capra	d'Aquino	Gargani	Magliano
Carrà	D'Arezzo	Gargano	Magnani Noya Maria
Carri	D'Auria	Gasco	Magri
Carta	de Carneri	Gaspari	Malagodi
Caruso	de' Cocci	Gastone	Malagugini
Casapieri Quagliotti	Degan	Gava	Malfatti
Garmen	Del Duca	Gerolimetto	Mammi
Cassanmagnago	Delfino	Giannantoni	Manca
Cerretti Maria Luisa	Dell'Andro	Giannini	Mancinelli
Castelli	De Lorenzo	Giglia	Mancini Antonio
Castellucci	Del Pennino	Giolitti	Mancini Vincenzo
Castiglione	De Maria	Giomo	Manco
Catanzariti	De Martino	Giovanardi	Mancuso
Cavaliere	de Meo	Giovannini	Mantella
Ceccherini	de Michieli Vitturi	Girardin	Marchetti
Ceravolo	De Sabbata	Giudiceandrea	Marchiò
Cerra	de Vidovich	Gramegna	Marino
Cerri	Di Giannantonio	Grassi Bertazzi	Mariotti
Cerullo	Di Gioia	Guadalupi	Marocco
Cervone	Di Giulio	Guarra	Marras
Cesaroni	Di Leo	Guerrini	Martelli
Cetrullo	Di Marino	Guglielmino	Martini Maria Eletta
Chiarante	di Nardo	Gui	Marzotto Caotorta
Chiovini Cecilia	Di Puccio	Ianniello	Maschiella
Ciacci	Donelli	Ingrao	Masciadri
Ciaffi	Drago	Iotti Leonilde	Masullo
Ciai Trivelli Anna	Dulbecco	Iozzelli	Matta
Maria	Durand de la Penne	Iperico	Mattarelli
Giampaglia	Elkan	Ippolito	Matteini
Ciccardini	Erminero	Isgrò	Mazzola
Cirillo	Esposito	Jacazzi	Mendola Giuseppa
Cittadini	Evangelisti	Korach	Menichino
Ciuffini	Fabbri Seroni	La Bella	Merli
Coccia	Adriana	La Loggia	Meucci
Cocco Maria	Faenzi	Lamanna	Miceli Salvatore
Codacci-Pisanelli	Fagone	La Marca	Miceli Vincenzo
Colombo Vittorino	Federici	Lapenta	Micheli Pietro
Colucci	Felici	La Torre	Mignani
Compagna	Feroli	Lattanzio	Milani
Conte	Ferrari	Lauricella	Miotti Carli Amalia
Corà	Ferrari-Aggradi	Lavagnoli	Mirate
Corghi	Ferri Mauro	Leonardi	Misasi
Cortese	Fibbi Giulietta	Lettieri	Molè
Cossiga	Finelli	Lima	Monti Maurizio
Costamagna	Fioret	Lindner	Napolitano
Cottone	Fioriello	Lizzero	Natali
Craxi	Flamigni	Lo Bello	Natta
Cristofori	Fortuna	Lobianco	Negrari
Cuminetti	Foscarini	Lodi Adriana	Niccolai Cesarino
Cusumano	Fracanzani	Lombardi Riccardo	Niccoli
D'Alema	Fracchia	Lo Porto	Nicolazzi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Nicosia
 Noberasco
 Nucci
 Olivi
 Orlandi
 Orsini
 Padula
 Palumbo
 Pandolfi
 Pani
 Papa
 Pascariello
 Patriarca
 Pavone
 Pazzaglia
 Peggio
 Pegoraro
 Pellegatta Maria
 Pellicani Giovanni
 Pellizzari
 Pennacchini
 Perantuono
 Perrone
 Petronio
 Petrucci
 Pezzati
 Picchioni
 Piccinelli
 Picciotto
 Piccoli
 Piccone
 Pirolò
 Pisanu
 Pisicchio
 Pisoni
 Pistillo
 Pochetti
 Pompei
 Postal
 Prandini
 Prearo
 Preti
 Pucci
 Pumilia
 Quilleri
 Radi
 Raffaelli
 Raicich
 Rampa
 Raucci
 Rausa
 Rauti
 Reale Giuseppe
 Reale Oronzo
 Reggiani
 Reichlin
 Rende
 Restivo
 Riccio Pietro
 Riccio Stefano
 Riela
 Riga Grazia
 Righetti
 Rizzi
 Roberti
 Rognoni
 Romita
 Romualdi
 Rosati
 Ruffini
 Russo Carlo
 Russo Ferdinando
 Russo Quirino
 Russo Vincenzo
 Sabbatini
 Salizzoni
 Salvatori
 Salvi
 Sandomenico
 Sandri
 Sangalli
 Santagati
 Santuz
 Sanza
 Savoldi
 Sboarina
 Sbriziolo De Felice
 Eirene
 Scalfaro
 Scarlato
 Scipioni
 Scutari
 Sedati
 Segre
 Semeraro
 Serrentino
 Servadei
 Servello
 Sgarbi Bompani
 Luciana
 Sgarlata
 Signorile
 Simonacci
 Sinesio
 Sisto
 Skerk
 Sobrero
 Spadola
 Spagnoli
 Speranza
 Spinelli
 Spitella
 Stefanelli
 Stella
 Storchi
 Talassi Giorgi Renata

Tamini
 Tanassi
 Tani
 Tantalò
 Tarabini
 Tedeschi
 Terranova
 Terraroli
 Tesi
 Tesini
 Tessari
 Todros
 Tortorella Giuseppe
 Tozzi Condivi
 Traina
 Trantino
 Traversa
 Tremaglia
 Tripodi Girolamo
 Trombadori
 Truzzi
 Turchi
 Turnaturi
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Vaghi
 Vagli Rosalia
 Valensise
 Valiante
 Vania
 Vecchiarelli
 Venegoni
 Venturoli
 Vespignani
 Vetere
 Vetrone
 Villa
 Vincelli
 Vitali
 Volpe
 Zaccagnini
 Zaffanella
 Zamberletti
 Zanibelli
 Zanini
 Zolla
 Zoppetti
 Zoppi
 Zurlo

Si è astenuto:

Franchi

Sono in missione:

Bologna
 Cattaneo Petrini
 Giannina
 Mitterdorfer

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 9, 1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 9, 2, accettato dalle Commissioni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:

” Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 500 mila a lire 10 milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire 500 mila, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 648 del codice penale con il seguente:

La pena è della reclusione sino a due anni e della multa fino a lire 500 mila se il fatto è di particolare tenuità.

10. 1. **Perantuono, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

L'onorevole Perantuono ha facoltà di svolgerlo.

PERANTUONO. Il disegno di legge presentato dal ministro Reale a nome del Governo è pervenuto alle Commissioni con la formulazione che prevedeva in modo indistinto l'inasprimento delle pene previste per la ricettazione. Infatti, fino ad oggi la sanzione prevista dall'articolo 648 del codice penale consiste nella reclusione fino a 6 anni e nella multa fino a lire 800 mila, mentre l'articolo 8, ora articolo 10, prevedeva la reclusione da due a otto anni e la multa da lire 500 mila a lire 10 milioni.

In sede di Commissioni il nostro gruppo ha posto in evidenza l'incongruità e l'ingiustizia della proposta di aumento della pena che, non facendo distinzione tra fatti gravi

e fatti di lieve entità criminosa, li parificava nella sostanza in una unica entità sanzionatoria. Il Governo ha colto il rilievo ed ha formulato la previsione più lieve che si ritrova ora nella modifica, rispetto all'articolo 8 originario, presente nell'articolo 10 pervenuto all'Assemblea. Dobbiamo subito dire, tuttavia, che la modifica governativa proposta non ci trova consenzienti per due ordini di ragioni: in primo luogo perché dal punto di vista sistematico non ci sembra corretta e sostenibile; infatti l'aver previsto, per i fatti di particolare tenuità, la pena della reclusione fino a sei anni e la multa fino a lire 500 mila mal si raccorda con la previsione di pena per i casi più gravi che è rimasta fissa alla reclusione da due a otto anni oltre alla multa da lire 500 mila a lire 10 milioni ed ha praticamente lasciato nella sostanza invariata la prima formulazione della norma; in secondo luogo perché ci sembra confermata una nostra critica di fondo portata al disegno di legge in discussione. Devo infatti sottolineare che si è ritenuto di insistere nel fondare gran parte dell'efficacia del provvedimento sul presunto effetto psicologico deterrente dell'aggravamento delle pene. Noi respingiamo decisamente — come affermava ieri il compagno Berlinguer — questa impostazione sia per le tentazioni che essa potrebbe suscitare, sia per il pericolo di sviare nella sostanza la radice del problema. Per correggere la formulazione della norma abbiamo proposto in Commissione un emendamento di cui il Governo e i relatori, dopo essersi dichiarati complessivamente d'accordo nella sostanza, hanno accettato però soltanto una parte. Infatti, l'originaria formulazione dell'articolo 8 è stata emendata con l'aggiunta del comma che oggi si legge nell'articolo 10 della Commissione, con il quale, per i fatti di particolare tenuità, la pena della reclusione è fissata fino a sei anni e la multa fino a lire 500 mila. Noi riteniamo, tuttavia, come abbiamo già detto, che la pena prevista per l'ipotesi delittuosa che — è bene sottolineare — viene definita di particolare tenuità, e quindi di scarsissima rilevanza penale, non è equilibrata all'intero sistema in quanto eccessivamente elevata.

È per questo motivo che proponiamo il nostro emendamento, con il quale chiediamo che la Camera approvi la sostituzione del terzo alinea dell'articolo 10, riducendo la sanzione per i fatti di particolare tenuità alla reclusione sino a due anni anziché sino a sei anni. Pensiamo che il nostro emendamento non solo determini una equilibrata gamma di

sanzioni in relazione al grado di gravità del fatto costitutivo della ricettazione, ma crediamo che esso rafforzi anche la sfera discrezionale del giudice che deve applicare la norma nel caso concreto, sfera — vogliamo sottolinearlo ancora — fortemente vulnerata, a nostro giudizio, dallo spirito di fondo di tutto il disegno di legge che è in discussione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sull'emendamento presentato all'articolo 10?

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Le Commissioni esprimono parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Perantuono, mantiene il suo emendamento 10. 1, non naccettato dalle Commissioni né dal Governo?

PERANTUONO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo delle Commissioni.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

ARMANI, Segretario, legge:

« La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonché dall'articolo 7 della presente legge, rimane sospesa:

a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;

b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 stesso codice;

c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istru-

zione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

Nei casi di connessione di cui all'articolo 35 del codice di procedura penale la prescrizione si compie per tutti i reati nel termine previsto per il reato più grave ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

11. 1. Perantuono, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

L'onorevole Perantuono ha facoltà di svolgerlo.

PERANTUONO. Con il presente emendamento il gruppo comunista propone la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11, (ex articolo 9 del disegno di legge), che stabilisce che nei casi di connessione di cui all'articolo 45 del codice di procedura penale la prescrizione si compie per tutti i reati nel termine previsto per il reato più grave. La nostra richiesta, rispetto alla quale in Commissione (e voglio ricordarlo al ministro Reale) il Governo aveva dichiarato la sua disponibilità, si fonda sulla necessità di non alterare il rapporto definito nel codice di procedura penale vigente tra la gravità del reato ed il termine relativo di prescrizione. Non riteniamo infatti possibile l'equiparazione ai fini della prescrizione e nei casi di connessione, dei reati di scarsa rilevanza con quelli di più grave entità, non solo perché la valutazione deve essere necessariamente diversa, perché diverse sono le configurazioni criminose, ma soprattutto perché ci pare che con questa norma si sia intesa dare una risposta errata ad un problema che esiste e che è grave, e cioè al problema del dovere dello Stato di fare rapidamente giustizia. Noi riteniamo, infatti, che se i processi fossero fatti in tempi congrui, e se, come ha affermato nella replica il ministro Reale, molti di essi, appena iniziati, non languissero per anni nelle cancellerie giudiziarie, il problema della prescrizione e dei termini relativi non sarebbero così grave da suggerire l'inaccettabile equiparazione di cui al-

l'ultimo comma dell'articolo 11. Ma così non è, e viene in sostanza a perdere di forza il dovere dello Stato di procedere nella difesa e nella affermazione degli interessi della comunità e del cittadino, e nell'accertamento della verità giuridica posta al suo vaglio. Appena l'altro ieri, signor ministro, onorevoli colleghi, sono state indicate le conseguenze di questa insostenibile situazione attraverso le cifre che sono venute fuori da questo dibattito; complessivamente abbiamo ancora 90.937 giudizi in atto, e ne sono stati definiti nel 1973 e nei primi 10 mesi del 1974 soltanto 41 mila. Ebbene, le cause fondamentali di questa situazione devono ricercarsi, come più volte da noi indicato, nella mancanza dei mezzi, del personale, degli strumenti legislativi necessari a rendere rapido il decorso dei procedimenti penali. In definitiva nei programmi dei governi che da oltre 25 anni reggono il nostro paese, la delicata funzione della giustizia è stata degradata fino all'attuale, ormai insostenibile livello. Basti per tutto una sola considerazione: il bilancio del Ministero di grazia e giustizia assorbe meno del 2 per cento dell'intero bilancio dello Stato.

Per queste considerazioni e ragioni, noi riteniamo che l'articolo 11 del disegno di legge (ex articolo 9), nel suo ultimo comma, sia stato redatto per scaricare sui termini di prescrizione del reato, in modo che riteniamo per altro rozzo e squilibrato, le conseguenze di ritardi e difficoltà che hanno matrici più profonde, e che altrove devono trovare soluzioni adeguate.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, raccomandiamo alla Camera l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 11 ?

BOLDRIN, Relatore per la II Commissione. Ci rimettiamo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perantuono 11. 1.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così modificato.

(*E approvato*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

VENTURINI ed altri: « Disposizioni in favore degli operai dello Stato transitati nella categoria di impiegato ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775 » (3670) (*con parere della V Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

REGGIANI: « Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruolo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensati dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale del 30 novembre 1944, n. 427 » (3706) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

VALIANTE ed altri: « Disciplina delle offerte pubbliche di acquisto o di cambio di azioni o di obbligazioni convertibili in azioni » (3345) (*con parere della IV Commissione*);

« Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine » (3675) (*con parere della IV Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

CANESTRARI ed altri: « Concessione della medaglia d'oro al valore militare alla città di Cittadella » (3401);

DE MEO: « Norme in materia di avanzamento nell'ausiliari dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle forze armate, in particolari situazioni » (3684) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Concessione di un contributo straordinario in favore del CIVIS » (3692) (*con parere della III e della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

STRAZZI ed altri: « Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto » (3657) (*con parere della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Delega al Governo in materia di attività portuale e di riordinamento degli enti autonomi portuali » (3688) (*con parere della I, della V, della VII e della IX Commissione*).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Miceli Salvatore, per il reato di cui all'articolo 349, primo comma, del codice penale (violazione di sigilli) (doc. IV, n. 233);

contro il deputato Salvatore, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui agli articoli 595, primo e secondo capoverso, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 234).

Queste domande saranno trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Nuove norme per il servizio di leva » (*approvato da quella IV Commissione*) (3745).

Sarà stampato e distribuito.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 codice di procedura penale.

In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

12. 1. **Perantuono, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

COCCIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò poche parole per illustrare il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 12. Sia in Commissione che nell'ambito del Comitato dei nove, abbiamo vanamente cercato di convincere i nostri colleghi che, inserita in un provvedimento che si pone il fine di combattere la criminalità fascista e quella comune, questa norma presenta una totale inutilità. Come tutti sanno, con l'articolo 12 si vuole estendere il giudizio direttissimo ai reati contravvenzionali di cui agli articoli 18 e 24 del testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Vale a dire che si vuole applicare questo specialissimo rito direttissimo a contravvenzioni concernenti l'omesso avviso per riunioni in luogo aperto al pubblico o per manifestazioni pubbliche. Non è chi non veda la sproporzione e l'inutilità dell'adozione di un mezzo processuale specialissimo, che è stato recentemente introdotto ed adottato per de-

litti gravissimi, anche per reati contravvenzionali. Noi riteniamo che tale rito sia inutile e di difficile applicazione, come l'esperienza processuale ha dimostrato anche in occasioni di gravi reati, anche per la fatiscenza delle nostre strutture giudiziarie che non sono in grado di celebrarlo. Prova ne sia che anche quel rito direttissimo che fu a suo tempo previsto per i reati commessi col mezzo della stampa si è tradotto poi in un'udienza di smistamento dei processi, non essendo in grado l'amministrazione della giustizia di promuovere tempestivamente la celebrazione di detti procedimenti. Il fatto di estendere a reati contravvenzionali questo tipo di processo è qualcosa che inganna gli stessi presentatori dell'articolo e che non troverà una reale rispondenza nella pratica della nostra giustizia, vorrei che mi fosse spiegata l'ostinazione che dimostrate nel volerlo mantenere, quantunque noi abbiamo cercato di dissuadervi con abbondanza di argomenti. Probabilmente, volete affidare a questi articoli un carattere emblematico, cioè un carattere intimidatorio o quanto meno volto ad attentare alla libertà di manifestazione e di espressione in un paese la cui articolazione di vita democratica talvolta esige improvvise manifestazioni, dettate da situazioni di emergenza. La vostra ostinazione nel mantenere questo articolo acquista quindi questo carattere sinistro ed intimidatorio nonostante la sua chiara e conclamata inutilità. Per queste ragioni proponiamo di sopprimere questo articolo. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

12. 2. **Signorile, Lombardi Riccardo, Achilli, Ballardini, Magnani Noya Maria, Castiglione.**

L'onorevole Signorile ha facoltà di illustrarlo.

SIGNORILE. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Contrario sia all'emendamento Perantuono 12. 1 sia all'emendamento Signorile 12. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario a questi emendamenti. La questione non ha quella grandissima importanza che si è voluta sottolineare da parte dei presentatori degli emendamenti, poiché, in sostanza, il problema che si pone non è un problema di sopraffazione politica o di minaccia. Il problema consiste nell'inadeguatezza o meno dell'ordinamento giudiziario nel far fronte a questa proliferazione di giudizi direttissimi. Noi abbiamo applicato questa norma altre volte e può darsi che si verifichino alcuni inconvenienti che cercheremo di superare nel miglior modo possibile. D'altro canto, non possiamo affermare che i giudizi non direttissimi vadano bene nella nostra procedura. Ci troviamo nella situazione di difficoltà che abbiamo sempre riconosciuto, e questa non sarà che una piccola parte della difficoltà generale.

D'altra parte, è vero che il giudizio direttissimo è stato esteso, con le leggi recentemente approvate dal Parlamento, a reati gravissimi, allo scopo di portare subito a conoscenza della popolazione le punizioni inflitte, però il rito direttissimo è proprio diretto ad occuparsi di giudizi semplici, di giudizi che non hanno alcuna rilevanza, come questi, che riguardano reati contravvenzionali. Si può ancora discutere sul carattere più o meno felice dello strumento che noi adottiamo, ma non se ne può fare una questione politica. Quindi, sono convinto che questi emendamenti non abbiano ragione d'essere, come è stato già detto in seno al « Comitato dei nove »; e pertanto, esprimo su di essi parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Perantuono 12. 1 è pervenuta dal gruppo comunista richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Perantuono 12. 1 e Signorile 12. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	444
Maggioranza	223
Voti favorevoli	181
Voti contrari	263

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Benedetti	Canestrari	D'Aniello
Accreman	Berlinguer Giovanni	Capponi Bentivegna	d'Aquino
Achilli	Berloffa	Carla	D'Arezzo
Alesi	Bernardi	Capra	D'Auria
Alessandrini	Bernini	Carenini	de Carneri
Alfano	Bersani	Carrà	de' Cocci
Allegri	Bertè	Carri	Degan
Allera	Biagioni	Carta	Del Duca
Allocca	Biamonte	Caruso	Dell'Andro
Alpino	Bianchi Alfredo	Casapieri Quagliotti	De Lorenzo
Altissimo	Bianchi Fortunato	Carmen	Del Pennino
Amadei	Bianco	Cassanmagnago	De Maria
Amadeo	Biasini	Cerretti Maria Luisa	De Martino
Amendola	Bini	Castelli	de Meo
Amodio	Bisignani	Castellucci	De Sabbata
Andreoni	Bodrato	Castiglione	de Vidovich
Angelini	Boffardi Ines	Cataldo	Di Giannantonio
Anselmi Tina	Bogi	Catanzariti	Di Gioia
Antoniozzi	Boldrin	Cavaliere	Di Giulio
Armani	Boldrini	Ceravolo	Di Marino
Armato	Bollati	Cerra	di Nardo
Arnaud	Bonalumi	Cerri	Di Puccio
Artali	Bonifazi	Cervone	Donelli
Assante	Borghi	Cesaroni	Dulbecco
Astolfi Maruzza	Borra	Chiarante	Elkan
Averardi	Bortolani	Chiovini Cecilia	Erminerò
Azzaro	Bortot	Ciacci	Esposito
Baccalini	Bosco	Ciaffi	Evangelisti
Baldassari	Bottarelli	Ciai Trivelli Anna	Fabbri Seroni
Baldassi	Bottari	Maria	Adriana
Baldi	Bozzi	Ciampaglia	Fagone
Ballardini	Brandi	Ciccardini	Federici
Ballarin	Bressani	Cirillo	Felici
Bandiera	Brini	Cittadini	Feroli
Barba	Bubbico	Ciuffini	Ferrari
Barbi	Bucalossi	Coccia	Ferrari-Aggradi
Barca	Bucciarelli Ducci	Cocco Maria	Ferri Mario
Bardelli	Buffone	Codacci-Pisanelli	Ferri Mauro
Bardotti	Busetto	Colombo Emilio	Fibbi Giulietta
Bartolini	Buttafuoco	Colucci	Finelli
Baslini	Buzzi	Conte	Fiolet
Bastianelli	Buzzoni	Corà	Fioriello
Beccaria	Cabras	Corghi	Flamigni
Becciu	Caiati	Cortese	Fortuna
Belei	Caiazza	Cossiga	Foscarini
Bellotti	Calabrò	Costamagna	Fracanzani
Belussi Ernesta	Caldoro	Cotrone	Fracchia
Bemporad	Calveti	Covelli	Franchi
		Craxi	Furia
		Cristofori	Fusaro
		Cuminetti	Galli
		Cusumano	Galloni
		D'Alema	Galluzzi
		D'Alessio	Gambolato
		Dall'Armellina	Garbi
		Dal Maso	Gargani
		Damico	Gargano
		D'Angelo	Gastone

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Gava	Mancuso	Pellicani Michele	Scarlato
Gerolimetto	Mantella	Pellizzari	Scipioni
Giannantoni	Marchetti	Pennacchini	Scutari
Giannini	Mariani	Perantuono	Sedati
Giomo	Mariotti	Petrucci	Segre
Giordano	Marocco	Pezzati	Servadei
Giovannini	Marras	Picchioni	Sgarbi Bompani
Girardin	Martelli	Piccinelli	Luciana
Gramegna	Martini Maria Eletta	Picciotto	Sgarlata
Grassi Bertazzi	Marzotto Caotorta	Piccoli	Simonacci
Guarra	Maschiella	Piccone	Sinesio
Guerrini	Masciadri	Pirolò	Sisto
Guglielmino	Masullo	Pisanu	Sobrero
Gui	Matta	Pisicchio	Spadola
Ianniello	Mattarelli	Pisoni	Spagnoli
Ingrao	Matteini	Pochetti	Speranza
Iotti Leonilde	Mazzarrino	Pompei	Spinelli
Iozzelli	Mazzola	Postal	Spitella
Iperico	Mendola Giuseppa	Prandini	Stefanelli
Ippolito	Menichino	Prearo	Stella
Isgrò	Merli	Preti	Storchi
Jacazzi	Meucci	Pucci	Strazzi
Korach	Miceli Salvatore	Quillèri	Talassi Giorgi Renata
La Bella	Miceli Vincenzo	Raffaelli	Tamini
La Loggia	Micheli Pietro	Raicich	Tanassi
Lamanna	Mignani	Rampa	Tani
La Marca	Milani	Rauci	Tantalo
Lapenta	Miotti Carli Amalia	Rausa	Tarabini
La Torre	Mirate	Reale Giuseppe	Tedeschi
Lattanzio	Misasi	Reale Oronzo	Terranova
Lauricella	Monti Maurizio	Reggiani	Terraroli
Lavagnoli	Morini	Reichlin	Tesi
Lenoci	Moro Dino	Rende	Tesini
Leonardi	Napolitano	Restivo	Tessari
Lettieri	Natali	Riccio Pietro	Todros
Lindner	Natta	Riccio Stefano	Tortorella Giuseppe
Lizzero	Negrari	Riela	Tozzi Condivi
Lo Bello	Niccolai Cesarino	Riga Grazia	Traina
Lobianco	Niccoli	Righetti	Traversa
Lodi Adriana	Nicolazzi	Rizzi	Tripodi Girolamo
Lombardi Giovanni	Noberasco	Rognoni	Triva
Enrico	Nucci	Romita	Trombadori
Lo Porto	Olivi	Rosati	Truzzi
Lospinoso Severini	Orlandi	Ruffini	Turnaturi
Lucchesi	Orlando	Russo Carlo	Urso Giacinto
Lucifredi	Orsini	Russo Ferdinando	Urso Salvatore
Luraschi	Padula	Sabbatini	Vaghi
Maggioni	Palumbo	Salizzoni	Vagli Rosalia
Magnani Noya Maria	Pandolfi	Salvatori	Vania
Magri	Pani	Salvi	Vecchiarelli
Malagodi	Papa	Sandomenico	Venegoni
Malagugini	Patriarca	Sandri	Venturoli
Mammi	Pavone	Sangalli	Vespignani
Manca	Pazzaglia	Santuz	Vetere
Mancinelli	Peggio	Sanza	Vetrone
Mancini Antonio	Pegoraro	Sboarina	Villa
Mancini Vincenzo	Pellegatta Maria	Sbriziolo De Felice	Vincelli
Manco	Pellicani Giovanni	Eirene	Zaccagnini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Zaffanella	Zolla
Zagari	Zoppetti
Zamberletti	Zoppi
Zanini	Zurlo

Sono in missione:

Bologna	Malfatti
Cattaneo Petrini	Mitterdorfer
Giannina	Radi

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:

1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice;

2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

3) per il loro comportamento manifestato con atti positivamente rilevanti e in particolare per l'esaltazione o la pratica della violenza compiano atti diretti in modo non equivoco alla ricostituzione del partito fascista di cui all'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952;

4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.

È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati ».

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al numero 1) del primo comma, dopo le parole: atti preparatori, aggiungere la parola: obiettivamente.

13. 6.

Le Commissioni.

Sostituire il numero 3) del primo comma con il seguente:

3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza ».

13. 7.

Le Commissioni.

L'onorevole relatore intende illustrarli?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Li consideriamo svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 13. 6 della Commissione, aggiungere, all'avverbio: obiettivamente, la parola: rilevanti.

0. 13. 6. 1.

Malagugini.

L'onorevole Malagugini ha facoltà di illustrarlo.

MALAGUGINI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il punto 1) col seguente:

1) a coloro che organizzati in gruppi pongano in essere atti concretamente ed operativamente diretti:

a) a compiere uno dei delitti previsti dagli articoli 284, 285, 286, 306 del codice penale;

b) a compiere uno dei delitti previsti dal capo I, Titolo VI, libro II e dagli articoli 438, 439, 628 comma terzo, 630 del codice penale con il fine di sovvertire l'ordinamento democratico dello Stato.

13. 5.

Spagnoli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuo, Riela, Stefanelli, Traina, De Sab-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

bata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

Al primo comma, dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

5) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per un delitto non colposo contro la vita, l'incolumità pubblica e privata o per il delitto di danneggiamento, aggravati dal fine di affermare le finalità e i principi propri del fascismo, quando debba ritenersi che per il comportamento successivo siano proclivi a commettere un reato della stessa specie e per le medesime finalità.

13. 4. **Malagugini, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Malagugini.**

MALAGUGINI. Ritiriamo questi emendamenti, signor Presidente, ritenendoli assorbiti dagli emendamenti 13. 6 e 13. 7 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere il punto 2).

13. 1. **De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloì, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolò, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

Al primo comma, sopprimere il punto 3).

13. 2. **De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloì, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo,**

Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolò, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.

Al primo comma, punto 3), aggiungere, in fine, le parole: sempre che quel comportamento sia stato accertato con decisione del magistrato.

13. 3. **De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloì, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolò, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

MANCO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCO. Signor Presidente, con questi emendamenti chiediamo la soppressione dei punti 2) e 3) dell'articolo 13. In subordine, abbiamo proposto un emendamento al punto 3) dell'articolo stesso.

Desidero far rilevare all'onorevole Ministro di grazia e giustizia la differenza terminologica, e quindi di contenuto giuridico e di trattamento, tra i citati punti 1), 2) e 3). Trattasi di misure di prevenzione e, quindi, di un'attività di polizia che nulla ha a che fare con la commissione del reato e quindi con la successiva persecuzione del reo.

Al punto 1) si legge che sono soggetti alla disciplina di prevenzione coloro i quali « in gruppi o isolatamente pongano in essere atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato ». Vorrei esprimere, molto umilmente, un giudizio tecnico in ordine al tentativo operato, per modo che si possa essere tranquilli sul fatto che ci troviamo pro-

prio sul confine tra una misura preventiva ed una repressiva. Disposizione analoga a quella di cui ho dato lettura: «atti preparatori diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato», si ritrova nel punto 3): si legge che lo stesso provvedimento di polizia viene assunto nei confronti di coloro che «per il loro comportamento manifestato...» (mi pare che qui la Commissione abbia proposto l'aggiunta: «con atti preparatori obiettivamente rilevanti»). Quindi, gli atti preparatori siano essi rilevanti o meno (nel punto 1) il riferimento all'obiettiva rilevanza non figura), sono richiamati sia al punto 1) che al punto 3); essi costituiscono la condizione perché venga applicata la misura di sicurezza. Ripeto che non è mia intenzione sollevare una questione tecnico-giuridica per quanto attiene al tentativo di reato; gli atti preparatori, infatti, possono avvicinarsi agli atti idonei di cui all'articolo 56 del codice penale.

Voglio richiamare anche la sostanza del punto 2) di questo articolo. La misura di prevenzione viene presa nei confronti di coloro i quali «abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 e nei confronti dei quali debba ritenersi...». Qui non c'è più il concetto dell'obiettiva rilevanza. Mancano sia gli elementi che costituirebbero la base, sia pure astratta, dell'articolo 56 del codice penale, che gli elementi «obiettivamente o fondatamente rilevanti» che sono alla base degli altri due punti. Nel punto 2) è detto soltanto: «debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente». Onorevole ministro, io accetterei il concetto di analogia se su di esso decidesse il giudice, ma che esso debba essere affidato alla polizia, che deve applicare una misura preventiva, è folle. In altre parole, mentre nei punti 1) e 3) vi sono alcune garanzie di obiettività (quali gli atti preparatori e gli elementi obiettivamente fondati), nel caso in esame non abbiamo alcuna garanzia. Ecco perché noi chiediamo che al punto 3) dopo le parole: «per il loro comportamento manifestato con atti positivamente rilevanti e in particolare per l'esaltazione o la pratica della violenza...» siano aggiunte le altre: «sempre che quel comportamento sia stato accertato con decisione del magistrato». Solo in questo modo possiamo ottenere la garanzia che il concetto di analogia subisca una delibazione giurisdizionale; solo così abbiamo la garanzia dell'intervento del magistrato nei confronti di un provvedimento di polizia. Non mi si

dica, signor Presidente, che il giudice non può intervenire dal momento che si tratta di misure preventive perché io non pretendo questo intervento, chiedo soltanto che il comportamento che dà luogo al giudizio della polizia, qual è quello stabilito da misure di sicurezza, sia preventivamente accettato con decisione del magistrato. D'altra parte la stessa «legge Scelba» comporta un successivo provvedimento relativo allo scioglimento di determinate organizzazioni e gruppi e, di conseguenza, il comportamento di chi ha violato quella legge è stato, necessariamente, già valutato dal giudice. In altri termini, se chiediamo che, anche per quanto riguarda le misure di prevenzione, un comportamento giudicato «analogo» dal poliziotto sia precedentemente valutato dal giudice, lo facciamo perché riteniamo che, in questo modo, si verta maggiormente nella logica della norma penale.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contrario agli emendamenti De Marzio 13. 1, 13. 2 e 13. 3. Insisto sugli emendamenti delle Commissioni 13. 6 e 13. 7. Accetto il subemendamento Malagugini.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti delle Commissioni e il subemendamento Malagugini. Concorde per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento delle Commissioni 13. 6, modificato secondo il subemendamento Malagugini accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi emendamenti 13. 1 e 13. 2 non accolti dalle Commissioni né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 13. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 13. 2.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Pongo in votazione l'emendamento delle Commissioni 13. 7, accettato dal Governo.
(È approvato).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 13. 3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numero 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 15.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 15

Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 13 e 14 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

ART. 15.

Sostituire le parole: può compiere, con la seguente: compie.

15. 1. **Cittadini, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Se-**

roni Adriana, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

L'onorevole Cittadini ha facoltà di svolgerlo.

CITTADINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« All'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorità locale di pubblica sicurezza » ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 13 e 14 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.

Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dell'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati alla attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 13 e 14 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente preclusa prevista nelle norme suddette ».

17. 1.

Le Commissioni.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.

Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la

provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto l'altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« *Al secondo comma, dopo la parola: 48, aggiungere le parole: e 88 ».*

18. 1.

Le Commissioni.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 18. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo della Commissione modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.

Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 20.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri, che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti

del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico.

La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Nei casi previsti dall'articolo 13 della presente legge, gli stranieri possono essere espulsi dallo Stato con le modalità previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico.

20. 2. Triva, Spagnoli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Malagugini.

L'onorevole Triva ha facoltà di svolgerlo.

TRIVA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: la sufficienza e.

20. 1. Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

L'onorevole Accreman ha facoltà di svolgerlo.

ACCREMAN. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ai fini di definire i comportamenti generali di tutela dell'ordine pubblico mantiene sistematici e periodici collegamenti con le rappresentanze elettive locali e prende in considerazione le proposte che le dette rappresentanze comunque formulano, anche nelle singole situazioni di emergenza, con particolare riguardo alle riunioni e manifestazioni in luogo pubblico anche non preavvisate.

20. 01. De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.

L'onorevole De Sabbata ha facoltà di svolgerlo.

DE SABBATA. L'emendamento si richiama a disposizioni di leggi vigenti, come gli articoli 152 e 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, che affida ai sindaci il compito di « invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico » e di « informare le autorità di tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico ». Il nostro articolo aggiuntivo tende a tradurre in precetto la possibilità di una collaborazione, trasformandola in impegno di incontri periodici fra l'autorità governativa locale di pubblica sicurezza, e comunque preposta alla tutela dell'ordine pubblico, e i poteri elettivi locali. Si vuole in tal modo favorire una comprensione ed un reciproco scambio di informazioni e di opinioni e proporre uno stimolo, anche ai sindaci, perché la funzione dei poteri locali può avere un effetto molto positivo, sia in quanto offre un collegamento dell'attività di repressione con la generale attività amministrativa e sociale, sia perché i rappresentanti elettivi locali hanno conoscenze e possibilità di influenza che sono preziose nell'accrescere la efficacia delle misure per la salvaguardia dell'ordine pubblico. Molti inconvenienti, e anche fatti dolorosi e gravi, sono stati evitati in passato con l'intervento del sindaco; ma

molti altri se ne sarebbero evitati se vi fosse stato l'intervento dei sindaci.

Oltre a questo specifico effetto, l'intervento dei poteri locali corrisponde alla necessità di creare una tensione democratica necessaria per battere definitivamente le forze eversive. A questo proposito sarebbe certamente opportuna una più attenta considerazione delle inchieste che le assemblee elettive regionali e locali hanno condotto con grande successo. Certo è che il riconoscimento che si propone di far comprendere nella legge sarebbe un altro elemento di caratterizzazione positiva, accanto alle norme contro i crimini fascisti, collegato del resto con tutto l'orientamento autonomista della Costituzione.

La votazione offrirà anche ai colleghi della democrazia cristiana un'occasione per esprimere in modo concreto il significato dei loro preconvgni, che non poche parole hanno registrato a favore delle autonomie.

L'atteggiamento tenuto fin qui non è certo incoraggiante; la risposta che è venuta ha fatto leva sulla diversità di materia, sulla diversità di competenza. Eppure, la legge è intitolata: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », e quella in esame è una di tali disposizioni. La risposta — ripeto — è assai debole, sotto tale profilo. La competenza è un criterio necessario anche per il funzionamento di questa Assemblea; per altro, usata nel modo detto, appare come un classico pretesto restrittivo di conservazione. Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 20?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Accreman 20. 1 ed all'articolo aggiuntivo 20. 01. Pur apprezzando il contenuto della norma aggiuntiva proposta, non mi pare si tratti di cosa da inserire in un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole De Sabbata, mantiene il suo articolo aggiuntivo 20. 01, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE SABBATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 21.

« Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 339 del codice penale, per il delitto di violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale o agente della polizia nell'esercizio delle sue funzioni, si applica la pena prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve essere emesso il mandato di cattura e si procede con il rito direttissimo, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 502 del codice di procedura penale. Trascorsi venti giorni dall'arresto senza che abbia pronunciato la sentenza, il giudice può concedere la libertà provvisoria.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 12 ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 21 l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Questa notte, dopo un dibattito vivace, era apparso chiaro per esplicita dichiarazione dell'onorevole ministro, e mi pare anche dell'onorevole relatore, che le nostre proposte erano state accettate. Erano proposte con le quali ci chiarivamo le idee, dopo una lettura degli articoli del codice cui fa riferimento l'articolo 21 in discussione. In virtù di quest'ultimo, stabiliamo alcune disposizioni che riguardano il rito direttissimo, anche in deroga a norme del codice di procedura penale, per quanto attiene all'articolo 339 del codice penale, in ordine a violenza commessa in danno di pubblico ufficiale. Si stabilisce così, signor Presidente, una discriminazione, dal punto di vista del

trattamento processuale, tra un cittadino che compia un reato di violenza ed un altro che compia un reato di resistenza nei confronti di pubblico ufficiale. Occorrerà ricordare per un momento soltanto che il nostro codice fissa una « egualissima » sanzione penale, sia per il reato di violenza che per quello di resistenza a pubblico ufficiale, e che la differenza consiste solo nella finalità che il soggetto che compie il reato intende raggiungere.

Sulla base del testo di legge in esame, mentre trattiamo in una certa maniera il cittadino che sferra, ad esempio, un pugno ad un agente di pubblica sicurezza, trattiamo in modo diverso un cittadino che dà all'agente ugualmente un pugno, mentre però questi sta per compiere un atto del suo ufficio. Mi pare che appaia in maniera clamorosa tale possibile discriminazione: sono due reati che vanno ugualmente trattati; la violenza che si esercita nei confronti di un pubblico ufficiale è identica, sia che si voglia attuarla come fatto autonomo, sia che si intenda esercitarla per impedire lo svolgimento di un atto di servizio.

Mi domando, a questo punto, per quale ragione, accettata la proposta di cui sopra dal ministro di grazia e giustizia e dagli onorevoli relatori, la stessa non debba essere in questa sede chiarita con tranquillità ed accettata per una questione di logica giuridica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 21.

21. 3. **Signorile, Lombardi Riccardo, Achilli, Balardini, Magnani Noya Maria, Castiglione.**

L'onorevole Signorile ha facoltà di svolgerlo.

SIGNORILE. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 col seguente:

Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie, si procede sempre con giudizio direttissimo,

anche in deroga agli articoli 501 e 504 del codice di procedura penale.

In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale (introdotto con l'articolo 4 del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sempre che, entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.

Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresì la disposizione del secondo comma.

Per la connessione vale quanto disposto nel primo capoverso dell'articolo 12.

21. 1.

L'onorevole ministro intende svolgerlo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritira questo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

« Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria e della forza pubblica si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 501 ex 504 del codice di procedura penale.

In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale sempreché, entro 20 giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.

Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresì la disposizione del secondo comma.

Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 12 ».

21. 4.

Le Commissioni.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Lo do per svolto.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice penale.

21. 2. Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

« *Nell'emendamento 21. 2, dopo le parole: armi proprie ed improprie, aggiungere le seguenti: contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica.* ».

0. 21. 2. 1. Malagugini, Spagnoli, Coccia, De Sabbata.

ACCREMAN. Accettiamo questo subemendamento che integra e completa quello da noi presentato.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Accreman ha facoltà d'illustrare l'emendamento 21. 2. così modificato.

ACCREMAN. La ragione di questa norma che si vuole introdurre è stata spiegata con la necessità — si è detto — di riservare un trattamento particolare alle forze di polizia in determinate circostanze. Si è detto, cioè, che gli appartenenti alle forze di polizia, in generale, i quali fossero vittime di una violenza compiuta con l'uso di armi dovrebbero poter ottenere che il responsabile o colui che è indicato come responsabile sia immediatamente catturato e processato in stato di detenzione.

Già in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento e poi oggi, in sede di discussione sull'articolo 1, abbiamo illustrato le ragioni per le quali siamo contrari ad una norma che applica indiscriminatamente e indistintamente l'ordine di cattura

e il divieto di concessione della libertà provvisoria a un titolo di reato.

Ci sembra, signor Presidente, onorevoli colleghi, che a queste ragioni se ne aggiungano altre se osserviamo che questa norma dell'articolo 21 è strettamente collegata alle norme successive che tolgono al magistrato naturalmente competente l'esercizio dell'eventuale azione penale contro l'agente di polizia, per demandarlo, viceversa, ai procuratori generali presso le corti di appello. Ciò sembra eccessivo anche agli effetti della tutela dell'agente di pubblica sicurezza.

Ma soprattutto, signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sembra che la norma che si vuole introdurre sia eccessiva dopo che una legge recentissima ha introdotto una nozione di arma che è qualificatamente diversa dalla nozione di arma che avevamo fino a 20 giorni fa. Sappiamo oggi che, in base alla legge che il Parlamento ha approvato 20 giorni fa, arma è anche la cosiddetta arma impropria in cui si può ravvisare qualsiasi oggetto che occasionalmente sia stato usato come corpo contundente. Ecco che la norma, mentre avrebbe avuto un significato, nel caso dell'uso volto a commettere violenza nei confronti di un agente di pubblica sicurezza, di un'arma vera, assume tutto un altro significato quando arma può diventare un qualsiasi oggetto occasionalmente contundente.

Ci sembra, dunque, che la norma sia particolarmente pericolosa; e questo — già da noi affermato e che ripetiamo anche in questa sede — era sembrato tanto giusto che in sede di Commissioni riunite, anche a proposito di questo nostro rilievo, si era detto che — leggo testualmente dalla relazione — « nel corso del dibattito in aula e dei lavori del Comitato dei nove non verrà risparmiato nessuno sforzo per tentare di superare le attuali divergenze ». Ora, se a questa promessa, fatta in sede di Commissioni riunite, diamo uno sguardo per riscontrare il risultato ottenuto dopo la elaborazione, dobbiamo constatare che si sono fatti in avanti i passi del gambero, in generale. E questo perché gli emendamenti che sono stati proposti dalla Commissione sono addirittura peggiorativi rispetto alla norma contenuta nel disegno di legge.

Nell'emendamento presentato dal Governo sono interessati, come oggetto di questa tutela, non più e non solo gli agenti e gli ufficiali in servizio di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria; l'emendamento del Governo 21. 1, onorevole relatore Mazzola, estende la tutela, al di là della norma originaria del disegno di legge, anche a tutti i

soggetti previsti dall'articolo 336 del codice penale, e cioè anche agli incaricati di pubblico servizio.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento del Governo è ritirato ed è sostituito da quello della Commissione.

ACCREMAN. L'emendamento della Commissione 21. 4 prevede la violenza in danno degli agenti di forza pubblica e di polizia giudiziaria e anche il nostro emendamento riconosce che la tutela in ogni caso deve essere limitata a questi soggetti. Ma il problema è un altro: la norma che si vuole introdurre stabilisce l'arresto in flagranza e l'arresto anche su disposizione del procuratore della Repubblica fuori del caso di flagranza. Ora, onorevole relatore, io chiedo alla sua cortesia di spiegarci quale grande passo in avanti si sia fatto allorché si è definito arresto l'ordine che il procuratore della Repubblica deve emettere. Fino ad oggi si chiamava ordine di cattura: nel testo della Commissione si chiama ordine di arresto e vorremmo sapere quindi il passo in avanti che è stato fatto rispetto alla formulazione precedente. Si aggiunge per la verità che nel caso in cui entro 20 giorni non sia emessa sentenza di primo grado, si può concedere la libertà provvisoria. Noi riteniamo che questa sia una cautela del tutto superflua, giacché — ripeto — nella flagranza del reato di questo tipo è assai probabile che abbia luogo l'arresto di polizia giudiziaria. Noi con il nostro emendamento proponiamo che, di fronte al reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, commesso con l'uso di qualsiasi arma, si proceda sempre con il rito direttissimo; stimiamo cioè che il rito direttissimo sia capace di dare l'esemplarità e la rapidità della punizione quando occorra; non crediamo che automaticamente, solo per il fatto che un reato di questo tipo sia stato commesso, debba sempre e comunque aver luogo la cattura dell'indiziato.

Ecco perché riteniamo che il nostro emendamento, pur andando incontro alle esigenze autentiche — lo riconosciamo — che vi sono nel presente disegno di legge, toglie tuttavia questa mannaia del mandato di cattura (qui chiamato di arresto) assolutamente obbligatorio, che è contrario a tutti i principi dei quali abbiamo parlato in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 21 ?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'articolo 21 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Ovviamente sono contrario all'emendamento Signorile 21. 3. Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Manco, mi rimetto alle considerazioni che riterrà di fare sull'argomento il ministro di grazia e giustizia. Ritengo che lo emendamento Accreman 21. 2 non abbia più ragione d'essere in relazione al nuovo testo della Commissione. Se dovesse essere mantenuto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole Manco ci ha rivolto una critica. Ne abbiamo discusso ieri, ma non risulta che la maggioranza sia stata favorevole alla sua tesi e quindi rimane l'emendamento predisposto dalla Commissione. Ho già dichiarato che il Governo ritira il proprio emendamento 21. 1, aderendo al nuovo testo della Commissione. Sugli altri emendamenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Signorile, mantiene il suo emendamento 21. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SIGNORILE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Accreman, mantiene il suo emendamento 21. 2, nel nuovo testo risultante dalla sua integrazione con il subemendamento Malagugini 0. 21. 2. 1, da lei fatto proprio e non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ACCREMAN. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta, a nome del gruppo comunista, la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Accreman 21. 2, integrato dal subemendamento Malagugini 0. 21. 2. 1.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	472
Maggioranza	237
Voti favorevoli	174
Voti contrari	298

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Battaglia	Bucciarelli Ducci	Cottone
Accreman	Battino-Vittorelli	Buffone	Craxi
Achilli	Beccaria	Busetto	Cristofori
Aiardi	Becciu	Buitafuoco	Cuminetti
Alessandrini	Belci	Buzzi	Cusumano
Alfano	Bellotti	Buzzoni	D'Alema
Aliverti	Belussi Ernesta	Cabras	D'Alessio
Allegri	Bemporad	Caiaati	Dall'Armellina
Allera	Benedetti	Caiazza	Dal Maso
Allocca	Berlinguer Giovanni	Calabrò	Dal Sasso
Alpino	Berloffa	Caldoro	Damico
Amadeo	Bernardi	Calvetti	D'Angelo
Amodio	Bernini	Canepa	D'Aniello
Anderlini	Bersani	Canestrari	d'Aquino
Andreoni	Bertè	Capponi Bentivegna	D'Arezzo
Andreotti	Biagioni	Carla	D'Auria
Angelini	Biamonte	Capra	de Carneri
Anselmi Tina	Bianchi Alfredo	Cariglia	Degan
Armani	Bianchi Fortunato	Carrà	Del Duca
Armato	Bianco	Carri	Delfino
Arnaud	Biasini	Carta	Dell'Andro
Artali	Bini	Caruso	De Lorenzo
Ascari Raccagni	Bisignani	Casapieri Quagliotti	Del Pennino
Assante	Boдрato	Carmen	De Maria
Astolfi Maruzza	Boffardi Ines	Cassanmagnago	De Martino
Azzaro	Boldrin	Cerretti Maria Luisa	de Meo
Baccalini	Bollati	Castelli	De Sabbata
Badini Confalonieri	Bonalumi	Castellucci	de Vidovich
Baldassari	Bonifazi	Cataldo	Di Giannantonio
Baldassi	Borghi	Catanzariti	Di Gioia
Baldi	Borra	Catella	Di Giulio
Ballarin	Borromeo D'Adda	Cavaliere	Di Leo
Bandiera	Bortolani	Ceravolo	Di Marino
Barba	Bortot	Cerra	di Nardo
Barbi	Bosco	Cerri	Di Puccio
Barca	Bottarelli	Cerullo	Donelli
Bardelli	Bottari	Cervone	Drago
Bardotti	Bova	Cesaroni	Dulbecco
Bargellini	Bozzi	Cetrullo	Elkan
Bartolini	Bressani	Chiarante	Erminero
Baslini	Brini	Ciacei	Esposito
Bassi	Bubbico	Ciaffi	Evangelisti
Bastianelli	Bucalossi	Cirillo	Fabbri Seroni
		Cittadini	Adriana
		Ciuffini	Faenzi
		Coccia	Federici
		Cocco Maria	Felici
		Codacci-Pisanelli	Felisetti
		Colombo Vittorino	Ferioli
		Colucci	Ferrari
		Columbu	Ferrari-Aggradi
		Conte	Ferri Mario
		Corà	Ferri Mauro
		Corghi	Fibbi Giulietta
		Cortese	Finelli
		Corti	Fioret
		Cossiga	Fioriello
		Costamagna	Flamigni

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Fortuna	Lizzero	Negrari	Reggiani
Foscarini	Lo Bello	Niccolai Cesarino	Reichlin
Foschi	Lodi Adriana	Niccolai Giuseppe	Rende
Fracanzani	Lombardi Giovanni	Niccoli	Restivo
Fracchia	Enrico	Nicosia	Revelli
Franchi	Lombardi Riccardo	Noberasco	Riccio Pietro
Frasca	Lo Porto	Nucci	Riccio Stefano
Froio	Lospinoso Severini	Olivi	Riga Grazia
Furia	Lucchesi	Orlandi	Rizzi
Fusaro	Lucifredi	Orsini	Roberti
Galasso	Lupis	Padula	Rognoni
Galli	Luraschi	Palumbo	Romita
Galloni	Macaluso Antonino	Pandolfi	Romualdi
Galluzzi	Macchiavelli	Pani	Rosati
Gambolato	Maggioni	Pascariello	Ruffini
Garbi	Magliano	Patriarca	Russo Carlo
Gargani	Magnani Noya Maria	Pavone	Russo Ferdinando
Gargano	Magri	Pazzaglia	Russo Quirino
Gasco	Malagodi	Pedini	Sabbatini
Gaspari	Malagugini	Peggio	Salvatori
Gastone	Mancinelli	Pegoraro	Salvi
Gava	Mancini Antonio	Pellegatta Maria	Sandomenico
Gerolimetto	Mancini Vincenzo	Pellicani Giovanni	Sandri
Giannantoni	Manco	Pellicani Michele	Sangalli
Giannini	Mancuso	Pellizzari	Santuz
Giglia	Mantella	Pennacchini	Savoldi
Giordano	Marchetti	Perantuono	Sboarina
Giovanardi	Mariotti	Perrone	Sbriziolo De Felice
Giovanmini	Marocco	Petronio	Eirene
Girardin	Marras	Petrucci	Scalfaro
Giudiceandrea	Martelli	Pezzati	Scarlato
Gramegna	Martini Maria Eletta	Picchioni	Scipioni
Graneli	Marzotto Caotorta	Piccinelli	Scutari
Grassi Bertazzi	Maschiella	Picciotto	Sedati
Guadalupi	Masullo	Piccoli	Segre
Guerrini	Matta	Piccone	Serrentino
Guglielmino	Mattarelli	Pirolo	Servadei
Gui	Matteini	Pisanu	Servello
Ianniello	Mazzarrino	Pisoni	Sgarbi Bompani
Iotti Leonilde	Mazzola	Pistillo	Luciana
Iozzelli	Mendola Giuseppa	Pochetti	Sgarlata
Iperico	Menichino	Pompei	Signorile
Ippolito	Merli	Postal	Simonacci
Isgrò	Meucci	Prandini	Sinesio
Jacazzi	Miceli Salvatore	Prearo	Sisto
Korach	Miceli Vincenzo	Preti	Skerk
La Bella	Micheli Pietro	Principe	Sobrero
La Loggia	Mignani	Pucci	Spadola
Lamanna	Milani	Pumilia	Spagnoli
La Marca	Miotti Carli Amalia	Quilleri	Speranza
Lapenta	Mirate	Radi	Spinelli
La Torre	Misasi	Raffaelli	Spitella
Lauricella	Molè	Raicich	Stefanelli
Lavagnoli	Monti Maurizio	Rampa	Storchi
Lenoci	Morini	Rauci	Strazzi
Leonardi	Mosca	Rausa	Talassi Giorgi Renata
Lettieri	Natali	Reale Giuseppe	Tamini
Lindner	Natta	Reale Oronzo	Tanassi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Tani	Vaghi
Tantalo	Vagli Rosalia
Tarabini	Valensise
Tedeschi	Valiante
Terranova	Vania
Terraroli	Vecchiarelli
Tesi	Venegoni
Tesini	Vespignani
Tessari	Vetere
Todros	Vetrone
Tortorella Giuseppe	Villa
Tozzi Condivi	Vincelli
Traina	Vincenzi
Trantino	Vitali
Traversa	Volpe
Tremaglia	Zaffanella
Tripodi Girolamo	Zamberletti
Triva	Zanibelli
Trombadori	Zanini
Turchi	Zolla
Turnaturi	Zoppetti
Urso Giacinto	Zoppi
Urso Salvatore	

Sono in missione:

Bologna	Malfatti
Cattaneo Petrini	Mitterdorfer
Giannina	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 nel nuovo testo della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e gli trasmette gli atti senza compiere nessun atto processuale.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 22 l'onorevole Manco. Ne ha facoltà.

MANCO. Il mio intervento verterà sull'articolo in esame e sugli altri che trattano la stessa materia.

Innanzitutto prenderò le mosse da un presupposto storico e quindi giuridico-costituzionale che ha interessato nel nostro paese i giuristi e che ritengo interesserà anche la Camera, nel momento in cui si accinge a decidere su un argomento tanto importante.

Attraverso questa legge potrebbe sembrare che si voglia reintrodurre nel nostro diritto e nella nostra codificazione l'articolo 16 del codice di procedura penale, dichiarato « defunto » per decisione della Corte costituzionale, con sentenza del 1963.

Signor Presidente, onorevole ministro, io sosterrò una tesi — non appaia strano — perfettamente opposta a quanto si può presumere sia avvenuto attorno alla caduta dell'articolo 16 del codice di procedura penale. Sostengo — e credo di non essere nel torto — che la Corte costituzionale con quella sentenza, pur avendo dichiarato incostituzionale detta norma in rapporto all'articolo 28 (e non all'articolo 3) della Costituzione, non si poneva il problema del trattamento indiscriminato dei cittadini davanti alla legge ed allo Stato. Essa si poneva solamente il problema dei dipendenti dello Stato e dei membri delle forze dell'ordine sotto lo specifico profilo dei rapporti tra una eventuale perseguibilità penale di costoro e le decisioni statali. Si trattava di una autorizzazione di natura e di contenuto squisitamente giuridico-amministrativo, che non deve scandalizzare nessuno, perché la Corte costituzionale non dichiarò incostituzionale il principio della necessità dell'autorizzazione amministrativa, ma dichiarò incostituzionale l'articolo 16 del codice di procedura penale per l'unico motivo (e sarebbe bene avere un po' tutti presente la sentenza della Corte costituzionale, che invece in questo momento non è stata da parte nostra oggetto di studio attento) che non conteneva l'indicazione dei limiti della discrezionalità entro i quali avrebbe dovuto operare il potere esecutivo. Per esempio, se l'articolo 16 del codice di procedura penale avesse contenuto una parte riferita ai limiti entro i quali dovesse essere contenuta l'autorizzazione a procedere (d'altra parte, ripeto, il giudizio era nell'ambito della discrezione amministrativa del pubblico potere), esso non sarebbe stato dichiarato incostituzionale.

Che cosa si fa, con questa disposizione del provvedimento in esame, e con gli articoli 22, 23 e 24 (ex 20, 21 e 22)? Si reintroduce il principio; e non c'è da scandalizzarsi se si

reintroduce un principio di carattere amministrativo che riguarda l'esecutivo, soprattutto perché il principio, in quanto tale, non era stato dichiarato incostituzionale, ma era stata dichiarata incostituzionale la norma, in quanto non era stata ben strutturata e incardinata nell'ordinamento. Comunque, il principio dell'autorizzazione, per certi gruppi, per certe funzioni, non fu dichiarato illegale da parte della Corte costituzionale. Esso riappare, adesso, come una garanzia, che vuole stare tra la garanzia di ordine amministrativo e la garanzia di ordine legale-giudiziario, affidata al procuratore generale, e non al procuratore della Repubblica.

Posta tale questione, di natura esclusivamente giuridica e tecnica, attorno alla possibilità e alla legalità dell'autorizzazione a procedere, compaiono due questioni di opportunità, e quindi di natura politica. Quali sono tali questioni? La questione posta dal collega del gruppo socialista, che respinge il principio di opportunità politica di questa garanzia, che è in perfetto contrasto con la questione che invece io vorrò proporre, si fonda in primo luogo sul diritto ad essere sottoposti al giudice naturale. Cominciamo a stabilire che nel caso in esame non vi è una violazione, sia pure in astratto, del principio secondo il quale il cittadino deve essere giudicato dal suo giudice naturale. Lo dico con molta cortesia al collega Felisetti, che evidentemente non ha tenuto conto della questione di diritto, secondo cui la funzione del pubblico ministero non è assimilabile a quella del giudice naturale. A parte poi il fatto che il pubblico ministero non è un giudice nel senso pieno e giuridico della parola, non è in rapporto con il soggetto che rientra naturalmente nella sua giurisdizione; più precisamente, egli è un giudice eccezionale, direi, rispetto alla normalità dei casi, così come è eccezionale il fatto che la condizione dell'imputato venga direttamente amministrata, ovvero sia direttamente soggetta al pubblico ministero, e cioè al procuratore della Repubblica competente per territorio.

In secondo luogo, vi è una esigenza politica. Chiamiamo le verità con il loro nome, senza infingimenti, senza remore né preoccupazioni. Evidentemente, questo esecutivo, questo Governo (che esprime la maggioranza delle opinioni del paese) non ha eccessiva fiducia nel comportamento dei diversi procuratori della Repubblica i quali, purtroppo, per ragioni di ventura o di sventura, per ragioni fortuite, per ragioni di pensiero politico, per ragioni di affari, per ragioni di attività, di su-

perattività, di distrazione o per altre questioni che si riferiscono al loro comportamento, non hanno offerto al Governo, alla pubblica opinione, fino a questo momento, quelle garanzie che invece il procuratore generale offre. In altre parole, i motivi che sono alla base della norma sono: in primo luogo un giudizio negativo, o parzialmente negativo, sul comportamento dei pubblici ministeri, dei procuratori della Repubblica; in secondo luogo un giudizio positivo, praticamente sperimentato, in virtù del quale i procuratori generali offrono di fatto una maggiore garanzia, anche dal punto di vista squisitamente giuridico. Perché? Perché i procuratori generali, essendo al vertice dell'ufficio del pubblico ministero, offrono non solo la garanzia personale, ma anche la garanzia della funzione. In fondo, signor Presidente, onorevole ministro, non ci rendiamo conto che quando viene colpito il procuratore della Repubblica, viene colpito anche il procuratore generale, l'ufficio. Diversa è la funzione del giudice istruttore rispetto a quella della sezione istruttoria; diversa è la funzione del giudice istruttore rispetto a quella del giudice del dibattimento (perché si tratta di funzioni differenti fra loro); diversa, infine, è la funzione del pubblico ministero, che si articola da un vertice che si chiama procura generale ad una base che si chiama pretore (e non procuratore della Repubblica!). Pertanto, quando i socialisti ritengono di attaccare il procuratore generale o il pubblico ministero nella persona del procuratore della Repubblica errano perché colpiscono una funzione che non ha altro nome che quello di « funzione del pubblico ministero ». E questa funzione è configurabile gerarchicamente? Sì, piaccia o non piaccia. Bisogna allora avere il coraggio di modificare il codice, di modificare l'ordinamento giudiziario: l'ufficio del pubblico ministero ha una sua gerarchia. Su questo punto non c'è dubbio. Fate allora diventare il pubblico ministero un vero e proprio giudice, al pari degli altri, ed in questo caso si riproporrà il problema. Ecco perché abbiamo fatto tanti discorsi, molte volte a vuoto, sulla figura del pubblico ministero: non sappiamo in che rapporto sia con lo Stato, se si tratti di un rapporto organico o di rappresentanza, di mandato, né sappiamo quale sia il rapporto di carattere amministrativo-penale tra il pubblico ministero e lo Stato. È fuor di dubbio, dunque, che il pubblico ministero costituisca una figura anomala posta tra la figura tipica, scolastica, del magistrato e quella del rappre-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

sentante dell'esecutivo (perché esercita una funzione esecutiva). Ecco perché oso dire — non ve ne meravigliate — che questa reintroduzione riprende l'articolo 16 del codice di procedura penale, nella sua *ratio*...

BOLDRIN, *Relatore per la II Commissione*. ...nella scia del « codice Rocco » !

BOZZI. C'è anche l'articolo 3.

MANCO. Ma l'articolo 3 non viene violato ! La sentenza della Corte costituzionale — che io conosco bene — riguarda la violazione dell'articolo 28 della Costituzione. Che poi la Corte faccia un richiamo, anche esplicito, all'articolo 3, questo è un altro discorso.

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Nell'ultima frase !

MANCO. Sì, è esatto. Fu fatto carico per altro alla Corte costituzionale, sulla questione di legittimità che dette luogo a quella sentenza, di stabilire se ci fosse un rapporto di compatibilità tra l'articolo 16 del codice di procedura penale e l'articolo 28 della Costituzione. In altre parole ritengo che venga reintrodotta una norma di carattere giuridico-amministrativo che non è diversa dall'articolo 16.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è vero !

MANCO. Ciò significa che si tratta di una norma incostituzionale ? No, perché la Corte costituzionale non stabilì l'incostituzionalità del principio, stabilì l'incostituzionalità della norma in relazione alla mancata previsione dei limiti entro i quali la norma doveva operare. (*Segni di diniego del ministro di grazia e giustizia Reale Oronzo*). Il giudice costituzionale, cioè, non ha stabilito che il principio dell'autorizzazione a mandare sotto processo un poliziotto sia incostituzionale. Il procuratore generale dipende anche da lei, onorevole ministro.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per ora non dipende da me.

MANCO. Dipende da lei. Onorevole ministro, se vogliamo parlarci poi sul terreno della concretezza giuridica, della serietà, non mi può dire che non dipende da lei.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non dipende da me.

MANCO. Le dirò che il procuratore generale dipende dal ministro per tutte le questioni in cui vi è un interesse o una competenza dell'esecutivo. Aggiungerò anzi che mentre la procura generale si muove in piena autonomia quando agisce come espressione della magistratura, ciò non accade per esempio, quando agisce in relazione a tutta una serie di attività che si riferiscono alla disciplina, ai procedimenti, alle questioni che riguardano i magistrati. Vi è cioè un punto di incontro, onorevole ministro, tra il procuratore generale e lei, come guardasigilli.

Ritengo perciò che non debbano esservi preoccupazioni di ordine giuridico e che ricorrano invece tutte le motivazioni di opportunità a fondamento della garanzia: evitare in particolare, che il poliziotto vada alla morte senza avere una protezione di questo tipo. Ritengo che forse l'unica parte veramente apprezzabile di questa legge, che noi voteremo, così come è, senza proporre emendamenti, accettandone il contenuto e la sostanza, siano proprio gli articoli 22, 23 e 24.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo.

22. 2. **Spagnoli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

Il procuratore della Repubblica o il pretore che abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, ne informa il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono i predetti ufficiali, agenti o militari, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette. Tale atto equivale per ogni effetto alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

22. 3. **Spagnoli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono,**

Riela, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.

MALAGUGINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Il gruppo comunista ha presentato una serie di emendamenti relativi ad un intero arco di articoli, mediante i quali si è stabilita una diversa disciplina in attuazione della cosiddetta tutela passiva delle forze dell'ordine. Le ragioni che ci hanno spinto a presentare questi emendamenti sono state ampiamente da noi esposte nel corso della discussione sulle linee generali; ritorneremo sull'argomento al momento dell'esame dell'articolo 24, perché, come ho detto, i nostri emendamenti si propongono di sopprimere un certo numero di articoli del disegno di legge. Ovviamente, l'emendamento Spagnoli 22. 3 ha un carattere subordinato rispetto all'emendamento soppressivo Spagnoli 22. 2, e corrisponde del resto ad un emendamento presentato dal Governo al testo della Commissione. Per questi motivi non insisto ulteriormente nell'illustrazione di questi emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

22. 4. **Signorile, Lombardi Riccardo, Achilli, Ballardini, Magnani Noya Maria, Castiglione, Fellsetti.**

L'onorevole Signorile, o altro firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

FELISETTI. La questione che è stata posta alla nostra attenzione merita, a nostro giudizio, una considerazione tutta particolare. Con la norma prevista dall'articolo 22 si istituzionalizza la funzione, affidata in modo esclusivo al procuratore generale presso la corte d'appello, della promozione dell'azione penale nei confronti di indiziati di reato appartenenti ai corpi di pubblica sicurezza. Nessuno ignora che esiste attualmente una particolare disciplina, quella di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale che consente alla procura generale, a richiesta e in deroga alla norma generale, di avocare una istruttoria sommaria che sia affidata al

suo normale e naturale giudice che è il procuratore della Repubblica o, a seconda delle competenze, il pretore.

A noi sembra che questa norma, che si intona e viene giustificata dalla cosiddetta necessità di una tutela passiva nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza che, per ragioni del loro servizio, incappino in qualche imputazione di natura penale, sia particolarmente pericolosa. Vi è, in sostanza — e c'era soprattutto nella prima stesura della norma, ma questo punto rimane anche con il successivo emendamento proposto dal Governo — una spoliazione del giudice naturale, cioè del procuratore della Repubblica o del pretore, a seconda della competenza, della sua funzione, che è un potere-dovere, prevista dalla Costituzione, di promuovere l'azione penale. Tale spoliazione a nostro giudizio, e la creazione di un giudice speciale e per di più esclusivo nella persona del procuratore generale, viola (o per lo meno vi è dubbio che violi) sollevando dei grossi interrogativi, l'articolo 3 e l'articolo 28 della Costituzione. Viola l'articolo 3, in quanto questo afferma che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, mentre qui si vorrebbe viceversa introdurre una condizione di privilegio e di tutela particolare nei confronti di una categoria di cittadini, costituita dagli agenti di pubblica sicurezza. Viola altresì, noi riteniamo (o per lo meno c'è dubbio che violi) l'articolo 28 della Costituzione repubblicana, il quale afferma che i funzionari, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti.

È noto che la Corte costituzionale, con la sua sentenza del 1963, ha inficiato di illegittimità costituzionale una precedente norma che istituitiva una guarentigia particolare nei confronti degli agenti o dei pubblici ufficiali, laddove era precedentemente prevista una specie di autorizzazione a procedere preventiva (condizione quindi per poter procedere) da parte del ministro. Caduta quella disposizione, si è data corrente applicazione a quella che è la normativa che noi vorremmo invece in questo momento modificare.

Non insisto, tuttavia, su queste eccezioni di carattere costituzionale della cui fondatezza, per la verità, con molta onestà, debbo dire che dubito, anche se non mancherebbero esponenti per sostenerla. Mi preme invece sottoporre soprattutto all'attenzione e, se possibile, alla considerazione e al senso di re-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

sponsabilità dei colleghi - e parlerò in tono sommesso, perché talvolta il tono sommesso è più eloquente e più comprensibile che non le grida - alcune considerazioni di natura diversa, soprattutto per quanto concerne i riflessi sulla magistratura.

In parole povere, noi affermiamo questo: tutte le volte che indiziato di un reato in relazione all'esercizio delle sue funzioni sia un agente di pubblica sicurezza, i procuratori e i pretori sono spogliati di quella che è la loro naturale funzione di giudici e di promotori dell'azione penale. Questo grosso potere viene rimesso ad un momento estremamente verticistico, che tale risulta non soltanto per l'importanza della carica (questa dovrebbe comportare un maggior senso di responsabilità nell'applicazione della legge, ed io riconosco che ciò avvenga) ma per il fatto che alla decisione di circa 30 persone in tutta l'Italia viene rimessa la promozione dell'azione penale in questi casi, perché i procuratori generali, come è noto, sono tanti quante sono le circoscrizioni di corte di appello.

Se poi consideriamo che, in qualche misura, nonostante i temperamenti introdotti da « novelle » che dal 1946 ad oggi sono intervenute, il pubblico ministero in generale e - se mi consentite - i procuratori generali in particolare hanno conservato e conservano il cordone ombelicale con l'esecutivo, ne deriva una certa considerazione alla quale invito anche l'onorevole ministro, che sta allargando le braccia, a dare il dovuto rilievo...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non li ho mai visti!

FELISETTI. Osserverò allora un'altra cosa: provate a cogliere, se ci riuscite, il senso di mortificazione in una categoria già abbastanza frustrata e alla quale attribuiamo, un po' a torto e un po' a ragione, tante colpe, cioè quella dei magistrati. Provate a dirmi con che cuore, con che zelo questi magistrati potranno esercitare le loro funzioni quando, spogliandoli di una funzione come quella di cui stiamo parlando, implicitamente noi li consideriamo non idonei, o dubitiamo che siano idonei a promuovere l'azione penale proprio nei casi in cui questa assume una certa delicatezza. Non credo che si possa sfuggire a questa considerazione: pensate a tutti i pretori d'Italia, a tutti i procuratori della Repubblica d'Italia che si sentono dire dal Parlamento che l'esercizio di quello che è un loro diritto-dovere, nascente dalla Costituzione, cioè la promozione dell'azione pe-

nale, viene loro negato (perché attualmente ne dispongono) e viene delegato ad un organo verticistico e superiore, pur appartenente, certamente, all'istituto del pubblico ministero, ma nondimeno con una spoliatura mortificatoria di quella che è la funzione che questi magistrati devono esercitare.

Ed aggiungo alcune considerazioni sul piano più strettamente politico. Questa sorta di guarentigia, siamo veramente sicuri che sia quella che l'autorità di pubblica sicurezza e gli agenti ci chiedono? Siamo perfettamente convinti che i tutori dell'ordine, tra i quali ci sono tanti galantuomini, tanti padri di famiglia, tanti giovani onesti che lasciano spesso la vita o rischiano la vita nell'adempimento del loro dovere, abbiano diritto ad una tutela. Ma crediamo di andare sulla strada giusta, concedendo loro questo tipo di tutela? Guardate che, a mio giudizio, si rischia di scavare un solco tra il corpo di polizia, i tutori dell'ordine ed il paese, perché i cittadini, credo, penseranno che noi stiamo costituendo a favore di particolari categorie, impegnate in un difficile e durissimo compito, una specie (perché nei fatti questo può avvenire) di immunità. E non credo sia questo ciò che gli agenti di pubblica sicurezza ci chiedono; psicologicamente, noi questo solco lo allarghiamo, noi creiamo una frattura, perché la gente potrebbe cominciare a considerare i tutori dell'ordine un corpo al quale sono attribuite particolari protezioni per volontà del Parlamento. Se poi consideriamo che con il nuovo testo dell'articolo 24 proposto dal Governo, ove il giudice istruttore o la sezione istruttoria vadano in contrario avviso rispetto all'assunto del procuratore, o del procuratore generale, viene concessa al procuratore o al procuratore generale l'autorizzazione ad una successiva impugnativa di primo grado, che può giungere fino alla Cassazione, obiettivamente si creano le condizioni per sospettare che tipi di processo di questo genere in effetti possano non essere mai fatti.

Ecco perché riteniamo che questa norma sia pericolosa, ed ecco perché ci appelliamo al senso di responsabilità e di meditazione che anche molti colleghi di altri gruppi e della maggioranza, su questo punto, credo, abbiano, perché non rendiamo un buon servizio nemmeno alle forze di polizia, con un tipo di tutela di questo genere. Aggiungo di più: la tutela che dobbiamo concedere alle forze di polizia è di segno diverso. Stiamo attenti; la storia è ricca di insegnamenti, di grossi errori e qualche volta addirittura

di grosse storture consumate all'insegna di nobili ideali. È certamente un nobile ideale quello di tutelare le forze dell'ordine; è un errore, a nostro avviso, concederla con questi mezzi e con queste misure, quando la tutela alle forze dell'ordine va concepita attraverso una riorganizzazione, un potenziamento dei servizi, un migliore trattamento economico, una specializzazione, una scuola che renda idonei i tutori dell'ordine a prestare l'alta e nobile funzione cui essi adempiono, e non, a nostro giudizio, con proposte o garanzie di questo tipo, che finiscono con l'aumentare il distacco con il paese e col gettare un'ombra di sospetto nei confronti di tutto il corpo di pubblica sicurezza.

Noi tuttavia ci rendiamo conto di quello che succederebbe, signor Presidente, onorevoli colleghi, se questa norma venisse soppressa puramente e semplicemente. Siamo abbastanza ragionevoli da capire che precipiteremmo nella situazione attuale per cui — ed il signor ministro me lo può insegnare —, di fatto, non eviteremmo l'avocazione, poiché di fatto l'articolo 392 del codice di procedura penale attualmente la consente. D'altra parte, capisco i temperamenti che sono stati introdotti, ma questa è una di quelle questioni — come le ciliegie — che ne trascina tante altre, per cui emerge anche quella della mancata riforma da trent'anni a questa parte, dell'ordinamento giudiziario.

La settima disposizione transitoria della nostra Costituzione dice che l'attuale ordinamento giudiziario (attuale per quell'epoca, per il 1948) continua a rimanere in vigore finché non sarà introdotto un nuovo ordinamento giudiziario conforme alla Costituzione. Il che significa che l'ordinamento giudiziario vigente non è conforme alla Costituzione. Ebbene, uno dei punti cruciali della riforma dell'ordine pubblico è proprio (del resto tutti saranno concordi nella diagnosi anche se non nella soluzione) quello del pubblico ministero. Per queste ragioni ritiriamo l'emendamento soppressivo Signorile 22. 4 e dichiariamo che ci asterremo nella votazione dell'articolo 22, proprio per le conseguenze che ne deriverebbero. Anticipiamo altresì, — per non farlo successivamente — il nostro voto contrario all'emendamento del Governo che tende a sostituire con un nuovo testo l'articolo 24, poiché esso prevede una rarità giuridica, anzi una unicità giuridica: l'introduzione della impugnativa di secondo e terzo grado da parte del procuratore generale contro le decisioni di diverso segno pronunciate dalla sezione istruttoria.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma col seguente:

Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d'appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.

22. 1.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 22?

MAZZOLA, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti Spagnoli 22. 2 e 22. 3. Esprimo parere favorevole all'emendamento 22. 1 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Esprimo, come il relatore, parere contrario ai due emendamenti Spagnoli 22. 2 e 22. 3. Esprimo ovviamente parere favorevole all'emendamento del Governo 22. 1.

Mi corre obbligo di dire soltanto pochissime parole in relazione alle preoccupazioni nitidamente ed elegantemente espresse dall'onorevole Felisetti, che però non mi hanno convinto. Infatti non è vero che nella versione attuale, quale risulta dall'emendamento 22. 1 del Governo, vi sia questa spoliazione del procuratore della Repubblica o del pretore. La spoliazione eventuale esiste nel nostro sistema ed è stata confermata proprio recentissimamente nella sua legittimità costituzionale da una sentenza emanata pochi giorni fa dalla Corte costituzionale. In altri termini, il diritto di avocazione del procuratore generale è un diritto che non viola la Costituzione. Che cosa abbiamo fatto con questo articolo nella sua nuova versione? Abbiamo soltanto anticipato il momento nel quale il procuratore generale deve prendere la sua decisione su questo tema. E debbo dire che se guardiamo in fondo, se partiamo da alcune preoccupazioni espresse a proposito di avocazioni esercitate in certi processi nel corso delle procedure, comprendiamo che questa è una attenuazione dei rischi dell'avocazione. perché

questa è una avocazione che avviene al principio del procedimento, quando ancora non vi è una determinazione o un indirizzo del procuratore della Repubblica, mentre l'altra avocazione avviene in senso correttivo, e veramente si può discutere se sia opportuna oppure no. Non vedo quindi la drammaticità dell'istituto che noi proponiamo, così come è stato adesso configurato. Aggiungo che non accolgo la motivazione dell'onorevole Manco, perché non è vero che con questo provvedimento si ristabilisce la tutela delle forze dell'ordine attraverso un'autorizzazione. Chi parla di autorizzazione? Non è affatto vera la premessa secondo cui il pubblico ministero, nell'attuale sistemazione, dipende dal Ministero di grazia e giustizia. Il procuratore generale della Cassazione lo vedo solo all'inaugurazione dell'anno giudiziario, e ci comunichiamo fatti di ufficio. Quando esercito azioni disciplinari, egli ne prende atto, e le coltiva o meno per suo conto, comunicandomi poi i risultati. Questo, dunque, non è il ripristino dell'autorizzazione amministrativa, ma è un istituto che, a mio avviso, si inquadra perfettamente nel sistema attuale, anticipando solo il momento della possibile avocazione, di cui è pacifica la costituzionalità.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, mantiene i suoi emendamenti 22. 2 e 22. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 22. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 22. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 22. 1, accettato dalla Commissione

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione, modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

ARMANI, Segretario, legge:

« Il procuratore generale, se ritiene che deve essere promossa l'azione penale e non

intende procedere egli stesso con istruzione sommaria, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale, qualora reputi che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 codice penale, richiede con atto motivato la sezione istruttoria di pronunciare decreto.

La sezione istruttoria, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruzione formale e ordina la trasmissione degli atti al giudice istruttore competente per territorio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

23. 2. Iperico, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbrì Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.

L'onorevole Iperico ha facoltà di illustrarlo.

IPERICO. Lo riteniamo già illustrato nel corso del precedente intervento dell'onorevole Malagugini.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.

Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52 e 53 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.

Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l'istruttoria formale.

23. 1.

È stato presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma dell'emendamento del Governo 23. 1, sostituire le parole: e 53, con le seguenti: 53 e 54.

0. 23. 1. 1.

Le Commissioni.

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 23?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Iperico 23. 2, mentre accettano l'emendamento del Governo 23. 1, con la modifica proposta dal proprio subemendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta il subemendamento proposto dalle Commissioni al suo emendamento 23. 1. È contrario all'emendamento Iperico 23. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Iperico, mantiene il suo emendamento 23. 2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

IPERICO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 23. 1, nel testo modificato secondo il subemendamento proposto dalle Commissioni e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo modificato.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FRASCA ed altri: « Nuove disposizioni per la revisione dei prezzi delle specialità medicinali » (3746);

TOCCO ed altri: « Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche. Modifiche all'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, concernente disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici » (3747);

BIANCO: « Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 » (3748).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Prima di emettere i provvedimenti previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 23, il procuratore generale può svolgere le indagini necessarie, informando il comando del corpo o il capo dell'ufficio, da cui dipendono le persone indicate nell'articolo 22, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

24. 2. **Tripodi** **Girolamo**, **De Sabbata**, **Donelli**, **Dulbecco**, **Faenzi**, **Flamigni**, **Iperico**, **Lavagnoli**, **Lodi Faustini Fustini Adriana**, **Monti Renato**, **Napolitano**, **Tortorella Aldo**, **Triva**, **Accreman**, **Vetrano**, **Benedetti**, **Capponi Bentivegna Carla**, **Fabbri Seroni Adriana**, **Cittadini**, **Coccia**, **Perantuno**, **Riela**, **Spagnoli**, **Stefanelli**, **Traina**, **Malagugini**.

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgerlo.

MALAGUGINI. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Il provvedimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente può essere appellato dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale. Sull'appello provvede la sezione istruttoria.

Contro il provvedimento di inammissibilità o di rigetto pronunciato dalla sezione istruttoria il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. 24. 1.

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Esprimo parere contrario all'emendamento 24. 2 e parere favorevole all'emendamento del Governo 24. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore, signor Presidente. Quanto all'emendamento 24. 1, ho già avuto modo di esprimere in sede di discussione generale, le ragioni che sono alla base della sua presentazione. Esso crea una disposizione che obbedisce ad una preoccupazione, nell'ambito di quelle che hanno motivato l'intero sistema di garanzie che abbiamo, come Governo e maggioranza, posto in essere. Indubbiamente, di queste cose si può sempre discutere dal punto di vista della eleganza e della congruità giuridica. Non ho bisogno di fare in proposito lunghe elucubrazioni, limitandomi a richiamare la ragione che sta a base dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Girolamo Tripodi, mantiene il suo emendamento 24. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

TRIPODI GIROLAMO. Sì, signor Presidente.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 24. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, l'emendamento in questione ha già formato oggetto di nostre considerazioni, sia in sede di discussione generale, sia in sede di illustrazione di altri emendamenti. Di tale nuova formulazione dell'articolo 24 si è occupato anche l'onorevole Felisetti.

Mentre posso consentire con il Governo essere labili le censure di legittimità costituzionale che è possibile muovere ad un sistema quale quello delineato negli articoli precedenti, di avocazione sollecitata e non più disposta per legge (e posso persino arrivare a consentire con il ministro che l'obbligo di esercitare l'eventuale facoltà di avocazione in un termine molto breve è, in generale, più garantista di quanto non lo sia la possibilità di esercitare la stessa in qualunque momento, anche ad avanzata fase di svolgimento della istruzione sommaria), devo tuttavia dire che è chiaramente viziata - a nostro giudizio - di illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 28 della Costituzione, una misura come quella proposta dall'emendamento governativo, che ipotizza una innovazione non soltanto inelegante, ma inammissibile e inaccettabile nel nostro ordinamento giuridico. Vorrei che gli onorevoli colleghi afferrassero l'elementarietà della situazione. Abbiamo un fatto nel quale sono ravvisabili estremi di reato, attribuibile ad un addetto alle forze dell'ordine, per uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, nell'adempimento del proprio servizio; vi è un procuratore della Repubblica, o un pretore, o un procuratore generale, un magistrato - insomma - dell'organo o della funzione requirente, che compie le indagini sommarie a conclusione delle quali ritiene di richiedere al giudice istruttore l'emissione di quello che sommariamente designiamo come « procedimento di assegnazione », di non promuovere l'azione penale perché ricorre una delle cause o di esenzione da responsabilità ovvero di assenza di responsabilità in linea di fatto. E qui comincia il bello. Quando, infatti, l'organo requirente avanza detta richiesta al giudice istruttore, quest'ultimo, se non accoglie tale richiesta, con un provvedimento di natura meramente ordinatoria, interno, amministrativo, dispone che si proceda a formale istruzione. Il che vuol dire semplicemente che il giudice, di fronte alla fattispecie che gli vie-

ne sottoposta, ritiene di ravvisare la necessità o anche soltanto l'opportunità di alcuni chiarimenti e quindi non ritiene improvvisabile l'azione penale. È questo il caso in cui il magistrato assume in sé anche la funzione requirente, perché diventa egli stesso organo di propulsione dell'accusa. A questo punto, cosa accade? Che l'organo requirente diventa stranamente dotato della facoltà di impugnare il provvedimento con il quale il giudice istruttore vuole compiere degli accertamenti.

Ora, vorrei sapere che senso ha una norma di questo genere se non quello di porre aprioristicamente un veto a degli atti di accertamento. Badate che qui non si ipotizza una pronuncia di condanna del giudice istruttore, che pronuncia di condanna non può certo emettere; si prevede soltanto che il giudice istruttore sostenga la necessità di compiere degli accertamenti per cui non sia possibile archiviare. In quel momento interviene l'appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, e quel provvedimento, meramente ordinatorio e di carattere interno, diventa addirittura un provvedimento giurisdizionale, impugnabile; e perfino la decisione con la quale la sezione istruttoria presso la corte di appello riconoscesse fondati gli scrupoli (perché non si tratta di niente di più) del giudice istruttore che volesse vederci più chiaro, perfino nei confronti della decisione della sezione istruttoria presso la corte di appello sarebbe ammissibile il ricorso per cassazione.

Che cosa vuol dire in soldoni tutto questo, onorevoli colleghi? Vuol dire che le indagini vengono insabbiate, vengono fermate; che si elude ancora una volta; che, di fronte a fatti che per la qualità dei protagonisti (certo, anche per questo) destano indubbiamente un particolare interesse, eccitano un particolare senso di responsabilità, si può, attraverso una serie di interventi dell'organo requirente, trasformato in questo modo in organo di difesa dell'imputato, arrivare all'insabbiamento delle indagini.

Penso che una misura di questo genere non abbia bisogno di ulteriori commenti e non debba essere spiegata in dettaglio, perché essa viola il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in modo plateale e viola anche il principio di responsabilità dei pubblici funzionari per gli atti compiuti in servizio in violazione di diritti.

Queste sono le considerazioni per le quali voteremo contro l'emendamento sul quale abbiamo chiesto lo scrutinio segreto.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo che è alla nostra attenzione è uno dei più importanti di questa legge, perché, come è noto agli onorevoli colleghi, introduce una forma di tutela, seppure a nostro avviso non completamente sufficiente, ad evitare che gli agenti di pubblica sicurezza che abbiano usato le armi, e in conseguenza dell'uso delle armi abbiano commesso dei fatti che possono costituire reato, siano esposti alla immediata iniziativa giudiziaria da parte di qualche solerte magistrato, come abbiamo avuto occasione di notare persino in un caso recente, con l'uso non di armi ma di un camion da parte di un militare che, ferito, ha sbandato.

Si tratta di una di quelle norme che non possono che essere sostenute dal Parlamento; perché in mancanza di un sostegno da parte del Parlamento — quindi attraverso l'abrogazione di questa norma, come viene proposto dalle sinistre — si arriverebbe a mantenere lo stato di rischio che i militari hanno nel momento in cui, trovandosi in servizio di pubblica sicurezza, siano costretti a fare uso delle armi. In questo articolo si prevede (e attraverso l'emendamento si vuole mantenere una soluzione di adeguata tutela) che il magistrato possa impugnare il provvedimento e che può essere appellato dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale, sul quale appello provvede la sezione istruttoria. Con l'emendamento si intende introdurre una garanzia per la tutela dei diritti delle parti lese e il diritto dello Stato ad esercitare la punizione. Io non vedo come si possa ritenere che, attraverso l'introduzione di norme siffatte, si violino i diritti dei cittadini e si elimini la parità nel trattamento dei cittadini. In questo caso — è proprio questo il punto sul quale il Parlamento si sarebbe dovuto fermare e si dovrà fermare in futuro — non possiamo considerare nemmeno i militari in servizio di pubblica sicurezza nella stessa posizione giuridica nella quale si trovano gli altri dipendenti pubblici; a maggior ragione dobbiamo tener conto del tipo di servizio che essi svolgono e quindi delle esigenze che debbono essere tutelate attraverso tutta una normativa che è necessario introdurre.

Credo che sarebbe stato molto più opportuno arrivare ad una modifica delle norme costituzionali in modo da poter reintrodurre nel

nostro ordinamento l'autorizzazione a procedere, classificando in modo esplicito il servizio di polizia che possano compiere militari di qualsiasi arma e l'uso delle armi in servizio in modo particolare; ma purtroppo il Parlamento non è in grado di approvare una modifica alla Costituzione e quindi in questo momento non vi è che da attuare le norme previste dagli articoli che stiamo esaminando.

Ecco perché, onorevoli colleghi, il nostro parere in ordine all'emendamento del Governo, sebbene esso modifichi in modo sostanziale la normativa che era stata prevista originariamente sia nel disegno di legge, è che si possa approvare (naturalmente a nostro avviso deve essere respinto l'emendamento Tripodi Girolamo 24. 2) senza che questa tutela, sulla quale desideriamo richiamare ancora l'attenzione della Camera, venga menomata e senza che vengano menomati i diritti che ognuno ha alla difesa e alla tutela dei propri interessi davanti all'autorità giudiziaria penale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi Girolamo 24. 2.

(È respinto).

Sull'emendamento del Governo 24. 1 è pervenuta da parte del gruppo comunista richiesta di votazione segreta.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento del Governo 24. 1, accettato dalle Commissioni.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a farne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	489
Votanti	488
Astenuti	1
Maggioranza	245
Voti favorevoli	266
Voti contrari	222

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Berlinguer Giovanni
Abelli	Berloffa
Accreman	Bernardi
Achilli	Bernini
Aiardi	Bersani
Alesi	Bertè
Alessandrini	Biagioni
Alfano	Biamonte
Aliverti	Bianchi Alfredo
Allegri	Bianco
Allera	Biasini
Allocca	Bini
Almirante	Bisignani
Alpino	Boдрato
Altissimo	Bonalumi
Amadeo	Bonifazi
Amodio	Bonomi
Andreoni	Borghesi
Andreotti	Borra
Angelini	Borromeo D'Adda
Anselmi Tina	Bortolani
Armani	Bortot
Armato	Bosco
Arnaud	Bottarelli
Artali	Bottari
Ascari Raccagni	Bova
Assante	Brandi
Astolfi Maruzza	Bressani
Azzaro	Brini
Baccalini	Bucalossi
Badini Confalonieri	Bucciarelli Ducci
Baldassi	Buffone
Baldi	Busetto
Ballardini	Buttafuoco
Ballarin	Buzzi
Balzamo	Buzzoni
Bandiera	Caiati
Barba	Caiazza
Barbi	Calabrò
Barca	Caldoro
Bardelli	Calvetti
Bardotti	Canepa
Bargellini	Canestrari
Bartolini	Capponi Bentivegna
Baslini	Carla
Bassi	Capra
Bastianelli	Caradonna
Battaglia	Carrà
Battino-Vittorelli	Carri
Beccaria	Carta
Becciu	Caruso
Belci	Casapieri Quagliotti
Bellotti	Carmen
Belussi Ernesta	Cassanmagnago
Bemporad	Cerretti Maria Luisa
Benedetti	Castelli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Castellucci	De Maria	Giannantoni	Malagodi
Cataldo	De Martino	Giannini	Malagugini
Catanzariti	De Marzio	Giglia	Malfatti
Catella	de Meo	Giolitti	Manca
Cattanei	de Michieli Vitturi	Giomo	Mancinelli
Cavaliere	De Sabbata	Giordano	Mancini Vincenzo
Ceravolo	Di Giannantonio	Giovanardi	Manco
Cerra	Di Gioia	Giovannini	Mancuso
Cerri	Di Giulio	Girardin	Marchetti
Cerullo	Di Leo	Giudiceandrea	Marchio
Cervone	Di Marino	Gramegna	Mariani
Cesaroni	di Nardo	Granelli	Marocco
Cetrullo	Di Puccio	Grassi Bertazzi	Martelli
Chanoux	Donelli	Guadalupi	Martini Maria Eletta
Chiarante	Drago	Guarra	Marzotto Caotorta
Chiovini Cecilia	Dulbecco	Guerrini	Maschiella
Ciacci	Elkan	Guglielmino	Masciadri
Ciaffi	Erminero	Gui	Masullo
Ciai Trivelli Anna Maria	Esposito	Ianniello	Matta
Ciccardini	Evangelisti	Ingrao	Mattarelli
Cirillo	Fabbri Seroni Adriana	Iotti Leonilde	Matteini
Cittadini	Faenzi	Iperico	Mazzarino
Ciuffini	Fagone	Ippolito	Mazzarrino
Coccia	Federici	Isgrò	Mazzola
Cocco Maria	Felici	Jacazzi	Mendola Giuseppa
Codacci-Pisanelli	Felisetti	Korach	Menichino
Colombo Vittorino	Feroli	La Bella	Merli
Colucci	Ferrari	La Loggia	Miceli Salvatore
Columbu	Ferri Mario	La Malfa Giorgio	Miceli Vincenzo
Conte	Ferri Mauro	La Marca	Mignani
Corà	Fibbi Giulietta	Lapenta	Milani
Corghi	Finelli	La Torre	Miotti Carli Amalia
Cortese	Fioret	Lattanzio	Mirate
Corti	Fioriello	Lauricella	Miroglia
Cossiga	Flamigni	Lavagnoli	Molè
Costamagna	Fortuna	Lenoci	Monti Maurizio
Cottone	Foscarini	Leonardi	Morini
Covelli	Fracanzani	Lima	Moro Dino
Craxi	Fracchia	Lindner	Mosca
Cristofori	Franchi	Lizzero	Musotto
Cuminetti	Frasca	Lo Bello	Natali
Cusumano	Froio	Lobianco	Negrari
D'Alema	Furia	Lodi Adriana	Niccolai Cesarino
D'Alessio	Fusaro	Lombardi Giovanni Enrico	Niccolai Giuseppe
Dall'Armellina	Galasso	Lombardi Riccardo	Niccoli
Dal Maso	Galli	Lo Porto	Nicosia
Damico	Galloni	Lospinoso Severini	Noberasco
D'Angelo	Galluzzi	Lucchesi	Nucci
D'Aniello	Gambolato	Lucifredi	Olivì
D'Arezzo	Garbi	Lupis	Orlando
D'Auria	Gargani	Luraschi	Orsini
de Carneri	Gargano	Macaluso Antonino	Padula
de' Cocci	Gasco	Macchiavelli	Palumbo
Degan	Gaspari	Maggioni	Pandolfi
Del Duca	Gastone	Magliano	Pani
Delfino	Gava	Magnani Noya Maria	Pascariello
De Lorenzo	Gerolimetto	Magri	Patriarca
			Pavone

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Pazzaglia	Russo Ferdinando
Peggio	Russo Quirino
Pegoraro	Sabbatini
Pellegatta Maria	Salvatore
Pellicani Giovanni	Salvatori
Pellicani Michele	Salvi
Pellizzari	Sandomenico
Pennacchini	Sandri
Perantuono	Sangalli
Perrone	Santagati
Petronio	Santuz
Petrucci	Sanza
Pezzati	Savoldi
Picchioni	Sboarina
Picciotto	Sbriziolo De Felice
Piccoli	Eirene
Piccone	Scalfaro
Pirolò	Scarlatò
Pisanu	Scipioni
Pisicchio	Scotti
Pisoni	Scutari
Pistillo	Sedati
Pochetti	Segre
Pompei	Serrentino
Postal	Servadei
Prandini	Servello
Prearo	Sgarbi Bompani
Preti	Luciana
Principe	Sgarlata
Pumilia	Signorile
Quaranta	Sinesio
Querci	Sisto
Radi	Skerk
Raffaelli	Sobrero
Raicich	Spadola
Rampa	Spagnoli
Raucci	Speranza
Rausa	Spinelli
Rauti	Spitella
Reale Giuseppe	Stefanelli
Reale Oronzo	Stella
Reggiani	Storchi
Reichlin	Strazzi
Rende	Talassi Giorgi Renata
Restivo	Tamini
Revelli	Tanassi
Riccio Pietro	Tani
Riccio Stefano	Tantalo
Riela	Tarabini
Riga Grazia	Terranova
Rizzi	Terraroli
Roberti	Tesi
Rognoni	Tesini
Romita	Tessari
Romualdi	Todros
Rosati	Tortorella Giuseppe
Ruffini	Tozzi Condivi
Russo Carlo	Traina

Trantino	Vetere
Traversa	Vetrone
Tremaglia	Villa
Tripodi Antonino	Vincelli
Tripodi Girolamo	Vincenzi
Triva	Vitali
Trombadori	Volpe
Turnaturi	Zaccagnini
Urso Salvatore	Zaffanella
Vaghi	Zagari
Vagli Rosalia	Zamberletti
Valensise	Zanibelli
Vania	Zanini
Vecchiarelli	Zolla
Venegoni	Zoppetti
Venturini	Zoppi
Venturoli	Zurlo
Vespignani	

Si è asterato:

Durand de la Penne

Sono in missione:

Bologna	Mitterdorfer
Cattaneo Petrini	
Giannina	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 25.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Quando, successivamente alla pronuncia del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 23, sopravvengono nuovi elementi in base ai quali il procuratore generale ritiene di promuovere l'azione penale, si applica la disposizione del primo comma dello stesso articolo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

25. 2. **Lavagnoli, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

DE SABBATA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Nei casi previsti dall'articolo 22 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il comando del corpo o il capo dell'ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.

Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale.

25. 1.

È stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 25. 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 22, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo può essere altresì effettuato dal pretore.

0. 25. 1. 1.

Le Commissioni.

Sono stati presentati, inoltre, i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 25 aggiungere i seguenti:

ART. 25-bis.

Sostituire l'articolo 31 del codice di procedura penale con il seguente:

« Appartiene al pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva ».

25. 01. **Stefanelli, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Riela, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

ART. 25-ter:

Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 167-bis.

(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo).

« Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.

Dell'avvenuta comunicazione, se del caso, è data conferma al destinatario mediante telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ».

25. 02. **Coccia, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Lavagnoli, Iperico, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

ART. 25-quater.

Sostituire l'articolo 369 del codice di procedura penale con il seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie.

Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura penale.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta ».

25. 03. **Riela, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Traina, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Malagugini.**

DE SABBATA. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 25 aggiungere i seguenti:

ART. 25-bis.

Dopo l'articolo 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 167-bis.

(Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo).

« Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.

Dell'avvenuta comunicazione è data conferma al destinatario mediante telegramma. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma ».

25. 0. 4.

Le Commissioni.

ART. 25-ter.

L'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente:

« Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone

avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie.

Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372.

Il termine di cui al precedente capoverso può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta ».

25. 0. 5.

Le Commissioni.

Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi all'articolo 25 ?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Lavagnoli 25. 2; parere favorevole sull'emendamento del Governo 25. 1, con l'integrazione del subemendamento 0. 25. 1. 1, formulato dalle Commissioni; parere contrario all'articolo aggiuntivo Stefanelli 25. 01. Infine insisto sugli articoli aggiuntivi delle Commissioni 25. 04 e 25. 05, che recepiscono gli emendamenti Coccia 25. 02 e Riela 25. 03.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo insiste sul suo emendamento e concorda per il resto con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Sabbata, mantiene l'emendamento Lavagnoli 25. 2, di cui è cofirmatario, non accettato dalle Commissioni né dal Governo ?

DE SABBATA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento delle Commissioni 0. 25. 1. 1 all'emendamento 25. 1 del Governo, da quest'ultimo accettato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 25. 1, modificato dal subemendamento testé approvato, su cui le Commissioni hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo così modificato.

(È approvato).

Onorevole Stefanelli, mantiene il suo articolo aggiuntivo 25. 01, non accettato dalle Commissioni né dal Governo?

STEFANELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 25. 04, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 25. 05, accettato dal Governo.

(È approvato).

Gli articoli aggiuntivi Coccia 25. 02 e Riela 25. 03 sono assorbiti dagli articoli aggiuntivi delle Commissioni 25. 04 e 25. 05.

MALAGUGINI. Si tratta, in effetti, di articoli aggiuntivi che originariamente erano stati formulati dalla nostra parte politica, successivamente recepiti dalle Commissioni e trasformati in loro articoli aggiuntivi.

Si dia lettura dell'articolo 26.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 si applicano in ogni caso anche se i reati previsti dall'articolo 22 sono connessi con altri reati ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nel corso della discussione sulle linee generali:

Sopprimere l'intero articolo.

26. 3. **Dulbecco, De Sabbata, Donelli, Faenzi, Flaminigi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini, Fustini Adriana, Monti Renato, Napolitano, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva, Accreman, Vetrano, Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Fabbri Seroni Adriana, Cittadini, Coccia, Perantuo, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Malagugini.**

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

I reati previsti nell'articolo 22 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell'imputato.

26. 2.

Il Governo.

Aggiungere, in fine, le parole: e se il reato di cui all'articolo 20 è stato commesso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

26. 1. **De Marzio, Almirante, Manco, Delfino, Pazzaglia, Abelli, Alfano, Aloï, Baghino, Bollati, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, de Michieli Vitturi, de Vido-vich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Marchio, Marino, Menicacci, Marinelli, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolò, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi, Valensise.**

MALAGUGINI. Visto che il nuovo testo proposto dal Governo modifica completamente quello approvato dalle Commissioni, il nostro emendamento Dulbecco 26. 3 non ha più alcun significato e quindi lo ritiriamo.

FRANCHI. Ritiriamo il nostro emendamento De Marzio 26. 1, signor Presidente.

PRESIDENTE. In tal caso, rimane l'emendamento del Governo 26. 2. Il parere delle Commissioni?

MAZZOLA, *Relatore per la IV Commissione*. Parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 26. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare su questo articolo l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Vorrei chiedere alla cortesia del Governo e del relatore un chiarimento a proposito di questo articolo, in quanto dal testo non si capisce bene se l'avvocatura dello Stato sia o no obbligata ad accettare la difesa dell'imputato, ove naturalmente questi ne faccia richiesta.

Se si trattasse di un atto discrezionale, si tratterebbe di un fatto non elegante (uso evidentemente un eufemismo), perché ciò implicherebbe una valutazione di merito da parte di un istituto pubblico di tanta autorevolezza, il quale, in fin dei conti, potrebbe in pratica essere indotto a rifiutare la difesa dell'imputato quando lo ritenesse colpevole. Il che, evidentemente, non potrebbe non influire, sia pure indirettamente, sull'indipendenza del giudice. E questo non mi sembra veramente commendevole.

Vorrei quindi chiedere di sostituire, se è possibile, la parola « deve » alla parola « può »; oppure potrebbe essere sufficiente un chiarimento che interpreti in maniera autentica la portata di questa norma.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero assicurare l'onorevole Bozzi che forse la sua perplessità deriva soltanto dalla parola « può »; però, quando abbiamo detto « a richiesta dell'interessato », abbiamo inteso affermare che, se richiesta, l'avvocatura dello Stato deve difendere. Questa è la nostra interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo delle Commissioni, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28, ultimo del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo delle Commissioni.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ».

(E approvato).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

La Camera,

al fine di consentire ai magistrati una completa informativa sulla personalità dell'imputato, al quale potrà essere concessa o negata la libertà provvisoria,

impegna il Governo

a realizzare presso l'amministrazione centrale penitenziaria un proprio archivio di documentazione elettronica nel quale inserire il cognome, il nome, il luogo di nascita, la paternità e lo stato degli imputati che si trovino in custodia preventiva; il provvedimento che la ordina, con gli estremi dell'imputazione; il provvedimento di scarcerazione o di libertà provvisoria con indicazione della cauzione o degli obblighi imposti; la data di entrata e di uscita; gli estremi della sentenza definitiva che ha giudicato sull'imputazione e a predisporre i programmi per l'inserimento e la consultazione a distanza di tali dati.

9/3659/1

Bianco.

La Camera,

nell'atto in cui approva il disegno di legge recante: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico »;

ritenuta la necessità che l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e per l'ordine democratico — e segnatamente l'applicazione della misura del soggiorno obbligato di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 — abbia a non subire intralci per dif-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

ficoltà di ordine ambientale o ricettivo nelle località ritenute più idonee,

impegna il Governo

a predisporre iniziative atte a consentire al Ministero dell'interno di superare le difficoltà anzidette eventualmente riscontrate.

9/3659/2 **Reggiani, Del Pennino, Speranza, Felisetti.**

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo accetta l'ordine del giorno Bianco 9/3659/1, anche se avevo invitato il collega a sostituire la parola « impegna » con la parola « invita ». Se il presentatore mantiene la stesura originaria, posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, mentre se sostituisce la parola « impegna » con la parola « invita » posso accettarlo a pieno titolo, in quanto può rispondere alla esigenza della creazione di strumenti già presa in esame dall'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno Reggiani 9/3659/2 dichiaro di accettarlo senz'altro.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano perché i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

BIANCO. Non insisto, ed accolgo la sollecitazione del ministro, sostituendo la parola « impegna » con la parola « invita ».

REGGIANI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Masullo. Ne ha facoltà.

MASULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, questo disegno di legge sull'ordine pubblico, per la delicatezza stessa della materia, ha suscitato talvolta perplessità e dissensi anche all'interno di qualche gruppo parlamentare, e anche all'interno del nostro piccolo gruppo il collega Terranova ha, qualche giorno fa, illustrato le ragioni per cui, per sue rispettabili persuasioni, egli si sentiva di consentire con il disegno di leg-

ge, pur nella ferma opposizione alla politica generale del Governo.

Noi, indipendenti di sinistra, nel nostro complesso invece, dichiariamo di astenerci; a questa astensione attribuiamo il significato di un più amareggiato, anche se meno operativamente incisivo, dissenso di quello che esprimerebbe un voto esplicitamente negativo. Questo disegno di legge, nonostante qualche emendamento migliorativo, scaturito nell'intenso dibattito dalla iniziativa pressante dell'opposizione di sinistra, ma qualche volta anche peggiorato, come è avvenuto poco fa con l'emendamento del Governo all'articolo 24, è da noi giudicato come un tardivo e maldestro tentativo di coprire, alla vigilia di una grande competizione elettorale, le gravi responsabilità accumulate in trenta anni dalla democrazia cristiana con le sue azioni e con le sue omissioni nel progressivo aggravarsi del presente clima di minaccioso turbamento dell'ordine pubblico democratico. La nostra ragionata convinzione è che i problemi dell'ordine pubblico democratico andrebbero affrontati in un ben più ampio ed organico orizzonte di scelte nella direzione del paese. Sul piano economico sociale, innanzitutto, si sarebbero dovuti correggere a fondo i meccanismi di sviluppo sfrenatamente consumistici e moralmente dissolutori, inevitabilmente portatori di crisi drammatiche, connessi con i processi degenerativi di un sistema capitalistico che moltiplica la sua capacità di corruzione attraverso la manovra arbitraria di un grosso e subalterno capitalismo di Stato.

Sul piano specificamente tecnico-giuridico e politico-operativo, si sarebbe dovuto tempestivamente compiere un radicale rinnovamento, tra l'altro, dei codici e degli altri strumenti legislativi della giustizia, e si sarebbero dovuti seguire indirizzi inflessibilmente democratici nel governo degli strumenti di polizia.

Nel complesso di questo nuovo disegno di legge, gli aspetti positivi sono costituiti dai due obiettivi fondamentali dichiarati: il primo è l'obiettivo di colpire con più severa decisione la criminalità politica, ossia insieme quella vera e propria cospirazione articolata a vari livelli e in varie forme, rivolta comunque all'instaurazione di un regime autoritario e liberticida e quella programmazione ideologica della violenza sanguinaria e terroristica antipopolare in cui si identifica l'essenza del fascismo. Il secondo obiettivo è costituito da una più efficace lotta contro la criminalità comune e la restituzione della sicurez-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

za civile, che è essa stessa condizione fondamentale della resistenza della democrazia. Non possono però non allarmare i modi attraverso i quali ci si propone di realizzare questi due obiettivi, né può non ingenerare una sospettosa sfiducia la prospettiva di affidare nuovi pericolosi strumenti di repressione, sia pure — come con ironico bisticcio si potrebbe dire — preventiva, ad una direzione politica del paese che finora ha dato prova di sapere molto insufficientemente e spesso distortamente usare quegli strumenti che, meno preoccupati per i diritti fondamentali del cittadino, pur contro i criminali esistevano.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

MASULLO. Basti qui ricordare, che dalle norme del disegno di legge oggi in votazione, risultano complessivamente ristretti i poteri della magistratura giudicante e allargati i poteri della polizia e dei vertici della magistratura requirente, cioè in sostanza risultano rafforzati i poteri dell'esecutivo e indeboliti i poteri del giudiziario. Ne risultano di conseguenza indebolite le garanzie che, nella lunga e tormentata storia del mondo moderno, sono state la conquista del privato soggetto, sia esso individuo o gruppo o classe, contro la sopraffazione non tanto dello Stato, quanto di chi, individuo o gruppo o classe, in nome dello Stato detiene e pretende di legittimare l'effettivo potere sostenuto dalla forza.

In altri termini, ci sembra che, nel delicatissimo equilibrio che deve essere mantenuto fra l'esigenza di garantire un quadro democratico di ordine pubblico e l'esigenza di tutelare la libertà legittima dei soggetti, con il presente disegno di legge si produca un pericoloso sbilanciamento che, sfavorendo la tutela della libertà dei cittadini, non favorisce il quadro democratico dell'ordine pubblico, ma piuttosto le tentazioni di un esecutivo prepotente.

Lo stesso allarme sociale non ci sembra possa trovare la risposta attesa in una legge siffatta. La stessa concitazione della iniziativa così a lungo ritardata e poi precipitosamente assunta, l'orchestrata suggestione di una emergenza che fa gridare che Annibale è alle porte, certi indirizzi normativi che arieggiano un clima da stato di assedio, non sono destinati a tranquillizzare l'opinione pubblica disorientata ancor più che allarmata, ma ad accrescere inquietudini, e tensioni, preoccupazioni e sospetti nella gran

massa dei pacifici lavoratori, la cui serena fermezza è invece la condizione fondamentale dell'effettivo, democratico controllo dell'ordine. Questa preoccupazione del paese, che non è opposizione ad una politica coerente ed incisiva dell'ordine pubblico, ma giustificata sfiducia nella correttezza e nell'efficacia della nuova normativa e della volontà che la sottende, questa preoccupazione e questa sfiducia del paese noi crediamo di dovere interpretare ed esprimere con la nostra astensione. Noi siamo convinti che più che di tanti zelatori dell'ordine pubblico, vi sia bisogno che da parte di tutte le forze democratiche si promuovano i mezzi per accogliere la richiesta del paese che le trame nere siano finalmente stroncate, e che la delinquenza comune sia adeguatamente sconfitta nelle sue nuove e più drammatiche possibilità di sconvolgere la nostra vita civile e la nostra laboriosa e pacifica esistenza quotidiana. Il fatto è che non giudichiamo il preposto strumento legislativo una adeguata risposta alla situazione; esso resta un *collage* in gran parte ripetitivo e contraddittorio, talvolta addirittura pericolosamente lesivo di fondamentali garanzie della libertà e della vita dei cittadini. Noi siamo convinti, in conclusione, che non questo o quel corpo separato debba vedere accresciuti i suoi poteri, perché in questa aumentata forza possa trovare il coraggio di difendere l'ordine civile e la democrazia, ma sia la direzione politica complessiva dello Stato che debba trovare in sé, nella chiarezza e coerenza della sua ispirazione democratica e delle sue scelte, il coraggio di essere forte. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malagodi. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, come ha annunciato nel corso della discussione sulle linee generali l'amico onorevole Bozzi, noi voteremo a favore di questa legge. Non siamo del tutto persuasi della validità della legge stessa: ci pare in alcuni suoi aspetti insufficiente, in altri suoi aspetti forse eccessiva. Nel suo insieme, però, rappresenta pur sempre un tentativo di venire incontro ad una situazione molto grave, di dare all'autorità giudiziaria ed alle forze dell'ordine qualche maggiore possibilità per combattere contro i criminali, siano essi criminali comuni o criminali politici. Siamo anche consci del fatto

che le insufficienze o gli eccessi della legge sono espressione di un problema molto grave, con il quale il Parlamento dovrà una volta fare i conti, forse quando verremo alla legge delega per il codice penale, e cioè il problema della criminalità nella società di oggi, una criminalità molto diversa da quella di anche pochi anni or sono, diversa per disponibilità di mezzi, diversa per possibilità di nascondersi nella foresta delle grandi città, diversa perché regna in generale nel mondo, e non soltanto nella società italiana, un clima di violenza, un clima di mancanza di rispetto per la vita umana, per i valori elementari della convivenza, che fino a poco tempo fa era sconosciuto. Questo problema pone ad una democrazia libera dei compiti nuovi e delle difficoltà molto grandi; e senza dubbio, di fronte ad una criminalità più forte, per i mezzi che adopera e per le condizioni in cui vive, occorre uno strumento di prevenzione, di repressione, di giudizio più efficace. Ma bisogna che questo strumento sia al tempo stesso compatibile con le garanzie fondamentali di — appunto — una democrazia libera, di una società libera. Non è un problema semplice; ripeto, è un problema di fronte a cui si trovano anche altri paesi, di fronte a cui ci troviamo noi. Siamo forse, in alcune nostre città, al limite superiore della fascia di questo problema; dovremo — ripeto — occuparcene ancora. Nel frattempo dovremo cercare di usare questa legge in modo che essa rappresenti un passo avanti. Si pone però un altro problema più immediato: quello della capacità effettiva di governare il paese da parte delle forze politiche che esprimono il Governo il quale, fra gli altri suoi compiti, deve vegliare sulla applicazione di questa legge.

Molte delle cose che sono successe in questi ultimi mesi e settimane a proposito di questo disegno di legge non sono affatto incoraggianti, o meglio non lo sono per chi ha il senso della responsabilità di fronte ai propri concittadini ed alle istituzioni che ci reggono. Tuttavia tali cose sono molto incoraggianti per i delinquenti. Il vedere manifestare certe preoccupazioni, veder fare certe proposte e poi vedere preoccupazioni e proposte diventare oggetto di mercanteggiamenti andati avanti fino a poche ore fa — tali da costringere il Presidente della Camera a dirci che non era in grado di farci votare su questo o su quell'emendamento perché gli era arrivato troppo tardi o perché non si sapeva esattamente su che cosa si dovesse votare — tutto ciò indica, ancora una volta, uno stato

di scollamento e di mancanza del senso di quello che deve essere uno Stato o un Governo. Tutto questo rappresenta la mancanza di una reale volontà morale e politica. Vorrei proprio sottolineare l'attributo « morale » data la materia, poiché tale mancanza costituisce il più grave contributo che si possa dare allo sviluppo della criminalità piuttosto che alla sua repressione.

Il nostro voto favorevole è in un certo senso un voto perplesso; è il voto ad uno strumento che speriamo possa servire a qualche cosa ed è ancora più perplesso quando pensiamo alla mano o alle mani che lo dovranno far applicare.

In una recente discussione proprio in quest'aula a proposito dell'ordine pubblico, dopo i gravissimi incidenti di Milano, ebbi a dire, parlando per il nostro gruppo, che quello che accadeva nello stesso tempo in un campo apparentemente del tutto diverso — quello della legislazione finanziaria — era molto significativo. Voglio riferirmi al fatto che non si riusciva in sede di Governo e di maggioranza a trovare un accordo su un problema importante, ma in fin dei conti non fondamentale, come quello del cumulo e per il quale si susseguivano le proposte più contraddittorie, fino a giungere all'attuale proposta (cioè quella di applicare il cumulo, promettendo allo stesso tempo una legge successiva con la quale si scumula il cumulo stesso) e facendo capire che, se poi il Parlamento avesse approvato qualcosa del genere, il Governo ne sarebbe stato ben contento. Tutto ciò avveniva, mentre da una parte il ministro delle finanze minacciava le consuete dimissioni irrevocabili e mentre dall'altra il suo partito lo difendeva a spada tratta. Altri partiti invece prendevano, a spada non meno tratta, posizioni contrarie. Ebbene, tutto questo non era che il segno della mancanza di coerenza e di una specie di atarassia locomotrice, della quale ritrovavamo i segni in quello che si era fatto, o per meglio dire non fatto, a Milano e che ritroviamo ancora nella vicenda che si conclude con il voto di questa sera.

L'ultima osservazione che vorrei fare riguarda un certo comunicato che è stato emesso oggi dalla Presidenza del Consiglio. Io so che gli ordini del giorno che si votano in margine ad una legge non danno che una modesta soddisfazione ai loro estensori, una soddisfazione ancor più modesta ai loro amici e non servono che ad appesantire leggermente gli atti parlamentari. Figuriamoci quale peso può avere un comunicato fatto addirittura al di fuori di quest'aula e che porta tutti i

segni del contentino dato ad un partito, tanto per fargli inghiottire delle cose che quel partito fino a due ore prima aveva dichiarato essere assolutamente impossibili. Ebbene, se è necessario, per fingere di governare l'Italia, ricorrere a questi sistemi, ricorriamoci pure, o vi si ricorra pure (la cosa non ci riguarda in proprio) da parte del Governo, da parte di chi ha l'alto onore di chiamarsi Presidente del Consiglio. Noi — sia ben chiaro — votiamo questa legge come strumento di lotta contro la criminalità; contro la criminalità comune e contro la criminalità politica; contro la criminalità politica, da qualunque parte venga; e non stiamo a pesare sul bilancio se ce ne sia un po' di più da una parte o un po' di più dall'altra. La battaglia della democrazia è una battaglia contro la violenza politica, contro tutti coloro che, lo vogliano o non lo vogliano, coprono con le loro dottrine o con la loro azione la violenza politica. Ed è per questo che noi votiamo, ed è in questo spirito che noi votiamo, indipendentemente dai pezzi di carta che possono essere emanati da un ufficio, autorevole sì, ma esterno al Parlamento. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Pennino. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo repubblicano voterà a favore di questo disegno di legge che, mirando ad assicurare una più puntuale difesa dei cittadini di fronte ad ogni aggressione criminale, rafforzando le istituzioni democratiche rispetto ai tentativi di eversione, ci sembra rappresentare una corretta risposta alle preoccupazioni del paese.

Il testo che stasera viene sottoposto al nostro voto, quale risulta dopo una tormentata ricerca ed un confronto, a volte anche aspro, tra le forze politiche democratiche, svoltosi prima in Commissione e poi in aula, ci sembra fughi anche le preoccupazioni che da sinistra erano state avanzate sull'uso che di alcune norme si sarebbe potuto fare. Certo, il dibattito intorno a questo disegno di legge non è stato facile né sereno; ha risentito eccessivamente (lo ricordava ieri il collega Mammi) del clima della vigilia elettorale, invero non il più adatto ad una valutazione obiettiva di problemi per sé complessi, alla cui esatta definizione non contribuiscono certo le dichiarazioni domenicali, più tese a fare appello all'emotività che alla ragione. Ma

proprio l'essere giunti in questo clima alla formulazione di un complesso di norme che sono capaci di conciliare la difesa della collettività con la garanzia dei diritti di libertà dei cittadini, ci sembra un risultato di non poco momento, del quale dobbiamo — e non per mera solidarietà di parte — ringraziare soprattutto il ministro Reale, che ha svolto una paziente ed intelligente opera per trovare l'esatto punto di temperamento tra le due esigenze. Questo risultato ci induce a sperare che, come ha rilevato stamane un commentatore politico, l'ordine pubblico finisca di essere oggetto della campagna elettorale, per diventare momento di impegno adeguato e responsabile del Governo, delle forze dell'ordine, della magistratura.

L'inadeguatezza del sistema penale, sostanziale e processuale a far fronte ai nuovi tipi di organizzazione criminosa, l'insufficienza delle norme di prevenzione nei confronti di quelle forme di delinquenza politica che rappresentano il maggiore pericolo per le istituzioni democratiche, l'incertezza delle disposizioni che tutelano le forze di polizia, impegnate in una attività sempre più pesante e difficile, sono stati obiettivi impedimenti all'espletamento dei compiti che magistratura e polizia avrebbero dovuto assolvere, sino a diventare un alibi per coprire anche disfunzioni e carenze dei corpi amministrativo e giudiziario.

Le nuove norme fanno cadere oggi ogni eventuale alibi per chi sarà chiamato a farle rispettare, per le inequivocabili indicazioni sulla volontà del legislatore che non lasciano margine a dubbi interpretativi di sorta. Noi siamo profondamente convinti che il discorso sull'ordine pubblico coinvolga problemi amministrativi di non secondaria importanza e che condizione indispensabile perché una diversa normativa espliciti compiutamente i suoi effetti è che gli organi dello Stato incaricati di applicarla adempiano correttamente ai loro compiti e che Governo e Parlamento esercitino una rigorosa vigilanza, per impedire abusi, connivenze ed omissioni.

Non da oggi, infatti, abbiamo sottolineato come un certo modo di gestire la cosa pubblica sia all'origine del processo di disgregazione in atto e siamo coscienti della necessità, anche per la difesa dell'ordine pubblico, di un diverso funzionamento della pubblica amministrazione e dei cosiddetti « corpi separati ». Ma sappiamo che le stesse degenerazioni che abbiamo conosciuto nella vita dell'amministrazione dello Stato in tutti questi anni non possono essere esattamente va-

lutate se non si considera come esse, in gran parte, derivino dall'assenza di una normativa che non sia utilizzabile *ad libitum*, ma fissi precise regole di comportamento, cui gli organi tecnici e amministrativi dello Stato devono ispirarsi, e definisca con chiarezza sfere di competenze e ambiti di responsabilità. Per questo, in una situazione in cui le norme vigenti non sono apparse, alla luce dell'esperienza, sufficienti a far fronte all'espandersi di fenomeni di criminalità comune e politica, consideriamo il disegno di legge che ci accingiamo a votare un presupposto necessario per consentire un'adeguata azione di prevenzione e di difesa della società. Nel merito, infatti, esso appare inequivoco sul piano della tutela degli istituti democratici rispetto ai tentativi di eversione fascista, contro cui prevede una serie di apposite disposizioni da cui emerge — e diviene incontrovertibile indicazione per gli organi che dovranno applicarle — la precisa volontà di stroncare qualsiasi disegno volto a riproporre i fantasmi del passato. Appare altresì soddisfacente per la parte in cui, rivedendo la possibilità di concedere la libertà provvisoria per una serie di reati, regolando più incisivamente il fermo per gli indiziati di reato già previsto dall'articolo 238 del codice di procedura penale e consentendo un potere di perquisizione circondato da adeguate garanzie per la libertà dei cittadini, in casi di necessità e d'urgenza, tende a combattere, anche preventivamente, le forme di delinquenza più insidiose. Appare infine opportuno per le norme poste a tutela delle forze di polizia, norme che non rappresentano invero un privilegio, ma nascono dalla considerazione delle particolari condizioni di rischio in cui esse operano e che, oltre tutto, non si discostano eccessivamente dal sistema generale. Ci sembrano francamente eccessive le polemiche che su questo argomento sono state sviluppate nel corso degli interventi relativi agli articoli 22 e 24 del disegno di legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono queste sinteticamente le ragioni che determinano il voto favorevole dei deputati repubblicani al disegno di legge sull'ordine pubblico. Siamo convinti che, approvandolo, il Parlamento compia un atto di grande responsabilità e risponda positivamente ad una diffusa domanda sociale. Ci auguriamo che analoga risposta sappiano dare gli organi dello Stato chiamati a darvi esecuzione e, prima fra tutti, la magistratura, a proposito della quale ci appare non privo di rilievo

quanto scriveva stamane *La Stampa*: «A mano a mano che si procede nella disamina dell'ordine pubblico si constata che si è partiti da una questione di forze di polizia e si arriva ad una questione di validità della magistratura, corpo autonomo, che deve rimanere autonomo, ma non scisso dallo Stato». Si tratta di una considerazione che riflette perplessità e preoccupazioni abbastanza diffuse. Il nostro auspicio è che nel momento in cui sembra chiudersi un'annosa polemica sull'operato e la funzione delle forze dell'ordine, verso la cui opera sempre più vasti sono i consensi e gli apprezzamenti, non si debba vedere al centro di discussioni critiche l'ordine giudiziario, ma si possa invece ristabilire armonia e coerenza tra l'azione di tutti gli organi dello Stato, a difesa delle regole che presiedono ad una società libera e civile. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Natta. Ne ha facoltà.

NATTA. Mi consenta, signor Presidente, al termine di questo dibattito e nonostante la fatica e la stanchezza che — credo — siano in tutti noi, di richiamare e di ribadire la linea e l'atteggiamento che sono stati seguiti dal nostro gruppo e che, a mio avviso, sono stati chiari e coerenti fin dal primo momento, come è stato riconosciuto, nel corso della discussione, anche da esponenti della maggioranza e dallo stesso guardasigilli. Si è trattato di un orientamento chiaro e coerente, dopo il tentativo di imbastire un'agitazione rivelatasi pretestuosa sul nostro atteggiamento e una agitazione di carattere propagandistico — voglio ribadirlo ancora — che aveva altri fini, che non quelli di provvedere nel modo più serio alla tutela dell'ordine democratico, alla difesa della sicurezza dello Stato e dei cittadini. Riconoscimenti sono venuti anche per il modo in cui noi abbiamo affrontato nella discussione in Commissione l'esame del provvedimento. L'avvio è stato contrassegnato dalla presunzione — non sembri troppo grosso il termine — o comunque dalla volontà della maggioranza di fare da sé, nella migliore delle ipotesi, ma è significativo e singolare che noi abbiamo avuto una riunione dei capigruppo — che è frequente nel nostro lavoro, signor Presidente — solo dopo che si era concluso il dibattito nelle Commissioni; e non prima. Non vi è stata cioè nessuna ricerca — occorre dirlo anche

da parte nostra — nessuna preliminare ricerca — la consueta ricerca di definire una procedura — almeno per quel che riguardava il cammino della legge, al di là dei contenuti.

Sin dall'inizio ci siamo apprestati con fermezza, ma anche con estrema serietà, ad un confronto su questo provvedimento in termini che hanno voluto essere e sono stati costruttivi; un confronto nel quale abbiamo voluto portare anche la forza delle nostre idee, il contributo delle nostre posizioni. Il confronto per noi ha teso da una parte ad una critica precisa di disposizioni, che, a nostro giudizio, erano e sono rimaste pericolose: alcune al limite dell'incostituzionalità, lesive o comunque capaci di offendere principi, che da parte di tutti si ritengono intangibili, della libertà dei cittadini.

Ci siamo mossi in questo senso da una parte e ci siamo mossi d'altra parte nel senso di avanzare, di stimolare proposte atte a dare incisività, tempestività, strumenti validi alla lotta contro la violenza eversiva, contro le trame fasciste, contro la criminalità politica, per garantire l'ordine e l'ordinamento democratico e il vivere civile nel nostro paese con i modi e i mezzi della democrazia e della Costituzione.

Alla base del nostro orientamento e della nostra condotta in primo luogo era, ed è, un giudizio sullo stato del nostro paese, di cui abbiamo riconosciuto e ribadito la gravità preoccupante. Lo stato del paese allarma i cittadini, l'opinione pubblica e su questo non vi è discussione. Alla base del nostro orientamento vi è stata l'esigenza, la proposta di una riflessione sulle ragioni, sulle cause di tutto questo e di una correzione profonda, che non può essere innanzi tutto che una correzione nell'indirizzo politico, nella volontà politica, che occorre rendere precisa, netta nel senso dell'antifascismo, nel senso della democrazia.

In secondo luogo, pur essendo noi persuasi che i dissesti, i guai, i guasti — si dica come si vuole — non sono imputabili fondamentalmente ad una mancanza di legge o di strumenti, se si vuole, ad una disorganizzazione, ad una inefficienza degli strumenti dello Stato democratico, pur essendo persuasi di questo — ma ora mi pare che su questo tutti abbiamo finito per concordare che non è certamente un provvedimento come questo (ce lo ha ripetuto anche il guardasigilli) di per sé risolutivo, non volendo nessuno attribuire ora ad un provvedimento di questa natura la portata di un rimedio, di un toccasana — noi, dicevo, pur

essendo convinti di tutto questo, non abbiamo posto alcuna pregiudiziale, alcuna volontà preconcepita nei confronti della legge che il Governo ha presentato. Siamo stati invece aperti ad un esame, ad una presa in considerazione e lo siamo stati perché — mi preme ribadirlo — siamo partiti da una valutazione di questa legge non considerandola, come da qualche parte è stato affermato, come una legge liberticida o una legge che stravolgesse il sistema delle libertà democratiche e costituzionali dei cittadini. Perché se di questo fossimo stati convinti — credo che i nostri colleghi anche di altre parti lo possano pensare — noi non avremmo avuto alcuna esitazione a condurre una battaglia rivolta ad impedire che questa legge potesse passare nel Parlamento italiano.

A questo orientamento, dunque, e a questo giudizio, anche per quello che riguarda la legge, si è ispirata la nostra condotta. Credo che ne abbiamo dato testimonianza sia nei tempi, perché abbiamo avuto un dibattito, di fronte a chi aveva tanta fretta, che è stato uno dei più rapidi (credo due sedute in Commissione e tre sedute in questa aula) sia nel metodo, nel modo con cui abbiamo affrontato il provvedimento nel merito, sia in Commissione che in aula. Infatti ritengo che sulle proposte che sono state avanzate da parte nostra, si possa certamente dissentire, ma penso che nessuno possa ritenere che si trattasse di proposte non valide, non ispirate ad esigenze reali o non preoccupate comunque di esigenze reali. E crediamo che un peso positivo sia venuto dalla nostra condotta e dal nostro orientamento anche su altri gruppi, anche in direzione di altri gruppi. Non ci dà nessun impaccio, ad esempio, riconoscere che il gruppo della democrazia cristiana nella Commissione ha avuto un atteggiamento — lo ricordava il relatore quasi in termini polemici nei nostri confronti; la polemica non è con noi — e si è atteggiato in modo diverso qui in Parlamento dalle indicazioni che magari venivano dal giornale ufficiale della democrazia cristiana, se è vero che un riconoscimento — che noi possiamo ritenere tardivo, che noi possiamo ritenere con risultati modesti — della validità, del confronto, della dialettica parlamentare, della attenzione anche alle posizioni di una forza politica come la nostra, di cui non voglio certamente sottolineare ancora una volta il peso e la funzione nel nostro paese, era necessario e tanto più — lo ripeto — di fronte a problemi di tale portata, cioè a questioni che coinvolgono la salvaguardia delle istitu-

zioni democratiche, la libertà, la sicurezza dei cittadini.

Credo che oggi nessuno — non mi pare ci sia più nessuno — possa ritenere poco opportuna o superflua la discussione che abbiamo avuto qui in Assemblea e che inevitabilmente — noi lo sapevamo, certo — era destinata ad andare al di là dei confini stessi della legge, al di là del provvedimento in discussione, era destinata, certo, ad affrontare, a dibattere in qualche misura le ragioni, le cause, le responsabilità dello stato attuale del nostro paese, anche per quello che riguarda non solo l'ordine democratico, ma anche l'ordine pubblico, perché era impensabile, quando all'ordine del giorno viene un tema come quello proposto dal provvedimento in esame, non investire questioni più vaste e più di fondo: quelle degli indirizzi, degli impegni politici e anche quelli delle riforme che in questo campo occorre affrontare, di più ampio respiro, e che non sono state affrontate.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

NATTA. Da qualche parte, anche da qualche giornale, in questi giorni — e io ritengo che si tratti di giornali certo non insensibili ai disastri e ai pericoli inerenti alla situazione del nostro paese — anche da organi di stampa che ritengo giudichiamo tutti responsabili, è venuto un rilievo critico, anche un po' pungente, sul momento forse poco opportuno — si è scritto — per affrontare questioni di tale rilievo: un momento, lo sappiamo tutti, largamente dominato da un confronto elettorale; e si è anche scritto che provvedimenti così delicati, così complessi, forse esigerebbero una meditazione anche più grande e approfondita di quella che possa esserci stata.

Ora, onorevoli colleghi, i tempi e le impostazioni non li abbiamo scelti noi. Dirò di più: per quanto nessuno, e nemmeno noi, metta certo in dubbio il rilievo che avrà la consultazione popolare, il voto del 15 giugno, ritengo che alle elezioni non si possa e non si debba tutto o troppo subordinare. Le forze politiche — anche di fronte ad un confronto, ad uno scontro elettorale, quale che sia la posta in giuoco, anche rilevante — le forze politiche, dicevo, hanno il dovere di preoccuparsi costantemente degli interessi generali del paese, del prestigio dello Stato, come si dice, del funzionamento stesso il più corretto del Parlamento. La nostra critica è

stata anche aspra, ed io ritengo giusta, nei confronti di iniziative e atteggiamento dietro i quali quale conclusione poteva esserci, se non quella: « ognuno faccia la sua battaglia propagandistica »? Noi abbiamo cercato di resistere, e credo che abbiamo compiuto uno sforzo per non farci coinvolgere in questa logica, che altrimenti non avrebbe determinato, anche qui in Parlamento, niente altro che lo scontro e la rissa. Altra cosa è — badate — la discussione che abbiamo fatto, e che anche noi abbiamo condotto, sulle cause e le responsabilità della situazione. Vorrei che i colleghi di tutte le parti tenessero conto che, quando parliamo di cause, non possiamo riferirci solamente a quella cosiddetta oggettiva: troppi discorsi, ancora una volta, abbiamo sentito, nell'indagine, nell'analisi della realtà dell'ordine democratico, della sicurezza del nostro paese, condotte sul filo quasi della fatalità del corso delle cose non dominabile, in qualche caso perfino non molto decifrabile. Per cui, cosa volete fare? Abbiamo un tipo di società, un'organizzazione sociale, una scala di valori e di disvalori, che poi comportano, come un riflesso doloroso e grave, anche le insorgenze criminali. È un fenomeno, ci si dice, tipico delle società di capitalismo avanzato, del consumismo, dell'ideologia (mi si scusi il termine) del denaro, del profitto. Le dite anche voi, queste cose, cioè in qualche modo vi ci riferite; poi, magari, ve ne dimenticate, dopo aver denunciato anche i guasti di un certo modello di sviluppo del capitalismo. Va bene, era fatale tutto ciò; vi era una fatalità in questa presenza, in questa minaccia innegabile di un fenomeno fascista nel nostro paese, di disordini di ogni genere, di provocazioni oscure di ogni tipo, di inefficienza e di tolleranze anche nella macchina dello Stato. Guai se pensassimo che tutto dipende da un corso, da un meccanismo delle cose! Nella discussione, le forze politiche non possono sfuggire a questo problema. Vi è anche il dato soggettivo, vi è anche la nostra volontà, quel che abbiamo fatto, quel che avete fatto voi come forze di Governo, quel che possiamo aver fatto noi come forze di opposizione; ed ancora, gli errori vostri, gli eventuali errori nostri, vi è la politica che si è seguita, vi sono le concezioni che si sono affermate, vi è il modo di governare il nostro paese.

Non voglio a questo punto, certamente, riproporre l'analisi ed il giudizio che il segretario del partito comunista, parlando in quest'Aula, ha formulato. Noi abbiamo posto

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

in primo piano non tutto il peso e le responsabilità del passato; anche perché non credo che si voglia in quest'Aula fare opera di storici, ripercorrendo la storia dal 1947 o dal 1945 ad oggi. Non tutto il peso — dicevo — non tutte le responsabilità del passato, anche se è indubbio che si siano valutati i danni ed i guasti di un orientamento come quello che ha teso — è un dato — all'esclusione, alla discriminazione, per lungo tempo, nei confronti del movimento operaio, della sinistra, del partito comunista, e che si debbano valutare i danni di un indirizzo di questo genere non solo sul terreno dell'ordine democratico, ma in generale nella vita economica, morale e civile del nostro paese. Noi, in primo piano, abbiamo posto una questione politica attuale: se volete, le vicende e le responsabilità degli anni più recenti, dal 1968-69: in primo piano abbiamo posto il fatto che oggi vi è un rilancio di una linea di contrapposizione, di scontri, di anticomunismo, sulla quale si orienta la democrazia cristiana. Ed è direzione, a nostro giudizio, esattamente opposta a quella che occorre seguire, non solo per far uscire il nostro paese dalla crisi economica e politica che lo assilla e che lo stringe, ma anche in questo campo — che del resto non è separabile dagli altri — della difesa e dello sviluppo della democrazia, dello Stato democratico, e, persino, della tutela elementare dell'ordine pubblico.

Quando si grida — come da parte vostra si grida, onorevoli colleghi della democrazia cristiana — al pericolo comunista, dobbiamo dirvi che siete del tutto fuori strada. Ora, ad esempio, vi trovate anche di fronte all'imbarazzo di un voto favorevole annunciato dal Movimento sociale italiano-destra nazionale, cui si è cercato di opporre qualche, anche se debole, rimedio. Lo si è fatto, con una dichiarazione di segno e di senso antifascista della Presidenza del Consiglio. Certo, comprendiamo tutti che si tratta di una manovra (e del resto è una spregiudicatezza dichiarata). Ma qualche appiglio per una conclusione siffatta — dovete riconoscerlo — vi è stato, non solo nei margini di ambiguità e di incertezza della legge in discussione, ma anche nella impostazione da cui si è partiti (si guardi alla scelta dei tempi!). Qualche appiglio è venuto da una politica, attuata per troppo tempo, che non ha certo avuto la fermezza e la tempestività necessaria a combattere il fascismo e il movimento neofascista nel nostro paese. È venuto da una confusione, alla quale irrespon-

sabilmente non si rinuncia, nel mettere sullo stesso piano il comunismo e il fascismo, il partito comunista e il Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Noi non intendiamo far trucchi e non intendiamo nemmeno prestarci a giochi di qualsiasi tipo. Abbiamo consentito e partecipato ad un esame serrato di questo provvedimento, perché siamo ben sensibili alle esigenze, alle preoccupazioni che sorgono, che sono state tante volte manifestate, agli ammonimenti che tante volte ci sono venuti dal paese, dalle classi lavoratrici, dal popolo italiano, dall'antifascismo italiano.

Abbiamo contribuito a definire il più correttamente possibile, ed abbiamo votato, tutte quelle norme che a nostro giudizio sono rivolte, in questa legge, a far fronte alla criminalità, all'eversione reazionaria e fascista, alla violenza politica e anche, nelle forme dovute, quelle norme che possono essere di stimolo ed anche di salvaguardia nei confronti della polizia e della magistratura perché facciano interamente, fino in fondo, con tempestività, il loro dovere nella difesa della democrazia italiana e della Repubblica italiana.

Così è stato, ad esempio, per un articolo come quello relativo alle perquisizioni, sul quale abbiamo tenuto un atteggiamento — credo — del tutto costruttivo, riconoscendo anche un'esigenza di questo genere.

Ma vi sono altri punti di questa legge che coinvolgono questioni di principio, e rilevanti, sulle quali noi riteniamo grave che né la maggioranza né il Governo abbiano dato ascolto effettivo a preoccupazioni, a riserve, a critiche, che sono venute non solo da parte nostra ma anche da altri settori, da altre forze democratiche del paese, dall'ambito della magistratura stessa, da forze culturali. E qui, in quest'aula? Certo, io capisco; capisco anche che l'onorevole Bozzi ha fatto dei rilievi che io ritengo del tutto validi. Per esempio, per quello che riguarda uno dei punti che noi riteniamo essenziali e che motivano la nostra posizione: questo ritorno indietro sul problema della libertà provvisoria, che ci sembra un assurdo e un'offesa. Un'offesa a noi stessi, al modo in cui abbiamo affrontato non molto tempo fa questo problema, all'indirizzo del codice di procedura penale: una forma di sospetto nei confronti della magistratura. E non capisco bene perché si voglia compiere non solo questo assurdo e questa offesa, ma anche questo errore. E poi capisco bene per quali ragioni l'onorevole Bozzi possa votare la legge.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Ma non c'è dubbio che questi avvertimenti, che questi stimoli vi siano stati e non siano stati raccolti come dovevano essere raccolti. Così è per la questione dell'uso delle armi. Onorevoli colleghi, non ci avete convinti per nulla. Era già previsto, era qualcosa di superfluo; è perché non si può tornare indietro che abbiamo scritto questa norma. Voi non potete sottovalutare — non so se mi esprimo bene — il combinato disposto tra una norma come questa, che non voglio definire incentivante, ma che certo apre delle possibilità, e altre norme, come quelle degli articoli 22 e seguenti. Non si può sottovalutarlo. Non ho inteso il valore degli argomenti che sono stati trattati quando noi — non si sorrida — abbiamo detto: badate che c'è anche una condizione della polizia. Non è per impedire alla polizia di fare il suo dovere, è per ricordarvi un altro problema di fondo ed essenziale.

Certo, quando si vogliono introdurre anche norme di questo genere, occorre preoccuparsi di quale polizia si tratti, di quale tipo di addestramento, perfino di quale tipo di armi.

Non vedo che cosa ci sia di sorprendente nel saldare a norme di questo genere altre questioni più grosse, di riforma dell'ordinamento, dello *status* della polizia italiana, della sua preparazione, del suo addestramento. Così non siamo riusciti a capire l'insistenza sul rito per direttissima per le manifestazioni non preannunciate. Questi sono segni politici, non c'entrano più la criminalità e la violenza. Sono norme rischiose, così come altre, come quella a cui ho già fatto cenno e che sono state da molte parti (dall'onorevole Bozzi, dall'onorevole Felisetti, dalla nostra parte) criticate: norme di eccesso di tutela, non voglio nemmeno dire di immunità. Non è questa la direzione in cui bisogna andare per una difesa reale anche della polizia italiana.

Io credo — e concludo — che noi abbiamo fatto in questa circostanza, ancora una volta, il nostro dovere di opposizione democratica: come opposizione democratica voteremo. Daremo a questa legge un voto contrario, non solo per tutto ciò che in questo provvedimento riteniamo sbagliato, pericoloso, o ultroneo e propagandistico, e non solo per le confusioni di schieramento che si sono determinate in questa aula. Daremo un voto negativo anche in coerenza con una critica che ha investito ed investe a fondo la politica che è stata seguita dai Governi e dalla democrazia cristiana nel campo della difesa della democrazia, nello stesso campo della politica criminale, dei servizi, degli apparati dello Stato. E non è a caso che ancora una volta constatiamo il vuo-

to, il rinvio, delle riforme essenziali in questa direzione. È una politica, questa in cui non scorgiamo ancora i segni di una correzione autocritica, come sarebbe necessario, in particolare nell'indirizzo del partito di maggioranza relativa, e in cui anzi vediamo con preoccupazione esattamente il contrario. Voteremo contro anche con questi intendimenti, onorevoli colleghi, di un richiamo ancora ad una ulteriore riflessione, per ciò che riguarda questa legge, da parte del Governo e da parte della maggioranza, poiché il confronto non si conclude qui e non si conclude questa sera, né si tratta solo di questa legge; ulteriore riflessione per togliere il vano dalla legge e soprattutto per togliere le limitazioni ingiuste o pericolose per ciò che riguarda le libertà personali, la posizione della magistratura, la tutela legittima della polizia, per ricercare davvero con spirito aperto e costruttivo (avremo presto un'altra occasione in Senato) le convergenze e le intese necessarie per assicurare, anche di fronte — anzi voglio dire: tanto più di fronte — ad uno stato che si ritiene di emergenza e ad un provvedimento di cui si è sottolineata più volte l'emergenza, quella base di consenso, quell'unità di lavoratori e di popolo di cui vi è bisogno se vogliamo far vivere e far progredire l'Italia nella democrazia e nella libertà. (*Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente onorevoli colleghi, per motivare il nostro voto, per mostrare il carattere tutt'altro che strumentale di esso e per respingere insieme la tesi della spregiudicatezza della nostra decisione, bastano poche considerazioni.

Quando si ritocca, onorevoli colleghi — purtroppo parzialmente e con soluzioni faziose — la famigerata (ed oggi esaltata dall'onorevole Natta) « legge Valpreda », contro la quale soltanto la nostra parte politica ebbe a pronunciarsi fin dall'inizio in senso negativo, giudicandola nefasta, si ammette la validità del nostro giudizio, di allora e di sempre; soprattutto lo si ammette da parte di quelle forze che oggi, a differenza di allora, esprimono nei confronti di quella legge gli stessi giudizi che noi anticipammo.

Lo stesso dicasi, per fare un altro esempio, per ciò che riguarda le ricorrenti amnistie, contro le quali noi soltanto abbiamo votato nei tempi più recenti.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Se oggi altri fanno, anche parzialmente, ammenda degli errori da loro ripetutamente compiuti, il nostro concorso ad una revisione che corre sulla linea delle nostre tesi non può assolutamente mancare. E ciò ancor di più quando di fronte al dilagare della criminalità comune e di quella politica, dopo che per anni si è richiesto, dal centro e dalla sinistra, il disarmo, anche materiale, delle forze dell'ordine, si riconosce ora, sia pure tardivamente — ma meglio tardi che mai — che persino il disarmo morale ed il mantenimento degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri in un permanente stato di accusa, sempre da noi avvertato, hanno costituito condizioni facilitanti per lo sviluppo della criminalità e del suo dilagare.

Altrettanto deve dirsi quando, di fronte ai rischi ai quali sono quotidianamente esposti gli appartenenti alla polizia ed i carabinieri, ci si decide a considerare legittimo l'uso delle armi in obiettive situazioni di pericolo per i tutori dell'ordine e per i cittadini inermi, rovesciando in tal modo, finalmente, un indirizzo che ha caratterizzato le direttive dei ministri dell'interno, in questi ultimi anni, sotto la spinta delle sinistre.

Altrettanto favorevole è il giudizio che esprimiamo sulle norme che tutelano gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, per quanto concerne l'uso delle armi in servizio, rispetto a precipitose incriminazioni, quali quelle che ogni giorno si registrano negli annuali giudiziari, anche se invece di imboccare la via maestra rappresentata dal ripristino dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, si ricorre ad un rimedio parziale e forse destinato (speriamo che non sia così) a durare per breve tempo.

Basterebbero queste considerazioni, onorevoli colleghi, per concludere che non siamo noi a collocarci, oggi, su posizioni altrui, ma che sono le posizioni degli altri, in seguito a radicali evoluzioni derivanti dall'incalzare delle tesi che noi da tempo andiamo sostenendo, che si avvicinano oggi a quelle che sempre noi abbiamo sostenuto.

Così dicasi per quanto attiene al divieto di partecipare a manifestazioni indossando caschi o con il volto coperto, all'inasprimento delle pene per i reati commessi a danno di agenti di pubblica sicurezza, alla possibilità di procedere a fermi e perquisizioni per la identificazione personale e per la ricerca di armi (anche se non si tratta del fermo di polizia, che è scomparso nel compromesso raggiunto in sede governativa); si tratta di elementi che sono tutti contenuti sostanzial-

mente nelle proposte presentate in Parlamento dalla nostra parte politica in questa occasione e precedentemente. Quindi, non vi è nulla di nuovo, rispetto alle nostre reiterate richieste, nel contenuto del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

Certo, alcune parti del provvedimento non interpretano una effettiva esigenza di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Si tratta di quelle parti che, per volontà delle sinistre e per il cedimento del centro, sono state introdotte per aggravare le pene ed il trattamento processuale previsti per i reati puniti dalla cosiddetta legge Scelba. Il giudizio negativo, da parte nostra, su tali norme nasce da una valutazione obiettiva della situazione dell'ordine pubblico e del carattere di ridicola manovra propagandistica che a tali norme va attribuito. A nostro avviso, infatti, occorre colpire tutti i delitti politici, con una norma polivalente (che infatti noi abbiamo proposto, ma che non è stata approvata) in base alla quale qualunque gruppo che pratichi o contempi nei propri programmi la violenza o l'attentato agli istituti (si badi: parlo degli istituti) fondamentali della Costituzione, in quanto tale e perciò solo deve essere considerato illegittimo. Il principio democratico che ispira la nostra Costituzione condanna sia la pratica che il metodo della violenza, per cui non vi è posto per chi a tale pratica o a tale metodo si ispiri, né per chi combatta gli istituti della democrazia.

Una siffatta norma, non approvata oggi, si rivelerà, domani più di oggi, indispensabile: non si tratta di una profezia ardua.

Questa norma non è stata approvata — e con essa altre norme, sulle quali per brevità non mi soffermo — per le pressioni che su ambienti di due partiti di sinistra presenti in Parlamento e sulla sinistra democristiana hanno svolto, fin nelle sedi parlamentari, gruppi di extraparlamentari di sinistra giunti a Roma in delegazione e spalleggiati dalle petizioni di « magistratura democratica ». Oggi, a confermare l'influenza degli extraparlamentari, c'è il voto contrario del partito comunista italiano, che ha accolto integralmente anche le istanze della Confederazione generale italiana dei lavoratori.

E ciò, anche se conferma in modo inequivocabile le collusioni esistenti fra gli sprangatori *ultras* di sinistra e le sinistre parlamentari, indica altresì in modo inequivocabile che da parte del Movimento sociale italiano-destra nazionale non vi sono collusioni con alcuno dei gruppuscoli extraparlamentari cosiddetti neofascisti.

Siamo in grado, smentendo nel modo più eclatante tutte le parti politiche, di approvare questa legge, anche se essa contiene norme faziose; non solo perché queste norme non ci riguardano, ma perché esse possono semmai riguardare quei gruppuscoli della destra extraparlamentare che trovano, come sempre hanno trovato, copertura e finanziamento in ambienti a noi avversi e vicini al Governo e alla sua maggioranza.

Rileviamo che la maggioranza si è coperta di ridicolo quando ha dimostrato di aver bisogno di coprirsi (scusate la ripetizione) dietro l'antifascismo per far passare norme richieste dalla maggioranza della pubblica opinione italiana.

Noi ci siamo opposti a norme di ridicola propaganda, però votiamo a favore del disegno di legge, non presentato da noi, ma sostanzialmente nostro come ispirazione nelle parti veramente utili a combattere la criminalità comune e il disordine politico.

Non crediamo che quanto verrà approvato sia il meglio o sia sufficiente; né ci poniamo, in sede di voto, dopo che in Commissione siamo stati determinanti per respingere le tesi di sinistra (e soprattutto quelle dei socialisti e dei comunisti), come coloro che sono convinti che anche in aula, senza il loro apporto, la legge non sarebbe stata approvata. Ma è certo che il nostro voto, anche in aula, è stato determinante in più occasioni per respingere alcuni emendamenti comunisti e socialisti.

Siamo quindi convinti di aver adempiuto ad un impegno che avevamo ribadito di fronte ai cittadini (sgomenti per le rapine, per i sequestri di persona, per gli omicidi, per la violenza politica), impegno ad operare affinché sia la violenza comune, sia quella politica vengano stroncate, affinché la serenità, la pacificazione civile, la sicurezza possano essere garantite.

Siamo oggi più che mai convinti che se violenza e libertà sono due termini inconciliabili, libertà e ordine possono coesistere e sostenersi l'un l'altro.

Noi non ci illudiamo che, in questa sede, in cui le passioni politiche sono viepiù alimentate dalla vigilia elettorale, questo nostro atteggiamento possa trovare formalmente ed esplicitamente apprezzamento. Sappiamo però che quando sottoporremo al vaglio degli italiani la nostra adesione a questa legge, che non possiamo che considerare niente più che un primo passo verso la soluzione di ango-

sciosi problemi, essa troverà altrettanto convinta approvazione e un più sereno giudizio sul nostro sentire e sul nostro agire, che resisterà alle pressanti azioni propagandistiche degli avversari.

Sappiamo benissimo che tutto quanto si vuole scagliare contro di noi, compreso il terrorismo elettorale che utilizza i devastatori e i criminali di sinistra, ha una ragione soltanto: tentare di fermare una dirompente azione di consenso che abbiamo solo parzialmente acquistato nel 1972.

Ma sappiamo altresì che, proprio in virtù della nostra coerente azione in difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico, viene stroncata ogni manovra avversaria. Sulla trincea dell'ordine e della sicurezza non siamo mai stati, e non siamo, dietro a nessuno.

Le bombe, il terrorismo, la criminalità hanno in noi che ne siamo le vittime, i nemici più fermi. Alle altrui parole opponiamo oggi i fatti (quelli che contano, come il voto che ci accingiamo a dare), che dimostrano la bontà di una politica di ordine e di libertà, che è caratteristica prima della linea della destra nazionale, che il nostro atteggiamento di oggi esalta e vivifica. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

«Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari» (3646) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*);

«Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili» (3703) (*con parere della II, della IV e della IX Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

«Porti marittimi» (3687) (*con parere della I, della II, della V, della VII, della IX e della XII Commissione*).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Morini, per il concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) (*doc. IV, n. 235*);

contro il deputato Bassi, per due reati di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, n. 1, e 314 del codice penale (peculato aggravato) (*doc. IV, n. 236*).

Tali domande saranno trasmesse alla Giunta competente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Martino. Ne ha facoltà.

DE MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere in sintesi le ragioni politiche in virtù delle quali il nostro gruppo confermerà il voto favorevole già annunciato, al disegno di legge in esame, dando atto in primo luogo al gruppo parlamentare dell'azione compiuta per introdurre importanti miglioramenti nel disegno di legge e, soprattutto, per accentuare in modo chiaro il carattere antifascista delle disposizioni che esso contiene.

Devo anche rilevare che il nostro partito è giunto a questa conclusione non senza un profondo travaglio interno, pienamente comprensibile, e non senza dissensi che, per altro, date le abitudini e le norme esistenti nel partito, sono sotto gli occhi di tutti. Inquietudini, dissensi, dubbi che esprimono uno stato d'animo esistente in una parte del paese, delle classi lavoratrici, rispetto a leggi che, per loro natura, pongono sempre seri problemi ad ogni democratico.

Nel corso di queste vicende, la nostra principale preoccupazione è stata sempre quella di garantire la stabilità democratica del paese, e quindi non far mancare al Governo l'appoggio di un partito, determinante nella situazione di oggi perché questa stabilità sia garantita. Ma abbiamo dato anche il nostro consenso e la nostra collaborazione

fin dal tempo in cui si discusse nel « vertice » di maggioranza intorno al contenuto di questa legge, cercando di inquadrarla in una visione molto più generale ed ampia dei problemi cosiddetti dell'ordine pubblico, sia quelli relativi alla criminalità comune, sia quelli concernenti la criminalità comune, sia quelli concernenti la criminalità politica e, in particolare, quella fascista. Abbiamo cercato di porre questo problema, che veniva affrontato mediante il disegno di legge che ora giunge alla nostra approvazione, in una visione più generale che riguarda la politica, che è sempre al fondo di tutte le cose, che riguarda lo stato di efficienza della nostra amministrazione, sia di quella giudiziaria, sia di quella di polizia. Abbiamo ammonito più volte — e lo facciamo anche questa sera — a non cadere nell'illusione di credere che un problema di questa entità possa essere risolto semplicemente approvando una legge che modifica alcune norme dei codici o introduce alcune nuove disposizioni di carattere preventivo.

È evidente che problemi di questa entità, a parte le loro radici di ordine sociale ed economico, sulle quali il discorso ci porterebbe molto lontano, sono ben lungi dall'esserli risolti con una legge. Naturalmente, nessuno nega l'importanza delle leggi, però le leggi non sono tutto: in primo luogo viene la politica, e noi intendiamo ribadire la nostra opinione che senza una politica adeguata dell'ordine pubblico, intesa nel suo senso più alto, cioè di politica rivolta alla tutela dell'ordine democratico, nessuna legge, per perfetta che sia — e purtroppo non esistono leggi perfette — potrebbe raggiungere i suoi scopi.

Qual è la reale situazione del paese e quali sono gli aspetti di questa situazione che ci preoccupano fortemente? Non vi è dubbio che lo Stato democratico, da alcuni anni, è sottoposto ad un pesante attacco condotto senza scrupoli, senza riguardi umani, con atti odiosi i quali sono cominciati con attentati terroristici, come quello del 1969 e sono proseguiti per tutti questi anni. Attentati terroristici, violenze, perfino azioni di carattere squadristico, com'è avvenuto negli ultimi tempi: contro questi fatti, la cui impronta fascista era incontestabile, è apparsa debole o addirittura impotente l'azione dei poteri pubblici. Questo è il dato più allarmante della situazione, onorevoli colleghi.

Se poi consideriamo talune vicende che si sono svolte intorno ad avvenimenti di grandissima entità per la sicurezza dell'ordine democratico, allora la nostra preoccupazione di-

venta ancora più grande. Ho già avuto modo di dirlo fuori di qui, ma intendo ripeterlo in Parlamento: è un disonore per un paese civile il fatto che, a distanza di cinque anni dalla strage di Milano, il processo non sia stato concluso e i colpevoli non siano stati condannati in modo esemplare. Ciò naturalmente non rientra nelle responsabilità dirette di un Governo, ma rientra nella responsabilità dello Stato democratico in generale, e uno Stato democratico che non è in grado di assicurare una giustizia esemplare e rapida per fatti di questa gravità, evidentemente è uno Stato che semina da se stesso la sfiducia nel paese.

Né dal 1969 le cose sono cambiate, ma il più delle volte i nomi degli autori di questi misfatti efferati, che ci ricordano l'aspetto più odioso del nazismo, senza umanità, come le stragi consumate con gli attentati, come gli ultimi di Brescia e al treno *Italicus*, non si conoscono, non si scoprono mai. Cosa ancora più incredibile, autori di delitti come quello commesso dal Tuti contro tutori dell'ordine si volatilizzano e le forze dello Stato, l'autorità politica non è in grado di esercitare un'azione al fine di assicurare alla giustizia i responsabili di reati tanto gravi.

Di fronte a fatti di questo genere che valore ha riesumere direttamente o indirettamente una teoria che sembrava essere stata bandita dalla letteratura politica dei nostri giorni, cioè la teoria cosiddetta degli organi dello Stato, ai quali ovviamente va data la direttiva di combattere la violenza da qualunque parte provenga, ma ai quali va detta una cosa semplice e chiara: che la matrice principale della violenza che poi origina tutto il resto è quella fascista?

Tutte le autorità devono essere tenute ad ispirarsi a questa direttiva, e l'opera del potere politico deve essere rivolta a questo fine, non già a trovare facili alibi o giustificazioni. Vi sono infatti le violenze dei gruppi della estrema sinistra, che noi abbiamo più volte deplorato e alle quali non ci associamo, giudicandole sbagliate, colpevoli e contrarie agli interessi del movimento operaio e del movimento socialista, e comunque estranee ai nostri metodi. Tuttavia, tali atti non possono essere posti sullo stesso piano della criminalità fascista, la quale obbedisce ad un disegno organico chiaro, che è quello di seminare il terrore, lo sgomento, la preoccupazione per la sicurezza della vita dei cittadini nel paese, per porre in crisi lo Stato democratico. Questo è il fondo del problema.

Per tale ragione, noi abbiamo insistito sull'accentuazione del carattere antifascista della legge; e non ci si venga a dire, da parte del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che questa è una strumentalizzazione. Altro che strumentalizzazione! Sono in giuoco valori profondi, valori fondamentali, ed è evidente che noi possiamo concepire l'appoggio del partito socialista ad una legge che suscita tante emozioni nel paese, alla condizione che questa legge sia una legge chiaramente antifascista, che porti in primo luogo la lotta contro il fascismo. Per questo noi abbiamo agito in modo coerente, secondo questa direttiva; ed io prendo atto con soddisfazione che il Presidente del Consiglio ha fatto diramare un comunicato nel quale ribadisce questo carattere antifascista della legge. Meglio sarebbe stato se questo fosse avvenuto in un dibattito parlamentare. Ma comunque il fatto politico desidero registrarlo, e desidero dare atto al Presidente del Consiglio di avere sottolineato il carattere antifascista della legge e il significato del voto che noi stiamo per esprimere in questo momento.

Naturalmente, sappiamo bene che fenomeni come quelli della rinascita del fascismo non si combattono soltanto con norme legislative, con inasprimenti di pene, con sanzioni o anche con misure preventive; sappiamo che le cause sono ben più profonde, però dobbiamo rilevare che, a differenza del fascismo di un tempo, che trovò grandi appoggi nel mondo capitalistico di allora, oggi le cose sono alquanto diverse, se gruppi capitalistici importanti e potenti non sostengono il neofascismo. E di fronte a questo, pare ancora più incredibile, inesplicabile, che la lotta dello Stato sia debole; e ci si domanda, il paese si domanda, la gioventù più inquieta si domanda, come questo possa avvenire. E quando poi si ha la sensazione di intrecci strani, e non ancora chiaramente posti in risalto o svelati davanti all'opinione pubblica, tra fatti di questo genere e persone che hanno avuto o hanno delicate responsabilità in organi dello Stato, allora la preoccupazione cresce, ed anche sotto questo aspetto devo dire che non ci sentiamo tranquilli, che il paese, la parte democratica più cosciente e più avanzata del paese non si sente tranquilla, perché, anche qui, nessun processo arriva mai a far luce. Mi guardo bene dal sostituirmi al giudice, e dal dire, ad esempio, che il generale Miceli è colpevole; però, noi non sappiamo se sia colpevole o meno, di che cosa sia colpevole. E si ha questa oscura sensazione di un intreccio che non si scioglie mai

e che accentua le preoccupazioni, perché allora vuol dire che anche in parti molto sensibili, delicate, essenziali dell'apparato dello Stato esistono minacce contro le istituzioni democratiche.

Questo discorso porta ad una semplice conclusione: se qualcuno poteva dirci che non c'erano i mezzi a disposizione per operare, ecco, adesso questi mezzi legali sono predisposti con la legge che sta per essere votata questa sera. Ma dopo questo, occorre mettere in movimento un'azione politica che sia coerente; questa legge deve essere applicata, dovrà essere applicata, ed a sostegno dell'applicazione di questa legge occorrerà una chiara volontà politica. Sono convinto che il Governo, il Presidente del Consiglio, e altri uomini che siedono nel Governo, il ministro di grazia e giustizia, di lunga e provata milizia antifascista, sentono il problema come noi lo sentiamo; ma occorre che questo divenga la spinta continua dell'amministrazione, di tutte le autorità dello Stato. Occorre che la direttiva sia una direttiva chiara ed applicata, e che rispetto alle tolleranze che si avvertono nella propaganda politica, o nell'agitazione politica (diventata poi, in questo periodo di campagna elettorale a breve scadenza, molto strumentale) ci sia questa responsabilità dei partiti democratici, in primo luogo dei partiti della maggioranza di Governo, perché nella politica concreta la direttiva sia corrispondente alle finalità che ci proponiamo dando il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, e — diciamo la verità — anche accettandone alcuni punti che, pur essendo stati migliorati in seguito alla nostra iniziativa, avevano sollevato, fin dal tempo in cui discutemmo nelle riunioni del « vertice » della maggioranza, preoccupazioni e riserve da parte nostra. Ma ci siamo spinti, ci spingiamo a dare il nostro voto favorevole perché vogliamo mettere a disposizione del Governo e del potere pubblico degli strumenti e dei mezzi, di cui si dice che vi è bisogno, per compiere questa azione che deve essere rivolta a stroncare la causa principale del disordine e dell'allarme del paese: la violenza fascista, il terrorismo fascista e l'attacco fascista alle istituzioni dello Stato. Successivamente, si potrà parlare dei gruppi extraparlamentari di sinistra e di coloro che compiono violenze ingiustificate, che tuttavia stanno su un altro piano. Noi rifiutiamo una posizione ipocrita che indebolisce una seria lotta antifascista dello Stato democratico, il quale ha il dovere di battersi in questa direzione. Mi è dispiaciuto sentire dall'ono-

revole Malagodi che secondo lui la violenza è tutta uguale. Certamente, se si fa un'analisi sociologica della violenza, questa risulta tutta uguale. Tuttavia l'Italia ha avuto un fenomeno chiamato fascismo. L'Italia ne ha subito le conseguenze, e per riscattare il paese dal fascismo ci sono volute grandi lotte, gravi sacrifici e molti caduti. Abbiamo, quindi, il dovere di dire che il primo dovere dello Stato democratico è quello di essere garantito e di garantire il paese e i cittadini di fronte a pericoli che non sono immaginari, ma che sono sotto gli occhi di tutti. Quando sentiamo dire da un partito antifascista, con tradizioni quali quelle del partito liberale, che le violenze sono tutte uguali, allora ci permettiamo di dire che anche affermazioni di questo tipo indeboliscono la lotta politica contro questi gravi fenomeni. Lo stesso dicasi per alcune posizioni che ogni tanto emergono nella democrazia cristiana, partito che ha la maggiore responsabilità, e che finiscono per avere una grande influenza sugli orientamenti degli apparati dello Stato, delle forze dell'ordine e della magistratura rispetto a problemi di questa entità.

Ecco perché, per sottolineare il significato politico che intendiamo dare al nostro voto, affermo che questa legge avrà il voto favorevole del gruppo socialista. I socialisti, infatti, vogliono mettere a disposizione delle autorità dello Stato strumenti più severi di azione contro la criminalità comune, ma soprattutto mezzi di azione più energica contro la violenza fascista. E con questo spirito che diamo il nostro voto favorevole. Il nostro compito, nel futuro, sarà quello di sollecitare i pubblici poteri affinché l'applicazione della legge sia corrispondente a queste finalità. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI).*

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla VII Commissione (Difesa):

« Estensione della legge 5 marzo 1973, n. 29, ai sottufficiali e militari di truppa dei corpi di Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia » (3652) *(con parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Aumento del contributo per i tavoli di studio alla Stazione zoologica di Napoli » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (3729) (con parere della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatori MADERCHI ed altri: « Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3723) (con parere della VI Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cariglia. Ne ha facoltà.

CARIGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio, tutti gli oratori intervenuti nella discussione sulle linee generali e nella illustrazione degli emendamenti agli articoli del disegno di legge, hanno riconosciuto nella sostanza che il tema dell'ordine pubblico è un tema vero e reale. Pertanto era indilazionabile l'emanazione di norme che, oltre a salvaguardare la sicurezza dei cittadini, mirassero a ripristinare l'efficienza degli organi istituzionali dello Stato democratico. Noi ci domandiamo: cosa c'è a monte di questa legge? Noi riteniamo che essa possa andare incontro alle richieste del paese, che vuole ordine, libertà, efficienza, sicurezza e non lamentazioni.

Innanzitutto, va detto subito che dall'avvento della Repubblica lo Stato, come struttura costituzionale, si è visto direttamente coinvolto in una polemica politica che apparentemente, e forse anche in buona fede, riguardava i suoi indirizzi, ma che in realtà ha coinvolto la sua struttura, fin quasi a minarla. Abbiamo avuto come conseguenza, signor Presidente, fenomeni di settarismo e di prevaricazione, un allentamento generalizzato del senso del dovere da parte dei pubblici di-

pendenti, un inquinamento politico in organismi la cui autonomia costituzionale si fonda sull'imparzialità. E quel che è ancora più grave è che la norma posta a presidio della libertà e della incolumità del cittadino viene spesso trascurata.

La responsabilità di questa situazione non c'è dubbio che ricada — checché se ne dica — su tutte le parti politiche e anche sulle forze sociali, perché sia le une che le altre hanno perso di vista il comune interesse a non indebolire le strutture statuali nelle quali esse debbono agire, ed anzi identificarsi.

Da tutto ciò è scaturito da più parti il tentativo di porre in uno stato di soggezione la legge e la Repubblica. La coincidenza tra crisi politica e crisi economica ha fatto sì che il fenomeno si aggravasse e che oggettivamente finisse per favorire i conati di un risorgente fascismo e di forme di lotta aperta e permanente contro lo Stato e le sue funzioni. È evidente, signor Presidente, l'analogia con le circostanze che favorirono in Italia e in Europa l'avvento del fascismo e del nazismo. Ma cosa dobbiamo fare? Per noi democratici è inderogabile il dovere di opporsi all'eversione, dando credibilità allo Stato democratico, tra i cui doveri vi è quello di far rispettare le leggi. Va da sé che, per dare ancora un seguito coerente alle nostre manifestazioni contro i pericoli dell'autoritarismo, dobbiamo esigere, oggi più di ieri, il rispetto delle leggi, dei diritti e delle libertà dei cittadini. Perciò, riteniamo fondata la sollecitazione che rivolgiamo al Governo perché, senza cadere nel sofisma degli opposti estremismi, dimostri a tutti che suo compito istituzionale è quello di sconfiggere la violenza, qualunque sia la sua matrice e la sua provenienza.

Con l'intervento nella discussione sulle linee generali, il mio gruppo ha sottoposto all'attenzione degli onorevoli colleghi i dati relativi all'ondata criminosa che si è abbattuta sul paese negli ultimi anni. Queste cifre, a meno che il cinismo o l'indifferenza non si sostituiscano al concetto del buon governo, debbono farci meditare per comprendere le angosce dei cittadini e spronarci a definire norme che restituiscano sicurezza e tranquillità al paese e costituiscano presidio efficiente per prevenire e debellare la criminalità.

A questo proposito debbo osservare che il crimine politico non può avere attenuanti rispetto al crimine comune, proprio per il principio generale della legge dello Stato democratico, che pone sullo stesso piano tutti i reati, qualunque ne sia il movente. D'altra parte il dissenso, in un paese libero come il

nostro, non ha alcuna giustificazione a manifestarsi con la violenza. Più oratori hanno fatto riferimento ad una presunta strumentalizzazione elettoralistica di questa legge; se ciò significa che si intende attualizzare un problema come quello dell'ordine pubblico, per ottenere vantaggi elettorali, l'insinuazione cade da sé perché sono state le istanze della società civile, motivate dalla situazione reale del paese, a chiedere alle forze politiche un intervento urgente che il Governo e la maggioranza stessa hanno recepito.

Devo dire che nell'ambito della maggioranza l'accoglimento di queste istanze è avvenuto (nessuno può contestarlo) in modi, gradi e tempi diversi. Noi socialdemocratici non abbiamo avuto timore alcuno a proporre misure che potessero provocare la reazione di minoranze che agiscono, lo ribadisco, favorendo oggettivamente altre minoranze, nel disegno comune di indebolire lo Stato democratico. Non ci preoccupò, nel passato, la difesa delle forze dell'ordine, quando da più parti veniva chiesto il loro disarmo; non ci preoccupa oggi che taluno possa assurdamente insinuare la nostra condiscendenza in favore di norme limitative di libertà civili e costituzionali. Signor Presidente, tutta la nostra storia è costellata da episodi di violenze subite, persecuzioni patite e martiri, per aver difeso questi principi. Perciò abbiamo titolo di domandarci se altre forze politiche qui presenti, che mai si sono dissociate da azioni repressive dell'umana libertà, abbiano la necessaria credibilità nel farsi paladine della libertà. L'ipotesi affacciata da altri, ed in particolare dai colleghi del gruppo del PSI, che il disegno di legge o alcuni suoi articoli possano prestarsi a legittimare azioni arbitrarie nei confronti di cittadini innocenti, a nostro avviso non ha alcun fondamento, per due ragioni. La prima è rappresentata dal fatto che ciascun potere discrezionale che la legge consente, trova il suo reale limite nella Costituzione repubblicana, e nella responsabilità del potere politico democraticamente gestito. La seconda ragione — è ciò che più ci preoccupa e di cui abbiamo appena ascoltato gli accenti — consiste nel fatto che non si può diffidare dello Stato democratico e delle sue funzioni, perché trenta anni di democrazia ed una Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza sono fatti tali da eliminare il sospetto che reazionari interessi si annidino nelle strutture dello Stato.

Certo, eversioni potenziali di diversa matrice esistono, ma qual è la loro effettiva capacità di persuasione se, come è evidente,

esse sono costrette a servirsi della violenza? Nostra preoccupazione non deve essere quella di farsi o farci coinvolgere nelle loro suggestioni, nel senso cioè che la violenza solleciti altra violenza, bensì quella di difendere la legalità dello Stato repubblicano non offrendo alibi di sorta a chicchessia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la comune delinquenza si rafforza quando lo Stato è debole. Inoltre è vitale, per un sistema politico democratico, sostenere che il Parlamento ed il Governo non possono essere sostituiti dalla violenza della piazza.

Ne consegue che l'esecutivo deve essere messo in condizione non solo di proporre leggi adeguate alle circostanze, ma anche di farle applicare. È nostra profonda convinzione che questo provvedimento potrà sortire i suoi effetti nella misura in cui ciascuno, ai diversi livelli di responsabilità, saprà fare il suo dovere, restituendo alla pubblica funzione quel prestigio e quella autorità che lo stato attuale delle cose richiede. Perciò, in nome di una convivenza civile e pacifica che vogliamo preservare, della libertà e della sicurezza che vogliamo garantire, noi socialisti democratici invitiamo il Governo e la maggioranza a rendersi conto che la stabilità politica discende direttamente dalla capacità di definire, a livello di maggioranza, un'azione politica comune. Altrimenti, signor Presidente, come ho già detto in un'altra circostanza, corriamo il rischio di trasformare questi nostri frequenti dibattiti sull'ordine pubblico, anzi sull'assenza di garanzie per l'ordine pubblico, in un rituale che veramente comincia a non avere che conseguenze negative in seno all'opinione pubblica del nostro paese.

Questo di una maggioranza in grado di esprimersi, in grado di governare, in grado di farsi sentire, in grado di confrontarsi e di misurarsi con le legittime minoranze che vi si oppongono, è un problema che dobbiamo cercare di risolvere con pazienza, ma anche con tenacia e, se necessario, con coraggio, senza cadere nelle facili suggestioni. Questa è la condizione irrinunciabile perché gli organi dello Stato riacquistino la piena credibilità e siano messi in condizione di servire il paese. Con questo spirito e con questi propositi, signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo socialdemocratico annuncia il voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piccoli. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, due questioni, una preliminare e l'altra fondamentale, caratterizzano, chiarendolo, questo dibattito che, per noi democratici cristiani, si concluderà con il voto favorevole del gruppo al progetto di legge presentato dal Governo. La prima questione, quella preliminare, ha riferimento con l'ampio confronto che qui si è svolto sul tema grave e urgente di questa legge, dei suoi contenuti per la sicurezza dei cittadini e per l'ordine democratico. Per il nostro gruppo ha già parlato, con ampiezza di riferimenti e con grande coscienza giuridica, l'onorevole Scalfaro. Il dibattito ha avuto un preciso senso politico, quello cioè di una comune presa di coscienza sulla pace civile del paese come bene supremo da garantire, una pace civile che, a nostro giudizio, deve fondarsi su quella specie di trilogia della libertà di degasperiana concezione: libertà civile, libertà legale, libertà morale. È infatti su questi punti di riferimento che si può fondare gran parte di quello schema ricostruttivo che bisogna avere il coraggio di riproporre al paese. Quadro di libertà, quindi, e quadro di sicurezza, per cui mi appare stolido ritenere che tale impegno da noi richiamato tenda ad una risibile ed immotivata restaurazione. È vero: sulle fondamenta dell'ordine pubblico possono nascere e sono nati regimi di caserma e non di democrazia; ma è anche vero che senza quel fondamento una democrazia muore perché perde il consenso dei suoi cittadini.

Noi ritenevamo e riteniamo che da una soluzione democratica del problema di cui tra poco saremo chiamati ad approvare un frammento, soltanto un frammento, discendono le garanzie di sopravvivenza delle istituzioni e le premesse di un ordinato sviluppo. Ho parlato di un frammento, signor Presidente, perché non è con questa legge — lo sappiamo — che avremo risolto il problema, caricandosi esso di una crisi più ampia, di un dovere di più profonda riflessione sulle istituzioni e sullo stato di paralisi di alcune di esse, sui problemi stessi delle riforme e dello sviluppo economico e sociale.

La verità è che sull'insicurezza dei cittadini si fa strada il qualunquismo; si è sempre fatto strada il qualunquismo. La verità è che la scelta in direzione della sicurezza di vita dei cittadini è una scelta di progresso, non è una scelta di reazione. Non possiamo quindi consentire, senza avvertire in questo un rischio supremo per il nostro sistema di libertà, che attentati e trame eversive di origine neofascista o nazista insidino le istitu-

zioni, puntino alle stragi, uccidano; che il cittadino abbia paura di uscire di sera nelle grandi città, che i criminali possano sfidare di continuo l'opinione pubblica, che i gruppuscoli extraparlamentari (il cui fenomeno va esaminato dalle forze politiche con grande attenzione, prima che assuma l'aggressività, la decisione e il coordinamento di proporzioni rischiose e non controllabili, come hanno fatto immaginare i recenti fatti di Milano) possano praticare e giustificare la violenza.

Non possiamo ammettere che le forze dell'ordine pubblico non ritrovino la certezza di una attenzione, di una difesa, di un rispetto per il loro impegno, anche sotto il profilo giuridico, oltre che sotto quello economico, così da recuperare al di là di uno stato di autentica crisi morale — che anche in quest'aula è stato denunciato — il senso di uno Stato che è con loro, il collegamento con un popolo che sa e rispetta il loro grande sacrificio. Il sostenere con decisione tutto questo, l'averlo tempestivamente e concretamente sottolineato, non significa affatto perseguire la filosofia dell'ordine pubblico. Il nostro infatti non vuole essere una specie di *law and order*, ma il nostro è il terreno per un programma di democrazia, capace di maggiori ambiti di libertà, di partecipazione e di giustizia sociale, di sicurezza nel lavoro. Tutto ciò è inteso come cerniera di un sistema, che si fondi su nuovi equilibri, su moduli di diverse e più coraggiose credibilità. È la formula non messianica, ma sofferta, per il superamento di quella soglia del dolore che rischia di approssimarsi nella molteplicità delle componenti economiche, sociali, civili e morali.

Sono queste scelte che presuppongono il ripristino di una governabilità politica del sistema in cui noi viviamo; una governabilità non certo garantita da alcuna forza politica, se non si tutela la sicurezza dei cittadini; se il livello della crisi economica assume tonalità drammatiche; se lo sconvolgimento dei costumi morali tocca quel piano su cui sembra purtroppo attestarsi anche un certo estremismo radicale; se il discorso tra le forze politiche, sociali e culturali non ritorna nell'ambito della democrazia e della tolleranza civile. È questa la piattaforma di garanzia, che noi riteniamo indispensabile per la società del cambiamento. È questa la risposta che diamo a chi pretestuosamente ci accusa di ricercare lo scontro frontale, mentre noi abbiamo sempre la coscienza di aver ricercato il confronto nella chiarezza delle posizioni, nella distinzione dei ruoli e delle collo-

cazioni, come il pluralismo democratico ci impone.

Ogni gruppo, ogni forza politica segue il filo di una propria logica di presenza nella struttura sociale e civile del paese, con motivazioni di principio, richiami dottrinali, tradizioni ed esperienze diverse. Noi siamo, perché democratici cristiani e anche perché abbiamo a lungo sofferto il peso dell'emarginazione e del sopruso, per questa varia articolazione delle voci. In essa sentiamo esprimersi la nostra vocazione alla società pluralistica, oltre che l'essenza di una generale, insopprimibile aspirazione alla libertà.

È per noi il segreto di una società ordinata, in crescita, capace di liberare energie vitali, perennemente rinnovantesi. È l'indice di quella libertà che ha più sinonimi: quello della comprensiva convivenza, quello della circolazione delle idee, della rinuncia all'arbitrio, del rigetto della sopraffazione, del rispetto e della tolleranza. È una libertà che abbiamo ampliato nel paese e che sentiamo vivissima, alla stregua di una condizione di vita, alla stregua della nostra stessa condizione di vita; e non solo in termini politici. Oggi, a 30 anni e più dalla riconquista della democrazia e dall'inizio del nostro operare come forza politica maggioritaria nella scena del paese, non possiamo non ricordare che non abbiamo mai avuto bisogno di « primavere », poi dissoltesi nel buio di tragici inverni. E sentiamo che l'aver posto a simbolo del nostro partito proprio quella parola ha un valore non retorico o di maniera, ma significante e drammaticamente attuale. E ciò perché la libertà va difesa e noi intendiamo difenderla, perché essa deve potersi presidiare con un impegno di fede e di iniziative, perché essa è un bene di cui sono infinitamente difficili la riconquista e l'intimo e convinto apprezzamento, un bene che si può perdere, che possiamo rischiare di perdere, con la lenta erosione della nostra fede, con la svogliata noncuranza di chi la valuta come una rendita di fatalità scontata, con la volontà violenta, con lo sfaldarsi delle istituzioni. Così come la perdita della libertà — noi ben lo sappiamo — è un fatto unico, totale, incontrovertibile, così molteplici, varie, aggiranti e subdole sono le strade per giungere al suo dissolvimento. E noi, come voi, ci sentiamo impegnati, con motivazioni di morale oltre che di democrazia, a bloccare gli imbocchi di queste strade, ad ostruirne i passaggi, a renderne impercorribili i fondi. Non c'è demagogia in questo né suggestione di facile elettoralismo, come qualcuno ha detto, ma quel bisogno di coagulo attorno alle

cose essenziali che si invoca nei momenti della dispersione e della crisi.

Noi offriamo al paese la nostra vocazione di libertà per opporci a quei fenomeni che, come la violenza politica o la degradazione civile, come l'incertezza del diritto o l'esasperata contrapposizione dei poteri, distruggono la libertà, ne corrompono le fondamenta, istillando il germe proliferante della sfiducia, sguarnendo le difese o le capacità immunizzanti.

Noi crediamo che all'onda montante della criminalità, dove il crimine è comune denominatore di infamia dalle molte facce, debba porsi un argine.

Se abbiamo proposto uno schema di apprestamenti, non soltanto di difesa, ma anche di attacco contro gli attentati alla libertà individuale e collettiva, non rivendichiamo nessun diritto di primogenitura. Lo abbiamo fatto in coerenza con intime convinzioni perché sentiamo materializzarsi i fantasmi del passato, perché avvertiamo il grosso ed iniquo margine lasciato alla iniziativa delinquenziale, perché cogliamo nei cittadini, tutti i giorni, lo smarrimento del timore, perché temiamo il corrompersi dei giovani negli allettamenti di una vita di disordine. Il problema è politico, ancora prima che morale. Noi dobbiamo guidarli ad una dimensione di concretezza, con scelte coerenti e razionali, emendate di ogni suggestione di contingenza e di ogni influenza passionale, proprio perché la difesa della libertà è questione che implica sempre enormi responsabilità, la cui gravità si riverbera in tempi e in prospettive non di breve periodo.

La seconda questione, quella fondamentale, per me, in questo momento, si riferisce sia ai motivi per cui dobbiamo varare alcune norme più puntuali sul problema dell'ordine pubblico, sia alle richiamate responsabilità per l'estendersi della violenza politica e della delinquenza comune, violenza e delinquenza che pongono gravi problemi per la certezza stessa dello Stato democratico e rischiano di incidere in quel circuito di collegamento fra cittadini ed istituzioni che è a fondamento di una democrazia che voglia essere seria ed impegnata.

Credo si debba innanzi tutto rilevare che ancora una volta, anche in sede di considerazioni generali, il dibattito si è incentrato, quasi bloccandosi, sui casi del nostro paese, solo sfiorando marginalmente una situazione generale che investe pressoché tutti i grandi paesi e presenta caratteristiche comuni, toccando, a quel che è dato di conoscere, non

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

solo, onorevole Natta, i sistemi di democrazia occidentale, ma anche i regimi socialisti. Sarebbe stato invece opportuno, credo, se ne avessimo avuto il tempo, approfondire questa più vasta tematica, non per alleggerire i nostri mali, che sono molteplici e gravi, non per ricercare inesistenti alibi, ma per riconoscere alcune cause comuni ed anche per verificare come si è risposto e si risponde altrove agli stessi problemi. Ovunque, infatti, vi è un serio ed allarmante aumento della criminalità comune, ovunque la violenza politica ha scatenato forme che, in taluni casi, più che da noi ha i connotati di una vera e propria guerriglia, costituendo quasi il segno premonitore di più vasti conflitti, non ancora esplosi, ma certo presenti nelle motivazioni stesse della violenza.

Se il nostro approfondimento fosse partito da questo esame, avremmo innanzitutto evitato di qualificare la situazione italiana come particolare ed esclusiva. Inoltre sarebbe stato possibile, signor Presidente, constatare che dibattiti quale il nostro sono già avvenuti in Germania, in Inghilterra e in Austria, laddove cioè le forze di governo sono quasi esclusivamente di estrazione socialista, rilevando nel confronto che le soluzioni da noi proposte si inquadrano in una cultura democratica che pone, anche in momenti di particolare, eccezionale gravità, precisi e grandi limiti all'intervento dei pubblici poteri, non consentendo, come altrove si è fatto, l'arma facile, rimanendo fedeli alle garanzie che la Costituzione ha fissato per la libertà individuale e collettiva, per lo sviluppo morale, culturale e sociale del cittadino italiano.

Non abbiamo il tempo per tali approfondimenti, ma il confronto tra la legislazione repressiva in atto in quei paesi e quella che ci è stata qui proposta dal nostro Governo sarebbe esemplare di una nostra attenta mentalità, di una nostra sollecitudine più sofferta, in tutte le parti di questa Camera, che offrirebbe motivi non secondari di meditazione alle forze politiche che volessero impegnarsi nell'esame, e comunque avrebbe consentito al nostro dibattito di svolgersi con maggiori elementi di valutazione, collocandosi fuori di prevalenti connotazioni elettorali, per toccare nel fondo i problemi stessi della convivenza civile, non solo all'interno del nostro paese, ma nei suoi legami, nelle sue perenni, necessarie relazioni con gli altri popoli.

L'onorevole Berlinguer, che ha rigorosamente circoscritto il problema della violenza politica, della persistente presenza di una mi-

naccia fascista e del consistente rischio di un estremismo di frange della sinistra massimalista, imputando tutto ciò quasi a prevalente responsabilità della democrazia cristiana, all'indomani del congresso comunista, è stato ricevuto dal presidente Tito, ha trascorso alcuni giorni nella vicina Jugoslavia. Non so se questa sua visita, come si dice in ambienti comunisti, abbia avuto un particolare significato di scelta, all'interno cioè delle differenti esperienze di democrazia popolare. In ogni caso, egli non può non aver saputo ancora meglio di quello che sappiamo noi che la vicina Repubblica negli ultimi anni è stata ed è teatro di risorgenti conflitti nazionalistici e politici ed è stata ed è al limite di tentativi di restaurazione, di involuzioni e di *golpe* all'interno delle diverse regioni e delle diverse nazionalità; e tutto ciò ha richiesto il pugno di ferro del maresciallo e processi clamorosi e non meno clamorose condanne per fermare la spirale di così evidenti deviazioni. Inoltre, la Jugoslavia, pure in un sistema in cui i controlli sono formidabili e tutto è nelle mani del partito unico, ha registrato, come è possibile conoscere purché si conoscano le cose della vicina Repubblica, un grave aumento di criminalità comune in forme che ricordano da vicino le nostre, anche se molti fatti non trovano eco moltiplicata dalla stampa e dalla opinione pubblica come avviene nei paesi a sistema pluralistico e libero.

Eppure, in Jugoslavia non c'è la democrazia cristiana, e non vi è stato — a quel che so e posso sapere — quel motivo di discriminazione e di predicazione anticomunista che avrebbe costituito la posizione permanente della democrazia cristiana, e al quale si attribuisce la preminente ragione del grave deterioramento della situazione generale del paese anche sotto il profilo delle condizioni dell'ordine pubblico. Eppure, in Jugoslavia non c'era il fenomeno del neocapitalismo e delle sue devastazioni. C'era e c'è una società diversa, eppure molti dei fenomeni in atto nel nostro paese si possono in quel paese registrare con schemi analoghi e con rischi non molto diversi da quelli che noi stiamo passando.

La questione della responsabilità è per questo preliminare, e la indico in questa mia dichiarazione di voto perché il modo con cui è stata posta qui dentro non solo da parte comunista, ma anche in qualche passaggio da chi condivide con noi — e mi rincresce — le responsabilità generali di direzione del paese, non concorre a migliorare le condizioni sulle quali può svilupparsi un fecondo cam-

mino del nostro sistema di libertà. Abituati dalla vita politica a non meravigliarci più di nulla...

NATTA. Nemmeno noi !

PICCOLI. Voi non potete meravigliarvi di nulla... siamo ancora capaci di meravigliarci dinanzi ad una linea politica che continuamente si esprime con un'offerta di collegamenti e di compromessi, e nello stesso tempo fa mostra di credere che i dirigenti e buona parte della democrazia cristiana si qualificano per una mentalità di regime, costituiscono una delle peggiori edizioni della storia politica italiana e siano responsabili, diretti e indiretti, anche delle violenze fasciste; ritenendo, inoltre, che anche le manifestazioni dell'ultrasinistra possano esserci attribuite, non foss'altro per la nostra lunga presenza in posizione di maggioranza, che avrebbe esasperato ed ingannato la loro prorompente giovinezza. Lo stesso tentativo, che è stato fatto qui ed altrove, di richiamare una posizione personale del nostro segretario politico, di collocarlo nel quadro di una presunta frattura morale della democrazia cristiana, può avere come esito soltanto il rafforzamento dei vincoli che tengono uniti i democratici cristiani. Altra, infatti, è la permanente dialettica che esiste tra di noi e ciò è il nostro modo di essere; lo ha ricordato per se stesso e per il partito socialista, poco fa, l'onorevole De Martino, che ha una vita analoga e tutta esposta al pubblico come è la nostra. (*Commenti all'estrema sinistra*). Esposta al pubblico, onorevoli colleghi comunisti, come lo è quella di altri partiti, come lo è quella del partito socialista. (*Commenti all'estrema sinistra*). Ed è il prezzo anche alto che un partito democratico paga alla conquista di più alti obiettivi di libertà alla ricerca di spazi di consenso, che richiedono sempre un confronto interno. Pur se tale dialettica presenta nel tempo breve le sue ombre ed i suoi rischi, altra è l'immagine che si vuol dare dei dirigenti del nostro partito, quasi fossero diversi e strani sottoprodotti di una grande forza democratica. Noi non abbiamo il gusto del culto della personalità. In trent'anni il partito comunista ha avuto tre segretari; in trent'anni la democrazia cristiana, onorevole Presidente del Consiglio, ne ha avuto certo di più. (*Si ride all'estrema sinistra*). Sono lietissimo di questo vostro buonumore, onorevoli colleghi comunisti. Badate, però, che il buonumore è anche nostro, nel caso in argomento ! (*Applausi al centro*). Sia-

mo però coscienti del fatto che se in trent'anni non abbiamo avuto roture, se nei momenti più difficili abbiamo composto ed unito i diversi filoni che esistono nella nostra tradizione cristiana, ciò si deve alla capacità, alla saggezza, all'esperienza dei dirigenti che il nostro partito ha saputo esprimere.

In materia, volevo dire che la polemica personale non è elegante. Essa investe, in sostanza, la posizione di un segretario politico, che non ha certo bisogno di essere difeso da noi, essendo chiaro che gli attacchi che gli vengono rivolti non sono compiuti per la nostra edificazione e costituiscono la migliore ragione delle posizioni da lui assunte, a nome del nostro partito ! (*Vivi applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*). E la polemica personale — desidero dirlo — impedisce un confronto serio tra le forze politiche e ad essa bisognerebbe, d'ora in poi, sottrarsi, perché il risultato non è il confronto, ma è il pesante e condizionante inquinamento del confronto che si dice di voler sollecitare.

Ma l'accusa di responsabilità, questo è il tema, fatta in direzione della democrazia cristiana, è un errore storico, prima ancora di essere una mistificazione politica. La mistificazione politica può avere ragioni elettorali, ma l'errore storico si ritorce su tutta l'Italia democratica, non sui democratici cristiani. Il disordine, la violenza, il neofascismo, la caduta ideale di una parte del paese, che hanno certo radici anche in un nostro impegno più debole di quanto sarebbe stato necessario, che hanno certo radici nella crisi della cultura cristiana e della nostra cultura, hanno radici anche in una lunga serie di errori della cultura marxista e di quella neoilluminista e radicale, nonché nelle posizioni che alcune forze politiche hanno espresso lungo i tre decenni del sistema democratico. Non desidero scendere a ritorsioni polemiche, ricordando il clima di dispregio di cui furono circondate le forze dell'ordine pubblico per tanti anni: l'aggressione al poliziotto come uomo del regime democristiano (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*) il dispregio per i suoi figli (*Vive proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*), il dispregio per i suoi figli all'interno delle scuole organizzato come forma di lotta politica. Né vogliamo ricordare, se non per un accenno, che solo 4 anni fa si svolgeva qui il dibattito sul disarmo della polizia. E questo sta anche a significare la diversità del giudizio che si dava sulla situazione del paese e l'assoluta nullità e inconsistenza del giudizio tendente ad addossare unicamente al nostro

partito ogni responsabilità su questa materia. Ricordo poi soltanto che è stato il sommovimento di libertà operato dalle forze politiche democratiche, con il concorso solidale, in posizione sempre autorevole, del nostro partito, che ha scatenato anche gli eccessi, che avevamo previsto; ma a nessuno era consentito di fermare la logica del cambiamento. Ed è merito anche nostro l'aver contribuito a cambiare, sfuggendo la piccola furberia di lasciare le cose come stavano per impedire il cambiamento così profondo del paese e delle coscienze.

Appare poi ancora più pretestuosa l'accusa rivolta a noi, proprio in un momento in cui si propone — faccia diversa del compromesso storico — l'unità antifascista. Desidero essere chiaro. Sul fascismo noi abbiamo detto e lo ripetiamo che lo viviamo nella nostra vita, e lo abbiamo sempre vissuto nella nostra vita. Che è la cosa più importante, l'averlo vissuto nella propria vita fin da giovani. Noi sul fascismo diciamo che esso è un pericolo reale e non è uno spettro evocato per inventare un nemico che non esiste. È un male che ha antiche radici, che si colloca in una mentalità di intolleranza e di sopruso, che resiste al tempo e alle vicende anche sanguinose, al cambiamento delle generazioni.

Dobbiamo però dire e riconoscere che il fascismo non si vince con l'antifascismo di maniera; non si vince con i mille antifascisti che non hanno mai fatto nulla nella loro esistenza per la vitalità della democrazia.

CARUSO. Ma insomma! Con chi ce l'ha?

ZOLLA. Ha la coda di paglia, collega? (*Vive proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente.*)

PICCOLI. Noi sappiamo che il fascismo è tutto ciò che è oppressione, oscurantismo, negazione dei diritti dell'uomo, della dignità della persona umana, del pluralismo.

Onorevoli colleghi, ho riletto in questi giorni alcuni studi di Togliatti sul fascismo — me li ha regalati l'onorevole Natta per la Pasqua e lo ringrazio ancora — scritti mentre il fascismo era regime. Consiglierei a molti antifascisti di maniera di leggerli, per imparare a conoscere il volto dell'avversario, per apprezzare l'intelligenza e la capacità di distinzione con cui si deve guardare alle cose, ai fenomeni politici (*Interruzione all'estrema sinistra*)... È una manifestazione di sottocultura, questa sua, onorevole collega!... per

non dire parole in libertà, per non confondere pericolosamente le cose.

Aveva ragione il segretario del partito comunista quando, con estrema chiarezza e con molta durezza, parlando degli extraparlamentari e del loro giudizio su questa legge che stiamo per votare, ha detto che non l'hanno neppure letta. Vorrei aggiungere che se leggessero qualcosa sul fascismo rifletterebero un istante prima delle chiassose, ingiuriose e infantili denunce dello « scudo crociato fascismo di Stato ». Imparerebbero almeno che, se per assurda ipotesi fossero creduti, del loro slogan rimarrebbe soltanto, e non per la loro salvezza, un qualsiasi fascismo di Stato.

Inoltre va evitata ogni confusione tra l'unità di tutte le forze politiche che, pur nella indispensabile dialettica, ritrovano nel quadro delle istituzioni la loro unitarietà costituzionale, e quella unità che intende ricreare il clima dell'immediato dopoguerra, in una collaborazione che scolorirebbe i connotati politici dei singoli partiti, che si risolverebbe in un confuso assemblearismo, tale da annullare uno dei meccanismi essenziali del gioco democratico. È questo che ha detto con chiarezza il senatore Fanfani, non già l'auspicio — come è stato qui affermato — di un rozzo scontro frontale, di un risorgente clima di guerra civile che noi non vogliamo e che, finché ci saremo, non consentiremo mai per la salvezza del nostro paese.

Certo, la nostra sfida al partito comunista, che è e vuole essere civile ma che, per rimanere tale, richiede un eguale impegno dell'altro polo del confronto, non può attenuare in alcun modo il nostro impegno vigile e concreto teso ad impedire il successo di un rurgito fascista.

L'onorevole De Marzio ha voluto impartirci una lezione e lo ha fatto da par suo. Ma resta sempre senza risposta il problema fondamentale del Movimento sociale italiano, che non riesce a rinunciare, anche nei protagonisti, ad essere l'erede di un passato dal quale cerca di ritrarsi, ma nel quale rimane quasi per un fatale richiamo del sangue che gli impedisce di farlo.

Per attuare questo nostro impegno importa che la democrazia cristiana sia protagonista di un esame delle condizioni in cui può maturare la caduta della libertà e sappia da sé, non sotto l'ombrello altrui, pilotare l'azione di formazione civile non soltanto contro il fascismo, ma per la scelta ideale della democrazia e della libertà; una formazione civile che sappia immunizzare, anche contro ogni altra ragione di violenza, che esiste e verso

la quale è stato possibile — per me è stato un dato significativo in quest'aula — esprimere un giudizio abbastanza concorde.

Onorevoli colleghi, abbiamo udito in quest'aula voci accorate, in particolare del gruppo socialista, sul tramonto degli ideali del '45. Certo, gli ideali della Resistenza sono fondamentali, costituiscono un irrinunciabile patrimonio da vivificare continuamente. Ciò non toglie che le nuove generazioni abbiano anch'esse ideali e abbiano diritto, sul fondamento dei nostri valori, di darsi anch'essi i loro valori. Noi che parliamo siamo condizionati dall'esperienza, dal duro confronto tra le aspirazioni e la realtà. La gioventù, invece, guarda avanti. È questa la sua forza. Si proietta nel futuro, non ha l'esperienza su 360 gradi che blocca spesso noi nel nostro cammino. Vive in quel cambiamento della società che le forze politiche hanno contribuito a realizzare in 30 anni di libertà, un cambiamento che non ha eguali nella nostra storia per la rapidità e l'ampiezza con la quale si è determinato, ma che ha bisogno — riconosciamolo ormai! — dell'afflato, dello stile, della sollecitazione delle nuove generazioni.

Certo, siamo stati spesso superati, la contestazione — anche quella che ha una matrice cattolica, come è stato ricordato qui — ha trovato fertile terreno in tale cambiamento che ha fatto avvertire la vecchiezza di alcune strutture. Ma non è questo che ci preoccupa, bensì deve preoccuparci l'esigenza di offrire ai giovani il senso degli ideali che abbiamo vissuto e la consapevolezza che stiamo con loro costruendo una società nella quale possano identificarsi. Io non sono pessimista riguardo ai giovani, credo nella loro capacità di essere parte attiva della società democratica. Certe volte sono più pessimista su di noi che, avendo vissuto tutte quelle esperienze, possiamo passare un momento di pericolosa stanchezza. Troppo grande sarebbe il peso di una responsabilità in negativo che dovesse rintracciarsi nelle nostre omissioni, nelle nostre miopie, nella facilità delle scelte di campo, delle contrapposizioni forzose e puramente antagonistiche. È questa la riflessione cui invitiamo noi stessi e gli altri partiti e nella quale ci sarà inevitabilmente il giudizio del paese.

È per questa considerazione, per questa riflessione, che la democrazia cristiana ha operato per questa legge. Ha tenuto conto, nei limiti del possibile, di tutte le opinioni democratiche anche diverse che si sono qui espresse e manifestate con proposte di emendamenti, e si è resa consapevole, onorevole De Martino, delle difficoltà insorte all'interno del suo par-

tito, senza però cedere nei punti fondamentali, costasse anche l'asprezza di qualche dissenso all'interno della nostra coalizione.

Ecco le ragioni per le quali il nostro voto è un voto positivo, è un atto di responsabilità per la salvaguardia del quadro civile e democratico del nostro paese. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (3659):

Presenti	511
Votanti	509
Astenuti	2
Maggioranza	255
Voti favorevoli	322
Voti contrari	187

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 3381, 3532, 3561, 3641 e 3686.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Anodio
Abelli	Andreoni
Accreman	Andreotti
Achilli	Angelini
Aiardi	Anselmi Tina
Alesi	Antonozzi
Alessandrini	Armani
Alfano	Arnato
Aliverti	Arnaud
Allegri	Artali
Allera	Ascari Raccagni
Allocca	Assante
Alpino	Astolfi Maruzza
Allissimo	Averardi
Amadei	Azzaro
Amadeo	Baccalini

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Badini Confalonieri	Bubbico	Compagna	Ferioli
Baldassari	Bucciarelli Ducci	Conte	Ferrari
Baldassi	Buffone	Corà	Ferrari-Aggradi
Baldi	Busetto	Corghi	Ferri Mario
Ballarin	Buttafuoco	Cortese	Ferri Mauro
Balzamo	Buzzi	Corti	Fibbi Giulietta
Bandiera	Buzzoni	Cossiga	Finelli
Barba	Cabras	Costamagna	Fioret
Barbi	Caiati	Cottone	Fioriello
Barca	Caiazza	Covelli	Flamigni
Bardelli	Calabrò	Craxi	Foscarini
Bardotti	Caldoro	Cristofori	Foschi
Bartolini	Calvetti	Cuminetti	Fracanzani
Bassi	Canepa	Cusumano	Fracchia
Bastianelli	Canestrari	D'Alema	Franchi
Battaglia	Capponi Bentivegna	D'Alessio	Frasca
Battino-Vittorelli	Carla	Dall'Armellina	Frau
Beccaria	Capra	Damico	Furia
Becciu	Caradonna	D'Angelo	Fusaro
Belci	Carenini	D'Aniello	Galasso
Bellotti	Cariglia	D'Arezzo	Galli
Belluscio	Carrà	D'Auria	Galloni
Belussi Ernesta	Carri	de Carneri	Galluzzi
Bemporad	Caruso	de' Cocci	Gambolato
Benedetti	Casapieri Quagliotti	Degan	Garbi
Berlinguer Giovanni	Carmen	Del Duca	Gargani
Berloffa	Cassanmagnago	Delfino	Gargano
Bernardi	Cerretti Maria Luisa	Dell'Andro	Gasco
Bernini	Castelli	De Lorenzo	Gaspari
Bersani	Castellucci	Del Pennino	Gastone
Bertè	Cataldo	De Maria	Gava
Bertoldi	Catanzariti	De Martino	Gerolimetto
Biagioni	Catella	de Meo	Giannantoni
Biamonte	Cattanei	de Michieli Vitturi	Giannini
Bianchi Alfredo	Cavaliere	De Sabbata	Giglia
Bianchi Fortunato	Ceravolo	de Vidovich	Giolitti
Bianco	Cerra	Di Giannantonio	Giomo
Biasini	Cerri	Di Giesi	Giordano
Bini	Cerullo	Di Gioia	Giovanardi
Bisignani	Cervone	Di Giulio	Giovannini
Bodrato	Cesaroni	Di Leo	Girardin
Boldrin	Cetrullo	Di Marino	Giudiceandrea
Boldrini	Chiarante	di Nardo	Gramegna
Bollati	Chiovini Cecilia	Di Puccio	Granelli
Bonalumi	Ciacci	Donelli	Grassi Bertazzi
Bonifazi	Ciaffi	Drago	Guadalupi
Borghi	Ciai Trivelli Anna	Dulbecco	Guarra
Borra	Maria	Elkan	Guerrini
Borromeo D'Adda	Ciampaglia	Erminero	Guglielmino
Bortolani	Cirillo	Esposito	Gui
Bortot	Ciccardini	Evangelisti	Gunnella
Bottarelli	Ciuffini	Fabbri Seroni	Ianniello
Bottari	Coccia	Adriana	Iotti Leonilde
Bova	Cocco Maria	Faenzi	Iperico
Bozzi	Codacci-Pisanelli	Fagone	Ippolito
Brandi	Colombo Emilio	Federici	Isgro
Bressani	Colombo Vittorino	Felici	Jacazzi
Brini	Colucci	Felisetti	Korach

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

La Bella	Merli	Pisicchio	Scipioni
La Loggia	Meucci	Pisoni	Scotti
La Malfa Giorgio	Miceli Salvatore	Pistillo	Scutari
Lamanna	Miceli Vincenzo	Pochetti	Sedati
La Marca	Micheli Filippo	Pompei	Segre
Lapenta	Micheli Pietro	Postal	Serrentino
La Torre	Mignani	Prandini	Servadei
Lattanzio	Milani	Prearo	Servello
Lauricella	Miotti Carli Amalia	Preli	Sgarbi Bompani
Lavagnoli	Mirate	Principe	Luciana
Lenoci	Miroglio	Pumilia	Sgarlata
Leonardi	Misasi	Quaranta	Signorile
Lettieri	Molè	Querci	Simonacci
Lima	Monti Maurizio	Quilleri	Sinesio
Lindner	Morini	Radi	Sisto
Lizzero	Moro Aldo	Raffaelli	Skerk
Lo Bello	Moro Dino	Raicich	Sobrero
Lobianco	Mosca	Rampa	Spadola
Lodi Adriana	Musotto	Raucci	Spagnoli
Lospinoso Severini	Natali	Rausa	Speranza
Lucchesi	Natta	Rauti	Spinelli
Lucifredi	Negrari	Reale Oronzo	Spitella
Lupis	Niccolai Cesarino	Reggiani	Stefanelli
Luraschi	Niccoli	Rende	Stella
Macaluso Antonino	Nicolazzi	Restivo	Storchi
Macchiavelli	Nicosia	Revelli	Strazzi
Maggioni	Noberasco	Riccio Pietro	Talassi Giorgi Renata
Magliano	Nucci	Riccio Stefano	Tamini
Magnani Noya Maria	Olivi	Riela	Tanassi
Magri	Orlandi	Riga Grazia	Tani
Malagodi	Orlando	Righetti	Tantalo
Malagugini	Orsini	Rizzi	Tarabini
Mammì	Padula	Roberti	Taviani
Manca	Pandolfi	Rognoni	Tedeschi
Mancinelli	Pani	Romita	Terranova
Mancini Antonio	Pascariello	Romualdi	Terraroli
Mancini Vincenzo	Patriarca	Rosati	Tesi
Manco	Pavone	Ruffini	Tesini
Mancuso	Pazzaglia	Russo Carlo	Tessari
Mantella	Peggio	Russo Ferdinando	Todros
Marchetti	Pegoraro	Russo Quirino	Tortorella Giuseppe
Marchio	Pellegatta Maria	Russo Vincenzo	Tozzi Condivi
Marino	Pellicani Giovanni	Sabbatini	Traina
Mariotti	Pellicani Michele	Salvatore	Trantino
Marocco	Pellizzari	Salvatori	Traversa
Marras	Pennacchini	Salvi	Tremaglia
Martelli	Perantuono	Sandomenico	Tripodi Antonino
Martini Maria Eletta	Perrone	Sandri	Tripodi Girolamo
Marzotto Caotorta	Petronio	Sangalli	Triva
Maschiella	Petrucci	Santagati	Trombadori
Matta	Pezzati	Santuz	Truzzi
Mattarelli	Picchioni	Sanza	Turchi
Matteini	Piccinelli	Savoldi	Turnaturi
Mazzarino	Piccioletto	Sboarina	Urso Giacinto
Mazzarrino	Piccoli	Sbriziolo De Felice	Urso Salvatore
Mazzola	Piccone	Eirene	Vaghi
Mendola Giuseppa	Pirolò	Scalfaro	Vagli Rosalia
Menichino	Pisanu	Scarlatò	Valensise

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Vania	Vitali
Vecchiarelli	Volpe
Venegoni	Zaffanella
Venturini	Zagari
Venturoli	Zamberletti
Vespignani	Zanibelli
Vetere	Zanini
Vetrone	Zolla
Villa	Zoppetti
Vincelli	Zoppi
Vincenzi	Zurlo

Si sono astenuti:

Chanoux	Masullo
---------	---------

Sono in missione:

Bologna	Malfatti
Cattaneo Petrini	Mitterdorfer
Giannina	

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (approvato dal Senato) (3432).

La Camera approva, senza discussione e senza emendamenti gli articoli del seguente disegno di legge, che sarà subito votato a scrutinio segreto:

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale » (approvato dal Senato) (3432).

**Votazione segreta
mediante procedimento elettronico.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3432, testé esaminato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.
(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Presenti	394
Votanti	243
Astenuti	151
Voti favorevoli	222
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Bianco
Achilli	Biasini
Aiardi	Bodrato
Alesi	Bollati
Alessandrini	Bonalumi
Alfano	Borghi
Aliverti	Borra
Allegri	Borromeo D'Adda
Altissimo	Bottari
Amadei	Bova
Amodio	Brandi
Andreoni	Bressani
Antoniozzi	Buffone
Armani	Buttafuoco
Arnaud	Buzzi
Artali	Cabras
Averardi	Caiati
Azzaro	Gaiazza
Baldi	Calabrò
Bandiera	Calvetti
Barba	Canepa
Bargellini	Capra
Bassi	Cariglia
Battaglia	Cassanmagnago
Battino-Vittorelli	Cerretti Maria Luisa
Becciu	Castelli
Belei	Castellucci
Bellotti	Cattanei
Belussi Ernesta	Cerullo
Berloffo	Cervone
Bernardi	Chanoux
Bersani	Ciaffi
Bertè	Ciampaglia
Bertoldi	Cocco Maria
Biagioni	Codacci-Pisanelli
Bianchi Fortunato	Colombo Vittorino

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Colucci	Lindner	Revelli	Sgarlata
Corà	Lo Bello	Riccio Stefano	Simonacci
Cortese	Lobianco	Righetti	Sobrero
Corti	Lospinoso Severini	Rizzi	Spadola
Costamagna	Lucchesi	Roberti	Speranza
Craxi	Lucifredi	Rognoni	Spitella
Cristofori	Luraschi	Romita	Tanassi
Cuminetti	Macaluso Antonino	Romualdi	Tantalo
Dall'Armellina	Maggioni	Rosati	Taviani
D'Arezzo	Magnani Noya Maria	Ruffini	Tesini
de' Cocci	Malagodi	Russo Carlo	Tortorella Giuseppe
Degan	Mammi	Russo Ferdinando	Tozzi Condivi
Del Duca	Manca	Russo Quirino	Trantino
Delfino	Mancini Antonio	Russo Vincenzo	Tripodi Antonino
De Maria	Mancini Vincenzo	Sabbatini	Truzzi
De Martino	Manco	Salvatori	Turchi
de Meo	Marchio	Salvi	Turnaturi
de Michieli Vitturi	Marino	Sangalli	Urso Salvatore
de Vidovich	Mariotti	Santagati	Vaghi
Di Giannantonio	Marzotto Caotorta	Santuz	Valensise
Di Giesi	Matta	Sanza	Vetrone
di Nardo	Mattarelli	Savoldi	Volpe
Drago	Mazzarino	Sboarina	Zaffanella
Elkan	Mazzarrino	Scalfaro	Zagari
Evangelisti	Merli	Scarlato	Zamberletti
Fagone	Meucci	Scotti	Zanibelli
Felici	Miceli Salvatore	Sedati	Zanini
Feroli	Micheli Filippo	Servello	Zurlo
Ferrari	Micheli Pietro		
Ferrari-Aggradi	Misasi	<i>Si sono astenuti:</i>	
Ferri Mario	Monti Maurizio	Abbiati Dolores	Carrà
Ferri Mauro	Moro Dino	Accreman	Carri
Pioret	Musotto	Allera	Casapieri Quagliotti
Foschi	Negrari	Angelini	Carmen
Fracanzani	Nicosia	Assante	Cataldo
Frau	Orlandi	Astolfi Maruzza	Catanzariti
Fusaro	Orsini	Baccalini	Ceravolo
Galli	Patriarca	Baldassi	Cerra
Galloni	Pavone	Ballarin	Cerri
Gasco	Pazzaglia	Barca	Cesaroni
Gaspari	Pennacchini	Bardelli	Chiarante
Gava	Perrone	Bartolini	Chiovini Cecilia
Gerolimetto	Petronio	Bastianelli	Ciacci
Giglia	Petrucci	Benedetti	Ciai Trivelli Anna
Giomo	Pezzati	Berlinguer Giovanni	Maria
Giordano	Picchioni	Bernini	Cirillo
Giovanardi	Pirolò	Biamonte	Cittadini
Granelli	Pisanu	Bianchi Alfredo	Ciuffini
Grassi Bertazzi	Pisoni	Bini	Coccia
Ianniello	Postal	Bisignani	Conte
Ippolito	Prandini	Bonifazi	Corgi
Isgrò	Prearo	Bortot	D'Alessio
La Loggia	Quilleri	Bottarelli	D'Angelo
Lattanzio	Rampa	Brini	D'Auria
Lauricella	Rauti	Busetto	de Carneri
Lenoci	Reale Giuseppe	Buzzoni	De Sabbata
Lettieri	Reggiani	Capponi Bentivegna	Di Gioia
Lima	Restivo	Carla	Di Giulio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Di Marino	Noberasco
Di Puccio	Pani
Donelli	Pascariello
Dulbecco	Peggio
Esposito	Pegoraro
Fabbri Seroni Adriana	Pellegatta Maria
Faenzi	Pellicani Giovanni
Federici	Pellizzari
Fibbi Giulietta	Perantuono
Finelli	Picciotto
Fioriello	Piccone
Flamigni	Pistillo
Foscarini	Pochetti
Fracchia	Raffaelli
Furia	Raicich
Gambolato	Raucci
Garbi	Reichlin
Gastone	Riela
Giannantoni	Riga Grazia
Giannini	Sandomenico
Giovannini	Sandri
Giudiceandrea	Sbriziolo De Felice
Gramogna	Eirene
Guglielmino	Scipioni
Ingrao	Scutari
Iotti Leonilde	Segre
Iperico	Sgarbi Bompani
Jacazzi	Luciana
Korach	Skerk
La Bella	Spagnoli
La Marca	Stefanelli
La Torre	Talassi Giorgi Renata
Lavagnoli	Tamini
Leonardi	Tani
Lizzero	Terraroli
Lodi Adriana	Tesi
Malagugini	Tessari
Mancinelli	Todros
Mancuso	Traina
Martelli	Tripodi Girolamo
Maschiella	Triva
Mendola Giuseppa	Trombadori
Menichino	Vagli Rosalia
Miceli Vincenzo	Vania
Mignani	Venegoni
Milani	Venturoli
Mirate	Vespignani
Natta	Vetere
Niccolai Cesarino	Vitali
Niccoli	Zoppetti

Sono in missione:

Bologna	Malfatti
Cattaneo Petrini Giannina	Mitterdorfer

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 13 maggio 1975, alle 17:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Interrogazioni.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali (3567);

— *Relatore: Molè.*

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FRACANZANI ed altri: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

GIRARDIN ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

— *Relatore: Girardin.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMINI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436), BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIAN-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

CHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 22,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

considerato che per il prossimo quinquennio è prevista la messa in servizio della rete domestica di telecomunicazioni europea con satelliti, con un raggio che va dalla Norvegia ai paesi africani del Mediterraneo, e che i satelliti europei consentiranno comunicazioni di grande convenienza, sia sul piano nazionale sia su quello internazionale, specie se superiori agli 800 chilometri e serviranno, simultaneamente, la telefonia, la trasmissione dati, il telex ed i programmi televisivi in bianco e nero e a colori con i paesi del PLAN Europa e del bacino mediterraneo in sede CEPT e CCITT;

rilevato che è stato concordato che un terzo dei circuiti internazionali che supera la distanza di 800 chilometri debba essere istradato via satellite;

tenuto presente che, per la formazione geologica del nostro paese potrà essere preso in considerazione nel futuro l'istridamento via satellite di parte del traffico internazionale e che l'ASST, oggi titolare di tutto il traffico internazionale europeo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere adottare, per l'istridamento di suoi circuiti, il segmento spaziale di una concessionaria (nel caso specifico la società Telespazio) capovolgendo l'attuale rapporto fra concedente (ASST) e concessionaria;

preso atto che il costo di una stazione a terra è attualmente di circa 2 miliardi e che la quota del settore spaziale, necessaria per la partecipazione italiana ai programmi europei, è dell'ordine dei 4 miliardi, somme queste compatibili con le previsioni di spesa dell'ASST e con il suo avanzo di gestione —

se ritenga doveroso, per gli specifici compiti di istituto dell'ASST, far sì che la stessa azienda possa essere messa in condizioni di gestire direttamente le stazioni terrene in costruzione o da installare per il traffico regionale (europeo) e per quello del bacino mediterraneo (Grecia, Algeria, Turchia, Egitto, Libia, Tunisia, Marocco), traffico que-

st'ultimo di competenza assoluta dell'ASST, ed inoltre a proseguire, attraverso l'ASST, la politica di espansione nel campo delle telecomunicazioni via satellite, partecipando direttamente ai programmi del settore messi in atto dalla Comunità europea, attraverso gli organi internazionali di studio (CEPT e CCITT). (5-01036)

ARMATO, SANDOMENICO, PATRIARCA, CONTE, CALDORO, BACCALINI E ALLOCCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende intraprendere per dare una prospettiva di soluzione al problema della disoccupazione che, in maniera particolare, ha colpito le zone meridionali del paese, con riguardo all'area napoletana.

Infatti la recessione oltre a colpire dimensioni aziendali comuni alla situazione nazionale ha dato luogo, data la caratteristica occupazionale della provincia di Napoli, a fenomeni di disoccupazione collegati alla crisi di larghe fasce del settore terziario e di piccolissime imprese, a carattere quasi artigianale o con lavoro stagionale, non coperta dai provvedimenti anti-congiunturali già adottati o in corso di approvazione.

Gli interroganti fanno presente la seria dimensione del fenomeno che quotidianamente dà luogo a forme esasperate di proteste che culminano con la permanente occupazione degli uffici pubblici, estendendo a tutta la popolazione gli effetti di un malessere che merita il più pronto organico ed eccezionale intervento da parte del Governo nazionale. (5-01037)

LA BELLA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, BERLINGUER GIOVANNI E VENTUROLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali motivazioni abbiano indotto il Ministro a emettere il decreto di registrazione del farmaco « Amilin-IFI » al n. 22842 del repertorio, proprio nello stesso momento in cui i carabinieri procedevano all'arresto del produttore del predetto farmaco, professor Antonio Alecce, ordinato dal dottor Veneziano, pretore di Roma, sotto l'accusa di truffa in commercio per aver messo in vendita un preparato privo di registrazione oltreché risultato assente della sostanza che vantava sull'etichetta (cloridrato di amiltriptilina) e contenente, invece, carbonato di litio, sostanza ritenuta — se non

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

somministrata in dosi millesimali e sotto severo controllo medico-specialistico — fortemente pericolosa.

Per sapere, inoltre, su quale documentazione scientifica il Ministro abbia concesso la registrazione del predetto medicinale; se sia stato chiesto e quale sia stato il parere dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità sul predetto farmaco.

(5-01038)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

ASCARI RACCAGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per conoscere:

1) se siano informati dello sciopero programmato dal personale addetto ai centri di elaborazione dati della pubblica amministrazione ed in particolare del servizio elettorale del Ministero dell'interno e delle Direzioni provinciali del tesoro, per cui si verrebbe, da una parte, a creare l'impossibilità dell'elaborazione dei dati elettorali in coincidenza con le prossime consultazioni amministrative e regionali e, dall'altro, il disagio di milioni di pensionati e dipendenti dello Stato;

2) se ritengano opportuno che la pubblica amministrazione utilizzi tecnici estranei all'amministrazione stessa, non legati cioè allo Stato da precisi obblighi giuridici e morali, per operazioni di tanta delicatezza come quella dell'elaborazione dei dati elettorali;

3) se ritengano invece, così come ritiene l'interrogante, di tentare, con ogni impegno, di risolvere la vertenza insorta con il personale statale addetto ai centri, che lamenta una scarsa considerazione sia morale sia economica, tanto più evidente dal raffronto che il personale stesso è in grado di fare nei confronti dei dipendenti di ditte private, con il quale è continuamente a contatto per il funzionamento dei centri. (4-13569)

MANCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave atto intimidatorio compiuto dalle autorità preposte alla tutela della pubblica sicurezza a Terni ai danni del giovane Attilio Romanelli, membro della segreteria provinciale della Federazione giovanile socialista.

Alle ore 7 della mattina di venerdì 2 maggio 1975, infatti, ben sette agenti di pubblica

sicurezza si sono presentati a casa del giovane dirigente socialista muniti di mandato di perquisizione, a quanto sembra alla ricerca di armi proprie ed improprie e di chi sa quali documenti compromettenti, non si sa bene sulla base di quali informazioni. La perquisizione, che sarebbe durata più di una ora, avrebbe dato naturalmente esito del tutto negativo, dal momento che i « reperti » più interessanti sarebbero stati testi di Marx e di Morandi ed appunti di storia e filosofia.

A quanto risulta, contemporaneamente a questa perquisizione ne sarebbero state effettuate due altre nelle case di due giovani appartenenti alla sinistra extraparlamentare.

Data la gravità inusitata di un simile provvedimento nei confronti di un dirigente dell'organizzazione giovanile socialista, che appare assolutamente ingiustificato sul piano dei fatti e quindi a più forte ragione del tutto incomprensibile, l'interrogante chiede al Ministro di fornire una risposta sollecita ed esauriente circa le reali motivazioni di un simile comportamento della questura di Terni, ed in particolare chiede di conoscere quali atti concreti la stessa questura stia compiendo per colpire i covi ed i mandanti dell'eversione neofascista, presente ed attiva anche in quella provincia. (4-13570)

VENTURINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza che un rilevante numero di coltivatori diretti, circa settanta (70), proprietari di terreni agricoli in agro di Cesano, Anguillara Sabazia e Campagnano (Roma), lamenta che il demanio militare abbia sottratto alla loro disponibilità, godimento ed utilizzazione produttiva, vaste estensioni territoriali, circa 500 ettari complessivi, tutti destinabili a colture pregiate e elevata resa economica, con provvedimenti di occupazione e di esproprio non validi sia sotto l'aspetto formale che sostanziale. Sarebbero infatti stati violati i termini fissati e per il completamento della procedura espropriativa e per la esecuzione delle opere militari, in relazione alle esigenze per cui l'amministrazione aveva chiesto il riconoscimento della pubblica utilità.

A tutt'oggi, infatti, nessuna opera di interesse dell'esercito risulta realizzata sui terreni in parola. Per tutto questo si ritiene, comunque, che siano venuti meno l'esigenza e la utilità pubblica delle opere stesse ed il diritto alla conservazione da parte dei comandi militari dei terreni espropriati. Asscondati in ciò dalla stessa normativa in ma-

teria di espropriazione per pubblica utilità — legge 25 maggio 1965, n. 2359 — gli interessati intendono chiedere l'annullamento della procedura di esproprio e la retrocessione dei terreni loro sottratti, attualmente, per altro, concessi in affitto a terzi per uso di pascolo. Ciò nell'intento di utilizzare gli stessi in forma associativa mediante costituzione di cooperative di produzione e di lavoro indirizzate all'allevamento del bestiame, all'impianto e sfruttamento di colture arboree ortofrutticole tipicizzate ed altamente specializzate; il che favorirebbe lo sviluppo economico e sociale della zona e darebbe utili e rilevanti apporti al mercato di consumo romano, conformemente alla linea di politica economica del Governo.

L'interrogante, pertanto, chiede se il Ministro intenda intervenire affinché si possa addivenire in sede amministrativa alla soluzione del problema evitando così una vertenza incresciosa a tutti gli effetti e per l'amministrazione militare e per le famiglie interessate.

(4-13571)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

considerato che il Governo, sin dal 1974, per lo stato di grande difficoltà in cui si trovano le aziende di poste e telecomunicazioni, creando disagio nel personale dipendente e malumore e discredito sulle aziende stesse, da parte degli utenti, e per la grave situazione dell'attuale struttura delle aziende postelegrafoniche, non più adeguata alla funzione del servizio nel paese e alla sempre crescente domanda della società civile, si è impegnato a volere predisporre gli atti necessari, tesi a decidere le linee fondamentali per la riforma democratica delle aziende di poste e telecomunicazioni e per compiere i primi atti conseguenti e concreti entro il 1974;

rilevato che, successivamente, nel 1975, in occasione del dibattito sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si è constatato che l'organizzazione centrale dell'ASST dispone in atto di due direzioni tecniche, così come al momento della sua costituzione, e ciò per l'intera rete nazionale telefonica, mentre tutte le amministrazioni delle aziende di telecomunicazioni straniere e nazionali (vedi SIP) si articolano su una pluralità di direzioni centrali tecniche, specializzate per settore —

se ritenga di provvedere, in occasione della ristrutturazione della azienda delle telecomunicazioni ad una organica distribuzione delle competenze centrali tecniche con la costituzione delle direzioni centrali tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, la trasmissione, la gestione, il controllo, ed il coordinamento degli impianti realizzati e, a livello periferico, con il potenziamento delle strutture tecnico-amministrative, mantenendo così fede agli impegni presi dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 0/3159-Tab. 11/17/10 del 1975.

(4-13572)

MARINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali, a tutt'oggi, non è stata ancora liquidata e corrisposta la pensione al signor Zifaro Aurelio, nato a Torremaggiore il 10 luglio 1914, collocato anticipatamente a riposo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, in data 5 luglio 1974 dal Consorzio per la bonifica della Capitanata (Foggia).

(4-13573)

MARINELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso:

che l'INPS — sede di Foggia — ha revocato nei confronti di Petrone Antonio e Gentile Ciro, da Torremaggiore, nonché di altri pensionati già dipendenti dal Consorzio per la bonifica della Capitanata (Foggia) i benefici combattentistici inerenti alle pensioni dagli stessi godute e rivenienti dalla legge n. 336 del 1970, chiedendo il rimborso delle somme già versate;

che il provvedimento di cui innanzi è stato adottato a causa della controversia insorta fra l'INPS — sede di Foggia — ed il Consorzio per la bonifica della Capitanata in ordine al denegato versamento da parte del Consorzio stesso dell'onere corrispondente ai benefici di cui innanzi —

quali provvedimenti intendano prendere per sanare al più presto la incresciosa situazione che si è venuta a creare, e per evitare il grave pregiudizio che viene a derivare ai titolari delle pensioni.

(4-13574)

ZOPPETTI, BACCALINI, MILANI E BALDASSARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza che i lavoratori dell'azienda elettromeccanica CGS di Monza sono da tempo in

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

lotta per l'intransigente ed ottusa posizione della direzione che rifiuta ogni trattativa con le organizzazioni sindacali ed il consiglio di fabbrica; per evitare la smobilitazione della fabbrica al fine di una speculazione edilizia; per la soluzione dei problemi economici e normativi;

inoltre se sa e se sa cosa intende fare contro il provocatorio ricatto della direzione che dal 5 maggio 1975 ha messo tutti i lavoratori in cassa integrazione a zero ore.

Gli interroganti chiedono di sapere dal Ministro quali iniziative ha adottato o intende adottare, per ristabilire la ripresa produttiva, per garantire ai lavoratori il posto di lavoro oltre che addivenire ad una giusta soluzione dei problemi aperti della vertenza.

(4-13575)

GENOVESI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione anormale e pericolosa in atto presso l'aeroporto di Olbia-Venafiorita, dove, al momento attuale, risulta impossibile accogliere le ripetute richieste di utilizzazione della pista provenienti da molte compagnie turistiche, a causa dell'inagibilità delle attrezzature tecniche.

In particolare, la pista aeroportuale che, se utilizzabile completamente, potrebbe recepire i voli operanti con *DC8, Tristar, DC10*, eccetera, nelle attuali condizioni può essere considerata agibile non più che ai *DC9*, vettori non adatti al traffico turistico su distanze superiori alle medie e, comunque, non utilizzati dalle suddette compagnie.

Ciò dipende dalla penalizzazione di circa quattrocentocinquanta metri che la pista ha subito, conseguente alla presenza di scarichi fognari della città di Olbia che attirano grandi quantità di uccelli marini che rendono pericolosa ogni manovra di atterraggio e di decollo dei velivoli. Nonostante ripetute sollecitazioni, l'amministrazione comunale non ha ritenuto di porre in essere alcun rimedio, fondamentalmente quello relativo allo spostamento degli sbocchi dei collettori, nonostante i ripetuti interventi effettuati anche in tempi recenti dalle stesse autorità regionali.

Oltre ciò, va considerato che l'aeroporto di Olbia non è servito da un adeguato servizio di assistenza a terra ed in volo. In particolare, mentre non esistono le scale speciali che occorrono per i vettori aerei di grandi dimensioni, non sono neppure presenti le attrezzature occorrenti per il volo strumentale, la

cui carenza è d'altronde lamentata da tutti gli aeroporti sardi.

Tali manchevolezze divengono estremamente preoccupanti alla vigilia della stagione turistica, in un momento cioè in cui esse possono incidere in modo estremamente grave sul flusso delle correnti turistiche tanto importanti per l'economia della Sardegna e, di riflesso, per quella italiana.

L'interrogante chiede ai Ministri di sapere quali urgenti provvedimenti essi intendano assumere di concerto, al fine di limitare prima e di eliminare in tempi più lunghi le conseguenze delle manchevolezze di cui trattasi, onde consentire l'accoglimento delle molteplici richieste provenienti da diverse compagnie aeree straniere che risulta all'interrogante stesso abbiano presentato istanza d'utilizzazione dello scalo di Olbia per il trasporto di considerevoli gruppi turistici mediante l'impiego di vettori di grande capacità.

(4-13576)

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per disposizione, anche agli effetti della sicurezza, una migliore organizzazione dei servizi ed il potenziamento funzionale dell'aeroporto di Capodichino di Napoli; e, se, in attesa della costruzione del nuovo aeroporto, intendono provvedere alle nuove opere necessarie di sistemazione.

(4-13577)

RICCIO STEFANO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per chiedere se intende intervenire per ottenere la realizzazione urgente del progetto n. 10121/GO, approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno il 7 dicembre 1973, per la costruzione del nuovo impianto per produzione di pneumatici da parte della S.p.A. SIR, nell'agglomerato industriale Nola-Mari-gliano, in considerazione che l'area è stata espropriata sin dal febbraio 1974 e che gravi incidenti si vanno verificando continuamente nella zona da parte di disoccupati, che, a ragione, premono per avere lavoro. (4-13578)

PERRONE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la SIP a sopprimere, nel comune di Patti, il servizio n. 181 (informazioni elenco abbonati di altre province) e che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

giustificherebbero l'attuazione di analoghi provvedimenti, per quanto riguarda il servizio CIM (commutazioni) ed altri servizi telefonici di particolare importanza, esistenti nel predetto comune, capoluogo di un distretto tra i più importanti per estensione territoriale e per numero di abitanti.

Per conoscere, in particolare, se ritenga che l'attuazione dei suddetti provvedimenti, non debba necessariamente recare pregiudizio anche in relazione alle aumentate esigenze della utenza interessata, in quanto si deve presumere che i servizi che si vorrebbero sopprimere, siano stati a suo tempo istituiti non già per errore o irresponsabilmente, ma, certamente, a seguito di un approfondito esame della situazione, dei suoi prevedibili sviluppi e, pertanto, in base a precise ed obiettive valutazioni anche di ordine tecnico ed economico.

Per conoscere, pertanto, se ritenga di dovere sollecitamente intervenire per disporre il più attento ed obiettivo riesame della situazione e dei vari elementi che avrebbero indotto ad una tale determinazione, allo scopo di evitare l'ulteriore danno che si paventa, il cui verificarsi costituirebbe un esempio, eclatante e non certo confortevole, di come la SIP intenda provvedere alla ristrutturazione dei servizi allo scopo di migliorarne l'efficienza, e non potrebbe non intaccare la veridicità della reale fondatezza dei motivi con i quali si è voluto giustificare il pesante aggravio delle tariffe, per un servizio, come quello telefonico, che, per molti aspetti, può considerarsi sociale. (4-13579)

PERRONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché venga eliminato il notevole disservizio telefonico che si riscontra in tutta la zona del Mistrettese e che suscita il più vivo malcontento e provoca le reiterate proteste delle popolazioni interessate per la inefficienza di un pubblico servizio, oggi ancora più oneroso a seguito dell'aumento delle tariffe, e di cui, quasi sempre, non può giovarsi.

Per conoscere, in particolare, se ritenga di dover disporre perché venga istituito, nel comune di Mistretta, un ufficio permanente, da servire tutta la vasta zona interessata, per le pratiche di nuova installazione, cambio di indirizzi, trasferimenti e soprattutto per la sollecita riparazione dei frequenti guasti cui finora si provvede con personale che risiede ad oltre 50 chilometri di distanza

e che subordina pertanto le proprie prestazioni, all'entità ed al numero degli interventi da effettuare.

Per conoscere, altresì, se ritenga che la suddetta precaria situazione che interessa anche altri centri vicini ed in particolare i comuni di Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Reitano, Pettineo, Castel di Tusa, Tusa, Santo Stefano di Camastra, Caronia e Capizzi (che pur appartenendo alla provincia di Messina sono collegati per il servizio telefonico, con Cerami in provincia di Enna), debba essere responsabilmente valutata e finalmente risolta nel modo auspicato e con il sensibile aumento delle linee telefoniche tra il centro di settore di Mistretta e quello del relativo distretto. (4-13580)

PERRONE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere i motivi per i quali è stata esclusa per ben due volte dalla gara relativa ai lavori da eseguirsi, nell'ambito del compartimento di Napoli, la ditta Giorgi con sede a Napoli, ritenuta, fra l'altro, tra le più attrezzate ditte per l'esecuzione di lavori dell'armamento ferroviario.

L'interrogante chiede altresì di sapere se la scelta, senza la determinazione di criteri ben precisi, limitata ad alcune ditte per determinate gare non precostituisce un certo orientamento nella aggiudicazione della gara stessa. (4-13581)

PERRONE, PUMILIA E RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni perché a distanza di quattro anni non è stata ancora iniziata la costruzione dell'aeroporto di Agrigento prevista dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1971, n. 111.

Per conoscere i tempi di realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, trattandosi di un aeroporto indispensabile per lo sviluppo dei traffici aerei della Sicilia sud occidentale.

Gli interroganti chiedono al Ministro di attivare quanto di sua competenza per la realizzazione di tale opera. (4-13582)

BORTOT. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali interventi intende predisporre al fine di arrestare il movimento franoso in atto presso la frazione di Fornesighe in comune di Forno di Zoldo (Belluno) che minaccia di interrompere la strada statale. (4-13583)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

BORTOT. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che la strada statale Carnica nel tratto Cima Gogna-Santo Stefano di Cadore (Belluno) viene interrotta numerose volte all'anno specie d'inverno e in primavera a seguito della caduta di frane, slavine e massi rocciosi e che ciò costituisce un pericolo permanente per gli automezzi e le persone in transito e crea gravi disagi per le popolazioni del Comelico e di Sappada — se non intenda di far predisporre dall'ANAS un progetto con relativo finanziamento per la costruzione di una nuova strada in galleria che partendo dalla località Tarlisse in comune di Auronzo arrivi al ponte della Lasta in comune di Santo Stefano di Cadore. (4-13584)

ZURLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere per quale ragione l'AIMA (Azienda interventi mercati agricoli) non provvede al pagamento delle pratiche di integrazione comunitaria del prezzo dell'olio d'oliva di produzione 1973-1974, da tempo giacenti presso i suoi uffici centrali.

Si tratta di pratiche interessanti numerosi organismi cooperativi pugliesi, con diverse decine di migliaia di soci, alle quali si vanno man mano aggiungendo le pratiche dei produttori singoli.

In particolare, non si spiega il motivo per il quale non si provvede subito a pagare le pratiche di 55 cooperative brindisine interessanti oltre 12 mila e 600 olivicoltori, per un importo complessivo che supera i tre miliardi e 250 milioni di lire, regolarmente istruite, liquidate e tempestivamente inviate all'AIMA dall'ente di sviluppo in Puglia e Lucania.

L'interrogante, nel rilevare ancora una volta la scarsa sensibilità dei dirigenti dell'AIMA verso le pressanti esigenze dei nostri produttori, fa presente che il meccanismo di accentramento a Roma delle operazioni di pagamento delle integrazioni di prezzo si dimostra un altro fattore di ritardo in un sistema già abbastanza complesso e burocraticamente pesante che dovrebbe essere snellito ed ulteriormente decentrato in modo da soddisfare celermente le necessità dei produttori. (4-13585)

CARRI E BOTTARELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto è accaduto negli ultimi anni nella provincia di Reggio Emilia ai danni della Banca di credito popolare e cooperativo alla

quale è stata ripetutamente negata l'apertura di nuovi sportelli bancari.

Da notare che dal 1971 la Banca d'Italia ha concesso ben otto autorizzazioni per l'apertura di nuovi sportelli bancari ad altri istituti di credito e che tre di questi risultano essere collocati in zone per le quali vi era già stata in precedenza una richiesta specifica della Banca di credito popolare e cooperativo (Arceto, Pappagnocca, Regina Pacis).

Per sapere quindi con quali criteri vengono concesse le nuove autorizzazioni e se non si intenda intervenire per garantire il diritto della Banca di credito popolare e cooperativo di sviluppare ed estendere i propri servizi in considerazione del volume d'affari che svolge e del prestigio che ha acquisito in più di 80 anni di attività dalla sua fondazione ad oggi. (4-13586)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come ritenga ancora compatibile la presenza al Governo della Repubblica italiana, e per giunta in un dicastero economico, del deputato Aristide Gunnella, al centro in Sicilia, quale vice presidente e amministratore delegato della Sochimisi (1968), di « iniziative » che vanno dall'assunzione di mafiosi alla dilapidazione del denaro pubblico per miliardi di lire.

(4-13587)

PISONI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui la concessione allo sfalcio dell'erba, per l'anno 1975, sul campo di aviazione militare di Trento-Gardolo, non sia stata data direttamente ad un coltivatore diretto allevatore, come sembrava si dovesse e si volesse fare.

Risulta infatti che il distaccamento della direzione demaniale della prima regione aerea, direzione lavori di Bolzano, ha chiesto all'Unione contadini di Trento in data 6 maggio 1974 un elenco di almeno 15 nominativi di coltivatori diretti interessati allo sfalcio per le necessità della loro azienda zootecnica. I 15 nomi furono inviati, dopo un'accurata indagine, il 15 luglio 1974. Successivamente, a riprova della corrispondenza intervenuta, un nuovo nome venne aggiunto il 20 luglio 1974 con l'accordo del distaccamento. Dopo ciò la concessione venne rinnovata, non si sa perché, ad un nominativo non incluso nell'elenco e non direttamente interessato al consumo dell'erba nella propria azienda.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Per conoscere il perché non si sia tenuto conto della volontà espressa in un primo momento dall'amministrazione stessa e perché non si sia tenuto conto delle motivazioni portate dall'Unione contadini di Trento, sulla necessità di favorire direttamente le aziende zootecniche che hanno grande necessità di foraggi, specie in una regione dove la terra coltivabile è scarsa assai e i pochi prati assai lontani dal piano. (4-13588)

RAUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso:

che negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia si stanno redigendo « elenchi » di cancellieri, segretari, coadiutori, dattilografi e commessi giudiziari i quali abbiano o no partecipato alla Resistenza con eventuale indicazione delle onorificenze acquisite nonché copia delle relative motivazioni;

che tale « schedatura » avviene su sollecitazione scritta dei dirigenti degli uffici i quali si rifanno « ad analoga richiesta ministeriale » —

quale sia stata la suddetta « richiesta ministeriale »;

quali i termini esatti attraverso cui si sia espressa e le finalità che, a suo tramite, si intendano raggiungere.

Per conoscere, altresì, se tale iniziativa riguardi solo il Ministero di grazia e giustizia e, se così, perché solo questo dicastero oppure tutta la burocrazia statale.

Per sapere, infine, quale parere si intenda esprimere su questo evidente tentativo di preconstituire due categorie di dipendenti statali discriminati sulla linea che passa attraverso la guerra civile e se ritenga che invece nella burocrazia dello Stato l'unico criterio valutativo dovrebbe essere rappresentato dalle capacità, dalle competenze e dall'onestà soprattutto in quel Ministero di grazia e giustizia dove si dovrebbe più lavorare a combattere la criminalità dilagante che perder tempo, energie e mezzi d'ufficio per reperire i partigiani di trent'anni fa. (4-13589)

FRACANZANI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali iniziative intendano adottare in relazione alla situazione della « Magrini Galileo » (società facente capo alla

Montedison) di Battaglia Terme e in particolare a tutela dei livelli non solamente occupazionali ma anche tecnologici e di qualificazione di tale azienda. Urgenti provvedimenti si rendono tanto più necessari dopo i recenti atteggiamenti della direzione della « Magrini Galileo », atteggiamenti che vengono a costituire obiettivamente inadempimenti in termini di merito e in termini di metodo rispetto agli impegni assunti dalla stessa società. (4-13590)

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, relativamente al mese di marzo 1975:

a) le decisioni del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, suddivise per regioni o gruppi di regioni interessate, riguardo a: progetti approvati, con relativi importi; concessione di contributi, con elenco nominativo delle imprese e relativi importi; concessione di incentivi, con elenco nominativo delle imprese e relativi importi; impegni di spesa con elenco e relativi importi; opere appaltate con relativi importi;

b) la spesa effettuata e l'attivo di cassa a fine mese della Cassa per il mezzogiorno. (4-13591)

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere, relativamente al mese di aprile 1975:

a) le decisioni del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, suddivise per regioni o gruppi di regioni interessate, riguardo a: progetti approvati, con relativi importi; concessione di contributi, con elenco nominativo delle imprese e relativi importi; concessione di incentivi, con elenco nominativo delle imprese e relativi importi; impegni di spesa con elenco e relativi importi; opere appaltate con relativi importi;

b) la spesa effettuata e l'attivo di cassa a fine mese della Cassa per il mezzogiorno. (4-13592)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la spesa erogata nel mese di aprile 1975 distintamente per i seguenti capitoli di bilancio: 7748, 7750, 7751, 7752, 7753, 7755, 7756, 7757, 7759, 7762 (interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno). (4-13593)

SANGALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario ed urgente disporre per la definizione della pratica di pensione n. 6104 intestata al defunto Giuseppe Andrea Oliveri, già bidello presso le scuole medie di Menaggio (Como), in favore della vedova, signora Anna Erbi, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla data di presentazione della domanda, delle contraddittorie notizie pervenute all'interrogante da parte dell'ufficio informazioni dell'ispettorato pensioni circa la mancata acquisizione agli atti di altrettante risposte da parte del provveditorato agli studi di Como (che ha invece riscontrato la lettera ministeriale con nota del 29 dicembre 1973, n. 18493) e da parte del gruppo carabinieri di Cremona, il quale, invece, afferma di non essere mai stato interpellato in proposito; e se, infine, in attesa del provvedimento definitivo, reputi intanto opportuno conferire alla avente diritto un assegno provvisorio, salvo conguaglio. (4-13594)

FERIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda a verità che l'Ente nazionale protezione animali (ENPA), a causa di una gestione economica poco avveduta, manifestatasi attraverso spese improduttive ed inopportune, tra cui quelle per eccessivi compensi per prestazioni straordinarie al personale interno ed a collaboratori esterni, ha preso la grave decisione, allo scopo di far quadrare il bilancio dell'anno in corso, di liquidare tutti i propri beni patrimoniali.

L'interrogante desidera, inoltre, conoscere se risponda a verità che nell'amministrazione dell'ENPA regni il più assoluto disordine, di cui sarebbero manifestazioni evidenti: le numerose violazioni dello statuto dell'ente da parte dei suoi amministratori; le gestioni commissariali in atto nella maggior parte delle sue sezioni periferiche al posto dei consigli direttivi democraticamente eletti (e, per di più, con l'imposizione di commissari inidonei

o invisibili agli zoofili locali); i numerosi scandali dei quali si sta occupando la magistratura; una arbitraria distribuzione dei pochi fondi disponibili tra le varie sezioni.

Si desidera, altresì, conoscere se risultati corrispondenti al vero che gli scopi istituzionali dell'ente vengano perseguiti in maniera tanto insoddisfacente da sollevare ondate di critiche e rimostranze da parte di zoofili, di altre organizzazioni che si occupano della tutela e protezione della natura e degli animali, di autorevoli organi di stampa.

L'interrogante desidera, infine, conoscere — in relazione a quanto sopra — quali iniziative s'intendano prendere a livello ministeriale per risanare, dal punto di vista finanziario e da quello amministrativo, l'ente in questione e, in particolare, se si intenda esperire un'accurata indagine per accertare tutte le responsabilità, nominando, comunque, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto dell'ENPA, un commissario straordinario che sia preposto alla sua gestione finché la situazione si sia chiarita e si sia ristabilita la normalità. (4-13595)

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intendano chiarire esaurientemente i modi e le responsabilità inerenti alle tolleranze o collusioni, che hanno consentito il sistematico svolgimento di gravissime violazioni delle vigenti norme valutarie, quali risultano confermate dalla recente assemblea della Società generale immobiliare di Roma, ove la relazione del consiglio ha denunciato una perdita di almeno 61,3 miliardi di lire per operazioni di speculazione sui cambi, tra l'altro esulanti dai fini istituzionali e dalla prassi della società medesima. (4-13596)

ALPINO E PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, mentre tanto largamente e solennemente si esalta la libertà di stampa al cui preteso sostegno si stanno varando costose provvidenze a carico dell'erario e dei contribuenti, se il Governo si rende conto del fatto che tale libertà è oggi vanificata, in Italia, da forme grossolane e intimidatorie di una censura preventiva di parte, operata da comitati di redazione, tipografi, gruppi sindacali e anche politici, forme anche peggiori di quelle vigenti in paesi autoritari, ove quanto meno la censura è regolata da leggi, antidemocratiche ma chiare, e affidata ad uffici dello Stato.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

Si chiede altresì di sapere se si ritiene serio parlare di pluralismo delle testate, quando ciò non si traduce affatto nella pluralità dell'informazione, in gran parte oggi orientata e strumentata da sinistra, con l'aggiunta che ogni mutamento di indirizzo, se non rivolto a sinistra, è impedito da agitazioni ad oltranza e da pressioni politiche.

Si chiede infine di sapere se il Governo intende subordinare la concessione o il mantenimento delle provvidenze, giustificabili solo con la tesi dell'esercizio di un pubblico servizio, al rispetto della pregiudiziale esigenza del servizio medesimo, cioè al dovere della completezza ed obbiettività quanto meno della cronaca, al servizio di una utenza la cui legittima aspettativa è certamente quella di conoscere la verità. (4-13597)

ALPINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritengano che la discriminazione tra cittadini presunti buoni o cattivi debba quanto meno arrestarsi alla barriera della morte. Si allude al divieto per il corteo funebre del giovane di destra Sergio Ramelli, vittima della furia di un'ondata selvaggia di rappresaglie, divieto cui fa riscontro l'imponenza delle manifestazioni di giusto cordoglio per i caduti di diverso colore politico e la pavida tolleranza di raduni e cortei non autorizzati e per giunta ornati dall'ostentazione di armi improprie e mascheramenti.

Si ritiene che, in uno Stato di diritto, sia obbligo del Governo tutelare le libertà costituzionalmente garantite in favore di qualsiasi parte politica, senza cedere al ricatto del disordine pubblico minacciato da altre parti. (4-13598)

REALE GIUSEPPE E RAUSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga di ammettere alla frequenza dei corsi abilitanti attualmente in via di svolgimento anche quei giovani che si sono laureati in data immediatamente successiva al 17 febbraio, termine di scadenza previsto dalla relativa ordinanza; è appena il caso di sottolineare il danno che ne deriverebbe a chi soprattutto — e non per sua volontà — non ha conseguito la laurea se non nella seconda metà di febbraio o nella prima quindicina di marzo.

Giova ricordare che precedentemente, con ordinanza del 24 marzo 1972 i cui termini di

scadenza erano previsti all'articolo 4 per il 24 marzo furono ammessi alla frequenza aspiranti che si laurearono ben dopo, e comunque entro il 25 novembre 1972. (4-13599)

CATALDO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che la ditta Antonio Crisci, con cantiere edile in Craco (Matera) aveva chiesto la messa in cassa integrazione per 10 operai per il periodo 28 agosto 1972-25 novembre 1972; che la richiesta era stata a suo tempo respinta e che pertanto è stato avanzato ricorso in seconda istanza; che il ricorso è stato trasmesso dall'INPS di Matera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sin dal 27 giugno 1973, protocollo 2576; che per quanto siano decorsi circa due anni nessuna decisione è stata adottata e comunque nessuna comunicazione è stata data all'INPS di Matera; — lo stato del ricorso; se e quale decisione è stata adottata, e per chiedere che venga adottata una decisione favorevole per gli operai che da troppo tempo attendono il riconoscimento di diritti già maturati nel 1972.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere ogni altra notizia utile perché i lavoratori possano recuperare quanto loro dovuto per il periodo agosto-novembre 1972. (4-13600)

DAL SASSO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale obiettivo culturale il Ministero della pubblica istruzione ha inteso raggiungere con l'invio — a proprie spese — a tutte le scuole italiane dei libri: *L'evoluzione delle società primitive*, Editori riuniti; *I giorni della Resistenza*, Editori riuniti; *Testimonianze sulla scuola*, dell'onorevole Gui, editrice Le Monnier.

Se nella scelta dei libri sono intervenute pressioni politiche essendo ben noto lo stretto legame esistente tra la casa editrice Editori riuniti ed il partito comunista italiano e se la decisione di distribuire il libro dell'onorevole Gui — democristiano e ministro in carica, costo del volume lire 3.500 — è stata presa per controbilanciare in parte il ricavato della Editori riuniti pari a lire 3.800 per i due citati volumi;

quale è stata la spesa globale sostenuta dal Ministero, quale rapporto percentuale essa assume rispetto ad altre spese analoghe, quale in particolare è stata la spesa globale per il libro dell'onorevole Gui. (4-13601)

DI MARINO E ESPOSTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è vero quanto è stato scritto sul numero del 31 marzo 1975 della rivista *La via democratica dell'agricoltura* dal dottor Oberdan Ottaviani, presidente dell'Associazione nazionale stampa agricola e cioè che il Ministero dell'agricoltura dispone di ingenti mezzi finanziari destinati alla stampa per attività educativa e divulgativa;

e se è vero che, come sostenuto nel citato articolo, si tratti di varie centinaia di milioni, suddivisi in vari capitoli, la cui destinazione non è sempre facile conoscere e spesso non corrisponde ad esigenze effettivamente di carattere pubblico.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali e quanti sono i fondi previsti nel bilancio del Ministero, seppure sotto varie voci, destinabili alla stampa e se il Ministro non ritiene di precisare i criteri di erogazione che intende seguire, dare alle erogazioni stesse doverosa pubblicità, consultando le rappresentanze democratiche del mondo agricolo e alla stampa agricola in particolare. (4-13602)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi contro i responsabili che hanno lanciato, in Pistoia, una bomba *molotov* contro l'auto di Felice De Matteis, danneggiandola. (4-13603)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come si intenda risolvere il problema di consentire ai giovani

sotto le armi di recarsi a votare nei luoghi di residenza, con le disposizioni, già impartite ai reparti, per cui questi ultimi sono comandati in servizio di ordine pubblico ai seggi elettorali. (4-13604)

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se condivide gli atteggiamenti assunti dal provveditore agli studi di Sondrio nei confronti degli organismi elettivi della scuola, la sua incomprendenza totale dello spirito giustamente innovatore dei decreti delegati, il suo costante e pertinace rifiuto al dialogo costruttivo, il criterio burocratico e autoritario con cui affronta tutti i problemi (l'ultimo della serie è la ristrutturazione dei tre circoli didattici della città di Sondrio), le discriminazioni che mette in atto nei confronti di coloro i quali non accettano i suoi sistemi o che considerano importante per il buon funzionamento delle nostre scuole anche un rapporto corretto e aperto nei confronti delle varie istanze sociali e non soltanto le carte d'ufficio.

L'interrogante, che ha già ripetutamente segnalato ai ministri in carica succedutisi in questi anni la situazione, chiede ora se una provincia che vanta tradizioni scolastiche unanimemente riconosciute, dove la collaborazione fra l'ufficio scolastico provinciale e le varie istanze locali ha sempre dato risultati positivi, debba essere umiliata con sistemi di governo della scuola basati solo su criteri burocratici, sul rifiuto del dialogo costruttivo. (4-13605)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali altri provvedimenti, oltre quello cautelativo immediatamente adottato dalla questura di Caserta, egli intenda adottare nei confronti dell'agente di pubblica sicurezza Molaro Lucio, in servizio presso la squadra mobile di Caserta, il quale in modo irresponsabile e provocatorio estraeva la pistola e tentava di sparare (essendo in servizio di ordine pubblico, in borghese) durante la manifestazione del 1° maggio 1975, celebrativa anche del trentennale della Liberazione. Il grave fatto avveniva senza che vi fosse stata provocazione né incidente alcuno, subito dopo che aveva concluso il suo intervento il presidente della amministrazione provinciale di Caserta, onorevole Cappello, e prima che la parola venisse data al rappresentante della federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL. Gli interroganti pongono in evidenza che la manifestazione, che si era svolta per ore in modo pacifico, era unitaria ed antifascista, con la partecipazione ufficiale delle Forze armate e delle massime autorità della provincia (ivi compreso il prefetto e lo stesso questore) e che soltanto l'intervento responsabile di parlamentari, dirigenti politici e sindacali evitò una severa lezione al Molaro, peraltro identificato quale poliziotto solo dopo che fu accompagnato in questura.

« Si chiede inoltre di conoscere se il Ministro non ritenga di accertare se vi siano specifiche responsabilità di alcuni funzionari della questura di Caserta, legati ad ambienti nostalgici ed eversivi, incaricati della scelta degli uomini che vennero adibiti al servizio di ordine pubblico, visto che ci si è trovati di fronte ad un gesto inconsulto e provocatorio da parte di uno degli agenti in borghese il quale, assegnato solo da qualche mese alla questura di Caserta, aveva sempre prestato servizio presso la squadra mobile.

(3-03538)

« JACAZZI, RAUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere i motivi che, proprio alla vigilia della consultazione elettorale, hanno provocato la decisione di nominare un nuovo commissario governativo al consorzio del porto di Napoli in sostituzione di altro nominato all'atto della sua costituzione.

« Gli interroganti chiedono inoltre di sapere, di fronte agli inammissibili ritardi per la formazione degli organi di amministrazione dell'ente provocati, palesemente, da pratica di sottogoverno, come intende operare perché si giunga al più presto alla completa attuazione della legge.

(3-03539) « CONTE, D'ANGELO, D'AURIA, SANDOMENICO, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per avere risposta alle seguenti ulteriori domande, in riferimento agli incidenti verificatisi davanti al palazzo di giustizia di Pescara nella notte del 3 maggio 1975 e già oggetto di precedente interrogazione:

1) perché la questura di Pescara nell'informare la stampa sugli incidenti non ha riferito che prima della rissa " l'aggressore fascista " Edmondo Rossoni si era intrattenuto amichevolmente con i " comunisti aggrediti " mangiando fave e bevendo allegramente vino sulla gradinata del tribunale ?;

2) dal momento che i pericoli degenerativi delle fave e del vino sono il favismo e l'alcoolismo e non il fascismo e l'antifascismo, perché la questura di Pescara ha voluto dare una caratterizzazione politica alla rissa curialesca ?;

3) dopo la farsa del mese di dicembre 1974, quando la questura di Pescara sotto la guida dell'ispettore capo dell'antiterrorismo dottor Noce diffuse alla stampa notizie clamorose di " trame nere " rivelatesi parto della fantasia di un diffamatore sotto processo per calunnia, non sarebbe stata consigliabile maggiore prudenza in questa confusa occasione ?;

4) perché la questura di Pescara non prende atto delle dichiarazioni responsabili del procuratore generale della corte d'appello degli Abruzzi che in apertura del corrente anno giudiziario ha indicato l'Abruzzo come un'isola di tranquillità nell'agitato mare della violenza nazionale ?

(3-03540)

« DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale, per sapere - premesso:

che da oltre due anni è aperta una grave vertenza concernente il settore delle auto-linee a concessione privata;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

che il Governo ha raggiunto nel 1973 una intesa con le organizzazioni sindacali, successivamente precisata e perfezionata nel luglio 1974 anche con le rappresentanze delle regioni;

che dando seguito a tale accordo, alcune regioni hanno emanato leggi regionali per l'anticipazione delle somme occorrenti per rispettare gli impegni presi nei confronti dei lavoratori delle autolinee;

che il Governo non solo non ha dato avvio agli atti necessari alla applicazione delle intese intercorse con le organizzazioni sindacali di categoria e le regioni ma ha successivamente ritirato il suo assenso alla copertura delle anticipazioni da parte delle regioni;

che la situazione venutasi a creare ha già provocato ed ancor più rischia di provocare nel futuro, gravi e dannose forme di agitazioni delle categorie interessate;

che le intese intercorse dovevano intendersi, anche per precise dichiarazioni del Governo in occasione dell'approvazione da parte del Parlamento di un precedente provvedimento legislativo in materia di autolinee,

come ultimo atto di sanatoria di situazioni pregresse, prima dell'avvio di una nuova politica dei trasporti locali —

cosa intendano fare per dare concreta attuazione agli impegni di cui sopra, provvedendo a rimborsare integralmente le somme anticipate dalle regioni o comunque a garantire il rispetto degli accordi con le organizzazioni sindacali, a concretizzare e dare l'avvio all'annunciato piano per la fornitura alle regioni di trentamila autobus, a compiere tutti gli atti necessari per favorire l'azione delle regioni tese a pubblicizzare integralmente la rete dei trasporti su gomma.

(3-03541) « ARTALI, KORACH, ACHILLI, DAMICO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, perché comunichi immediatamente alla Camera le notizie di cui dispone in relazione all'improvvisa scomparsa, che fa presumere un rapimento, del magistrato Di Gennaro.

(3-03542) « BOZZI, COTTONE, FERIOLI ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MAGGIO 1975

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere, anche in relazione a precedenti interrogazioni rimaste senza risposta, quali interventi e quali iniziative le Partecipazioni statali e la Cassa per il mezzogiorno intendano predisporre per la gravissima crisi economica che pesa sull'economia napoletana provocando squilibri e un preoccupante clima di perenne agitazione di migliaia di lavoratori disoccupati o costretti a cassa integrazione. Particolarmente si desidera conoscere i programmi di sviluppo della SME finanziaria che dovrebbe vitalizzare i settori dell'industria alimentare in perenne situazione di crisi e di smantellamento.

(2-00640)

« PATRIARCA, ARMATO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, per conoscere — premesso che a quattro anni di distanza dalla scadenza ordinaria rimangono ancora in carica il presidente ed il consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia — i motivi per i quali non si è proceduto alla nomina degli organi di gestione di uno dei più importanti istituti di credito di diritto pubblico.

« L'interpellante fa rilevare come il permanere della scaduta amministrazione abbia creato, da tempo, una pericolosa situazione di incertezza nella delicata attività del Banco di Sicilia, abbia contribuito a determinare una permanente condizione di frizione nei rapporti tra presidente e consiglio di amministrazione con il tentativo di esautorazione di quest'ultimo organo cui appartiene primariamente la responsabilità di gestione dell'istituto, un marcato scollamento tra l'azione dell'istituto e le scelte di politica economica regionale, abbia favorito una pesante tensione all'interno del personale.

« L'interpellante fa altresì presente che il Banco di Sicilia per ben due volte ha messo in atto una operazione di rastrellamento del credito in collegamento con una società straniera, con il risultato di un ingente utile per la stessa, assieme ad una notevole lievitazione del costo del denaro in Sicilia e una assurda concorrenza tra gli istituti di credito di interesse pubblico operanti nel territorio isolano.

« La situazione del Banco di Sicilia è stata, peraltro, oggetto di rilievi da parte delle forze politiche dell'assemblea regionale e del governo della regione.

(2-00641)

« PUMILIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per conoscere —

considerata la situazione di grave disagio in cui versano gli uffici finanziari centrali e periferici e segnatamente quelli direttamente interessati all'attuazione della " riforma tributaria ", che da tempo avrebbero dovuto essere messi in condizione di efficienza operativa per consentirne il regolare funzionamento;

rilevato che i dati riportati dal " libro bianco ", consegnato il 6 maggio 1975 al Senato, non possono non suscitare preoccupazione e perplessità, in quanto viene evidenziato che la maggior parte delle entrate tributarie dello Stato sono quelle derivanti dal prelievo sui redditi dei lavoratori e dei pensionati perché a tutt'oggi i redditi delle altre categorie di contribuenti, che sono per il passato sfuggite all'imposizione diretta, non sono stati ancora assoggettati alle nuove imposte. Che tale situazione è imputabile, in maggior parte, alla deficienza di personale. Inoltre con lo slittamento della data di entrata in funzione dell'anagrafe tributaria, gli evasori sono stati incoraggiati a persistere nel loro comportamento;

riconosciuto che il peso tributario è sopportato soltanto dalla classe dei lavoratori a reddito fisso che vedono falcidiati i loro emolumenti, oltre che dalla inflazione, anche dalle aliquote impositive divenute insopportabili per effetto della svalutazione della moneta e che sono di entità tale da ridurre ancor più il potere di acquisto delle pensioni, dei salari e degli stipendi —

se ritenga che le difficoltà in cui versa l'amministrazione finanziaria potevano essere eliminate se fossero stati approvati i provvedimenti con i quali il precedente Governo aveva predisposto misure urgenti miranti, con l'assunzione di personale di ogni categoria da immettere in servizio con procedure di carattere eccezionale, a mettere in grado l'amministrazione delle finanze di operare con efficienza nell'interesse esclusivo dello Stato e dei contribuenti.

« Gli interpellanti chiedono anche di conoscere se il Ministro ritenga che sia ormai indilazionabile la revisione della normativa

che disciplina la materia delle imposizioni tributarie concernenti le persone fisiche non opponendosi, con infondati motivi, all'esame di proposte di legge presentate alla Camera da molte parti politiche e quella sulla tassazione dei redditi cumulati.

« Gli interpellanti chiedono, altresì, di conoscere se il Ministro ritenga di adottare provvedimenti urgenti per porre fine alle manifestazioni di protesta del personale degli uffici finanziari da tempo in sciopero perché chiedono di essere messi in condizione di lavorare ed operare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione con maggiore efficienza.

(2-00642)

« RIZZI, CIAMPAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo per sapere — considerato che il Ministro dell'industria, in data 6 maggio 1975, ha emesso il decreto con il quale accoglie la richiesta degli industriali farmaceutici ed aumenta il prezzo delle medicine del 12-15 per cento;

che di tale aumento verrebbe a beneficiare indiscriminatamente una industria che attualmente realizza ingentissimi profitti non infrequentemente illeciti;

che non pochi dei sedicimila farmaci in commercio in trentaseimila confezioni hanno una capacità terapeutica nulla o quasi nulla, ed altri sono considerati dannosi, capaci cioè di far insorgere malattie più gravi di quelle che pretendono di curare;

che l'aumento in questione costituisce oggettivamente un ulteriore grave ostacolo alla realizzazione della riforma provocando un insostenibile aumento della spesa sanitaria complessiva —

se, alla luce delle sovraesposte considerazioni ritenga opportuno ritirare il predetto decreto e soprassedere all'aumento indiscriminato del prezzo dei farmaci sino a che:

a) non si sia realizzata la revisione del prontuario terapeutico unico degli enti mutualistici, come previsto dall'articolo 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) gli industriali farmaceutici non abbiano soddisfatto integralmente gli obblighi loro derivanti dall'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, ossia, versare

agli enti mutualistici lo sconto del 19 per cento a tutt'oggi maturato ma non corrisposto;

c) non si sia radicalmente riformato il metodo d'indagine sui costi di fabbricazione praticato dal CIP per la formazione finale del prezzo dei medicinali;

d) non si sia totalmente modificato il sistema di registrazione dei farmaci, oggi aperto ad ogni sorta di mistificazioni e di attentati alla pubblica salute, come il clamoroso caso dell'arresto del presidente dell'IFI, avvenuto a Roma in questi giorni, dimostra.

(2-00643) « LA BELLA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, D'ALEMA, MILANI, BERLINGUER GIOVANNI, VENTUROLI, ABBIATI DOLORES, ASTOLFI MARUZZA, BIANCHI ALFREDO, CERRA, CHIOVINI CECILIA, MENICHINO, SANDOMENICO, DI GIOIA, BRINI, MASCHIELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se ritenga necessario rivedere al più presto i criteri generali che hanno ispirato l'aumento delle tariffe telefoniche tenendo presenti le seguenti necessità economiche e sociali:

a) ridurre l'importo globale degli aumenti tariffari anche alla luce di una più rigorosa verifica del piano di investimenti della SIP e della possibilità di coprire parte degli investimenti di sviluppo col ricorso al mercato finanziario;

b) abolire l'obbligo delle 200 telefonate trimestrali, obbligo che si traduce in una ingiusta tassa su coloro che usano il telefono con maggiore parsimonia;

c) esonerare da qualsiasi aumento almeno un minimo di 120 telefonate al trimestre;

d) ridurre le tariffe per le telefonate urbane, interurbane, internazionali (siamo un paese con oltre cinque milioni di emigrati) effettuate nelle ore di minor traffico.

(2-00644) « BARCA, D'ALEMA, DAMICO, BALDASSARI ».